

ATTI PARLAMENTARI

VIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XIX

N. 1

RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ DELLE COMUNITÀ EUROPEE

PER L'ANNO 1979

(ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 871)

presentata dal Ministro degli Affari Esteri

(RUFFINI)

Comunicata alla Presidenza il 4 aprile 1980

PAGINA BIANCA

INTRODUZIONE

PAGINA BIANCA

LINEE GENERALI DELL'EVOLUZIONE DELLA COMUNITÀ NEL 1979

1. — Il 1979 è stato un anno di intensa attività per la Comunità, sia sul piano interno che su quello delle relazioni esterne, in cui la vita comunitaria è stata contraddistinta da numerosi ed importanti avvenimenti.

Basti menzionare, sul piano dell'attività interna della Comunità, le elezioni del primo Parlamento europeo a suffragio universale diretto, l'entrata in funzione del Sistema monetario europeo, l'approfondimento dato ai problemi della convergenza delle economie e di bilancio, gli sforzi fatti per il rilancio della politica energetica comunitaria, l'attenzione posta alla razionalizzazione ed al riequilibrio della politica agricola comune.

Sul piano delle relazioni esterne, vanno ricordati — fra i risultati più significativi — la firma della seconda Convenzione di Lomé, la conclusione dei negoziati commerciali multilaterali del GATT, la firma del Trattato di adesione della Grecia, l'inizio dei negoziati con la Spagna e la prosecuzione di quelli con il Portogallo.

Alcuni dei problemi affrontati con maggiore attenzione dalla Comunità nel 1979, come quelli della convergenza, del bilancio, del riequilibrio delle politiche e dei rapporti tra le istituzioni, comportano una riflessione approfondita sulla natura, sul significato e sulle finalità politiche comuni, così come sul modo di essere della stessa Comunità. La loro soluzione condiziona in definitiva le possibilità e le forme dello sviluppo futuro del processo di integrazione. Questo spiega l'attenzione vivissima con cui questi problemi sono seguiti dai Governi, dai Parlamenti, dall'opinione pubblica dei Nove.

In un momento in cui troppo spesso si parla, nei paesi europei, di crisi dell'ideale comunitario, l'attenzione — talvolta l'accanimento — di cui fanno oggetto queste complesse e fondamentali questioni, dimostra invece quanto sia forte la presa che la problematica comunitaria ha assunto sulle economie e sull'opinione pubblica dei nostri Paesi e quanto i Governo e i cittadini europei siano sempre più coscienti dell'importanza delle decisioni comunitarie anche ai fini di quelle nazionali.

Si dovrebbe quindi parlare piuttosto di « crisi di crescita » della Comunità, come il frutto di una riflessione approfondita, di una presa di coscienza del ruolo e dell'importanza dell'Europa nella vita e nello sviluppo dei nostri Paesi e dei nostri popoli.

2. — Le elezioni a suffragio universale diretto, nel dare piena rappresentatività democratica ai parlamentari europei, hanno inevitabilmente posto il problema di come stabilire un equilibrio soddisfacente tra le nuove responsabilità derivanti al Parlamento nei confronti dei suoi elettori ed il ruolo ad esso spettante nei rapporti tra le Istituzioni, nell'attuale quadro giuridico previsto dai Trattati.

Il neo-eletto Parlamento europeo ha così immediatamente rivendicato un ruolo più diretto ed autorevole nella formazione del processo decisionale comunitario. Questa rivendicazione si è concretizzata nell'utilizzo dei poteri attribuiti al Parlamento dai Trattati in materia di bilancio: il Parlamento ha così individuato nel suo potere di controllo della spesa lo strumento per partecipare a titolo paritario con il Consiglio alle scelte politiche della Comunità, delle quali la spesa non è che l'espressione finanziaria.

Si tratta di un'evoluzione prevedibile delle potenzialità iscritte nei Trattati, destinata a realizzare in modo più completo ed equilibrato la dialettica tra le Istituzioni, attribuendo ad ognuna di esse un ruolo proprio ai fini della conclusione del processo decisionale nella Comunità.

Il Consiglio ha tardato a rendersi conto di questa evoluzione e della rapidità con la quale il Parlamento l'aveva espressa. Questa incomprendimento ha condotto il Consiglio — nonostante i fermi richiami rivolti da parte italiana per una più attenta considerazione della nuova posizione del Parlamento — ad adottare nel mese di novembre quelle decisioni in materia di bilancio che il Parlamento europeo ha considerato non accettabili. Per la prima volta nella storia della Comunità, nel dicembre 1979 il progetto di bilancio è stato respinto dal Parlamento e la Comunità ha iniziato l'anno finanziario 1980 in regime di esercizio provvisorio.

È interesse ora di tutte le Istituzioni comunitarie ristabilire al più presto un più armonioso clima nelle relazioni tra Consiglio e Parlamento, sulla base di un nuovo bilancio che, tenendo conto delle aspettative del Parlamento in materia di riorientamento della spesa, gli riconosca un maggiore potere di intervento sulle scelte politiche della Comunità.

Sul problema degli adattamenti dei meccanismi e delle procedure delle Istituzioni comunitarie, con particolare riguardo al miglioramento ed allo sviluppo dei rapporti tra le Istituzioni, il Comitato dei tre Saggi ha presentato al Consiglio europeo di Dublino del novembre 1979 la relazione elaborata in esecuzione del mandato affidatogli dal Consiglio europeo di Bruxelles nel dicembre 1978. Questa relazione è ora all'esame del Consiglio, in vista di una discussione approfondita su questi temi in occasione dei due Consigli europei che avranno luogo nel primo semestre del 1980.

3. — Con l'entrata in vigore del Sistema monetario europeo, il 13 marzo 1979, la Comunità ha posto le premesse per riprendere il cammino verso l'unione economica e monetaria. Il ritardo — rispetto alla data prevista per l'inizio del funzionamento dello SME — fu do-

vuto al maggior tempo richiesto per la definizione degli effetti del nuovo sistema sul calcolo degli importi compensativi monetari, soprattutto a causa della rigida posizione assunta al riguardo dai francesi. Dalla sua entrata in vigore, il sistema ha funzionato in modo soddisfacente, conoscendo un solo modesto riallineamento, rispetto ai tassi centrali originari, al rialzo per il marco, e due riallineamenti al ribasso per la corona danese.

All'atto della istituzione dello SME (Risoluzione di Bruxelles del 5 dicembre 1978), furono previste due fasi di revisione e di completamento del Sistema: una dopo sei mesi; l'altra dopo due anni dalla sua entrata in vigore. La prima fase si è conclusa al Consiglio economia e finanze del 17 settembre 1979, con l'indicazione che nessuna modifica era necessaria allo SME. In particolare, il problema della composizione dell'UCE fu rimandato ad un momento ulteriore, mentre, per il funzionamento dell'indicatore di divergenza, gli interventi intramarginali e la politica comune nei confronti del dollaro, fu convenuto che non era al momento opportuna alcuna innovazione. Il passaggio alla seconda fase dello SME — previsto per il 1° marzo 1981 — dovrebbe vedere la istituzione del Fondo monetario europeo in sostituzione del Fondo europeo di cooperazione monetaria.

Il conseguimento di questo obiettivo è condizionato alla definizione degli aspetti istituzionali del FME — struttura e funzioni del nuovo organismo — e comporta inoltre l'adozione di decisioni di politica monetaria assai rilevanti, fra cui la determinazione del ruolo interno ed internazionale dell'UCE. L'esame dei problemi e delle implicazioni connessi alla creazione del FME è già stato avviato in sede tecnica, ma i progressi sinora realizzati possono considerarsi ancora modesti. Questi problemi dovranno fare oggetto di considerazione in occasione del primo Consiglio europeo del 1980, sulla base di una relazione della Commissione.

4. — Sul piano dell'attività economica, il 1979 è stato caratterizzato da risultati in parte contrastanti. Alla apprezzabile crescita del prodotto interno lordo per l'insieme della Comunità (3,3%), ad un leggero aumento dell'occupazione (0,9%) ed alla sostanziale stabilità dei rapporti di cambio tra le monete europee, si è contrapposta una sensibile ripresa del processo inflazionistico (i prezzi sono aumentati del 9 per cento nel 1979, rispetto al 6,9 per cento del 1978), dovuta anche al brusco aumento dei prezzi del petrolio, che sono lievitati di quasi il 50 per cento (in dollari) nel corso dell'anno.

L'aumento del prezzo del petrolio potrebbe essere ancora più marcato nel 1980, prevedibilmente dell'ordine del 60 per cento. Questa situazione fa prevedere un ulteriore aumento del tasso di inflazione con sensibili divari fra i Paesi membri, ed un ulteriore peggioramento del disavanzo della bilancia dei pagamenti correnti della Comunità nel suo insieme. Vi sono pertanto ragionevoli motivi per temere, quanto meno a partire dalla seconda metà dell'anno, una diminuzione del tasso di crescita del prodotto interno lordo ed un aggravamento della situazione dell'impiego.

In tale contesto riveste carattere prioritario l'esigenza di combattere efficacemente l'inflazione. È questa, a medio e lungo termine, una condizione per risolvere i problemi di crescita, di modificazione strutturale e di occupazione. A quest'ultimo riguardo appare indispensabile avviare al più presto, attraverso la ricerca di soluzioni comuni e coraggiose, quella politica attiva dell'impiego, di cui la Comunità ha urgente bisogno per far fronte all'aggravarsi del fenomeno della disoccupazione, che ha ormai assunto dimensioni e caratteristiche strutturali assai preoccupanti. Il Consiglio europeo di Dublino ha invitato la Commissione a presentare delle proposte specifiche per l'adozione di una incisiva azione comunitaria intesa ad intervenire anche direttamente sulla situazione dell'impiego.

Elementi importanti per un'azione più coordinata, sul piano comunitario, per affrontare il problema dell'occupazione sono costituiti dalla auspicata riqualificazione del Fondo sociale (affinchè esso possa funzionare efficacemente come strumento destinato ad assicurare la qualificazione professionale e la mobilità geografica e settoriale della manodopera) e dal rafforzamento della consultazione tra le parti sociali.

Nel settore industriale è essenziale per la Comunità avviare una politica più organica in materia di riconversione dell'apparato produttivo, che riconduca ad una concezione unitaria gli interventi nei settori in crisi e le misure da adottare per potenziare i settori con prospettive di espansione. Una politica più organica dovrà tener meglio conto della specializzazione internazionale e di una più razionale divisione del lavoro industriale, ricercando fra l'altro i mezzi più convenienti per fronteggiare le debolezze strutturali e per dare flessibilità all'offerta, in modo che questa possa adattarsi sia all'evoluzione della domanda che alle nuove tecniche di produzione.

5. — L'aumento dei prezzi del petrolio registrato nel 1979 e le incertezze circa il mantenimento nel tempo di un adeguato livello di offerta da parte dei paesi produttori hanno reso ancora più urgente un maggiore ricorso alle fonti alternative, oltre che l'avvio di una più attenta politica di conservazione dell'energia. Soltanto riducendo la domanda, si può infatti sperare di ricondurre in equilibrio il mercato petrolifero, favorendo così una maggiore stabilità dei prezzi e delle correnti di approvvigionamento. In tal senso, la Comunità ha già positivamente agito, stabilendo, ad esempio, dei massimali nazionali di importazione del petrolio per il 1980 e per il 1985.

Tuttavia non si è ancora realizzata, in sede comunitaria, una politica articolata volta a favorire la crescente partecipazione delle fonti alternative ai consumi nazionali di energia. La definizione di tale politica si sta rivelando sempre più urgente, considerate le incertezze che gravano sul mercato petrolifero e la necessità di consentire ad ogni Paese membro di continuare a disporre di quantitativi di energia sufficienti ad assicurare il previsto sviluppo economico nazionale. Considerando a parte l'energia nucleare, fra le fonti alternative, quella carbonifera sembra essere — nel breve e nel medio termine — maggiormente suscettibile di portare un contributo sostanziale al fabbisogno

dei Paesi membri. A più lungo termine, particolare interesse rivestono le fonti rinnovabili ed, in particolare, quelle solare, eolica e geotermica.

La Comunità dovrà pertanto attivare al più presto i suoi sforzi per un apporto sostanziale ai programmi nazionali di incremento delle fonti alternative e rinnovabili. La Commissione si è impegnata a presentare al riguardo delle proposte articolate ed approfondite, che dovranno formare oggetto di attento esame nel 1980, in vista dell'auspicabile avviamento di una organica politica comune dell'energia;

6. — Sul problema della convergenza delle economie, e cioè dell'apporto delle politiche comunitarie alla riduzione delle disparità tra le diverse regioni della Comunità (che costituisce in definitiva una condizione essenziale per l'approfondimento dello stesso processo di integrazione), significativi progressi sono stati compiuti nel 1979, sia sul piano dei principi, che sul piano delle realizzazioni concrete.

Sul piano dei principi, vanno ricordate innanzitutto le dichiarazioni del Consiglio europeo di Parigi del 12-13 marzo 1979 le quali, pur confermando che la responsabilità per attuare una maggiore convergenza dei risultati economici spetta primariamente agli Stati membri interessati, hanno riconosciuto che le politiche comunitarie possono e devono avere una funzione di sostegno nell'ambito di un'accresciuta solidarietà. Il Consiglio europeo di Dublino del 29-30 novembre, nel confermare le conclusioni di quello di Parigi, ha insistito sulla necessità al fine di rafforzare le economie dei Paesi meno prosperi della Comunità, di promuovere l'adozione di misure dirette a migliorare il funzionamento delle politiche atte a favorire la crescita armoniosa delle economie ed a ridurre le disparità esistenti tra di esse. Tenendo conto anche della prospettiva dell'ampliamento e delle esigenze delle regioni mediterranee della Comunità, il Consiglio europeo di Dublino ha espresso la determinazione di rafforzare l'azione comunitaria in materia strutturale.

Sul piano delle realizzazioni concrete già conseguite, vanno ricordati l'aumento della dotazione dei fondi a finalità strutturale e l'adozione delle misure a favore delle produzioni agricole delle regioni mediterranee della Comunità, delle quali l'Italia chiede ora il rafforzamento.

Si tratta di successi incoraggianti dell'azione che il Governo italiano conduce da lungo tempo — e che esso intende proseguire con energia — al fine di pervenire ad una più incisiva funzione del bilancio comunitario come strumento di politica economica.

In questa azione si inquadra anche la nostra iniziativa, presentata in vista del Consiglio europeo di Dublino, tendente a promuovere una graduale ristrutturazione del bilancio comunitario, che assicuri alle spese per le politiche strutturali e di investimento uno sviluppo crescente, dando così alla Comunità la possibilità di svolgere pienamente il ruolo che le compete sia sul piano interno che su quello internazionale. Questa nostra impostazione — per la quale il Parlamento europeo ci ha dato il suo validissimo appoggio — è stata interamente recepita da parte della Commissione e trova ora più favorevole accoglienza anche da parte degli altri Paesi membri.

Il problema dello squilibrio nella posizione di bilancio del Regno Unito è stato al centro dell'attenzione dell'opinione pubblica negli ultimi mesi e ha fatto oggetto di accesi dibattiti fra i Paesi membri, sia nelle competenti istanze comunitarie, sia nei contatti bilaterali. Esso costituisce un problema reale e di dimensioni importanti: in mancanza di adeguati correttivi, la Gran Bretagna, che, insieme all'Italia ed all'Irlanda, figura fra i Paesi meno prosperi della Comunità, sarebbe chiamata a dare al bilancio della Comunità nel 1980, secondo le ultime stime della Commissione, un contributo netto di oltre 2.000 miliardi di lire. Questo problema va pertanto affrontato con reale spirito di comprensione, di moderazione da parte di tutti e di effettiva solidarietà comunitaria.

Nel medio e nel lungo termine, questo problema potrà trovare più completa e soddisfacente soluzione solo mediante una ristrutturazione del bilancio comunitario — così come proposto da parte del Governo italiano — che, nel quadro di uno sviluppo armonioso di tutte le politiche comuni, realizzi un migliore e più giusto equilibrio fra gli oneri e i benefici derivanti per i Paesi membri dall'appartenenza alla Comunità. Nel breve termine, la soluzione deve essere trovata lungo le linee indicate dal Consiglio europeo di Dublino: da una parte, mediante rimborsi alla Gran Bretagna in base al meccanismo correttore dei contributi lordi di bilancio (che dovrebbe essere opportunamente modificato); dall'altra, mediante l'aumento delle spese comunitarie nel Regno Unito, nella prospettiva di una maggiore convergenza. Proprio perchè si tratta di favorire una migliore convergenza dei risultati economici, il Governo italiano ha chiesto che queste misure aggiuntive di spesa dovranno interessare anche gli altri paesi meno prosperi della Comunità, e cioè l'Italia e l'Irlanda.

7. — Il problema della razionalizzazione della spesa agricola ha fatto oggetto di particolare attenzione in seno alla Comunità nel 1979. La posizione espressa al riguardo dal Consiglio nel progetto di bilancio per il 1980 — e che il Parlamento europeo ha giudicato insoddisfacente — è stata sostanzialmente all'origine della decisione del Parlamento, nel dicembre scorso, di respingere il progetto in questione. Questa decisione induce ora il Consiglio ad accelerare ulteriormente l'esame delle proposte presentate dalla Commissione nel dicembre 1979 per un migliore equilibrio nell'impiego delle risorse poste a disposizione dell'agricoltura.

Ad avviso del Governo italiano, questo obiettivo deve essere realizzato, da una parte, mediante il contenimento delle spese per la garanzia agricola nei settori eccedentari e, dall'altra, mediante il rafforzamento delle misure, in particolare nel settore delle strutture, a favore delle produzioni delle regioni mediterranee della Comunità.

Anche in questa materia l'azione svolta da lungo tempo dal Governo italiano ha incontrato dei successi incoraggianti. Tutti i Paesi membri concordano ora sulla necessità di contenere le spese per le eccedenze agricole. La necessità di rafforzare le strutture produttive delle regioni mediterranee è ormai pienamente riconosciuta all'interno

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

della Comunità ed è stata più volte sottolineata dallo stesso Consiglio europeo. L'adozione del « pacchetto mediterraneo » ha rappresentato un concreto e significativo inizio di questa azione di riequilibrio. In questa direzione — contando anche sull'importante sostegno del Parlamento europeo — il Governo italiano intende continuare a muoversi.

8. — La firma ad Atene, il 28 maggio 1979, del Trattato di adesione della Grecia alla Comunità, l'apertura formale a Bruxelles, il 5 febbraio 1979, dei negoziati di adesione con la Spagna e la prosecuzione di quelli con il Portogallo stanno a testimoniare che la Comunità è divenuta un importante punto di riferimento ed un centro di richiamo per quei Paesi europei che, avendo ristabilito nel loro interno le regole democratiche, si sono riconosciuti pienamente negli ideali che stanno alla base del processo di integrazione europeo. Il Governo italiano intende continuare ad adoperarsi in modo obiettivo e lungimirante per la soddisfacente conclusione dei negoziati con la Spagna e con il Portogallo.

L'ampliamento della Comunità a paesi la cui struttura produttiva nel settore agricolo è simile a quella dell'Italia pone l'esigenza di prevenire — mediante l'adozione di adeguate e tempestive misure — i problemi che potrebbero porsi, per le nostre produzioni mediterranee, a seguito dell'accresciuta concorrenzialità che si verrà a determinare sul mercato comunitario. Sarà pertanto necessario che la integrazione dei futuri membri si realizzi progressivamente. Dovranno inoltre essere adeguatamente migliorate, anche con l'apporto finanziario della Comunità, le nostre strutture produttive e di commercializzazione per aumentare la competitività dei prodotti italiani sul mercato comunitario.

L'adesione della Grecia, del Portogallo e della Spagna, pone inoltre l'esigenza di riesaminare, in un quadro globale, l'insieme delle relazioni della Comunità con i paesi terzi del Mediterraneo, affinché l'ampliamento non porti ad un indebolimento dei nostri stretti legami con questi paesi.

9. — La firma della seconda Convenzione di Lomé, intervenuta il 31 ottobre 1979, ha posto su nuove e più ampie basi la cooperazione della Comunità con i 58 paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico. La Comunità ha così creato con questi paesi una rete di rapporti che si estendono dal settore commerciale, a quelli finanziario, scientifico, tecnico, della pesca, degli investimenti, sociale. Si tratta di forme di cooperazione assai originali, non solo per la loro estensione geografica e settoriale, ma anche per il principio di base cui esse si ispirano che è quello di un rapporto globale e paritetico tra le parti contraenti.

10. — Nel 1979 sono stati conclusi i negoziati commerciali multilaterali del « Tokyo Round », condotti in ambito GATT a partire dal 1973. I negoziati hanno portato ad una serie di importanti risultati sia nel campo tariffario che, e soprattutto, in quello non tariffario, permettendo anche attraverso accordi bilaterali, di dirimere vecchie questioni contenziose, specie in campo agricolo. Modifiche di rilievo sono state introdotte anche nella normativa dell'Accordo generale, in

particolare per quanto riguarda il trattamento preferenziale da accordare ai paesi in via di sviluppo più bisognosi. Di particolare interesse sono gli accordi conclusi in materia non tariffaria, che, spianando la strada ad una vera liberalizzazione dei mercati, fanno stato della volontà politica dei grandi Paesi industrializzati di non voler ricorrere al nazionalismo commerciale per risolvere i pur gravi problemi della attuale situazione economica.

11. — L'azione della Comunità si è inserita nel più vasto contesto della cooperazione internazionale in materia economica. Al riguardo vanno menzionati in modo particolare i risultati del vertice dei sette principali Paesi industrializzati di Tokyo del giugno 1979, il quale ha indicato nel risparmio energetico e nello sviluppo delle fonti alternative, nella lotta all'inflazione, nella difesa della stabilità monetaria e del sistema commerciale internazionale aperto e multilaterale, nonché nel potenziamento del dialogo Nord-Sud, i capisaldi irrinunciabili della cooperazione tra paesi industrializzati e degli sforzi per una gestione coordinata dei problemi dell'economia mondiale.

CAPITOLO I

ATTIVITÀ DELLA COOPERAZIONE POLITICA EUROPEA

PAGINA BIANCA

ATTIVITÀ DELLA COOPERAZIONE POLITICA EUROPEA

Anche nel corso del 1979 la CPE, pur non essendo ancora una politica estera comune, ha offerto il quadro per continuare quella gara di concertazione e di armonizzazione delle politiche estere dei Nove che ne costituisce l'essenza.

La sua attività si è in particolare rivolta ai settori ed alle regioni più delicate del contesto internazionale.

MEDIO ORIENTE

1. — Il Medio Oriente è una regione sottoposta a gravi tensioni: ad essa i Nove hanno riservato una costante attenzione.

Con la firma del Trattato di pace tra Egitto ed Israele il 26 marzo 1979, il mondo arabo si è diviso e l'Egitto si è trovato parzialmente isolato. I Nove hanno ritenuto tale Trattato una corretta applicazione dei principi della Risoluzione 242 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite alle relazioni tra Egitto ed Israele, e, nel prendere atto della volontà ivi espressa di non considerare il Trattato come una « pace separata » ma come primo passo verso una soluzione globale, hanno espresso l'auspicio che tale volontà possa veramente portare ad un accordo globale cui aderiscano tutte le parti interessate — compresi i rappresentanti del popolo palestinese — e che riceva l'appoggio della comunità internazionale.

Anche per quanto riguarda il problema degli insediamenti israeliani nei territori occupati, i Nove hanno espresso chiaramente la loro opposizione giudicandoli un ostacolo sulla via della pace ed una violazione del diritto internazionale. I Nove hanno altresì respinto le pretese israeliane di sovranità su tali territori considerandole incompatibili con la Risoluzione 242.

I principi generali che i Nove ritengono presupposto indispensabile per il raggiungimento di una pace globale in Medio Oriente sono stati ribaditi nel discorso che il ministro degli esteri irlandese O'Kennedy ha pronunciato a nome dei Nove all'Assemblea generale delle Nazioni Unite lo scorso 25 settembre.

In particolare il ministro O'Kennedy ha sottolineato il diritto di tutti gli Stati della regione a vivere entro frontiere sicure e ricono-

sciute, ha parlato della necessità di tutelare i diritti legittimi del popolo palestinese, e ha sostenuto la necessità che questi principi siano accolti da tutte le parti interessate — compresa l'Organizzazione per la liberazione della Palestina — quale base di negoziato per una soluzione globale in cui tutte le parti possano svolgere pienamente il loro ruolo.

I Nove inoltre sono stati particolarmente attenti ai tragici eventi verificatisi in Libano. In più occasioni, e da ultimo l'11 settembre in Dublino, essi si sono dichiarati in favore dell'indipendenza, della sovranità e dell'integrità territoriale del Libano, facendo appello a tutti i paesi e le parti interessate affinché si astengano da qualsiasi azione suscettibile di nuocere all'integrità del Libano ed all'autorità del suo governo. Essi hanno inoltre invitato tutte le parti interessate a fornire piena assistenza alle operazioni di mantenimento della pace condotte dall'UNIFIL ed a rispettare le decisioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

A seguito della riunione ministeriale tenutasi a Bruxelles lo scorso 20 novembre, i Ministri degli esteri hanno espresso « la loro profonda inquietudine davanti al fatto che le autorità iraniane non hanno soddisfatto gli obblighi derivanti dalla Convenzione di Vienna, e non hanno protetto il personale ed i locali dell'Ambasciata degli Stati Uniti a Teheran ». Ricordando la condanna — espressa nel 1976 dal Consiglio europeo — « di tutti i tentativi di esercitare pressioni sui governi tramite la presa di ostaggi », essi hanno dichiarato che, « quale che sia la natura della disputa tra gli Stati Uniti e l'Iran, la detenzione continua di personale diplomatico dell'Ambasciata statunitense in qualità di ostaggi, nonchè la minaccia di sottoporli a processo, sono violazioni del diritto internazionale ed in quanto tale debbono essere respinte dai governi dei Nove e dall'insieme della comunità internazionale ». I Ministri degli esteri hanno infine fatto appello alle autorità iraniane perchè queste liberino immediatamente tutti gli ostaggi.

Al termine del Consiglio europeo di Dublino del 29-30 novembre, i nove Capi di Stato e di Governo hanno « fortemente riaffermato la dichiarazione dei Ministri degli esteri ».

ASIA

2. — L'intervento militare vietnamita in Cambogia e quello successivo della Cina in Vietnam hanno destato nei Nove grande preoccupazione. Essi hanno reso nota la loro posizione il 19 febbraio, facendo appello affinché tanto in Cambogia che in Vietnam siano rispettati i principi dell'indipendenza, dell'integrità territoriale e dell'autodeterminazione.

Lo scorso 18 giugno, i Nove hanno chiesto al Segretario generale delle Nazioni Unite la convocazione di una conferenza internazionale incaricata di studiare soluzioni pratiche per il drammatico problema dei profughi indocinesi. La conferenza di Ginevra sui rifugiati (20-21 luglio 1979) ha recepito l'impostazione auspicata dai Nove soprattutto per quel che concerne gli aspetti umanitari della crisi ed ha tratto

dall'azione concertata dei Nove valido impulso per il conseguimento di risultati concreti.

AFRICA

3. — Per quanto concerne il Sud Africa, i Nove non hanno mancato di ribadire il loro fermo atteggiamento di condanna dell'*apartheid* tanto in sede di Nazioni Unite quanto in altre sedi. Essi sono impegnati nell'applicazione del cosiddetto « codice di condotta » che è inteso a produrre cambiamenti nelle relazioni sindacali ed in genere nell'ambiente di lavoro in Sud Africa.

Per quanto attiene alla Namibia i Nove hanno continuato nel loro sforzo di sostegno all'azione del Segretario generale delle Nazioni Unite e del gruppo dei cinque, azione volta alla realizzazione del piano delle Nazioni Unite per un'indipendenza internazionalmente riconosciuta del territorio.

Nel corso dell'anno essi hanno a più riprese espresso la loro preoccupazione per l'aggravarsi della situazione, facendo appello al Governo sudafricano perchè rimuova ogni ostacolo all'applicazione della Risoluzione del Consiglio di sicurezza n. 435 consentendo lo spiegamento dello United Nations Transition Assistance Group (UNTAG) nel territorio, per l'effettuazione di elezioni imparziali.

Lo scorso 25 settembre nel corso dell'intervento pronunciato all'ONU a nome dei Nove dal ministro degli esteri irlandese O'Kennedy, questi ha espresso il sincero auspicio che tutte le parti interessate si pronuncino non appena possibile a favore dell'applicazione del piano delle Nazioni Unite, in considerazione della Risoluzione 435.

I Nove hanno dedicato la loro particolare attenzione al problema della Rhodesia, esprimendosi in più di un'occasione in favore di una soluzione giusta e pacifica. In aprile essi hanno affermato la loro solidarietà al Governo dello Zambia per le vittime causate dalle incursioni rodesiane; a seguito della riunione ministeriale di settembre hanno espresso il loro apprezzamento per l'accordo raggiunto dai Capi di Governo del Commonwealth di Lusaka per la convocazione della conferenza costituzionale di Londra rivolgendo un appello alle parti perchè si adoperassero per una soluzione politica basata su un « autentico Governo della maggioranza »; essi hanno inoltre seguito da vicino l'evolversi della conferenza stessa.

In seguito i Ministri degli esteri, nel felicitarsi per i progressi registrati in seno alla conferenza costituzionale, e riconoscendo lo spirito di compromesso di cui le parti hanno ivi fatto prova, hanno preso nota dell'Accordo intervenuto per una nuova costituzione nonchè delle disposizioni relative all'organizzazione di libere e giuste elezioni ed hanno infine espresso la speranza che potesse essere presto raggiunto l'accordo per il « cessate il fuoco » così da permettere ad uno Zimbabwe libero ed indipendente di svolgere il proprio ruolo di membro riconosciuto dalla Comunità internazionale.

NAZIONI UNITE

4. — L'intensa opera di cooperazione tra le rappresentanze diplomatiche dei Nove a New York ha permesso un sempre maggior coordinamento delle politiche seguite in tale sede, coordinamento che ha avuto modo di manifestarsi specialmente in un sempre più alto numero di posizioni comuni di voto.

Nel già citato intervento a nome dei Nove effettuato dal Ministro degli esteri irlandese all'assemblea generale sono stati ribaditi l'impegno a considerare quell'Assise come il « centro per armonizzare le azioni degli Stati », così come previsto dallo Statuto delle Nazioni Unite, ed è stata altresì sottolineata la consapevolezza che i Nove hanno della necessità sia di far fronte ai problemi dell'ineguaglianza dell'economia mondiale sia di risolvere i conflitti e le tensioni senza fare ricorso alla guerra. È stato altresì sostenuto il pieno rispetto e l'osservanza dei diritti dell'uomo.

CSCE

5. — La CSCE ha rappresentato, fin dai suoi avvii negoziali, uno dei principali banchi di prova della coesione comunitaria, ulteriormente riaffermata nella riunione de La Valletta in materia di cooperazione economica, scientifica e culturale.

In preparazione della riunione di Madrid (la cui riunione preparatoria si terrà a partire dal 9 settembre mentre quella principale avrà luogo dall'11 novembre 1980) è stato avviato in sede di cooperazione politica europea un approfondito dibattito su tutti gli aspetti tanto procedurali quanto sostanziali ricollegabili alla definizione di posizioni comuni, nell'auspicio che tale nuovo appuntamento CSCE possa rappresentare non una semplice scadenza, ma un rinnovato punto di partenza del processo messo in moto con la solenne firma dell'Atto finale di Helsinki.

La concertazione sulle molteplici, delicate materie connesse con la preparazione della riunione di Madrid, comporta un impegno notevole per l'individuazione di strategie e tattiche concordate, considerate necessarie — anche da parte italiana — al fine di conseguire a Madrid risultati nel complesso più soddisfacenti di quelli ottenuti a Belgrado.

CIPRO

6. — Il problema di Cipro continua ad essere oggetto della preoccupata attenzione dei Nove, sia per l'obiettivo delicatezza ed importanza della questione, sia per le implicazioni relative ad un'area che coinvolge la stabilità e la sicurezza nel Mediterraneo.

I Nove hanno costantemente appoggiato, quale prevalente mezzo per favorire l'accordo fra le parti interessate, l'intensa attività del Segretario generale delle Nazioni Unite Waldheim.

A seguito dell'« impasse » prodottasi all'inizio della estate, nell'intento di mantenere una pressione costante sulle due parti ed al tempo stesso di evitare una pericolosa cristallizzazione della situazione, gli sforzi del Segretario generale Waldheim sono stati indirizzati a cercare di reperire una formula che permettesse la ripresa dei negoziati, anche al fine di prevenire il peggioramento di atmosfera che si prevedeva in conseguenza delle inevitabili polemiche tra le parti nel corso dei lavori della 34^a Assemblea generale delle Nazioni Unite. Al momento attuale, dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea generale della risoluzione (che sostanzialmente corrisponde alle tesi greco-cipriote, appoggiate dai paesi non allineati) gli sforzi del segretario generale proseguono sulla base della formula per la ripresa dei negoziati, prospettata alle parti nell'estate scorsa.

I Nove si sono adoperati per favorire gli sforzi tendenti alla ricerca di una soluzione equa e duratura attraverso un'azione costante di incoraggiamento e di sostegno dell'attività del segretario generale delle Nazioni Unite nonché di esortazione alle due Comunità a dar prova di maggiore disponibilità e flessibilità in vista del ristabilimento della indispensabile reciproca fiducia. In particolare sono stati effettuati dalla Presidenza dei Nove presso il segretario generale Waldheim passi volti a manifestare l'appoggio e la disponibilità dei Nove a sostenerne concretamente l'operato. Parallelamente nei confronti delle parti i Nove hanno provveduto ad esprimere il loro sostegno alle iniziative del segretario generale nonché l'incoraggiamento per una ripresa delle conversazioni.

Relativamente all'esame della questione all'assemblea generale delle Nazioni Unite, nel novembre dello scorso anno, ha avuto modo di manifestarsi la maggiore coesione dei Nove rispetto agli anni scorsi, essendosi pervenuti al non trascurabile risultato di una comune posizione di astensione sulla Risoluzione nel suo insieme.

DIALOGO EURO-ARABO

7. — Le numerose proposte volte ad attuare una cooperazione tra le due parti in campo economico, sociale e culturale, approvate in occasione della quarta sessione del comitato generale per il dialogo euro-arabo tenutasi in Damasco nel dicembre 1978, non hanno purtroppo potuto trovare pratica applicazione.

I successivi sviluppi politici hanno infatti incrinato l'unità degli Stati membri della lega araba portando al congelamento delle attività del dialogo euro-arabo.

La posizione dei Nove, espressa l'11 settembre ed il 20 novembre dai Ministri degli esteri, conferma l'importanza attribuita al dialogo per le relazioni tra le due regioni e l'auspicio di poter riprendere il dialogo stesso a livello tecnico, assicurando che i risultati siano applicabili a tutti i paesi arabi e che l'Egitto venga in ogni caso tenuto informato delle attività.

AMERICA LATINA

8. — Nei riguardi di tale area geografica, cui i Nove dedicano e desiderano seguire a dedicare la massima attenzione, i recenti avvenimenti verificatisi in Nicaragua hanno costituito l'oggetto di riflessione e di passi.

Nel corso del conflitto essi hanno auspicato la costituzione di strutture rappresentative di tutto il popolo e successivamente hanno manifestato alle nuove autorità il desiderio di mantenere con esse amichevoli relazioni. I Nove hanno altresì partecipato agli aiuti umanitari di prima necessità, prestando aiuti specifici per la ricostruzione.

Esternando l'interesse da essi attribuito alle relazioni con l'America Latina i Nove hanno inviato messaggi comuni in occasione del decimo anniversario dell'Accordo di Cartagena (lo scorso 25 maggio), dell'entrata in vigore dei trattati sul Canale di Panama (1° ottobre) nonché dell'inaugurazione della nona assemblea generale dell'OSA a La Paz (22 ottobre).

DISARMO

9. — Coerentemente alla propria concezione secondo cui il disarmo ed il controllo delle armi costituiscono un fondamentale contributo alla causa della pace, i Nove hanno esaminato il problema con continuità ed in numerose sedi.

Essi hanno accolto con favore il Trattato sulla limitazione delle armi strategiche, auspicandone una pronta ratifica nella speranza che esso fornisca nuovo impulso al processo di distensione e che i nuovi negoziati SALT possano quindi condurre ad un'ulteriore riduzione delle armi nucleari.

Pur non avendo ovviamente partecipato al negoziato, i Nove hanno avuto modo di esprimere il loro apprezzamento al riguardo in occasione dell'assemblea generale delle Nazioni Unite, foro nel quale i Nove si adoperano in modo particolare per far sentire la propria voce in materia.

SPAZIO GIUDIZIARIO EUROPEO

10. — Nel 1977 il Consiglio europeo decise che i Nove formularono proposte per la creazione di uno Spazio giudiziario europeo. Tali proposte, esaminate e formulate in sede di cooperazione politica, hanno condotto — come primo risultato — ad un progetto di convenzione che estende a tutto l'ambito comunitario la convenzione europea per la repressione del terrorismo adottata al Consiglio d'Europa. Tale progetto è divenuto convenzione con la firma avvenuta a Dublino lo scorso 4 dicembre.

Vi sono contemplati, oltre alle attività terroristiche, un'ampia serie di una certa gravità; esso richiede alle autorità giudiziarie degli

Stati membri di avviare, in taluni casi in cui l'estradizione sia stata rifiutata, un procedimento penale nonchè di assicurarsi che la questione rientri nella loro competenza giurisdizionale.

AMPLIAMENTO

11. — Con la firma dei Trattati di adesione alle Comunità da parte della Grecia, firma avvenuta lo scorso 28 maggio, è stato compiuto un notevole passo per quanto attiene alle relazioni di quel paese con la cooperazione politica europea.

I Nove avevano infatti concordato che con la firma dei Trattati si sarebbe passati dall'informazione alla Grecia, alla consultazione con essa. Ciò comporta, per la Presidenza, il compito di informare la Grecia sulle decisioni prese dai Nove nel quadro della cooperazione politica nonchè — e qui è nuovo l'elemento — di recepire il punto di vista greco sui problemi in discussione riferendone ai Nove. La Grecia viene inoltre tenuta al corrente dell'attività di coordinamento svolta dai Nove alle Nazioni Unite — ove un suo rappresentante partecipa alle riunioni dei rappresentanti permanenti — nonchè negli altri organismi internazionali e nelle riunioni degli ambasciatori dei Nove nei paesi terzi.

Sia alla Spagna che al Portogallo, infine, è stato formalmente notificato, insieme agli impegni giuridici derivanti dai Trattati, l'impegno alla cooperazione politica assunto dai Nove.

Per quanto concerne in particolare la Spagna, a seguito di quanto deciso nel secondo incontro ministeriale nel quadro dei negoziati di adesione tenutosi lo scorso 18 settembre a Bruxelles, si è passati al sistema dell'informazione. La Spagna verrà cioè informata sulle decisioni che saranno adottate dai Nove nel quadro della cooperazione politica.

PAGINA BIANCA

CAPITOLO II

POLITICA AGRICOLA COMUNE — POLITICA DELLA PESCA

PAGINA BIANCA

POLITICA AGRICOLA COMUNE

LA FISSAZIONE DEI PREZZI AGRICOLI PER LA CAMPAGNA 1979-80

La fissazione dei prezzi agricoli per la campagna 1979-80 non è sfuggita alla prassi degli anni precedenti che vuole ormai la conclusione di tale adempimento solo dopo lunghe e complesse trattative.

A rendere più complessa la definizione del « pacchetto prezzi », si aggiungeva la prevista creazione dello SME (Sistema monetario europeo) con la conseguente introduzione della nuova unità conto (ECU) nelle operazioni della politica agricola comune.

Giova, comunque, ricostruire, seppure in modo sintetico, gli avvenimenti che hanno caratterizzato il primo semestre del 1979 partendo dalle proposte della Commissione che prevedevano:

a) il congelamento, in unità di conto, a livello della campagna precedente, di tutti i prezzi agricoli, eccetto per i semi di colza e ravizzone nonché per talune varietà di sementi;

b) misure particolari relative a nuove azioni svolte ad equilibrare l'offerta e la domanda nel settore lattiero;

c) una nuova strategia per la politica delle strutture agrarie sufficientemente elastica per adeguarsi alle modificazioni della situazione economica e alle diverse esigenze;

d) proposte relative a misure agro-monetarie nel contesto del nuovo Sistema monetario europeo (SME); in particolare: l'introduzione dell'ECU nella politica agricola comune; il trattamento da riservare ai vecchi importi compensativi monetari ed a quelli che eventualmente si fossero formati; una serie di adattamenti dei tassi rappresentativi delle monete verdi per ridurre l'entità degli importi compensativi monetari.

Tali proposte venivano formulate dalla Commissione in un contesto economico generale caratterizzato dalla stasi produttiva e dalle tensioni monetarie.

I mercati agricoli in particolare erano turbati:

da uno squilibrio nei settori del latte e dello zucchero;

da rischi di sovrapproduzione nel settore dei cereali;

da una tendenza all'aumento del grado di autoapprovvigionamento comunitario nel settore della carne bovina;

da una grande irregolarità delle produzioni annuali di vino con tendenza a lungo termine all'aumento mentre il consumo rimane più o meno stabile;

da notevoli scorte di olio di oliva;

da un aumento dell'intervento per talune varietà di tabacco.

È in primo luogo nel settore lattiero che la Commissione proponeva misure complementari particolarmente drastiche per combattere le eccedenze: misure incentrate sulla elevazione del prelievo di corresponsabilità del prezzo indicativo del latte.

Nel settore dello zucchero (ugualmente eccedentario) veniva d'altra parte suggerita una riduzione della quota massima da 127,5 a 120 per cento, nell'intento di alleggerire le notevoli spese sostenute dal FEOGA/Garanzia per finanziare le restituzioni all'esportazione verso Paesi terzi degli *stocks* comunitari.

Quanto alle connesse misure agro-monetarie, la Commissione, basandosi sugli orientamenti tracciati dai Capi di Stato e di Governo in merito all'incidenza del nuovo Sistema monetario europeo (SME) nella risoluzione del Consiglio europeo del 5 dicembre 1978, suggeriva una procedura automatica di smantellamento degli ICM che si fossero eventualmente costituiti dopo l'entrata in vigore dello SME, nonchè la eliminazione degli ICM esistenti entro quattro anni dall'inizio di applicazione di tale sistema.

Lo schieramento dei Paesi riguardo a tali proposte era estremamente differenziato. Mentre il Benelux le respingeva in blocco temendo che il loro accoglimento avrebbe comportato una caduta del reddito agricolo, la Francia reclamava lo smantellamento immediato degli ICM. L'Italia infine evidenziava il grave squilibrio della PAC determinato dall'eccessivo sostegno accordato ai prodotti continentali.

Il problema comunque ritenuto da tutti prioritario era quello connesso alle questioni agro-monetarie.

Il relativo negoziato, reso difficile dalle differenti posizioni assunte dai Paesi membri, si avviò a soluzione allorchè, a marzo, il Consiglio assunse l'impegno di massima di evitare la creazione di nuovi ICM e di smantellare progressivamente quelli esistenti. La qual cosa consentì alla Francia di togliere le riserve all'avvio dello SME.

Nella successiva « maratona » di giugno veniva infatti raggiunto un compromesso su taluni punti in discussione: un aumento dell'1,5 per cento dei prezzi in unità di conto per tutti i prodotti con esclusione di quelli del settore lattiero-caseario e lo smantellamento di un punto degli ICM nella RFT e di 0,50 punti nei Paesi del Benelux per gli stessi prodotti con esclusione sempre di quelli del settore lattiero-caseario. Il prelievo di corresponsabilità restava fissato allo 0,50 per cento prevedendo nel contempo che, qualora il volume di latte consegnato alle latterie nel 1979 superasse di oltre il 2 per cento il volume consegnato nel 1978, il prelievo sarebbe aumentato all'1,50 per cento.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per lo zucchero (la Commissione aveva previsto drastiche misure riduttive), in aggiunta all'aumento dei prezzi (+1,50%), veniva mantenuta la quota massima al livello del 127,5 per cento.

Oltre agli adattamenti agro-monetari ed alle proposte in materia strutturale, a cui viene dedicata separata trattazione, le decisioni relative alla fissazione dei prezzi per i singoli prodotti espressi in u.c. ed in ECU, possono così riassumersi (tra parentesi sono indicati i prezzi della campagna 1978-79):

CEREALI

	UC/tonn.	ECU/tonn.	UC/tonn. 1978-79
<i>Grano tenero</i>			
— prezzo indicativo	166,61	201,42	(162,39)
— prezzo intervento	123,39	149,17	(121,57)
— prezzo riferimento grano panificabile	139,01	168,06	(136,96)
<i>Grano duro</i>			
— prezzo indicativo	229,43	277,37	(224,27)
— prezzo intervento	206,06	249,12	(203,01)
— aiuto all'ettaro	63,95	77,31	(63,00)
<i>Segala</i>			
— prezzo indicativo	159,23	192,50	(155,12)
— prezzo intervento	132,20	159,82	(130,25)
<i>Orzo</i>			
— prezzo indicativo	151,28	182,89	(147,23)
— prezzo intervento	123,39	149,17	(121,57)
<i>Granoturco</i>			
— prezzo indicativo	151,28	182,89	(147,23)
— prezzo intervento	123,39	149,17	(121,57)

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

È stata confermata la riduzione in favore del nostro Paese di 5 u.c. (6,04 ECU) per tonnellata sul prelievo applicabile alle importazioni di granoturco fino al 31 dicembre 1979, prorogata poi al 31 marzo 1980.

RISO

	UC/tonn.	ECU/tonn.	UC/tonn. 1978-79
— prezzo indicativo riso semigreggio	316,20	382,28	(301,26)
— prezzo intervento risone . . .	180,80	218,58	(174,98)

PRODOTTI AMIDACEI

Sono stati prorogati per la campagna 1979-80 i premi alla produzione per *gritz* di granoturco e per le rotture di riso destinati all'industria della birra nonché il premio per il « quellmehl » destinato alla alimentazione umana.

FECOLA DI PATATE

Il prezzo minimo per le patate, fissato per la campagna 1978-79 a 178,5 u.c./tonn., è stato aumentato, per la campagna 1979-80, di 1,5 per cento, mentre per i produttori di fecola il premio viene elevato da 10 a 14 u.c./q.le (16,92 ECU).

ZUCCHERO

	UC/tonn.	ECU/tonn.	UC/tonn. 1978-79
— prezzo minimo barbabietola . .	26,33	31,83	(25,94)
— prezzo indicativo zucchero bianco	357,80	432,69	(325,05)
— prezzo intervento zucchero bianco	339,90	410,90	(334,09)

Nessuna modifica è intervenuta per la quota massima che resta fissata al 127,5 per cento; le imprese saccarifere potranno così produrre una quota massima (zucchero A + zucchero B) pari al 127,5 per cento della quota di base.

Nel contempo il nostro Paese è autorizzato ad accordare, anche per la campagna 1979-80, aiuti nazionali nella misura di 11 u.c./tonn. bietola (13,30 ECU/tonn.) fino alla concorrenza di una produzione di 14 milioni di q.li di zucchero bianco.

OLIO D'OLIVA

	UC/tonn.	ECU/tonn.	UC/tonn. 1978-79
— prezzo indicativo alla produzione	1.944,13	2.550,36	(1.915,40)
— prezzo intervento	1.432,57	1.731,91	(1.411,40)
— aiuto alla produzione :	437,57	529,00	(431,40)

SEMI OLEOSI E PROTEICI

	UC/tonn.	ECU/tonn.	UC/tonn. 1978-79
a) <i>Colza e ravizzone</i>			
— prezzo indicativo	301,15	364,08	(296,70)
— prezzo intervento base	292,52	353,64	(288,20)
b) <i>Girasole</i>			
— prezzo indicativo	328,05	396,60	(323,20)
— prezzo intervento base	318,51	385,06	(313,80)

Il Consiglio ha nel contempo approvato il regolamento che elenca i principali centri di intervento per colza, ravizzone e girasole ed i relativi prezzi applicabili per la campagna 1979-80.

	UC/tonn.	ECU/tonn.	UC/tonn. 1978-79
c) <i>Soia</i>			
— prezzo obiettivo	326,53	394,76	(321,70)

Il regime di aiuto semiforfettario per i semi di soia è stato sostituito da un regime di aiuto basato su quantitativi di semi effettivamente prodotti.

	UC/tonn.	ECU/tonn.	UC/tonn. 1978-79
d) <i>Lino</i>			
— prezzo obiettivo	329,16	397,94	(324,03)
e) <i>Ricino</i>			
— prezzo obiettivo	426,30	515,38	(420,00)
— prezzo minimo	406,00	490,83	(400,00)

Nessuna modifica è stata decisa circa il regime di aiuto per i semi di lino.

f) *Cotone*

L'aiuto forfettario all'ettaro è stato elevato a 110,33 u.c. (133,38 ECU).

BACHI DA SETA

L'aiuto per telaino utilizzato è stato aumentato a 56,10 u.c. (67,82 ECU).

LINO TESSILE E CANAPA

L'aiuto forfettario per il lino tessile è aumentato da 202,55 u.c./ha a 205,59 u.c./ha (248,55 ECU).

Anche per la canapa l'aiuto subisce un aumento da 183,96 u.c./ha a 186,72 u.c./ha (225,74 ECU).

Il Consiglio ha preso atto dell'intenzione della Commissione di proporre un programma di informazione a partire dalla campagna 1980-81 per incrementare l'uso del lino nella Comunità; per il relativo finanziamento verrebbe utilizzato parte dell'aiuto (5% per la campagna 1980-81) a cui si aggiungerebbe un contributo comunitario.

FORAGGI ESSICCATI

	UC/tonn.	ECU/tonn.	UC/tonn. 1978-79
— prezzo obiettivo	104,55	126,40	(103,09)
— aiuto forfettario alla produzione	5,08	6,14	

Il Consiglio ha adottato una posizione favorevole sulle proposte della Commissione concernenti le patate disidratate e che prevedono un aiuto forfettario alla produzione di 11,546 ECU/tonn.

SEMENTI

L'aiuto per 100 Kg. di sementi prodotte risulta aumentato dell'1,5 per cento. Un aumento maggiore è stato deciso per le seguenti varietà:

— trifolium repens e trifolium repens		
var. giganteum	+ 2 UC/100 Kg.	(2,42 ECU)
— Phleum pratense	+ 3 UC/100 Kg.	(3,63 ECU)

VINO

I prezzi di orientamento dei vini da pasto sono stati, previo aumento dell'1,5 per cento, così fissati:

tipo R I	2,10 u.c./grado hl	(2,54 ECU)
tipo R II	2,10 u.c./grado hl	(2,54 ECU)
tipo R III	32,76 u.c./grado hl	(36,91 ECU)
tipo A I	1,97 u.c./grado hl	(2,38 ECU)
tipo A II	43,67 u.c./grado hl	(52,79 ECU)
tipo A III	49,86 u.c./grado hl	(60,23 ECU)

ORTOFRUTTICOLI FRESCHI

I prezzi di base ed i prezzi di acquisto dei prodotti ortofrutticoli sono aumentati dell'1,5 per cento.

Detto aumento si ripercuote interamente sul premio di commercializzazione degli agrumi che conseguentemente si modifica come segue:

arance

- varietà Moro, Tarocco, Ovale calabrese, Belladonna, Navel, Valencia late da 8,89 u.c./100 Kg. a 10,91 ECU 100/Kg.;
- varietà sanguinello da 7,63 u.c./100 Kg. a 9,36 ECU/100 Kg.;
- varietà sanguigno e biondo comune da 5,02 u.c./100 Kg. a 6,16 ECU/100 Kg.;

clementine

- da 4,45 u.c./100 Kg. a 5,46 ECU/100 Kg.;

mandarini

- da 7,63 u.c./100 Kg. a 9,36 ECU/100 Kg.;

limoni

- il premio viene prorogato per la campagna 1979-80 (la sua cessazione era prevista per la fine della campagna 1977-78 ed aumentato da 5,44 u.c./100 Kg. a 6,68 ECU/100 Kg.

Il Consiglio ha espresso il suo parere favorevole in ordine alle proposte della Commissione che prevede l'abrogazione della tassa compensativa (in caso di mancato rispetto del prezzo di riferimento) soltanto dopo la sua effettiva applicazione per almeno due giorni.

Di particolare rilievo la decisione del Consiglio di estendere il regime di aiuto alla produzione di ortofrutticoli trasformati — previsto dal Regolamento 1152/78 per prugne secche, concentrato di pomodoro, pomodori pelati, succo di pomodoro, pesche sciropate — anche ai fiocchi di pomodoro, pomodori pelati surgelati, succhi di pomodoro con concentrazione del 7-12 per cento, pere Williams sciropate e ciliegie sciropate. Per questi due ultimi prodotti l'aiuto sarà concesso in relazione ad un quantitativo non superiore al 105 per cento della produzione del 1978.

TABACCO

I prezzi di obiettivo ed i prezzi di intervento delle differenti varietà di tabacco greggio vengono aumentati dell'1,5 per cento.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CARNI BOVINE

	UC/tonn.	ECU/tonn.	UC/tonn. 1978-79
— prezzo orientamento bovini adulti			
peso vivo	1.278,60	1.545,80	(1.259,70)
— prezzo intervento bovini adulti .	1.150,70	1.391,20	(1.133,70)

Il premio alla nascita dei vitelli viene confermato anche per la campagna 1979-80 nella stessa misura della campagna precedente (35 u.c. per capo).

CARNI SUINE

Il prezzo di base dei suini macellati è fissato a 1.244,43 u.c./tonn. (1.504,46 ECU) con un aumento dell'1,5 per cento rispetto alla campagna precedente (1.226,04 u.c./tonn.).

LATTE

Restano validi per questo settore i prezzi della campagna precedente e cioè:

— prezzo indicativo del latte	177,00 u.c./tonn.
— prezzo intervento del burro	2.357,20 u.c./tonn.
— prezzo intervento del latte scremato in polvere	957,80 u.c./tonn.
— prezzo intervento dei formaggi:	
a) grana padano di almeno 6 mesi di età . .	2.804,80 u.c./tonn.
b) grana padano 30-60 giorni	2.311,30 u.c./tonn.
c) parmigiano reggiano di almeno 6 mesi . .	3.060,30 u.c./tonn.

Parallelamente alle decisioni sui prezzi, sono state adottate le seguenti misure:

1) conferma del prelievo di corresponsabilità al livello della campagna precedente (0,5%). È stato però convenuto che, ove il volume globale del latte consegnato alle latterie nel 1979 superasse di oltre il 2 per cento il volume consegnato nel 1978, verrebbe deciso, per la campagna 1980-81, un aumento dell'1 per cento dell'attuale tasso di prelievo;

2) mantenimento degli aiuti per il consumo di burro comunitario:

a) per il Regno Unito l'aiuto è stato fissato in 38 u.c./100 Kg. (46,7 ECU) interamente a carico del FEOGA;

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) per gli altri Stati membri:

- azioni di breve durata interamente finanziate dalla Comunità per la vendita di burro d'intervento ad un prezzo pari al prezzo d'intervento ridotto di 90 ECU/100 Kg. e/o per vendita burro d'ammasso privato o di mercato con la concessione di un aiuto pari a 90 ECU 100/Kg.;
- azioni di lungo termine valide per l'intera campagna con sovvenzione comunitaria pari al 75 per cento dell'aiuto effettivamente concesso e nel limite massimo di 41,4 u.c./q.le (50 ECU);

3) mantenimento del contributo finanziario della Comunità per l'attuazione del programma di distribuzione del latte nelle scuole. L'aiuto, a partire dal 1° settembre 1979, sarà corrisposto fino al 100 per cento del prezzo indicativo del latte;

4) la proroga al 1° novembre 1980 del termine di scadenza (1° gennaio 1980) previsto per il trasferimento di 100.000 tonn. di polvere di latte scremato in Italia (Reg. 1763/78);

5) la sospensione degli aiuti nazionali agli investimenti nel settore della commercializzazione e trasformazione unicamente per il burro ed il latte in polvere;

6) il mantenimento dell'aiuto al latte scremato in polvere per uso zootecnico, la cui forcella viene elevata da 38-48 u.c./q.le a 45-53 u.c./q.le (52-64 ECU).

PISELLI, FAVE E FAVETTE

Il prezzo limite dell'aiuto viene fissato a 289,28 u.c./tonn. (349,73 ECU) mentre il prezzo minimo di acquisto passa a 177,63 u.c./tonn. (214,75 ECU). Rispetto alla campagna precedente anche i prezzi riguardanti questi prodotti hanno subito una maggiorazione dell'1,5 per cento.

* * *

Per il nostro Paese, se si tiene conto della svalutazione della lira verde ottenuta a fine marzo, 9 per cento, ma resa operante in due tappe, l'aumento dei prezzi agricoli, in moneta nazionale, è complessivamente del 10,50 per cento.

Sugli altri punti di nostro particolare interesse le richieste italiane sono state sostanzialmente accolte.

Di particolare importanza per i nostri interessi è stata la decisione circa l'ampliamento della lista dei prodotti ortofrutticoli per i quali è stato introdotto lo scorso anno un aiuto alla trasformazione. Oltre ai prodotti già previsti dal Reg. 1152/78, si aggiungono come già accennato i fiocchi di pomodoro, pomodori pelati, surgelati, succhi di pomodoro, pere Williams e ciliegie sciroppate.

Nel settore dei cereali, l'aiuto per il grano duro passa da 63,00 u.c./ha a 63,95 u.c./ha. Esso inoltre viene mantenuto per tutte le regioni e zone della precedente campagna.

Degno di nota anche l'aumento da 3 a 5 u.c./tonn. della riduzione del prelievo operato in favore del nostro Paese per l'importazione via mare di cereali foraggeri da Paesi terzi.

Il comparto lattiero-caseario vede l'aumento della forcella entro la quale sono fissati gli aiuti al latte scremato in polvere destinato all'alimentazione animale.

Resta poi confermato il premio di nascita ai vitelli nella stessa misura della campagna precedente (35 u.c. per capo).

Nel settore degli ortofrutticoli freschi restano in applicazione il premio di penetrazione per i limoni (che doveva cessare con la campagna 1977-78) nonchè i premi di commercializzazione per arance, clementine, mandarini.

Per la bieticoltura l'importo dell'aiuto nazionale viene confermato al livello di 11 u.c./tonn. bietola.

In conclusione, l'accordo sul pacchetto prezzi, pur rispondendo alle esigenze immediate di ciascun Paese, non prospettava soluzioni radicali per il medio periodo: resteranno infatti aperti i delicati problemi delle eccedente e, più in generale, del riequilibrio della politica agricola comune.

PROBLEMI AGRO-MONETARI

IL SISTEMA MONETARIO EUROPEO E LA POLITICA AGRICOLA COMUNE

LA FISSAZIONE DEI NUOVI TASSI RAPPRESENTATIVI PER LA LIRA ITALIANA E PER LE ALTRE MONETE.

Creazione del Sistema monetario europeo (SME) ed introduzione nella nuova unità di conto ECU (European Currency Unit) nella politica agricola comune, sono stati, come già accennato, al centro dei lavori che hanno impegnato il Consiglio durante il primo periodo del 1979.

La realizzazione di una più completa unione monetaria, sancita dal Vertice europeo del 4-5 dicembre 1978, veniva posta in pericolo, tuttavia, dal problema degli importi compensativi monetari, il cui smantellamento — come si è detto — era ritenuto pregiudiziale dalla Francia per acconsentire all'avvio dello SME.

Per superare l'*impasse* venutasi così a creare, la Commissione aveva preparato tre progetti di regolamento, di cui uno relativo alle conseguenze dello SME sulla politica agricola comune. Quest'ultimo prevedeva, oltre all'applicazione dell'ECU agli atti della PAC, il mantenimento, dopo l'entrata in vigore dello SME, dei prezzi agricoli espressi in moneta nazionale e degli ICM agli stessi livelli esistenti prima di tale data.

Questa misura, anche se comportava il ricorso ad un meccanismo correttivo puramente contabile, assicurava, comunque, quella neutralità dello SME sulla PAC considerata necessaria dallo stesso Consiglio europeo.

In vista della ripresa del dibattito e nell'intento di conciliare le opposte tendenze la Commissione presentava proposte che, in sintesi, prevedevano:

l'adozione del regolamento del Consiglio relativo alle conseguenze dello SME nel quadro della PAC onde consentire la messa in applicazione del Sistema monetario europeo e l'introduzione dell'ECU nella Politica agricola comune;

l'adozione da parte del Consiglio delle misure necessarie per evitare la creazione di nuovi ICM risultanti dalla modifica dei tassi centrali;

l'adattamento dei tassi rappresentativi in modo da smantellare i nuovi ICM in due tappe con effetto all'inizio della prima ed all'inizio della seconda campagna seguente la decisione relativa ai prezzi agricoli presa dopo l'instaurazione di questi importi. Questo smantellamento automatico non avrebbe, comunque, dovuto condurre ad una diminuzione dei prezzi in moneta nazionale, del pari non avrebbe dovuto consentire un aumento dei prezzi superiori al 5 per cento.

Tali proposte erano accolte favorevolmente dai Ministri dell'agricoltura della Repubblica federale, dell'Olanda e del Benelux mentre suscitavano critiche e riserve da parte delle altre delegazioni, la nostra compresa.

In effetti, il documento della Commissione separava il problema dei futuri ICM da quello degli ICM esistenti e non teneva conto della necessità che per gli Importi negativi fosse salvaguardato il principio dell'abbattimento a richiesta dello Stato membro interessato. Inoltre, unitamente alla delegazione inglese, il nostro Paese insisteva anche sul carattere pregiudiziale di una decisione relativa alle svalutazioni delle monete verdi.

Le cennate proposte della Commissione venivano successivamente rielaborate. I principali elementi aggiuntivi riguardavano l'introduzione di una franchigia di un punto nel calcolo degli ICM positivi; il formale riconoscimento del principio dell'accelerazione per la riduzione degli Importi monetari negativi ad iniziativa dello Stato membro interessato; le contestuale decisione sulla svalutazione delle monete verdi.

Si delineava, nel Consiglio del 5-6 marzo, un'ampia convergenza delle delegazioni sulle proposte della Commissione. In quella sede, pur non raggiungendosi un compromesso definitivo, venne, in pratica, assunto l'impegno di evitare la creazione di nuovi ICM e di smantellare progressivamente gli ICM esistenti. Ciò dette modo alla Francia di togliere la riserva per l'entrata in vigore del Sistema monetario europeo.

Tuttavia, nel Consiglio del 26-30 marzo si giunse ad adottare provvedimenti formali che, peraltro, escludevano qualsiasi particolare impegno sia per l'eliminazione degli ICM esistenti sia per quelli che si fossero eventualmente formati nell'ambito della nuova realtà monetaria.

Gli accordi intervenuti a quella data riguardavano:

- 1) l'introduzione dell'Unità di conto Europa (ECU) nella PAC fino al 30 giugno 1979;
- 2) la fissazione dei nuovi tassi rappresentativi per sterlina inglese, franco francese (svalutazione del 5%) sterlina irlandese (svalutazione dello 0,3%) e della lira italiana (svalutazione del 9%).

Per quanto riguardava la lira italiana si conveniva che la svalutazione del 9 per cento veniva applicata come segue:

- a) per i prodotti lattiero-caseari, carni bovine e suine, vino 5 per cento a partire dal 9 aprile 1979, mentre il residuo 4 per cento a partire dal momento della fissazione dei prezzi agricoli per la campagna 1979-80;
- b) per gli altri prodotti l'intera percentuale del 9 per cento sarebbe scattata dall'inizio delle singole campagne di commercializzazione.

La grossa questione relativa al trattamento da riservare agli ICM veniva rinviata al Consiglio del 18-22 giugno.

In quella lunga sessione, i Ministri dell'agricoltura affrontarono il problema agro-monetario congiuntamente alle proposte della Commissione in materia di prezzi agricoli.

Si giungeva infine ad approvare una formula di compromesso che prevedeva l'aumento di 1,5 per cento dei prezzi in unità di conto per tutto i prodotti esclusi quelli del settore lattiero-caseario e lo smantellamento di un punto degli ICM nella Repubblica Federale e di 0,50 nei Paesi del Benelux, sempre con esclusione per i prodotti lattiero-caseari.

Contestualmente, per la sterlina britannica e per il franco francese, si decideva la ulteriore svalutazione del tasso verde nelle misure rispettivamente del 5 per cento e dell'1,5 per cento.

La validità del regolamento 652/79 relativo all'introduzione dell'ECU nella politica agricola comune si prorogava al 31 marzo 1980.

In particolare, per la lira italiana, il tasso di conversione da applicare per le operazioni di politica agricola comune veniva fissato in lire 100 = 0,0953434 ECU (1 ECU = 1048,84 lire italiane).

* * *

È da segnalare che, per la prima volta dopo l'entrata in vigore dello SME, in data 23 settembre 1979 — a seguito di tensioni verificatesi sui mercati dei cambi — i Governatori delle Banche centrali dei nove Paesi della Comunità decidevano la rivalutazione del 2 per cento del marco tedesco e la svalutazione del 3 per cento della corona danese.

Tali modifiche rendevano necessarie, per tutte le monete della Comunità, i seguenti adattamenti dei tassi centrali:

meno 5 per cento tra il marco tedesco da una parte e la corona danese dall'altra;

meno 2 per cento tra il marco tedesco da una parte e il franco francese, il franco belga, franco lussemburghese, fiorino olandese, lira italiana, sterlina inglese e irlandese dall'altra.

Le cennate variazioni, ovviamente, non riguardavano, in quanto tali, i tassi rappresentativi applicati nel settore agricolo ma si ripercuoteranno sul computo degli ICM.

In effetti si sarebbe dovuto registrare una diminuzione degli ICM positivi applicati in Germania (—0,1) e nei Paesi del Benelux (—0,9), un aumento degli ICM negativi applicati in Italia (+1,2), Francia (+1,0 per carni suine; +1,1 per altri prodotti); Regno Unito (+1,2) ed una loro reintroduzione in Irlanda (+1,0) e Danimarca (+2,5) ove gli ICM non vengono applicati ormai da lungo tempo.

Onde evitare tali variazioni la Commissione proponeva di modificare i tassi rappresentativi delle singole monete. Il relativo regolamento veniva approvato il 28 settembre 1978.

Per quanto riguarda l'Italia il nuovo tasso rappresentativo veniva fissato in 100 lire italiane = 0,984327 ECU (1 ECU = 1015,92) per il vino a 100 lire italiane = 0,942746 (1 ECU = 1060,73) per gli altri prodotti.

Successivamente, sempre per la corona danese, in data 30 novembre, veniva decisa la svalutazione del tasso centrale pari al —5 per cento.

Anche in questo caso, per evitare l'introduzione degli ICM, si decideva la variazione del tasso rappresentativo.

* * *

Un'ulteriore modificazione dei tassi rappresentativi è stata decisa dal Consiglio del dicembre 1979 per la lira italiana e la sterlina inglese (svalutazione del 5 per cento).

Per il nostro Paese il nuovo tasso rappresentativo è stato fissato in 100 lire italiane = 0,0895255 ECU (1 ECU = 1117 lire) a valere dal 17 dicembre 1979 fatta eccezione per i prodotti della pesca, cereali, zucchero ed isoglucosio, uova e volatili, carne suina e vino.

Il nuovo tasso in questi ultimi casi verrà applicato a partire dalle rispettive campagne di commercializzazione.

* * *

Sul piano di bilancio è da segnalare la notevole incidenza degli ICM a carico del FEOGA. Se nel 1973 tali spese erano ancora relativamente contenute (140 MUC) esse sono salite nel 1978 a ben 917,5 MUC.

POLITICA DELLE STRUTTURE

Un nuovo impulso alla politica delle strutture è stato dato dalla Commissione mediante alcune importanti proposte la cui dichiarata finalità è di ridurre le disparità strutturali e neutrali esistenti fra le varie regioni.

La Commissione infatti riconosceva la necessità di concepire azioni modulate per le diverse zone: per talune regioni mediante programmi

di interventi specifici, per talaltro mediante programmi di intervento integrati con iniziative economiche di carattere non agricolo.

In sintesi le proposte presentate dall'Esecutivo comunitario riguardano:

A) POTENZIAMENTO DELLE MISURE ESISTENTI

In questo campo l'esperienza ha dimostrato che gli obiettivi perseguiti dalle direttive socio-strutturali del 1972 (incoraggiamento all'ammodernamento aziendale, alla cessazione dell'attività agricola e al miglioramento dell'informazione e della formazione professionale) nonché della direttiva del 1975 a favore dell'agricoltura di montagna, non sono stati raggiunti.

L'applicazione della normativa è infatti risultata lenta e laboriosa e di essa si sono giovate in misura prevalente proprio le regioni e le aziende per le quali l'esigenza dell'intervento comunitario era meno sentita.

L'aggiornamento proposto dalla Commissione è quindi diretto, principalmente ad ampliare il campo di applicazione delle direttive stesse adattandole alle attuali situazioni socio-economiche.

1. - *Direttiva CEE n. 159/72* (ammodernamento delle aziende agricole).

Per rendere questa direttiva maggiormente accessibile ad una più ampia percentuale di aziende fino ad ora escluse dal beneficio degli aiuti, la Commissione propone di attenuare le condizioni da essa imposte fissando, tra l'altro, in maniera più realistica gli obiettivi di reddito da raggiungere dopo l'ammodernamento.

Onde concentrare, poi, le disponibilità finanziarie sulle aziende che hanno maggiormente bisogno la Commissione propone di non accordare più aiuti di ammodernamento alle imprese il cui reddito fissato come obiettivo di un piano di sviluppo, supera un certo massimale.

2. - *Direttiva CEE n. 160/72* (Cessazione delle attività agricole).

Le modifiche proposte per questa direttiva hanno principalmente lo scopo di potenziare gli incentivi affinché gli agricoltori di età compresa tra i 55 e i 65 anni trasferiscano le loro terre ad aziende ammodernabili.

Un aumento delle esistenti indennità di cessazione, l'introduzione di nuovi tipi di aiuti, nonché un minor rigore delle modalità imposte dovrebbero permettere il raggiungimento di questo scopo.

3. - *Direttiva CEE n. 161/72* (Informazione socio-economica).

L'efficacia di questa direttiva dovrebbe essere accresciuta grazie ad una più larga concessione degli aiuti da destinare alla formazione ed al perfezionamento del personale delle cooperative ed altre associazioni di produttori impegnati nella commercializzazione e nella trasformazione di prodotti agricoli (aumento dal 25 al 50 per cento della partecipazione finanziaria della Comunità).

4. - *Direttiva CEE n. 268/75.*

Da parte dell'Esecutivo comunitario era già stato proposto l'aumento dal 35 al 50 per cento della partecipazione della Comunità per le azioni a favore dell'Italia e dell'Irlanda nel quadro della direttiva sull'agricoltura di montagna e di alcune zone svantaggiate.

Per queste regioni la Commissione propone di aumentare l'indennità compensativa e di accordarla anche alle piccole imprese di due ettari ricadenti nel Mezzogiorno e che attualmente ne sono escluse.

La Commissione suggerisce infine di migliorare le possibilità di applicazione della direttiva in Italia accordando l'indennità senza restrizioni per le vacche da latte, considerato il *deficit* della produzione di latte nel nostro Paese.

B) NUOVE AZIONI

1. - *Programmi specifici*

In alcune regioni particolarmente svantaggiate della Comunità la Commissione ritiene necessaria una nuova impostazione della politica delle strutture.

Per queste zone, caratterizzate da gravi carenze strutturali, le misure esistenti si sono rivelate di modestissima utilità pratica.

In quell'ottica la Commissione propone una prima serie di tre programmi specifici adeguati alle caratteristiche delle regioni interessate e rispondenti ai loro problemi particolari.

Tale prima serie di proposte (altre verranno presentate non appena conclusi gli studi tuttora in corso e relativi a taluni territori della Comunità) riguardano:

a) *Le zone collinari e montane dell'Italia.*

L'azione proposta comporta la concessione di aiuti a favore dell'allevamento bovino ed ovino in queste zone. Gli aiuti verranno erogati per il miglioramento delle stalle, l'aumento della produzione foraggera, il mantenimento nelle aziende di vitelli destinati alla macellazione.

L'azione, di particolare importanza per il nostro Paese, consentirà sia di rimediare al continuo deterioramento della situazione agricola ed economica di questi territori, sia di stimolarvi le produzioni di carni bovine ed ovine di cui siamo fortemente deficitari.

È previsto un intervento finanziario della Comunità pari a 378 MUCE per un quinquennio.

b) *Irlanda occidentale.*

Per queste regioni, il cui sviluppo è frenato a causa di serie deficienze strutturali, la Commissione propone un programma decennale che comprende la creazione e l'adattamento di centri di formazione professionale, il miglioramento dell'infrastruttura agricola, lo sviluppo della produzione, della trasformazione e della commercializzazione di

bovini ed ovini e la creazione di un centro regionale per il perfezionamento di consulenti agricoli.

Allo scopo è previsto un finanziamento comunitario globale di 224 MUCE per un decennio.

c) *Groenlandia.*

Il programma è destinato a sviluppare l'allevamento ovino che è vitale per mantenere una popolazione agricola in una regione meridionale della Groenlandia.

La proposta prevede la partecipazione finanziaria della Comunità con 7,5 MUCE in dieci anni per aiuti destinati a sviluppare la superficie foraggera, a creare un'infrastruttura rurale a dotare la regione di centri di mattazione adeguati.

2. — *Programmi di sviluppo integrato*

Tra le zone o regioni della Comunità caratterizzate da difficoltà ve ne sono alcune alle quali si potrebbe dare un notevole impulso se, oltre ai programmi di sviluppo puramente agricoli, si potessero attuare programmi per lo sviluppo di altri settori, ad esempio l'industria alimentare, l'artigianato e le attività direttamente connesse con l'industria alberghiera.

La Commissione ritiene che la Comunità dovrebbe poter finanziare programmi di questo tipo. Essi, una volta realizzati, consentirebbero lo sfruttamento integrale delle varie possibilità di sviluppo ricorrendo a tutti i mezzi di azione disponibili (FEOGA, fondo regionale, fondi nazionali).

In questo contesto sono state presentate al Consiglio alcune proposte concernenti l'aspetto agricolo dei programmi di sviluppo integrato.

Le azioni indicate consistono in aiuti per i piccoli agricoltori, la ripresa della coltivazione di talune terre, il miglioramento della qualità del bestiame, della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

È prevista una spesa comunitaria di 15 MUCE per il primo quinquennio.

b) *Per la « Lozère » francese.*

Le azioni più importanti dovrebbero riguardare da un lato l'industria — soprattutto le segherie e la lavorazione del legno — e dall'altro l'agricoltura mediante il recupero dei pascoli collettivi, il loro miglioramento, la loro sistemazione e il loro collegamento viario nonché il rinnovo dei castagneti.

L'intervento comunitario per il primo quinquennio è previsto in 15 MUCE.

c) *Per la zona sud-orientale del Belgio.*

È una regione rurale omogenea, ove dovrebbe essere promosso un programma che comprenda non soltanto il settore agricolo ma

anche tutte le attività che possono concorrere al miglioramento della situazione socio-economica della regione.

Per quanto riguarda l'agricoltura e le foreste il problema centrale consiste nel potenziare la produttività mediante il miglioramento dei prati, dei pascoli e nell'accrescere l'informazione e formazione professionale degli agricoltori.

Il costo comunitario per il primo quinquennio è previsto in 5 MUCE.

3. — *Azione particolare a favore della macellazione dei suini e della trasformazione delle carni suine nella Comunità europea*

Viene riconosciuto che la situazione della struttura di mercato delle carni suine nel Regno Unito e in Francia è particolarmente sfavorevole rispetto agli altri Stati membri sia sotto il profilo dei mattatoi e della loro situazione sanitaria sia in materia di trasformazione.

La Commissione ritiene, quindi, che per accelerare il processo di miglioramento, indispensabile in questo settore, occorre avviare una azione particolare in questi due Paesi. A tal fine il regolamento CEE n. 355/77 verrebbe dotato di un fondo specifico ammontante, per il triennio 1980-82, a 40 MUCE.

* * *

Si tratta, in definitiva, di un « pacchetto » comprendente undici proposte strutturali (quattro proposte di direttive e sette progetti regolamento) che comporterebbe un'ulteriore spesa per il FEOGA-Sezione orientamento, nel quinquennio 1980-84, da un minimo di 981,6 ad un massimo di 1.106,6 MUCE.

Tuttora in corso d'esame da parte del Consiglio le proposte della Commissione sono, senza dubbio, da considerare come un nuovo passo verso una migliore concezione della politica delle strutture.

Infatti esse:

introducono l'idea della flessibilità dei meccanismi applicativi delle direttive del 1972;

affermano la necessità di una diversa strategia di sviluppo per i territori afflitti da gravi carenze strutturali basata sui « programmi specifici » e, per ora in via sperimentale, sui « programmi di sviluppo integrato »;

recepiscono il principio di una differenziazione del contributo FEOGA in funzione della intensità dei problemi esistenti a livello nazionale e regionale.

* * *

Nel corso del 1979, sono stati adottati dal Consiglio, a completamento del « pacchetto » strutturale presentato nel 1978, i seguenti provvedimenti:

— *Regolamento che stabilisce un'azione comune forestale in talune zone mediterranee della Comunità.*

Trattasi di un regolamento che prevede misure destinate a migliorare mediante intervento nel settore forestale, nelle zone mediterranee,

le sfavorevoli condizioni geofisiche e colturali dell'agricoltura, in particolare per quanto riguarda la conservazione del suolo e delle acque.

LATTE

Il grave squilibrio di mercato esistente nel settore lattiero-caseario ed il pericolo di ulteriori aumenti delle eccedenze di polvere di latte (oggi ammontanti a 240.000 tonnellate) e di burro (circa 600.000 tra pubblico e privato) nonché le conseguenze sul piano della spesa comunitaria (3 miliardi di UC nel 1977; 3,3 nel 1978; 3,7 nel 1979), hanno costituito oggetto di particolare attenzione da parte della Commissione e del Consiglio.

La Commissione, in particolare, si è fatta promotrice di alcune proposte volte a contenere le eccedenze ed imperniata sull'aumento del prelievo di corresponsabilità sulla produzione di latte (per la campagna trascorsa il prelievo era dello 0,5% del prezzo indicativo del latte).

Il nuovo prelievo avrebbe avuto lo scopo oltre che di frenare la produzione, quello di procurare al bilancio comunitario i mezzi finanziari occorrenti per garantire prezzi più vantaggiosi ai consumatori (compresi gli allevatori nel caso degli alimenti per bestiame).

In tale ottica la Commissione proponeva, tra l'altro, di portare da 23 a 42 MUC per 100 chilogrammi il contributo comunitario massimo alla sovvenzione che gli Stati membri possono concedere ai consumatori di burro nonché di proseguire le vendite di tale prodotto, a prezzo ridotto, a determinate categorie sociali di consumatori.

Proponeva altresì il mantenimento degli aiuti concessi per l'impiego di latte scremato in polvere o liquido usato per l'alimentazione animale.

Si trattava quindi di un parallelo rafforzamento sia dello scoraggiamento alla produzione di latte (aumento del prelievo) sia degli incoraggiamenti al consumo dei prodotti trasformati eccedentari.

Tali proposte, in particolare quella dell'elevazione del prelievo di corresponsabilità, incontrarono, sia pure per opposte ragioni, ostacoli da parte di tutte le delegazioni le quali, pur esprimendo un giudizio di massima favorevole sul principio dell'applicazione della tassa, manifestarono divergenze di opinioni in quanto alle modalità della sua applicazione.

La nostra delegazione, richiamandosi alle finalità del prelievo di corresponsabilità (riduzione della sovrapproduzione e partecipazione dei responsabili delle eccedenze agli oneri finanziari necessari per lo smaltimento delle stesse) proponeva di instaurare un sistema di tassazione variabile che avesse tenuto conto del grado di autoapprovvigionamento degli Stati membri (la produzione italiana copre appena il 60% della domanda interna) e che fosse quindi commisurata al livello di responsabilità di ciascuno nei confronti delle eccedenze comunitarie.

Altri Paesi (Regno Unito, Danimarca, Olanda), ove la produzione è concentrata in medie e grandi aziende, si opponevano a qualsiasi nuova esenzione e chiedevano una tassazione moderata per quantitativi di latte

superiori anche a 100.000 litri mentre da parte della Francia, del Belgio e del Lussemburgo si ipotizzava una progressività della tassa con una sua modulazione in funzione della quantità di latte conferito.

Nonostante i richiami della Commissione alle necessità di queste misure, il Consiglio del 18-22 giugno 1979 adottava, per il prelievo di corresponsabilità, una formula minimalista rispetto alle proposte della Commissione stessa.

Il suo livello restava fissato allo 0,5 per cento del prezzo indicativo del latte e veniva contestualmente previsto che, qualora il volume delle consegne di latte alle latterie avesse superato, nel 1979, il 2 per cento delle quantità consegnate nel 1978, si sarebbe deciso un aumento del prelievo pari all'1 per cento.

Dalla sua introduzione avvenuta nel settembre 1977, il prelievo di corresponsabilità ha prodotto una somma pari a 247,9 MUCE, parte della quale è stata impiegata per azioni di pubblicità, ricerca di mercato, miglioramento della qualità del latte, eccetera.

Il nostro Paese è riuscito ad ottenere un'adeguata percentuale di contributo sia per le azioni volte al miglioramento della qualità del latte sia per quelle relative alla pubblicità dei prodotti lattiero-caseari italiani.

Tra gli altri provvedimenti adottati dal Consiglio, di particolare interesse meritano di essere citati:

la vendita di burro a prezzo ridotto;

la proroga, al 1° novembre 1980, del termine di scadenza (1° gennaio 1980) previsto per il trasferimento in Italia di 100.000 tonnellate di polvere di latte scremato;

la sospensione degli aiuti nazionali agli investimenti nel settore della commercializzazione e della trasformazione unicamente per il burro e per la polvere di latte.

* * *

Da segnalare, infine, le ultime proposte della Commissione formulate, a fine novembre, nel quadro dei nuovi orientamenti della politica agricola comune.

Partendo dalla constatazione che il nostro settore lattiero-caseario assorbe il 46 per cento delle spese FEOGA/Garanzia e condiziona da solo la soluzione di altri problemi agricoli, l'Esecutivo comunitario ritiene indispensabile porre a carico degli stessi produttori gli oneri connessi al collocamento di quantitativi prodotti oltre un certo limite.

Cosicchè per le campagne dal 1980-81 al 1982-83 verrebbe introdotto, in aggiunta all'attuale prelievo di corresponsabilità, un « super prelievo » il cui livello, fissato annualmente, sarebbe applicato ad una quantità di latte eccedente la cosiddetta « quantità di riferimento ». Quest'ultima verrebbe considerata pari al 99 per cento dei quantitativi di latte consegnati alle latterie nel 1979.

CARNI BOVINE

Anche per il 1979 nessun provvedimento di rilievo è stato adottato dal Consiglio nel settore delle carni bovine.

Le proposte intese ad introdurre taluni adattamenti agli attuali meccanismi di sostegno del mercato non hanno avuto alcun seguito.

È proseguita, peraltro, la normale gestione del mercato (aiuti allo stoccaggio privato, acquisti pubblici, restituzioni all'esportazione).

Da segnalare la sospensione del regime di « abbinamento » stabilito a seguito della sentenza emessa in data 4 marzo 1979 dalla Corte di giustizia nella causa n. 92/78.

L'importazione a prelievo ridotto di carni congelate destinate all'industria di trasformazione è stata pertanto svincolata dall'obbligo di acquistare quantitativi corrispondenti di carni congelate di intervento a partire dal secondo trimestre 1979 (Reg. della Commissione n. 1138/79).

Per quanto attiene al regime degli scambi con i Paesi terzi, i provvedimenti adottati nel corso del 1979 si sono essenzialmente limitati a rinnovare i vari regimi di importazione, in vigore lo scorso anno, sia pure apportandovi, in taluni casi, lievi modifiche.

a) Per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso di peso pari o inferiore a 300 chilogrammi il bilancio estimativo per il 1979 è stato fissato dal Consiglio in 230.000 capi, di cui 207.000 riservati in via prioritaria all'Italia.

Il prelievo è ridotto al 50 per cento e, nel limite di 48.000 capi di peso compreso tra 220 e 300 chilogrammi provenienti dalla Jugoslavia, esso è ridotto al 70 per cento.

b) Per le carni congelate destinate all'industria di trasformazione il bilancio estimativo, per il 1979, è stato fissato a 60.000 tonnellate. Tale regime di importazione è stato svincolato, come accennato, dall'abbinamento con l'acquisto di carni detenute dagli organismi di intervento.

c) Le importazioni di carni da taluni Paesi ACP (Botswana, Swaziland, Madagascar e Kenya), effettuate in applicazione della convenzione di Lomé con il beneficio di una riduzione del 90 per cento degli oneri all'importazione, sono state prorogate, per il 1979, nel limite di un quantitativo di 27.532 tonnellate e fino al 1° marzo 1980 (data di entrata in vigore della nuova convenzione di Lomé), nei limiti di un quantitativo proporzionale (4.595 tonnellate).

d) Per quanto concerne i contingenti GATT, essi hanno riguardato:

carni congelate. — Il contingente tariffario, per l'anno 1979, è stato fissato a 38.000 tonnellate al dazio del 20 per cento della tariffa doganale comune, di cui 11.050 tonnellate assegnate all'Italia;

giovenche e vacche di razza di montagna. — Il contingente tariffario per il periodo 1° luglio 1979-30 giugno 1980 è stato fissato in 38.000 capi, al dazio del 4 per cento della tariffa doganale comune.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

All'Italia è stata assegnata una prima quota di 5.300 capi:

tori, vacche e giovenche di alcune razze alpine. — Il contingente tariffario per il periodo 1° luglio 1979-30 giugno 1980 è stato fissato a 5.000 capi al dazio del 4 per cento della tariffa doganale comune. All'Italia risulta assegnata una prima quota di 3.150 capi.

e) Le importazioni di « baby beef » dalla Jugoslavia, con prelievi ridotti e variabili secondo l'andamento dei prezzi di mercato, restano possibili per tutto il 1979.

Nel quadro delle decisioni sui prezzi agricoli per la campagna 1979-80 merita di essere segnalata, quale misura di rilevante significato per il nostro Paese, il mantenimento del premio di nascita ai vitelli, che sale a lire 44.380 per capo.

CARNI SUINE

Più sensibile degli altri all'andamento della congiuntura e in particolare all'aumento dei costi di produzione, il settore delle carni suine ha vissuto e sta vivendo una fase di recrudescenza della crisi che da lungo tempo scoraggia i propositi di ripresa.

Giova ancora una volta ricordare come la ciclicità della produzione ha influenzato negativamente la suinicoltura comunitaria ma in particolare quella dei Paesi a « moneta deprezzata ».

Infatti, la tendenza di una evoluzione positiva del patrimonio suinicolo nei Paesi a « moneta forte » (da 41.324.000 capi del 1976 si è passati a 47.713.000 capi nel 1979) e di una evoluzione negativa nei Paesi a « moneta debole » (da 27.796.000 capi del 1976 si è passati a 27.774.000 capi nel 1979), riconfermando la grave situazione della suinicoltura italiana, francese, britannica ed irlandese.

Colpito da tale situazione il nostro Paese ha dovuto registrare, per il 1978 e durante il primo semestre del 1979, uno stato di crisi dovuta in particolare, alle pressioni dell'offerta comunitaria.

L'aumento delle importazioni dall'area comunitaria è stato ovviamente agevolato anche dal meccanismo degli importi compensativi monetari.

Al riguardo più volte, da parte italiana e francese, è stato chiesto alla Commissione — al fine di pervenire ad una riduzione degli ICM — di adottare un metodo di calcolo analogo a quello in vigore per il settore avicolo basato sulla componente cerealicola della razione alimentare.

È da considerare infatti che l'attuale metodo di calcolo permette un vantaggio competitivo ai produttori dei Paesi a « moneta forte ». Questi ultimi, infatti, utilizzano quale base principale della razione alimentare prodotti proteici importati senza prelievo (manioca) dal mercato mondiale e, al momento della esportazione dei loro suini, aggiungono al beneficio della importazione di prodotti a basso prezzo il beneficio degli ICM che costituiscono, per detti Paesi, sovvenzioni all'esportazione.

Le modifiche dei tassi rappresentativi, intervenuti durante il 1979, hanno comunque permesso di eliminare od attutire gli effetti negativi degli importi compensativi monetari.

Questi ultimi infatti, per il settore delle carni suine, sono stati ridotti a zero per la Francia a partire dal 9 aprile, mentre per l'Italia sono stati sensibilmente ridotti a partire dal 1° luglio 1979.

Per quanto concerne le misure adottate nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati, particolare menzione meritano le azioni di intervento realizzate a partire dalla seconda decade di gennaio (Reg. CEE 142/79).

Tali misure, abolite poi il 21 settembre 1979, hanno permesso lo stoccaggio di oltre 100.000 tonnellate di carne suina, di cui oltre 40.000 all'Italia.

CARNI OVINE

La proposta di regolamento della Commissione, volta ad instaurare un'organizzazione comune di mercato nel settore della carne ovina, è tuttora all'esame del Consiglio.

Al riguardo giova ricordare che tale proposta mira a garantire, senza applicazione di importi compensativi monetari, la libera circolazione delle merci del settore all'interno della Comunità e ad incoraggiare i produttori con misure di sostegno che potranno concretarsi in aiuti all'ammasso privato nonché nella concessione di un premio quale sostegno dei redditi. Verrebbero, in tal modo, tenute in debita considerazione le notevoli differenze di prezzi e di costi di produzione riscontrate tra gli Stati membri.

Data la situazione è infatti da prevedere che, in mancanza di tali misure e malgrado la concessione di aiuti previsti dalla direttiva sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate, i produttori dei Paesi nei quali i prezzi di mercato risultano elevati (Francia ed Italia) subiranno, con l'apertura delle frontiere intracomunitarie, perdite di reddito conseguenti ad importazioni da Paesi ove tali prezzi risultano essere più bassi (Regno Unito ed Irlanda).

I dibattiti avutisi nelle varie istanze comunitarie hanno evidenziato divergenze tra i Paesi circa la soluzione da dare al problema; in effetti, sul piano generale, la principale difficoltà che presenta l'attuazione di un'organizzazione comune di mercato delle carni ovine è dovuta essenzialmente alle accentuate differenze delle politiche seguite nel settore dai vari Paesi, in particolare dalla Francia e dal Regno Unito.

Dalle posizioni di principio delle delegazioni è emerso che la definizione di una regolamentazione comunitaria nel settore dovrebbe tener conto:

della preoccupazione del Regno Unito di evitare un aumento dei prezzi al consumo e di conservare le proprie fonti di approvvigionamento tradizionali, in particolare la Nuova Zelanda.

Infatti, nel Regno Unito, le carni ovine sono un prodotto di largo consumo ottenuto da animali alimentati con erba, ad un prezzo molto

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

basso, ne consegue un disavanzo stagionale colmato dalle importazioni di carni congelate (che costituiscono la metà del consumo nazionale) provenienti da Paesi ove la carne è un sottoprodotto della lana (prevalentemente Nuova Zelanda).

Queste carni importate a basso prezzo esplicano una funzione di guida per la fissazione dei prezzi britannici:

della necessità di mantenere negli altri Stati membri il reddito degli allevatori che potrebbe essere rimesso in discussione da un'informazione dei mercati francese e britannico.

Sul piano particolare è da segnalare che, mentre per il regime degli scambi con i Paesi terzi non vi sono ormai opposizioni di principio alla realizzazione degli accordi di autolimitazione (al riguardo è intervenuta un'intesa nel Consiglio del dicembre 1979) difficoltà permangono in ordine al sostegno del mercato interno.

* * *

La ricerca di una soluzione definitiva del problema è stata resa più difficile dalla emanazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in data 26 settembre 1979 con cui sono state dichiarate incompatibili con il Trattato di Roma le vigenti disposizioni nazionali francesi nel settore delle carni ovine.

Tale sentenza trae origine dal ricorso presentato dalla Commissione nei confronti del provvedimento delle autorità francesi con cui venivano ad essere limitate le importazioni di carni ovine dal Regno Unito.

Il Governo francese, nonostante le ferme reazioni della delegazione britannica, non ha dato alcun seguito pratico alla sentenza. Il persistere della inadempienza giuridica ha costretto la Commissione ad avviare una seconda procedura d'infrazione.

VINO

Se la fine del 1978 era stata caratterizzata dal difficile negoziato sulle prestazioni viniche (culminato nel compromesso fra Italia e Francia sul loro livello massimo), il 1979 è stato invece dedicato all'esame di alcune proposte della Commissione concernenti:

il regime degli impianti e reimpianti, e più in generale, la politica delle strutture viticole (riconversione ed abbandono, ristrutturazione e cessazione delle attività viticole);

la redazione definitiva dei testi sulle misure di mercato (regime dei prezzi minimi, superprestazioni viniche, aiuti a mosti ed ai mosti concentrati destinati alla produzione di succhi di uva e dei British/Irish wines) per le quali, come accennato, il Consiglio aveva già adottato delle decisioni;

le misure derogatorie sulle pratiche enologiche e sull'immissione dei vini al consumo (taglio dei vini rossi con vini rossi importati, zuc-

cheraggio liquido e regole di presentazione) che interessavano la Repubblica federale tedesca;

lo zuccheraggio dei vini per talune zone della Francia.

Progressi sensibili sull'intero pacchetto venivano ad essere realizzati nel Consiglio del 15 e 30 ottobre, soprattutto dopo l'apertura fatta dalla nostra delegazione per il mantenimento dell'attuale divieto di nuovi impianti viticoli destinati alla produzione di vini da tavola.

Il blocco degli impianti veniva però collegato:

alla corretta definizione del problema dello zuccheraggio dei vini in Francia;

alla sostituzione, entro un periodo determinato, della pratica dello zuccheraggio liquido effettuata in Germania con quella dell'arricchimento dei vini con mosti concentrati rettificati;

alla eliminazione degli ibridi produttori diretti entro la data prevista del 31 dicembre 1979;

alla esclusione della possibilità di trasferimento dei diritti di reimpianto in Francia.

Dagli orientamenti emersi nel corso del dibattito la Commissione proponeva un documento di compromesso i cui elementi, in larga parte, sono serviti di base all'intesa raggiunta nel Consiglio dell'11 e 12 dicembre.

I punti essenziali dell'accordo raggiunto possono così riassumersi:

a) *potenziale viticolo:*

il divieto di nuovi impianti di viti, valido unicamente per vigneti destinati alla produzione di vini da tavola, continuerà per la durata del programma di azione relativo al risanamento del mercato ed alla ristrutturazione del settore vitivinicolo (1979-1985).

Tale divieto potrà essere esteso agli impianti destinati alla produzione di vini di qualità prodotti in regioni determinate solo su richiesta dello Stato membro interessato.

Il contributo del FEOGA per le azioni di ristrutturazione dei vigneti nell'ambito delle operazioni collettive sarà del 30 per cento su di una spesa imputabile di 2.000-2.500 UC per ettaro ed in relazione ad una superficie massima di 223.800 ettari, valida per l'intera Comunità, di cui circa il 10 per cento da riservare agli impianti di viti che producono vini di qualità prodotti in regioni determinate.

Nel limite della superficie complessiva assegnata a ciascun Paese (per l'Italia: 143.000 ha) e del rispetto del criterio del 10 per cento di riservare ai v.q.p.r.d., gli Stati membri hanno la libertà di procedere alla ripartizione della superficie da ristrutturare da destinare alla produzione di vini da tavola e dei v.q.p.r.d.;

il contributo del FEOGA per la indennità annua 300 u.c. per ha ma limitatamente ad un massimo di 5 ha per azienda) in favore degli imprenditori di età compresa tra 55 e 65 anni che cessano la propria attività, è stato fissato al 40 per cento.

È prevista, altresì, la possibilità di concedere un premio «*una tantum*» — a determinate condizioni — agli agricoltori di età compresa tra 65 e 70 anni;

b) *misure di mercato:*

è stata prevista la concessione di un aiuto per i mosti ed i mosti concentrati destinati alla produzione del *British/Irish wine* e dell'«*Home made wines*».

L'aiuto per il *British/Irish wine* sarà riservato ai mosti prodotti nella zona C III.

La Commissione si è impegnata ad accordare una certa preferenza ai mosti concentrati della zona C III anche per le operazioni di arricchimento dei vini;

c) *pratiche enologiche:*

è stata fissata al 29 febbraio 1980 la proroga dei termini di scadenza dell'attuale normativa comunitaria in materia di taglio e zuccheraggio liquido dei vini in Germania. Dopo tale data lo zuccheraggio liquido sarà consentito mediante deroga fino al 15 marzo 1984 ma limitatamente a talune zone e ai vini provenienti dai vitigni Riesling ed Elbing. Verranno esaminate, nel frattempo, le possibilità tecniche di sostituzione di tale pratica con altri metodi di disacidificazione, in particolare, mediante la utilizzazione dei mosti concentrati rettificati.

Fino al 30 giugno 1984 sarà ugualmente consentita la possibilità di taglio dei vini rossi tedeschi con vini rossi importati ma nel limite del 10 per cento anziché del 15 per cento;

lo zuccheraggio a secco in Francia potrà essere effettuato unicamente per quelle produzioni delle regioni produttrici di vino per le quali tale arricchimento è stato effettivamente praticato nel periodo compreso tra la firma del Trattato di Roma e l'8 maggio 1970.

* * *

La lunga e difficile trattativa si è, in pratica, conclusa con piena soddisfazione per il nostro Paese.


Va infatti sottolineato che per quanto concerne lo zuccheraggio dei vini in Francia (argomento questo che ha condizionato per lungo tempo le decisioni sull'intero *dossier* vitivinicolo) il Consiglio ha accettato la impostazione restrittiva della nostra delegazione circa la interpretazione della norma dell'articolo 33, paragrafo 3 del Regolamento 337 del 1979.

Con ciò resta acquisito che l'aggiunta di saccarosio per l'arricchimento rimarrà limitata alla produzione di vini provenienti dalle zone viticole francesi a Nord della linea Bordeaux-Valence.

Ne rimarranno esclusi i vini prodotti nelle regioni del Midi.

Altro punto, ove le richieste francesi hanno subito un notevole ridimensionamento, è quello relativo alla vendita delle «*licenze per i reimpianti*». Questa attività viene mantenuta all'interno delle singole aree di produzione dei vini di qualità mentre è stata soppressa nel più vasto quadro delle aree di produzione dei vini da tavola.

Resta infine da segnalare che il nostro Paese è riuscito ad ottenere la gran parte della superficie viticola da ristrutturare (143.000 ha).



223.800 ha fissati per tutta la Comunità) nonché la esclusività della concessione dell'aiuto per l'impiego di mosti e di mosti concentrati di uve provenienti dalle nostre regioni meridionali per la produzione dei *British* ed *Irish wines*.

ZUCCHERO

Analogamente a quanto accaduto negli ultimi due anni trascorsi, la situazione economica del settore, nel 1979, è stata caratterizzata da una considerevole evvidenza della produzione comunitaria rispetto al livello dei consumi.

Per le campagne 1977-78 e 1978-79, la produzione comunitaria di zucchero ha infatti raggiunto rispettivamente 11,5 e 11,8 milioni di tonnellate elevando l'indice di autoapprovvigionamento ad oltre il 123 per cento. Una produzione di un certo rilievo è prevista anche per la campagna di commercializzazione 1979-80 (11,5 milioni di tonnellate).

La caduta dei consumi ed i buoni risultati produttivi hanno fatto raggiungere alle eccedenze comunitarie il livello di 2 milioni di tonnellate di zucchero. Se si tiene conto delle importazioni di tale prodotto dai paesi ACP (1,3 milioni di tonnellate) la Comunità si è trovata con circa 3,5 milioni di tonnellate di zucchero da esportare sul mercato mondiale con un onere finanziario di notevole rilevanza (1979: 878 MUCE di cui 640,4 per restituzioni alle esportazioni, previsioni 1979: 890,5 MUCE di cui 675,9 per restituzioni alle esportazioni).

Tale situazione si è peraltro realizzata nonostante i modesti aumenti dei prezzi comunitari decisi per le ultime campagne e nonostante che il potenziale di produzione tra quota base e quota massima è stato abbassato dal 35 per cento al 27,5 per cento.

Per quanto riguarda il nostro Paese è da sottolineare il sensibile incremento della produzione di zucchero passata dai 12,4 milioni di quintali del 1977 ai 15 milioni di quintali previsti nel 1979. Questo maggior peso della bieticoltura nei confronti dell'agricoltura italiana è dovuto, principalmente, ad una estensione della superficie (1977: 240.000 ha; 1979: 275.000 ha).

Meritano, infine, di essere segnalate le proposte della Commissione concernenti il nuovo regime da instaurare nel settore dello zucchero e dell'isoglucosio a partire dal 1° luglio 1980.

Rilevata la necessità di un ridimensionamento della produzione per adeguarla al livello del consumo interno (9,5 milioni di tonnellate) ed alle necessità derivanti dal mantenimento delle tradizionali esportazioni sui mercati dei Paesi terzi (800.000 tonnellate), la Commissione propone, per il prossimo quinquennio 1980-81/1984-85, un sistema di quote di produzione (A-B-C), come quello in atto, ma che tenga conto della esigenza di non superare l'obiettivo di produzione (9,5+0,8 milioni di tonnellate).

In particolare viene suggerita la riduzione dell'attuale quota A, relativa a tutta la Comunità, da 9.136.000 a 8.686.000 tonnellate nonché una riduzione dell'attuale quota B da 2.512.000 a 1.708.000 tonnellate (totale quota massima: 10.394.000 tonnellate).

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per quanto riguarda il nostro Paese le proposte in questione prevedono la diminuzione della quota A da 1.230.000 a 1.179.000 tonnellate e della quota B da 338.000 a 240.000 tonnellate (totale quota massima: 1.421.000 tonnellate).

Le cennate riduzioni delle quote A e B verrebbero accompagnate:

dall'aumento del contributo sulla produzione gravante sulla quota B dello zucchero che passerebbe dal 30 al 40 per cento del prezzo d'intervento;

dalla eliminazione della regionalizzazione del prezzo d'intervento attualmente prevista per DOM francesi, Italia, Regno Unito ed Irlanda;

dalla soppressione dell'articolo 38 del Regolamento 3300 del 1974 e cioè degli aiuti nazionali di adattamento che il nostro Paese è attualmente autorizzato ad accordare per le campagne 1976-77/1979-80;

dalla fissazione diretta, da parte della Comunità, delle quote attribuibili a ciascuna impresa.

Anche per l'isoglucosio viene previsto un nuovo regime per il quinquennio 1980-81/1984-85.

L'obiettivo di produzione, determinato dal quantitativo di prodotto effettivamente ottenuto da ciascuna impresa durante l'anno 1979, verrebbe fissato in una unica quota A senza quindi prevedere una quota B.

In sostanza le attuali quote comunitarie A (139.000 tonn.) e B (38.000 tonn.) verrebbero sostituite da una unica quota pari a circa 165/170.000 tonn., quantitativo, questo, corrispondente a quello assorbito attualmente dal mercato comunitario.

Per ciò che riguarda gli scambi con i Paesi terzi, le disposizioni contenute nel regolamento n. 111 1/77 verrebbero riprese con una modifica concernente il meccanismo per le restituzioni alle esportazioni. Il relativo calcolo verrebbe effettuato con riferimento alle restituzioni per le esportazioni di sciroppo di glucosio.

Verrebbe, infine, introdotta, anche per il settore dell'isoglucosio, la cosiddetta « clausola penuria » attualmente prevista solo per lo zucchero.

TABACCO

Nel corso dell'ultimo decennio si è constatato a livello mondiale un costante spostamento geografico della produzione di tabacco verso i paesi emergenti (+ 41%) ed i paesi ad economia pianificata (+38%), mentre nei paesi industrializzati la produzione è aumentata solo del 4 per cento.

Tale tendenza è destinata ad accentuarsi a causa dell'inflazione e dell'aumento dei costi di produzione che si manifesta con particolare intensità in questi ultimi paesi.

La produzione comunitaria, nello stesso periodo, è aumentata di circa il 34 per cento in ragione, soprattutto, delle migliorate tecniche colturali che hanno permesso (in particolare nel nostro Paese) l'ottenimento di rese unitarie piuttosto elevate.

Giova comunque ricordare che il settore del tabacco ha subito, dopo l'entrata in vigore della organizzazione comune dei mercati (1970), profonde modificazioni delle strutture di produzione e di commercializzazione tali da provocare un migliore adattamento alle effettive esigenze del mercato.

Per quanto riguarda il grado di autoapprovvigionamento è da segnalare come, a livello mondiale, nel 1978, la produzione ha superato, per il quinto anno consecutivo, il consumo (quest'ultimo si è attestato intorno a 4,9 milioni di tonnellate). A fronte di tale situazione eccedentaria (le scorte mondiali ammontano a circa 830.000 tonn.) è da sottolineare il basso grado di autoapprovvigionamento della Comunità (—26%).

Della produzione comunitaria ottenuta nel 1978 pari a 171.566 tonnellate ben 109.659 tonnellate sono state prodotte in Italia.

Per il 1979 la produzione dovrebbe raggiungere circa 177.284 tonnellate in funzione, soprattutto, del notevole incremento che si registrerebbe nel nostro Paese. (114.680 tonn.).

Per gli orientali gli apporti all'intervento dei raccolti 1976 (13.000 tonn.), 1977 (7.000 tonn.) e 1978 (± 5.000 tonn.) hanno consentito il ricorso alla procedura prevista dall'articolo 13 del regolamento di base. La Commissione ha infatti presentato una relazione al Consiglio proponendo determinate azioni nell'ambito della ricerca agronomica ai fini di un miglioramento della qualità e di conseguenza della commercializzazione di tali tipi di tabacco.

Restano infine da ricordare i buoni risultati ottenuti nel quadro delle azioni particolari già adottate dal Consiglio e volte ad agevolare l'attuazione del piano di riconversione della varietà Beneventano verso tipi più pregiati.

I risultati finora noti indicano in 1.232 ettari la superficie convertita nel 1977 mentre per gli anni 1978 e 1979 la riconversione dovrebbe interessare complessivamente circa 3.000 ettari.

La spesa del FEOGA/Garanzia per il settore è stata di 202,5 MUC nel 1977, 216,1 MUC nel 1978 (rispettivamente il 3% e 2,5% della spesa totale della sezione Garanzia). Per il 1979 la spesa dovrebbe elevarsi a 262 MUC.

PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI

Il nostro Paese, con il 52 per cento della produzione comunitaria di frutta ed il 45 per cento di ortaggi, rappresenta il principale Stato membro produttore.

I dati definitivi, relativi all'anno 1978, mostrano una produzione comunitaria di frutta pari a 17,7 milioni di tonnellate (+ 17,2% rispetto al 1977) ed una produzione di ortaggi pari a 24,7 milioni di tonn. (+ 1,6% rispetto al 1977).

Il grado di autoapprovvigionamento della Comunità è pari al 92 per cento per gli ortaggi, 72 per cento per la frutta e 41 per cento per gli agrumi.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Da segnalare in questo settore come le quantità ritirate dal mercato nella campagna 1978-79 sono state leggermente superiori a quelle della campagna precedente.

In particolare, per le mele i ritiri si sono elevati a 366.000 tonnellate (5,32% della produzione comunitaria) prevalentemente in Olanda (120 mila tonn.), e in Belgio (66.000 tonn.).

Per gli agrumi i ritiri hanno riguardato solo il nostro Paese e si sono elevati a 94.000 tonnellate di arance, 52.000 tonnellate di mandarini, 24.500 tonnellate di limoni (rispettivamente il 5,82%, 15,34% e 3,31% della produzione totale).

Per gli altri prodotti la percentuale degli interventi in rapporto alla produzione è meno elevata: 1,86% per i cavoli, 1,23% per le pere, 0,35% per i pomodori, praticamente zero per i pomodori, praticamente zero per l'uva da tavola.

Le compensazioni finanziarie (premi di penetrazione), previste per migliorare la commercializzazione degli agrumi e confermata anche per la campagna 1979-80, hanno dimostrato la loro efficacia e necessità in un mercato reso sempre più difficile dalla concorrenza dei Paesi del bacino del Mediterraneo.

In particolare va ricordato il mantenimento del premio di penetrazione per i limoni che doveva cessare con la campagna 1977-78.

Per quanto riguarda le altre misure adottate, come già accennato, una importante modificazione è stata introdotta alla metodologia di attuazione della tassa compensativa in caso di mancato rispetto del prezzo di riferimento.

L'abrogazione di questa tassa potrà essere effettuata soltanto dopo due giorni di effettiva applicazione.

Nel settore dei trasformati il numero dei prodotti che potranno beneficiare di un aiuto è stato ampliato. Ai pomodori pelati, concentrati e succhi di pomodoro, pesche sciroppate e prugne, si sono aggiunti i fiocchi di pomodoro, pomodori pelati surgelati, succhi di pomodoro con concentrazione del 7-12%, pere Williams e ciliege sciroppate. Per questi ultimi due prodotti l'aiuto sarà concesso limitatamente ad un quantitativo non superiore al 105% della produzione del 1978.

La misura, una delle più importanti e qualificanti per il nostro Paese, sia per il sostegno che assicura al prodotto fresco mediante la garanzia del prezzo minimo in favore del produttore agricolo sia per la merce in provenienza da Paesi terzi si è rivelata estremamente fruttuosa e al di là di ogni aspettativa.

La produzione italiana è, infatti, notevolmente aumentata come i dati riferiti al 1977 (anno in cui ancora non era in applicazione il regime di aiuto) ed al 1979 (previsioni del secondo anno di applicazione del regime) stanno ad indicare (concentrati: 127.000 tonn.-280.000 tonn.; pelati: 723.000 tonn.-1.040.000 tonn.; succo di pomodoro: 44.000 tonn.-50.000 tonn.; pesche sciroppate: 54.000 tonn.-9.000 tonn.).

Gli aiuti pagati nel 1978 per i trasformati ammontano a circa 240 miliardi di lire mentre quelli previsti per il 1979 si elevano a ben 350 miliardi di lire.

L'espansione produttiva ed il conseguente incremento della spesa a carico del FEOGA/Sezione Garanzia, hanno recentemente indotto la Commissione a proporre la riduzione dell'attuale livello dell'aiuto. A partire dalla campagna 1980-81 dovrebbe essere calcolato sulla base del 90 per cento (anzichè 100%) della differenza tra i costi della produzione comunitaria ed i prezzi dei prodotti trasformati importati.

Merita ancora di essere segnalata la proroga del regolamento relativo alle misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione degli agrumi (Reg. 2511/69).

La validità del predetto regolamento, scaduto ormai dal 31 dicembre 1978, è stata prorogata fino al 31 dicembre 1986 con l'intesa che le azioni di ristrutturazione agrumicola dovranno, comunque, essere avviate prima del 1° gennaio 1984 ed ultimate entro il 31 dicembre 1986.

Nessuna decisione, per contro, è ancora intervenuta in merito alla proposta della Commissione intesa a creare una organizzazione comune di mercato nel settore delle patate.

OLIO D'OLIVA

Nel 1978 il Consiglio dei Ministri dell'Agricoltura ha apportato profonde innovazioni all'organizzazione comune dei mercati in questo settore.

Tali innovazioni sono state rese necessarie soprattutto dal perdurare della crisi dei consumi, iniziata già nel 1975 e da allora aggravatasi al punto che, in un mercato tradizionalmente deficitario quale quello dell'olio d'oliva, l'Organismo di intervento italiano è stato costretto ad acquistare quantitativi relativamente importanti di tale prodotto.

Tali quantitativi sono stati dell'ordine del 20 per cento circa del totale della produzione media per ciascuna delle campagne 1975-76 e 1977-78.

Il deterioramento, nel periodo in questione, del rapporto normale di prezzo tra olio d'oliva ed oli di semi, che ha sempre rappresentato l'elemento basilare per il mantenimento dei consumi dell'olio d'oliva, spiega ampiamente il fenomeno registrato.

Il Consiglio, a fronte di tale situazione e avendo riconosciuto la necessità di mantenere la coltura dell'olivo, adottata, in aggiunta all'aiuto alla produzione, un aiuto al consumo il cui scopo è quello di ristabilire un rapporto di prezzo tra olio d'oliva ed oli di semi al fine di consentire la ripresa dei consumi di olio d'oliva ed il suo mantenimento ai livelli precedenti la crisi del 1975.

L'originalità della misura (corresponsione dell'aiuto ai confezionatori che diano sufficienti garanzie nell'espletamento della loro attività), e quindi l'assenza di esperienze precedenti anche in altri settori, nonché la complessità delle disposizioni da attuare sul piano nazionale (il nostro Paese rappresenta, attualmente, il 99,5% della produzione ed il 95% del consumo di olio d'oliva nella CEE) hanno indotto il Consiglio, in un primo momento, a ritardare l'inizio della campagna oleicola 1978-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1979 al 1° gennaio 1979 ed a prevedere, in seguito, che l'importo dell'aiuto al consumo venisse corrisposto solo a partire dal 1° aprile 1979.

Per la campagna 1978-79 tale aiuto è stato determinato a 33,42 ECU/100 kg. e la percentuale destinata ad azioni di informazione, previste dalla nuova normativa, è stata fissata al 6 per cento di tale importo.

Tenuto conto della brevità del tempo intercorso dal 1° aprile 1979, inizio della concessione dell'aiuto al consumo, ed il 31 ottobre 1979, termine della campagna di commercializzazione 1978-79, è ancora prematuro e difficile trarre elementi utili sul funzionamento del regime di tale aiuto. Nondimeno, sulla base dei primi risultati disponibili, appare evidente che, malgrado l'annata di produzione poco favorevole (una delle più scarse dal 1966) il consumo di olio d'oliva in Italia ha registrato una certa ripresa.

Per la campagna 1979-80, iniziata il 1° novembre u.s., i principali prezzi comuni nel settore dell'olio d'oliva sono stati fissati ai seguenti livelli:

a) prezzo indicativo alla produzione: 235,04 ECU/100 kg. (+1,5 per cento rispetto alla campagna precedente) pari a lire 249.314 (+12,8 per cento);

b) aiuto alla produzione: 52,90 ECU/100 kg. (+1,5%) pari a lire 56.113 (+12,8%);

c) prezzo rappresentativo di mercato: 147 ECU/100 kg. (+0,7 per cento) pari a lire 155.927 (+11,9%);

d) aiuto al consumo (a-b)-c: 35,14 ECU/100 kg. (+5,1% rispetto alla campagna precedente) pari a lire 37.274 (+16,8%);

e) aiuto al consumo dedotta la percentuale destinata alle azioni di promozione fissata per il 1979-80 al 4,5 per cento; 33,56 ECU/100 kg. (+6,8%) pari a lire 35.597 (+18,7%).

È da notare che, per quanto concerne l'aiuto al consumo, l'azione combinata dell'aumento in ECU e della svalutazione della lira verde porta ad un aumento percentuale in lire italiane di tale aiuto, rispetto alla campagna precedente, del 16,8 per cento. Qualora ci si riferisce all'aiuto direttamente versato alle imprese di confezionamento (deduzione fatta della percentuale destinata alle azioni di informazione), tale aumento percentuale si eleva al 18,7 per cento (1).

Un'altra importante modifica della regolamentazione di base dell'olio d'oliva è consistita nell'introduzione di disposizioni volte alla creazione di organizzazioni di produttori in questo settore. A tale scopo il Consiglio ha completato le disposizioni previste dal regolamento CEE n. 1360/78 (che stabilisce le regole generali relative alle associazioni di produttori e le relative unioni), prevedendo misure particolari per le organizzazioni del settore olivicolo.

(1) Valore 1 ECU = 1060,73 lire

Per la campagna 1978-79 il riconoscimento di tali organizzazioni sulla base delle disposizioni del citato Regolamento CEE n. 1360/78 non è intervenuto a causa dell'assenza di modalità di applicazione di tale regolamento.

Per evitare che tale circostanza potesse recare pregiudizio ai produttori associati del settore olivicolo, il Consiglio ha adottato, per la campagna in questione, disposizioni particolari volte a fissare i criteri per il loro riconoscimento.

Inoltre in tale occasione, per consentire alle organizzazioni in causa di poter assolvere i compiti loro assegnati con le disposizioni comunitarie, il Consiglio ha previsto la possibilità di trattenere una percentuale dell'aiuto alla produzione da destinare ai propri soci.

Tale percentuale è stata poi fissata dalla Commissione al 12 per cento.

Queste stesse disposizioni sono state ricondotte per la campagna 1979-80 in assenza, ancora, delle modalità di applicazione del Regolamento CEE n. 1360/78.

Un primo bilancio delle attività delle organizzazioni di produttori del settore olivicolo nel corso della campagna 1978-79 permette di ritenere che lo sforzo associativo è stato considerevole. In effetti, dai primi risultati, i produttori associati rappresenterebbero il 70 per cento del totale dei produttori olivicoli riuniti in quattro grandi associazioni.

* * *

Giova infine sottolineare l'incremento delle spese FEOGA/Garanzia per il settore. Da 182,2 MUCE nel 1978, si è passati a circa 321,7 MUCE nel 1979. La somma prevista per il 1980 si eleva a 445,5 MUCE.

Si tratta rispettivamente del 2,1 per cento, 3,4 per cento e 4,4 per cento delle spese totali della Sezione garanzia.

CEREALI

Le superfici investite a cereali in tutta l'area comunitaria sono rimaste, nel 1979, invariate rispetto alla campagna precedente (26,7 milioni di ha.). Tuttavia la produzione totale dell'insieme dei cereali ha subito, in Europa, una lieve flessione, rispetto al 1978, attestandosi sui 113 milioni tonn. a causa principalmente, di una riduzione delle rese ad ettaro.

In particolare, se da un lato la produzione di granoturco è ulteriormente aumentata (fenomeno che ormai si ripete da più campagne) per alcuni cereali si è avuta una certa stazionarietà (orzo e grano duro) mentre per altri (grano tenero, segale ed avena) si è verificata un'effettiva riduzione.

Per quanto riguarda il nostro Paese, sembra che il processo di riduzione delle superfici (da 4.292.676 ha. del 1972 a 4.296.785 ha. del 1977) e della produzione si sia finalmente arrestato e che si debba invece assistere ad un'inversione di tendenza.

La produzione di grano tenero è passata a 5,5 milioni di tonn. che, pur essendo ancora inferiori al fabbisogno nazionale rappresenta un miglioramento rispetto alle campagne precedenti.

La produzione di orzo è rimasta invariata (0,8 milioni di tonn.) mentre buoni risultati sono stati ottenuti con il grano duro (3,4 milioni di tonn.) e con il granoturco che, con i suoi 6,3 milioni di tonn. di produzione è ormai il cereale più diffuso in Italia.

La gestione del mercato cerealicolo comunitario non ha presentato difficoltà di rilievo ed è quindi stata concentrata sulla politica di esportazione delle eccedenze di grano tenero ed orzo (sia in grani che sottoforma di farina e malto) e nella gestione delle scorte all'intervento. Le esportazioni sono state importanti, tenuto conto delle grosse disponibilità al Nord dell'Europa e sono state realizzate nonostante la situazione deficiaria del mercato italiano che resta caratterizzato da un livello di prezzi elevato, in particolare per i cereali foraggeri.

La questione degli alti costi di importazione di questi ultimi è stata ancora una volta sollevata in sede di Consiglio ed ivi riconosciuta con la concessione, fino al 31 marzo 1980, dell'abbattimento del prelievo all'importazione di tali cereali (6,04 ECU/tonn.).

È tuttavia in corso di esame, da parte del Consiglio, uno studio sull'insieme del problema presentato dalla Commissione per verificare le cause dell'alto livello dei prezzi.

Merita infine di essere sottolineato il mantenimento dell'aiuto alla produzione del grano duro (77,31 ECU/ha.) riferito a tutte le regioni che avevano già beneficiato di tale misura nella campagna precedente.

RISO

La conclusione degli accordi multilaterali in sede GATT (Tokyo Round) ha indotto la Commissione e quindi il Consiglio ad adottare talune misure concernenti il settore.

Le richieste di alcuni paesi fornitori del Nord Europa di vedere ridotto o perlomeno ravvicinato il prezzo di entrata del riso a grana lunga con quello a grana tonda ha trovato una certa eco tra coloro che sostengono un ravvicinamento dei prezzi dei due tipi di riso.

È stata pertanto decisa la riduzione, in due tappe, di 12,09 ECU/tonn. ciascuna, dell'importo che separa il prezzo del riso a grana lunga da quello a grana tonda, sia al livello del prezzo di entrata che a quello di intervento.

In compensazione di queste misure e di altre di ordine tecnico conseguenti (di minore importanza), il Consiglio ha comunque deciso di aumentare i prezzi di campagna (e quindi anche quelli di entrata) del riso in maniera tale da neutralizzare questa prima riduzione.

Inoltre è stata prevista la possibilità di ottenere da parte dei produttori un aiuto alla produzione di sementi certificate di riso.

In conclusione le concessioni ottenute hanno largamente coperto lo svantaggio iniziale negoziato in sede GATT e, anche se una seconda tappa per il riavvicinamento dei due prezzi di entrata è stata prevista

per la prossima campagna, si può a giusto titolo affermare che il settore riuscirà ad assorbire, senza alcuna conseguenza, tale ulteriore misura.

Sempre per il riso è stata adottata la direttiva che determina i nuovi coefficienti di equivalenza per il traffico di perfezionamento attivo (TPA). Tale misura si è resa necessaria per mettere un certo ordine a livello doganale e dare delle garanzie ai produttori del nostro Paese.

Resta infine da segnalare come la gestione del mercato abbia dato buoni risultati per il prodotto italiano; in particolare è stato raggiunto un nuovo *record* nelle esportazioni verso i paesi della CEE (circa 220.000 tonn.) mentre è stato possibile penetrare in mercati ove la concorrenza è molto agguerrita quali quelli dell'Unione Sovietica (66.000 tonn.) e della Libia (45.000 tonn.).

FONDO EUROPEO AGRICOLO DI ORIENTAMENTO E DI GARANZIA (FEOGA)

Durante l'anno 1979 sono stati esaminati gli aspetti finanziari delle proposte di regolamenti relativi alla politica agricola comune, in particolare le incidenze finanziarie delle proposte di prezzi agricoli e delle misure connesse per la campagna di commercializzazione 1979-80. Inoltre sono stati esaminati gli aspetti finanziari degli anticipi mensili accordati agli Stati membri per il pagamento delle restituzioni all'esportazione di prodotti agricoli verso paesi terzi e per interventi intesi a regolarizzare i mercati agricoli.

I. — SEZIONE GARANZIA (1)

Le spese previste nel progetto di bilancio (compresa la lettera rettificativa) dell'esercizio 1980 per il finanziamento delle spese per restituzioni all'esportazione e per interventi di mercato ammontano a 10 mila 956,64 milioni di UCE, così ripartite (in milioni di UCE):

Spese per organizzazioni comuni di mercato	10.579,04
Spese per importi monetari compensativi	377,60
Totale	10.956,64

La politica comune di sostegno dei mercati agricoli comporta anche delle entrate che figurano tra le risorse proprie della Comunità. Tali entrate sono previste nei seguenti importi (in milioni di UCE):

Prelievi agricoli	1.642,1
Quote zucchero	467,3
Totale	2.109,4

(1) Le spese previste nel presente paragrafo non sono state approvate, tenuto conto che il progetto di bilancio 1980, ove sono comprese, è stato respinto dal Parlamento Europeo.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. — Per l'anno 1978, sulla base delle spese imputate ai diversi settori della politica agricola, risulta che l'ammontare delle spese pagate è di 8.672,7 milioni di UCE.

L'importo delle spese afferenti la sezione garanzia pagate dalla Comunità per conto del nostro Paese ammonta a 1.165,6 milioni di UCE, pari al 13,4 per cento delle spese complessive pagate per tale sezione. L'ammontare di 1.165,6 milioni di UCE comprende anche gli importi monetari compensativi (per un importo di 418,4 milioni di UCE) pagati per conto dell'Italia agli Stati membri esportatori.

3. — Nel 1979 inoltre la Commissione ha proceduto alla chiusura definitiva dei conti della Sezione garanzia per l'anno 1973. Le operazioni invece per la chiusura dei conti degli anni 1974 e 1975 sono ancora in corso e la Commissione ritiene di poterle concludere entro i primi mesi del 1980.

II. — SEZIONE ORIENTAMENTO (2)

1. — Il Consiglio ha adottato il Regolamento 929/79 dell'8 maggio 1979 che modifica il Regolamento n. 729/70 per quanto concerne l'importo assegnato al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia - Sezione orientamento.

Tale Regolamento stabilisce, tra l'altro, che la dotazione della sezione orientamento per il quinquennio 1980-84 è di 3.600 milioni di UCE.

L'importo suddetto può essere aumentato dal Consiglio, che delibererà secondo la procedura dell'articolo 43 del Trattato, per il finanziamento delle azioni comuni.

2. — Gli stanziamenti iscritti per tale sezione nel progetto di bilancio per l'esercizio 1980 (compresa la lettera rettificativa) ammontano a 482,83 milioni di UCE in stanziamenti d'impegno ed a 322,3 milioni di UCE in stanziamenti di pagamento.

Inoltre per la politica della pesca sono previsti 34,9 milioni di UCE in stanziamenti d'impegno e 58,9 milioni di UCE in stanziamenti di pagamento.

3. — Le somme complessive impegnate e pagate a carico della sezione orientamento, dal 1964 al 31 dicembre 1978 ammontano ai seguenti importi (in milioni di UCE):

	<i>Impegni</i>	<i>Pagamenti</i>
Progetti individuali	1.999,76	996,10
Misure particolari	291,61	288,79
Azioni comuni	417,72	361,38
	<hr/>	<hr/>
Totale	2.763,09	1.646,27
	<hr/>	<hr/>

(2) Per la Sezione Orientamento si vedano le considerazioni di cui alla nota (1).

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per quanto riguarda il nostro Paese, la situazione degli impegni e dei pagamenti per lo stesso periodo (1963-1978) si presenta come segue (in milioni di UCE):

	<i>Impegni</i>	<i>Pagamenti</i>
Progetti individuali	633,51	167,30
Misure particolari	197,22	195,09
Azioni comuni	38,16	4,15
	<hr/>	<hr/>
Totale	868,89	366,54
	<hr/>	<hr/>

4. — Gli stanziamenti impegnati dal 1964 al 1971 sono coperti da contributi degli Stati membri calcolati in base a criteri di ripartizione specifici.

Tali contributi sono richiesti agli Stati membri in funzione dei fabbisogni della Commissione.

Alla data del 31 dicembre 1978 l'importo totale delle spese della sezione orientamento, per gli anni dal 1964 al 1971, ammontava a 772,7 milioni di UCE e le contribuzioni versate dagli Stati membri per tale periodo a 825,24 milioni di UCE, ripartite come segue (in milioni di UCE):

Italia	172,84
Germania	255,89
Francia	256,70
Belgio	66,68
Paesi Bassi	71,43
Lussemburgo	1,70
	<hr/>
Totale	825,24
	<hr/>

A partire dagli stanziamenti del 1972, le spese della sezione orientamento sono finanziate con il sistema delle risorse proprie, applicato alla totalità delle spese di bilancio.

POLITICA COMUNITARIA DELLA PESCA

Nel corso del 1979 non è stato possibile pervenire ad un accordo sulla definizione del regime applicabile alla pesca nelle acque comunitarie, nonostante sia ormai scaduto il termine — fissato dall'articolo 102 del Trattato di adesione — per l'adozione da parte del Consiglio delle misure volte a determinare « le condizioni di esercizio della pesca, in vista di assicurare la protezione dei fondali e la conservazione delle risorse biologiche del mare ».

Nell'impossibilità di superare il contrasto di fondo che oppone la delegazione britannica alle altre delegazioni, soprattutto in materia di ripartizione dei rispettivi diritti di pesca e di misure di conservazione,

il Consiglio ha prorogato a più riprese il regime interinale adottato nel 1978, che si basa sull'impegno degli Stati membri a disciplinare le attività di pesca in modo tale da rispettare il volume globale di catture ammissibili (TAC) proposte dalla Commissione. In materia di misure di conservazione, permane il principio che i provvedimenti nazionali adottati in mancanza di disposizioni comunitarie debbano essere preventivamente notificati alla Commissione, ma è oggetto di contestazione da parte britannica il diritto per la Commissione di bloccare l'entrata in vigore: sulla compatibilità con il diritto comunitario delle più recenti misure adottate dal Regno Unito, dovrà pronunciarsi la Corte di giustizia.

Il regime provvisorio finora applicato si è mostrato chiaramente inadeguato, in mancanza delle disposizioni necessarie a garantire il controllo delle catture effettuate e consentire a livello nazionale la predisposizione di piani di pesca compatibili con gli obiettivi globali convenuti sul piano comunitario. Nel Consiglio del 3 dicembre 1979 è pertanto emerso un orientamento generale a ricercare in modo pragmatico i possibili punti di intesa per una graduale realizzazione del regime comunitario definitivo.

L'Italia, che non ha tradizioni di pesca nelle acque comunitarie dell'Atlantico e del Mare del Nord cui dovrà applicarsi il regime comune, ha sempre mantenuto una posizione aperta, basata sul principio che le eventuali soluzioni di compromesso dovranno garantire il necessario equilibrio fra gli interessi di tutti gli Stati membri, alla luce anche dei risultati che la Comunità potrà conseguire nel campo delle relazioni esterne in materia di pesca.

Pur permanendo la riserva britannica sulle misure strutturali proposte dalla Commissione nel settore della pesca, anche nel 1979 è stato possibile raggiungere un accordo su un'azione temporanea a favore della ristrutturazione della pesca costiera e dell'acquacultura, con uno stanziamento di 15 milioni di UCE: a tale provvedimento siamo fortemente interessati, in particolare per gli incentivi previsti per l'acquacultura (nel marzo 1979 la Commissione ha provveduto all'attribuzione dei fondi disponibili per il 1978, pari a 5 milioni di UCE, che sono stati destinati nella misura di oltre il 40 per cento al finanziamento di quattro impianti di acquacultura italiani).

RELAZIONI ESTERNE

Nel corso del 1979, la Comunità ha potuto concludere positivamente alcuni negoziati in materia di pesca, di nostro specifico interesse: nel giugno 1979 è entrato in vigore provvisoriamente l'accordo con il Senegal, che consente a una dozzina di nostre navi congelatrici (e ad un certo numero di pescherecci francesi) di svolgere attività di pesca nelle acque senegalesi, in cambio di un canone a carico degli armatori e di una contropartita finanziaria forfettaria a carico della Comunità. L'importanza di tale primo accordo con i Paesi in via di sviluppo è stata messa in evidenza dalla rapidità con cui è stato possibile por-

tare a termine, alla luce di questo precedente, i negoziati con la Guinea Bissau, che consente ulteriori possibilità di pesca agli operatori italiani e francesi.

Non si sono invece realizzati progressi nei negoziati con la Mauritania, che pur rientrano nel quadro del mandato negoziale conferito dal Consiglio alla Commissione al fine di ottenere la continuazione o il ripristino delle tradizionali attività di pesca dei pescatori comunitari nelle acque dell'Africa occidentale, a seguito dell'estensione generalizzata a 200 miglia della zona di pesca degli Stati costieri e della decadenza degli accordi bilaterali conclusi dagli Stati membri prima del trasferimento alla Comunità della competenza esclusiva in materia di pesca.

Per la Jugoslavia, non è stato possibile arrivare alla conclusione di un accordo-quadro comunitario, poichè le Autorità jugoslave hanno lasciato chiaramente intendere di non essere disposte a concludere con nessun paese terzo o organizzazione di Stati nuovi accordi che prevedessero la concessione di diritti di pesca nelle loro acque territoriali, pur confermando la loro disponibilità a consentire ancora per un certo tempo la prosecuzione delle attività di pesca che erano previste dall'accordo italo-jugoslavo del 1973, scaduto alla fine del 1976 e già prorogato nel 1977 e nel 1978.

Anche per il 1979, la Comunità ha autorizzato il Governo italiano a convenire con la Jugoslavia il mantenimento del regime derivante dall'accordo del 1973, ed ha ratificato i risultati delle consultazioni bilaterali che hanno avuto luogo in settembre, in particolare sull'adeguamento del canone richiesto da parte jugoslava, autorizzando l'Italia ad aumentare il canone annuo da 570 milioni a 800 milioni di lire, fermo restando il rimborso da parte della Comunità dell'80 per cento del canone che sarà versato dal Governo italiano.

Per quanto concerne la Tunisia, il Consiglio ha adottato nel febbraio 1979 le direttive che autorizzano la Commissione ad aprire negoziati per la conclusione di un accordo di pesca, destinato a sostituire l'accordo bilaterale italo-tunisino che scadeva nel giugno 1979. La Commissione ha avuto a più riprese contatti con le Autorità tunisine, sia a livello tecnico che a livello politico, ma non è riuscita ad impedire l'interruzione delle attività di pesca italiane in acque tunisine alla scadenza dell'accordo del 1976. La Commissione ha riferito in effetti al Consiglio che i negoziati per la conclusione di un accordo-quadro di cooperazione nel settore della pesca sono in corso, ma non potranno arrivare a risultati positivi in tempi brevi. Le Autorità tunisine non hanno d'altra parte finora accolto l'invito, formulato dal vice presidente Gundelach nel corso della sua visita a Tunisi in luglio, ad un autonomo gesto di buona volontà, che potesse consentire la prosecuzione delle tradizionali attività di pesca italiane, in attesa della conclusione dei negoziati. La Commissione ha dichiarato la propria disponibilità a favorire qualunque altra formula che potesse rivelarsi utile a tale scopo, ma nessuna soluzione praticabile è stato finora possibile individuare per risolvere a breve termine questo delicato problema.

Sono proseguite in modo soddisfacente per gli operatori italiani le attività di pesca consentite dagli accordi già in vigore tra la Comu-

nità ed il Canada e gli Stati Uniti, mentre è entrata in vigore dal 1° gennaio 1979 la Convenzione NAFO per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale, che sostituisce la Convenzione ICNAF cui l'Italia partecipava con altri Stati comunitari.

Sembra possibile constatare, nel complesso, che la Comunità attraverso la rete di accordi via via stipulati con paesi terzi si è mostrata in grado di tutelare in modo equilibrato gli interessi della nostra pesca oceanica, mentre difficoltà notevoli sussistono per la soluzione dei nostri specifici problemi di pesca nelle acque del Mediterraneo. Appare peraltro chiaramente che la riconduzione delle formule tradizionali utilizzate sul piano bilaterale diviene sempre più difficile, per la crescente consapevolezza dell'importanza delle risorse ittiche delle acque costiere e della necessità di una gestione attenta alle esigenze di conservazione: sembra pertanto imporsi la ricerca di forme nuove di cooperazione diretta fra gli operatori economici dei Paesi interessati che mirino ad uno sfruttamento razionale delle risorse attraverso la messa in comune delle capacità tecniche e dei mezzi finanziari necessari.

PAGINA BIANCA

CAPITOLO III

**POLITICA INDUSTRIALE - SIDERURGIA - TRASPORTI -
ENERGIA**

PAGINA BIANCA

POLITICA INDUSTRIALE

In sede comunitaria la politica industriale continua a trovare una collocazione assai limitata: anche nel 1979 ha fatto registrare una carenza di azioni adeguate nei settori più importanti.

Le cause di una tale situazione sono da attribuire sia ad una scarsa disponibilità dei mezzi finanziari comunitari per nuove politiche (il 70 per cento del bilancio CEE è assorbito come noto dall'agricoltura), sia da una mancanza di volontà politica derivante essenzialmente dagli obiettivi divergenti perseguiti dagli Stati membri e quindi dal mancato accordo sulle azioni prioritarie da condurre.

Come conseguenza di tutto ciò la Comunità non è riuscita ancora ad elaborare un piano di politica industriale sia per quanto concerne i settori in crisi (cantieristica, fibre sintetiche, tessili, eccetera), sia per i settori industriali a tecnologia avanzata (informatica, telematica, aeronautica).

Nel corso del 1979 la Commissione ha cercato di portare avanti un progetto di regolamento per il finanziamento della ristrutturazione e riconversione dei settori industriali in crisi, ma l'opposizione di alcune delegazioni non ne ha consentito il varo.

Anche nei settori a tecnologia avanzata non è stato possibile raggiungere risultati di rilievo. La Commissione si ripropone di svolgere un ruolo più attivo nel corso del 1980 in particolare per la telematica e l'informatica.

Ciò premesso l'attività svolta nel corso del 1979 nei singoli settori può essere riassunta come segue:

Informatica

Il programma quadriennale dello sviluppo della informatica comprendeva due grandi campi:

azioni concernenti la struttura esterna del settore, quali la politica di normalizzazione e di standardizzazione, il coordinamento delle politiche dei contratti pubblici, nonché diverse azioni di portata generale volte a migliorare la conoscenza del settore e del suo ambiente (collaborazione dei centri di ricerca);

azioni di sostegno al settore per il miglioramento delle condizioni di competitività con particolare riguardo alle applicazioni dell'in-

formatica di interesse comunitario ed all'industria del materiale e dei sistemi. Il sostegno da attuare attraverso contratti per la concessione di premi comunitari è diretto a: software, applicazioni e sviluppi della normalizzazione; peri-informatica; componenti elettronici.

Veniva inoltre prevista l'istituzione di un Comitato per la gestione ed il coordinamento dei programmi di informatica.

Per l'attuazione del programma era previsto a carico della Comunità un costo complessivo di 103 MUC ripartiti in quattro anni (1978-1981): 36 MUC per il primo biennio e 67 MUC per il secondo biennio.

Le proposte della Commissione delle Comunità europee hanno formato oggetto di esame del gruppo « Problemi economici » che ha sollevato una serie di proposte di emendamento al testo originario.

Da parte degli esperti italiani è stato ribadito l'interesse per lo sviluppo del settore della componentistica e l'opportunità che insieme al programma quadriennale, la cui approvazione doveva comunque essere globale, venisse dato l'avvio anche a misure specifiche a favore dell'industria dei componenti.

Con deliberazioni dell'11 settembre 1979, il Consiglio delle Comunità europee ha adottato i seguenti provvedimenti:

1) decisione (79/783/CEE) che stabilisce un programma pluriennale (1979-1983) avente per oggetto azioni generali (normalizzazione, contratti pubblici, collaborazioni dei centri di ricerca, riservatezza e protezione dei dati eccetera) ed azioni di promozione (misure di applicazione del software);

2) decisione che istituisce un Comitato consultivo in materia di gestione e di coordinamento dei programmi d'informatica;

3) regolamento concernente un meccanismo di sostegno comunitario al settore dell'informatica. Il sostegno riguarda studi di fattibilità, progetti di sviluppo e progetti pilota, eccetera di interesse comunitario.

L'ammontare complessivo previsto per l'attuazione del programma è di 25 milioni di UCE; il finanziamento comunitario può coprire fino al 100 per cento del costo complessivo dell'azione per gli studi di fattibilità, con un massimale di 100.000 UCE per progetti pilota; inoltre il finanziamento non può superare il 50 per cento del costo complessivo per studi di presviluppo e progetti di sviluppo avviati da imprese o utenti.

I predetti atti sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità n. 231 del 13 settembre 1979;

4) risoluzione concernente un'azione comunitaria di promozione della tecnologia microelettronica (*Gazzetta Ufficiale* C 231 del 13 settembre 1979) con la quale il Consiglio invita la Commissione a coordinare le azioni nazionali nel settore ed a sottoporli progetti concreti rispondenti a vantaggi economici e tecnici.

Politica della concorrenza

Nel corso del 1979, si sono svolti i lavori della Conferenza degli esperti governativi in materia di concorrenza (che si è occupata dei

contratti di distribuzione selettiva) e del Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti.

Fra le procedure svolte nel 1979 (relative a vari settori come apparecchi di alta fedeltà, concimi, zucchero da canna, carta da giornali, eccetera) due hanno riguardato l'Italia. Sono quelle del vetro piano (con possibile condanna degli accordi esistenti fra 3 società italiane e comminazione di ammende per 2 di esse per incompleta presentazione di documenti) e della carta da giornali e per periodici in Italia (con condanna della pratica concertata messa in atto da cartiere, editori ed Ente nazionale cellulosa carta).

Sono proseguiti i lavori concernenti la elaborazione di un regolamento relativo all'applicazione dell'articolo 83, paragrafo 3, del Trattato a categorie di accordi di licenza brevetto.

Nel 1979 gli agenti comunitari incaricati di effettuare sul mercato italiano inchieste intese ad accertare eventuali limitazioni della concorrenza hanno svolto ispezioni presso le aziende.

Al riguardo basti citare quelle effettuate presso la Turbotecnica S.p.A., con sede in Genova, per un'inchiesta relativa al presunto boicottaggio da parte di alcuni organismi arabi; presso la SIAC di Milano, per un'indagine del settore degli anti-detonanti; presso la FABOCART, per un'indagine circa i rapporti con la Burgo, la CRDM e la CIR; presso la Cyanamid a Catania, eccetera.

Aiuti degli Stati

La Commissione ha proseguito nel controllo permanente, in base all'articolo 93, sull'applicazione dei regimi nazionali di aiuti (notifiche dei nuovi regimi di aiuto, sostegno delle misure poste in procedure di infrazione).

La procedura di controllo riguardante l'Italia, durante l'anno scorso, ha interessato la legge 12 agosto 1977, n. 675, per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore.

È invece continuato l'esame di un progetto di direttiva ex articolo 90 del Trattato CEE, sulle relazioni finanziarie tra i poteri pubblici degli Stati membri e le imprese pubbliche.

Pratiche di dumping

In materia di *dumping*, si rammenta l'azione contro il *dumping* praticato da Paesi terzi sul mercato comunitario (Regolamento CEE 459/68).

In particolare per quanto riguarda il Regolamento n. 459, è stato applicato un dazio *antidumping* comunitario sulle fibre tessili artificiali americane, ed altre relative al carbonato di sodio, al ferro cromo, eccetera.

Per quanto concerne i dazi *antidumping* sui nostri prodotti esportati su mercati terzi, i maggiori problemi si sono avuti con gli USA, sia per le nuove procedure aperte contro esportatori italiani, sia perchè si sono dovuti rivedere tutti i dati a suo tempo forniti relativamente

a prodotti già assoggettati ai diritti compensativi USA, a causa di una modifica della legislazione americana.

Materiale elettrico antideflagrante

Dopo la pubblicazione in data 30 gennaio 1976 della direttiva quadro sui metodi di sicurezza di costruzione e di controllo dei materiali elettrici utilizzati in ambiente esplosivo, è stato predisposto un progetto di legge per il recepimento in Italia di tale direttiva.

In data 6 febbraio 1979 il Consiglio ha adottato anche una direttiva particolare che regola un vasto campo di materiali elettrici antideflagranti. Per il recepimento in Italia di tale direttiva, è stata prevista, nel sopra citato disegno di legge l'emanazione di un decreto interministeriale.

Apparecchi industriali ad alta frequenza

Presso il Gruppo questioni economiche del consiglio sono proseguite le riunioni volte ad esaminare la direttiva relativa ai disturbi radioelettrici prodotti da apparecchiature industriali ad alta frequenza. Tale direttiva, dovendo considerare anche i livelli di interferenza in prossimità degli aeroporti, dà luogo a lunghi e complessi scambi di idee tra le delegazioni.

Apparecchi a pressione

A seguito dell'approvazione da parte del Consiglio il 27 luglio 1977 della direttiva-quadro sugli apparecchi a pressione che disciplina i relativi metodi di costruzione di sicurezza e di controllo, si stanno elaborando direttive particolari sui vari tipi di bombole e sugli apparecchi a pressione.

Macchine da cantiere

Si è completato l'esame della direttiva quadro concernente l'argomento presso il Consiglio.

Tenuto conto però che il settore presenta dei problemi particolari che si affrontano per la prima volta in sede comunitaria sono rimaste da sciogliere alcune riserve poste dai Paesi membri. Al fine di superare tali difficoltà è stato creato un gruppo speciale di consiglieri economici formato da funzionari delle diverse rappresentanze permanenti.

Parallelamente presso il Consiglio e presso la Commissione è proseguito il lavoro di esame e di messa a punto di una serie di direttive particolari concernenti diversi aspetti di queste macchine e diverse specializzazioni.

Trattori agricoli

È stata portata a termine la formulazione del decreto del Presidente della Repubblica per il recepimento delle direttive particolari sui trattori agricoli.

Apparecchi di sollevamento

Si è completato presso il Consiglio l'esame della direttiva quadro relativa a questi apparecchi e questa normativa similmente a quanto viene fatto per le macchine da cantiere è ora oggetto del gruppo speciale dei consiglieri economici.

In questo settore è iniziato l'esame presso il Consiglio della direttiva sugli ascensori elettrici che presenta per l'Italia notevoli difficoltà, tenuto conto della normativa nazionale esistente.

Innovazione industriale

Nel corso del 1979 sono state tenute a Bruxelles due riunioni del Gruppo *ad hoc* « innovazione », istituito dal Comitato dei direttori generali dell'industria.

L'attività del Gruppo si è diretta essenzialmente alla redazione del rapporto concernente l'inventario delle « misure a favore dell'innovazione » e, cioè, delle varie strutture e dei diversi interventi nazionali tendenti a tale scopo; il documento è stato approvato definitivamente nella primavera scorsa.

Inoltre, si è ritenuto necessario predisporre anche un rapporto sugli « ostacoli all'innovazione », data la stretta connessione di tale materia con l'altra. Lo studio è stato affidato ad alcuni esperti dei vari Paesi; la parte relativa all'Italia comprende, tra l'altro, varie relazioni presentate dalle stazioni sperimentali per l'industria.

Infine, è stato dato ampio rilievo alla proposta avanzata ai servizi della Commissione da parte di alcune società nazionali di « capitale a rischio », le quali hanno deciso di costituire un'Associazione ed hanno chiesto alla Comunità la messa a disposizione di un ufficio di segreteria e di coordinamento, nonché la concessione di aiuti finanziari.

Pur non esistendo in Italia organismi che già pienamente operino nel settore in questione (almeno con interventi a carattere nazionale), l'iniziativa non può non rivestire interesse. Ad essa si è dichiarata propensa ad aderire l'IMI.

La materia (« innovazione ») trattata dal Gruppo in questione è oggetto di studio anche da parte del Comitato consultivo R+D industriale (CORDI) e, in particolar modo, del Gruppo di lavoro « capitale a rischio ».

Settore chimico

Il 18 settembre 1979 è stata approvata la direttiva del Consiglio recante la sesta modifica della direttiva n. 67/548/CEE concernente il ravvicinamento alle disposizioni legislative sulla classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose.

La predetta direttiva ha comportato l'avvio dei lavori per la costituzione di un repertorio CEE delle sostanze chimiche nonché una serie di negoziati CEE/USA per i riconoscimenti reciproci in campo di sostanze pericolose.

Sono proseguiti gli esami per altre due direttive specifiche nel campo dei preparati pericolosi concernenti:

- 1) pittura vernici e inchiostri;
- 2) solventi.

Nel campo della prevenzione sono state esaminate: una direttiva quadro concernente rischi derivanti da esposizione ad agenti nocivi e le direttive specifiche sul piombo e sull'amianto.

Nell'ambito dei cosmetici sono proseguiti i lavori per l'aggiornamento della direttiva su tali prodotti approvata nel 1976.

Si è proceduto anche nel settore dei materiali destinati al contatto con gli alimenti con le direttive specifiche sulle ceramiche e sulle materie plastiche.

Costruzione navale

Nel corso del 1979 l'attività italiana nel settore della costruzione navale ha riguardato prevalentemente tre gruppi di materie:

il primo relativo all'adempimento delle incombenze derivanti dall'applicazione delle norme contenute nella quarta direttiva sugli aiuti pubblici all'industria delle costruzioni navali. Purtroppo la mancata approvazione del piano di ristrutturazione del settore nei termini previsti dalla legge 25 maggio 1978, n. 231, e ciò soprattutto a causa dello scioglimento anticipato delle Camere, ha contribuito a rendere più difficile ottenere l'assenso da parte della Commissione per tutti quei casi in cui era necessario, come previsto dalla suddetta legge, un controllo analitico della singola commessa.

Il sistema quindi della « notifica caso per caso » si è rivelato ancora una volta di difficile applicazione per la macchinosità dei controlli che si traducono in notevoli appesantimenti dell'azione amministrativa e causa di intralci e ritardi notevoli. Ovviamente, siamo stati costretti ad accettare siffatti controlli a causa della particolare situazione di crisi dell'industria cantieristica nazionale la quale per sopravvivere con una capacità produttiva, in termini di impianti, inalterata, ha bisogno di aiuti cospicui paragonabili soltanto a quelli accordati all'industria cantieristica inglese e francese.

Sono stati avviati nel mese di novembre i lavori preparatori relativi alla predisposizione di una possibile quinta direttiva per la quale ovviamente si spera di poter eliminare gran parte degli inconvenienti cui sopra si è accennato.

Un secondo campo di attività riguarda il nostro contributo all'elaborazione del progetto noto come « Scrap and building ». Si tratta di un'iniziativa comunitaria che si prefigge di stimolare anzitempo la demolizione di almeno 2 milioni di t.s.l.c. all'anno di naviglio da rimpiazzare con nuove costruzioni, secondo un rapporto di 2 a 1 al fine di assicurare un lavoro aggiuntivo ai cantieri europei. Nel corso della sessione del Consiglio del 20 novembre 1979, è stato deciso, nonostante l'opposizione della Germania e della Danimarca, di dare mandato ad

un gruppo di esperti ad alto livello di approfondire la materia e di pervenire alla formulazione di alcune precise proposte.

Nel settore dei crediti all'esportazione delle navi, dopo lunghe trattative si è alla fine raggiunta una posizione comune in vista della revisione dell'accordo OCSE sulla materia. Nel corso dell'ultima riunione tenutasi a Parigi, nel mese di ottobre 1979, si è pervenuti alla formulazione di un nuovo testo che è stato ratificato il 1° dicembre 1979. Le modifiche più importanti riguardano:

- a) l'adesione della Comunità in quanto tale all'accordo sui crediti all'esportazione, in sostituzione dei singoli Stati;
- b) l'estensione del campo di applicazione dell'accordo alle trasformazioni navali;
- c) le nuove condizioni di credito per le esportazioni di navi e le operazioni di trasformazioni navali che implicano la riduzione dell'accordo minimo dal 30 per cento al 20 per cento del prezzo contrattuale e l'allungamento della durata massima dei crediti da 7 anni a 8 anni e sei mesi.

SIDERURGIA

I. — *Aspetto interno*

Nel 1979 sono state mantenute le misure anticrisi in vigore nel 1978 sia sul piano interno che sul piano esterno.

Sul piano interno il sistema posto in essere dalla Commissione per evitare che i prezzi scendessero in modo tale da non consentire alle industrie di coprire i costi, si è dimostrato sufficientemente efficace, pur lasciando un certo margine di manovrabilità commerciale alle imprese.

Il buon andamento del mercato ha poi contribuito a diminuire le tensioni che si erano verificate nel 1976 nella concorrenza, tensioni che erano ancora sensibili nel 1977.

Una domanda più sostenuta dei prodotti siderurgici dall'estero ed un lieve aumento della domanda interna hanno consentito un impiego migliore degli impianti la cui produttività ha raggiunto, per alcune categorie di prodotti, un livello soddisfacente.

La Commissione ha continuato a seguire il mercato, aggiornando i prezzi minimi dei prodotti siderurgici sottoposti a tale regime in base alle variazioni del valore delle monete degli Stati membri ed in funzione delle variazioni di prezzo che si verificano a livello mondiale, variando opportunamente i programmi trimestrali delle consegne dei prodotti siderurgici delle imprese ed intervenendo nei casi di importazione che superavano i contingenti concordati con i paesi terzi.

Particolarmente elevati sono stati gli aiuti finanziari concessi dalla Commissione sotto forma di bonificazioni degli interessi relativi ai finanziamenti per la ristrutturazione e la riconversione delle aziende (47 milioni di unità di conto), peraltro molto inferiori alle richieste che hanno raggiunto 116 milioni di unità di conto.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Alle industrie siderurgiche dei seguenti paesi sono stati concessi i bonifici (espressi in milioni di unità di conto) sottoindicati:

Danimarca	0,5
Germania	11,6
Francia	17,0
Irlanda	1,6
Lussemburgo	2,8
Olanda	0,8
Inghilterra	12,7

Le industrie del Belgio e dell'Italia non hanno ricevuto tali aiuti finanziari perchè non hanno operato riconversioni o perchè (per quanto riguarda l'industria italiana) i mutui richiesti non comportavano riduzioni della capacità produttiva degli impianti ma servivano per il loro ammodernamento.

Gli aiuti per la riqualificazione della mano d'opera hanno raggiunto anch'essi il livello elevato di 67 milioni di unità di conto di cui 22,5 milioni sono stati concessi per la riqualificazione della maestranza dell'industria del carbone e 44,5 milioni riguardano l'industria siderurgica. Alle imprese italiane non sono stati concessi aiuti per la riqualificazione del personale nel corso del 1979, gli aiuti di maggiore entità sono stati dati alle imprese francesi (27 milioni di u.c.e.) ed a quelle inglesi (21,5 milioni di u.c.e.).

Da rilevare tuttavia che su richiesta del Governo italiano, la Commissione ha espresso parere favorevole, in via di principio, alla ristrutturazione dell'impianto siderurgico Italsider di Bagnoli. Il parere definitivo ed il finanziamento CECA delle opere previste verrà espresso dalla Commissione dopo che saranno verificati entro il 15 febbraio 1980 taluni aspetti del piano di ristrutturazione dell'impianto in questione.

In sede di gruppi di lavoro è continuato l'esame delle proposte relative all'esportazione dei rottami, senza peraltro che sia stato possibile addivenire ad una soluzione che trovasse il consenso di tutte le delegazioni.

Nonostante i tentativi fatti per ottenere una conferma della validità dell'accordo del 1953 sul divieto d'esportazione del rottame, la maggioranza delle delegazioni si è mostrata decisamente contraria ad aderire alle richieste fatte in tal senso, oltre che della nostra delegazione, delle delegazioni danese ed irlandese. Tuttavia il Consiglio nella sessione del 19 dicembre 1979 ha convenuto sulla necessità di giungere ad una soluzione equilibrata che tenga conto degli interessi dei paesi esportatori e di quelli consumatori.

Nel mese di dicembre il Consiglio ha espresso parere conforme alla unanimità ai sensi dell'articolo 95 del trattato CECA, perchè siano consentiti, sino al 31 dicembre 1981, aiuti specifici a favore delle imprese siderurgiche, altrimenti vietati dall'articolo 4 del trattato CECA.

Detta decisione, richiesta con insistenza dal Governo tedesco, mentre consente l'erogazione degli aiuti specifici, stabilisce anche che essi possono essere dati soltanto se i programmi di ammodernamento delle azien-

de, a cui sono destinati, rientrano negli obiettivi di ristrutturazione che la Commissione, dopo concertazione con gli Stati membri, stabilisce.

La Commissione intende anche valutare gli aiuti non specifici (regionali e generali) nella misura in cui essi possono interferire nella politica siderurgica che essa intende perseguire. Da parte del Governo italiano, pur convenendo sull'opportunità che sia seguito un unico indirizzo in materia di aiuti alla siderurgia è stato dichiarato che sotto il profilo giuridico in materia di aiuti generali e regionali alla Commissione non possono essere dati dalla decisione sulla disciplina degli aiuti nuovi poteri se non quelli previsti dai Trattati CECA e CEE.

Il Governo italiano ha inoltre precisato con una lettera inviata alla Commissione che non possono essere considerati elementi di aiuto le dotazioni di capitali di rischio, messi a disposizione dallo Stato a favore di imprese da esso controllate direttamente o indirettamente. Tali fondi di dotazione altro non sono infatti — economicamente e giuridicamente — che aumenti del capitale sociale di rischio.

Altra proposta di decisione avanzata nel 1979 dalla Commissione riguarda la concessione di maggiori aiuti sociali ai lavoratori siderurgici.

Il progetto di decisione è all'esame dei gruppi di lavoro competenti per approfondire gli aspetti finanziari e le ripercussioni che tale provvedimento può avere su altri settori produttivi in crisi.

Il Consiglio infine ha confermato per il 1980 l'attuale sistema anti-crisi riducendo l'osservanza del prezzo minimo soltanto alle vendite dei nastri larghi laminati a caldo, e ha adottato un indirizzo in materia di accordi con i paesi terzi circa gli scambi dei prodotti siderurgici che va incontro ad un'ipotesi di normalizzazione del mercato ed ha deciso di aumentare gli aiuti agli scambi del carbone da *coke* prodotto nei paesi della Comunità.

II. — *Relazioni commerciali con i paesi terzi nel settore siderurgico CECA.*

Nel corso del 1979 è continuata l'applicazione del piano Davignon per quanto riguarda le relazioni commerciali con i paesi terzi.

Il Consiglio CEE nella sessione del 19 dicembre 1978 ha invitato la Commissione a ricondurre per il 1979 le intese già stipulate con i paesi terzi nel 1978 in materia di autolimitazione delle loro forniture di prodotti siderurgici CECA alla Comunità e ad estendere il suddetto regime convenzionale di importazione anche ad altri paesi terzi.

Sono stati quindi firmati dalla Commissione e posti in applicazione nel 1979 diciassette accordi con i seguenti tre gruppi di paesi terzi:

— Paesi EFTA: Austria, Finlandia, Norvegia, Portogallo, Svezia e Svizzera (nessun accordo è stato concluso con l'Islanda, Paese non produttore);

— Paesi ad economia di mercato diversi dai paesi EFTA: Africa del Sud, Australia, Brasile, Corea del Sud, Spagna e Giappone;

— Paesi a commercio di stato: Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania e Cecoslovacchia.

Gli accordi con il Brasile e la Bulgaria sono stati stipulati per la prima volta nel 1979.

Le suddette intese hanno tutte due principali elementi comuni: da una parte esse comportano per i paesi terzi fornitori l'obbligo di limitare sul piano quantitativo le esportazioni verso la Comunità con riferimento alle correnti di traffico nel biennio 1976-77, dall'altra assicurano a tali paesi un margine di penetrazione per le proprie esportazioni di percentuale variabile dal 3 per cento al 6 per cento rispetto ai prezzi di listino praticati dai produttori comunitari.

Gli accordi con i paesi dell'Est hanno forme più articolate comportando per gli stessi l'obbligo di rispettare, nel programma di esportazione verso la Comunità, sia la quota concordata sul piano globale comunitario, sia la ripartizione effettuatane tra i singoli Paesi CEE sul piano regionale e per categorie di prodotti.

Nei confronti dei paesi terzi fornitori, che non hanno stipulato intese di autolimitazione con la Comunità, ha continuato a trovare applicazione nel 1979 il regime autonomo di importazione dei paesi CEE, fondato sul rispetto dei prezzi di base e l'applicabilità delle procedure *antidumping*.

Nella sessione del 18 dicembre scorso il Consiglio ha rinnovato per la Commissione il mandato per rinnovare anche per il 1979 gli accordi con i paesi terzi, nei seguenti termini: è stata concordata una lista di paesi terzi con i quali la Commissione potrà iniziare negoziati al fine di mantenere per il 1980 l'attuale regime di importazione convenzionale. Si tratta dei seguenti paesi terzi: Austria, Finlandia, Norvegia, Svezia, Giappone, Australia, Spagna, Romania, Cecoslovacchia, Ungheria, Bulgaria, Polonia. Tale lista non ha tuttavia carattere limitativo in quanto la Commissione è stata invitata ad effettuare un'indagine ed a riferire al Consiglio sull'opportunità di stipulare altri accordi sia con i paesi terzi che mostrino interesse al mantenimento del regime convenzionale, sia con i paesi extra CEE, le cui importazioni verso la CEE presentino carattere anormale.

TRASPORTI

1. — Nel corso del 1979 la politica dei Trasporti comunitaria si è sviluppata principalmente nei seguenti settori.

È anzitutto da porre in rilievo la costituzione di un Comitato per le infrastrutture di trasporto con i compiti di consultazione sui progetti di interesse, di scambio di informazioni fra Stati membri sui programmi di investimento e di scambi di tutte le questioni relative allo sviluppo delle reti di trasporto. Il Comitato ha attualmente allo studio un programma di individuazione delle strutture che impediscono un equilibrato sviluppo della rete di circolazione.

In proposito la Commissione ha elaborato e pubblicato un libro verde sui problemi infrastrutturali ed in particolare sul sostegno finanziario da prevedere in sede comunitaria per quei progetti di opere che superano l'interesse del singolo Paese ove sono situate.

2. — Per quanto riguarda i trasporti terrestri, va segnalata un'iniziativa nei trasporti combinati tendente ad ottenere dal Consiglio l'assenso alle trattative con i Paesi terzi per un regime di liberalizzazione dei trasporti strada, rotaie, già attuato in sede comunitaria.

Per le ferrovie sono stati fortunatamente intensificati gli sforzi per definire due argomenti della massima importanza cioè il risanamento della situazione delle diverse aziende ferroviarie con l'armonizzazione delle norme che disciplinano i rapporti ferroviari Stato-aziende ferroviarie e la comparazione delle contabilità delle aziende ferroviarie della Comunità.

Per il settore stradale, è proseguito lo studio delle due proposte di direttiva sui pesi e diminuzioni degli autoveicoli adibiti al trasporto merci e dell'armonizzazione dei sistemi nazionali di tasse sui veicoli industriali.

Specialmente il secondo problema riveste per l'Italia una grande importanza giacchè l'eventuale univocità della tassazione europea sui veicoli comporterebbe un forte aumento dell'imposta per l'Italia riducendo la competitività del nostro trasporto internazionale.

È stata inoltre formulata una proposta del Consiglio per l'aumento del 20 per cento del contingente comunitario di autorizzazioni per il trasporto merci per conto di terzi.

3. — Per i trasporti aerei sono stati raggiunti dei positivi risultati per le limitazioni delle emissioni sonore degli aeromobili e per l'istituzione di una procedura di consultazione nell'attività internazionale concernente il trasporto aereo. Per la prima questione è stata resa obbligatoria nella Comunità una raccomandazione dell'ICAO a tutela dell'ambiente.

4. — Va infine accennato alla questione della revisione dell'accordo CECA del 1955 sulle tariffe ferroviarie internazionali per i trasporti di carbone e acciaio.

Attualmente, dopo molteplici difficoltà dovute all'opposizione di alcune delegazioni, si è giunti ad una soluzione di compromesso che modifica solo parzialmente l'accordo estendendo l'applicazione delle tariffe CECA ai trasporti effettuati a mezzo di navi traghetto con la Gran Bretagna.

ATTIVITA' DELLA COMUNITA' NEL SETTORE DELL'ENERGIA

L'attività di ricerca della Comunità Europea per l'Energia Atomica si sviluppa essenzialmente mediante programmi di azioni dirette e programmi di azioni indirette.

I programmi di azioni dirette consistono nelle attività di ricerca, che si svolgono presso gli stabilimenti del Centro Comune di Ricerche, e, pertanto, sono gestiti in via diretta dagli organi comunitari.

Gli stabilimenti del Centro Comune di Ricerche sono:

- lo Stabilimento di Ispra, il maggiore;
- lo Stabilimento di Petten in Olanda;
- lo Stabilimento di Karlsruhe nella Repubblica Federale Tedesca;
- Lo Stabilimento di Mol in Belgio.

Le attività indirette si svolgono, invece mediante un coordinamento ed un finanziamento comunitario di programmi nei diversi settori della ricerca nucleare, che si effettuano presso i diversi Centri nazionali.

Esse hanno la caratteristica della partecipazione ad uno stesso obiettivo da parte di Istituti di ricerca dei vari Paesi membri.

Nel corso del 1979, l'attività dell'EURATOM si è articolata nei seguenti settori:

- attività di ricerca (azioni dirette e indirette);
- attività di coordinamento delle politiche nucleari dei vari Paesi della Comunità;
 - problemi di sicurezza;
 - relazioni esterne;
 - politica nucleare della Comunità;
 - contratti.

AZIONI DIRETTE (*V Programma Pluriennale del CCR 1980-83*).

All'atto dell'approvazione del Quarto programma pluriennale del CCR, fu stabilito di applicare ad esso il principio della scorrevolezza. Vale a dire, anzichè attendere la fine del quarto anno per varare il successivo programma, alla metà di quella in corso, alla luce dei risultati conseguiti, si sarebbe avviato il programma successivo. In tal modo, l'ultimo anno del Quarto programma diveniva il primo anno del Programma successivo.

Conseguentemente a tale principio, la Direzione generale del CCR ha presentato, agli inizi del 1979, la proposta di Programma 1980-1983.

In fase di presentazione del Programma erano state formulate quattro ipotesi alternative, che hanno prima formato oggetto di esame del Comitato consultivo generale e del Comitato scientifico e tecnico.

In questa fase di esami preliminari, la questione di fondo, che ha lungamente e vivamente impegnato i dibattiti di questi due Organi consultivi, è stata quella della inclusione o meno nel Programma pluriennale del CCR della realizzazione del circuito SARA, e, conseguentemente, della ricomunitarizzazione o della chiusura del reattore ESSOR.

A conclusione degli esami preliminari, la Commissione ha ufficialmente presentato il V Programma del CCR con l'inclusione del Progetto Super SARA.

Per quanto riguarda l'insieme della attuale proposta di programma, si possono tener presenti i seguenti elementi.

Il finanziamento proposto è stato dell'ordine di circa 540 MUCE (610 miliardi di lire), ed il livello dell'organico, 2.260 agenti.

Le linee di attività sono un sostanziale sviluppo della ripartizione già impostata nel IV Programma. Vi è, infatti, una articolazione in capitoli di attività così presentata:

a) *sicurezza* (sicurezza dei reattori, combustibili al plutonio e ricerche sugli attinidi, sicurezza dei materiali nucleari, sicurezza e gestione delle materie fissili);

b) *energie future* (energia solare, produzione dell'idrogeno, stoccaggio e trasporto dell'energia, tecnologia della fusione, materiali ad alte temperature);

c) *ambiente* (protezione dell'ambiente, telerilevazione aerospaziale);

d) *misure nucleari* (METRE)

e) *attività di servizi* (informatica, supporto al controllo di sicurezza, supporto al BCR, formazione, valorizzazione, prestazioni scientifiche e tecniche);

f) *utilizzo grandi installazioni* (reatore HFR).

Si ricorda che l'Italia è attualmente impegnata, assumendone tutto l'onere finanziario, nella costruzione del circuito SARA e nella gestione del reattore ESSOR. Dopo aver sollevato per anni la Comunità da tali oneri finanziari, l'Italia oggi intende tornare ad una gestione comunitaria del complesso ESSOR.

Nel corso del 1979 si sono sviluppate le seguenti principali attività nel quadro dell'iniziativa ESSOR:

prosecuzione della gestione dell'impianto;

prosecuzione degli investimenti, relativamente alla costruzione del circuito SARA.

Circa la gestione dell'impianto ESSOR, il Governo italiano ha assicurato la completa copertura delle spese che, per il 1979 sono state preventivate pari a 12 MUCE.

Il contratto di gestione, sottoscritto per il periodo 1978-1980, ha già coperto le spese per il 1978 (11,6 MUCE) e prevede che il Governo medesimo assicuri anche parte degli oneri per il 1980, fino ad una concorrenza massima di 6,7 MUCE.

La costruzione del circuito SARA, affidata all'UKAEA, è stata finora completamente finanziata dall'Italia, sulla base di un atto aggiuntivo al contratto di gestione.

Tale atto aggiuntivo, sottoscritto fra Governo e Commissione, prevede uno stanziamento globale di 12,5 MUCE di cui 5,5 MUCE per attività da effettuare nel corso del 1979 e 7 MUCE per attività da sviluppare nel corso del 1980.

La concessione del finanziamento italiano fino a completa realizzazione del SARA è stata condizionata ad una positiva decisione del Consiglio dei ministri — decisione da prendere entro il dicembre 1979 — cir-

ca la ricomunitarizzazione del Complesso ESSOR e del programma di sperimentazione basato sul medesimo circuito SARA.

A titolo cautelativo, il Governo italiano ha richiesto che, a partire dal 14 dicembre 1979, il contratto con l'UKAEA per la realizzazione del circuito, fosse sospeso, salvo riprenderlo in relazione a sviluppi positivi circa la decisione di ricomunitarizzare.

Il problema che si è presentato in senso prioritario ha, quindi, riguardato il circuito SARA.

Infatti l'Italia si è dimostrata disposta a costruire il circuito a proprie spese a due condizioni;

- a) si ricomunitarizzi l'ESSOR a partire dal 1° gennaio 1980;
- b) la Comunità assuma la completa gestione del Programma SARA.

Il Consiglio dei ministri della ricerca delle Comunità europee, riunitosi a Lussemburgo il 22 ottobre scorso, si è concluso con un nulla di fatto essendosi aggiornato ad un successivo Consiglio al fine di avere maggiori elementi per valutare l'opportunità di realizzare il SARA.

Nel successivo Consiglio dei ministri, tenutosi a Bruxelles il 20 dicembre, si è registrata solo una parziale evoluzione: 8 Paesi hanno espresso un accordo di massima sul SARA, mentre la Francia ha mantenuto una posizione di riserva.

Sembra tuttavia che a seguito di contatti tenutisi ad alto livello politico una soluzione possa essere raggiunta nel febbraio del 1980.

AZIONI INDIRETTE

Nel corso del 1979, sono scaduti diversi programmi di azione indiretta:

- a) gestione e deposito dei residui radioattivi;
- b) riciclo del plutonio nei reattori ad acqua leggera;
- c) programma « Energia » suddiviso in:
 - analisi dei sistemi;
 - energia solare;
 - risparmio di energia;
 - energia geotermica;
 - produzione di idrogeno.

Sono proseguite, invece, le attività nell'ambito dei programmi:

- a) biologia e protezione sanitaria;
- b) ambiente;
- c) materiali e metodi di riferimento;
- d) fusione e fisica dei plasmi;
- e) prospezione ed estrazione dell'uranio;
- f) materie prime.

A seguito di nuove proposte della Commissione, il Consiglio dei ministri delle Comunità europee ha approvato i seguenti programmi indiretti:

- a) sicurezza dei reattori termici ad acqua leggera (1979-1983): 6,3 MUCE;
- b) declassamento delle centrali nucleari (1979-1983): 4,3 MUCE;
- c) programma « Energia » (1979-1983): 105 MUCE così suddivisi:
 - risparmio di energia 27 MUCE;
 - produzione ed impiego dell'idrogeno 8 MUCE;
 - energia solare 46 MUCE;
 - energia geotermica 18 MUCE;
 - analisi dei sistemi 6 MUCE;
- d) gestione e deposito dei residui radioattivi (1980-1984): 43 MUCE.

La Commissione ha, inoltre presentato agli Organi delle Comunità le seguenti proposte:

- a) fusione e fisica dei plasmi (1979-1983): 365 MUCE;
- b) materiali e metodi di riferimento (1979-1982): 11,3 MUCE;
- c) biologia e protezione sanitaria (1980-1984): 68,2 MUCE;
- d) ciclo del plutonio e sua sicurezza (1980-1984): 20 MUCE.

Questi programmi non sono stati ancora approvati, in quanto, in ordine ad essi, è ancora in corso in negoziato comunitario volto a raggiungere un accordo sulla portata scientifica e sui finanziamenti delle diverse azioni.

Tra di essi, un cenno particolare merita il programma di fusione e fisica dei plasmi.

Sulla base del principio di rivedere il programma a medio termine per avviare il programma successivo, la Commissione nel novembre 1978, ha presentato la proposta di programma di ricerca e d'insegnamento nel settore della fusione termonucleare controllata concernente il periodo 1979-1983, così articolata:

durata: 1979-1983

stanziamento comunitario proposto: 365 MUCE (415 miliardi di lire);

agenti:

parte del programma senza JET 113 agenti;
Progetto JET 150 agenti.

La nuova proposta di programma prevede:

la prosecuzione delle attività in corso;
l'ampliamento di alcune di esse:

- a) nuovi TOKAMAK;
- b) riscaldamento supplementare (escluso il JET);

- c) confinamento inerziale;
- d) tecnologie della fusione;

le nuove attività:

- a) tecnologia del tritio;
- b) materiali;

il Progetto JET.

La proposta era stata formulata sulla base di un volume globale di spesa di 745 miliardi di unità di conto (MUCE), pari a circa 846 miliardi di lire, di cui 220 MUCE a carico della Comunità, senza il JET.

Per quanto concerne il JET, l'ipotesi prevedeva una partecipazione dell'EURATOM alle spese nella fase di costruzione del JET, nel periodo 1979-1983, per un importo di 145 MUCE (165 miliardi di lire).

Il totale, quindi, della dotazione finanziaria richiesta dalla Commissione europea per la spesa comunitaria all'intero programma fusione era di 365 MUCE (415 miliardi di lire).

Per ora non è stato raggiunto un accordo tra tutti i Paesi sulle dimensioni del programma.

Vi è, infatti, l'intenzione — condivisa da tutti i Paesi ed accettata dalla Commissione — di ridurre il costo del programma ad almeno 700 MUCE (795 miliardi di lire), con una diminuzione della quota comunitaria, per la parte del programma che non riguarda il JET, da 220 a circa 206 MUCE (da 250 a 234 miliardi di lire).

Da parte di altri Paesi si vuole ridurre ulteriormente il *plafond* finanziario.

In particolare, l'Inghilterra e la Francia ritengono che tale volume di spesa sia ancora troppo elevato.

Il problema è stato risolto riducendo la portata del programma.

Un altro punto di attrito che impedisce un accordo generale sul programma consiste nell'intenzione francese (ed in parte anche inglese) di escludere o ridurre le attività relative alla « tecnologia del tritio ».

Inoltre recentemente la delegazione francese ha proposto di separare in due il programma, procedendo ad una decisione a breve termine che riguardi solo il JET.

La delegazione italiana si è opposta a tale ipotesi, che mira a congelare la rimanente parte del programma di fusione, ed ha sostenuto la validità di una decisione globale.

I punti rimasti ancora aperti dovrebbero costituire oggetto di accordo, al massimo livello politico, da parte dei Ministri della ricerca delle Comunità europee.

All'ultimo Consiglio dei ministri della ricerca, tenutosi il 20 dicembre a Bruxelles, la fase decisionale sul programma fusione non ha subito evoluzioni. Ciò anche per la posizione assunta dal Ministro italiano per la ricerca di non prendere decisioni sulla fusione fin quando non si sblocchi una decisione sul V Programma del CCR.

Si è trattato di una posizione di tattica negoziale per spingere proprio i maggiori avversari del CCR e che hanno interessi nella fusione, ad

addivenire ad un ragionevole accordo nell'insieme della ricerca nucleare comunitaria.

ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO DELLE POLITICHE NUCLEARI DEI VARI PAESI DELLA COMUNITÀ

Comitato permanente arricchimento uranio.

Il ridimensionamento di alcuni importanti programmi elettronucleari e lo slittamento dei tempi che si verifica nella realizzazione di centrali già da tempo decise, hanno ancor più ridotto i prevedibili fabbisogni, aumentando, di conseguenza, l'eccedenza di servizi di arricchimento disponibili.

In tale situazione ha continuato a ritenersi superfluo l'intervento dell'EURATOM, il cui Comitato coordinamento arricchimento uranio non si è mai riunito nel corso del 1979.

Comitato coordinamento reattori veloci.

La trattazione dei vari problemi relativi ai reattori veloci — oggetto di importanti iniziative in Europa — ha trovato regolare prosecuzione nelle riunioni del Comitato di coordinamento reattori veloci, da tempo operante in ambito EURATOM.

Le attività direttamente effettuate dal Comitato di coordinamento, unitamente a quelle sviluppate nell'ambito di appositi sottogruppi di lavoro (in particolare « Sicurezza e Codici e norme ») hanno fornito utile documentazione e termini di riferimento, in vista di importanti dibattiti sui reattori veloci avutisi a livello nazionale e nei vari consensi internazionali, tra cui soprattutto l'INFCE.

Sottocomitato CREST ricerca e sviluppo nel settore energetico.

Un particolare incremento hanno avuto le attività del Sottocomitato CREST per la ricerca e sviluppo nel campo energetico, tenuto conto dell'esigenza di definire il Secondo programma quadriennale 1979-1983 nel relativo settore.

Le proposte relative a tale programma, sottoposto ad approfondito esame in diverse sedi comunitarie, hanno infine condotto alla decisione del Consiglio, adottata l'11 settembre 1979, in base alla quale è previsto, per il periodo 1979-1983, uno stanziamento complessivo di 105 MUCE, per azioni indirette da effettuare nei settori del « Risparmio energetico » (27 MUCE), « Produzione ed impiego di idrogeno » (8 MUCE), « Energia solare » (46 MUCE), « Geotermia » (18 MUCE), « Analisi dei sistemi » (6 MUCE).

Nel quadro delle attività del Sottocomitato CREST e di gruppi da esso emanati è stata infine, curata l'edizione di un nuovo « Inventario » che fornisca — su basi di rigorosa omogeneità — elementi conoscitivi di carattere tecnico ed economico su tutte le attività di ricerca e sviluppo nel settore energetico effettuate dai Paesi membri della Comunità e dalla

stessa Comunità, ivi incluse quelle riguardanti il carbone, il settore nucleare e la produzione elettrica.

PROBLEMI DI SICUREZZA.

Rapporto EURATOM-AIEA.

Come è noto, a partire dal 1977, sono stati avviati negoziati tra l'EURATOM e l'AIET per mettere a punto le modalità e le procedure ispettive in applicazione dell'accordo di verifica EURATOM-AIEA, entrato in vigore il 21 febbraio 1977, con il fine di coordinare e regolare le ispezioni dell'EURATOM e della AIEA, in conseguenza del Trattato di non proliferazione nucleare.

L'intera materia richiede, in concreto, la definizione dettagliata delle modalità e procedure di ispezione a tutti gli impianti di ricerca ed industriali esistenti nella Comunità.

Nel corso del 1979, sono proseguiti i negoziati per definire le procedure di ispezioni concernenti gli impianti di ritrattamento, di arricchimento e di fabbricazione del combustibile. Tali accordi per quanto riguarda gli impianti italiani sono stati interamente definiti e anche per gli altri Paesi europei i procedimenti si possono considerare ormai sostanzialmente conclusi.

RELAZIONI ESTERNE.

International Nuclear Fuel Cycle Evaluation (INFCE).

L'EURATOM ha continuato a partecipare ai lavori, che si svolgono a livello mondiale.

Tali lavori dovrebbero concludersi entro la primavera del 1980.

Rapporti EURATOM-Stati Uniti.

Su richiesta statunitense, nel 1978, era stata esaminata l'eventualità di rinegoziare l'accordo EURATOM-USA, pur non essendo esso scaduto.

L'obiettivo americano appariva essere quello di porre condizioni più restrittive nei confronti della Comunità, in ordine al trasferimento di materiali nucleari di origine statunitense nell'ambito della Comunità e del ritrattamento dei combustibili nucleari.

Data la complessità da esso posta, il problema, ripreso nel 1979, non ha subito notevoli evoluzioni. Si sono peraltro tenute due serie di incontri, a carattere esplorativo, tra la Commissione e le Autorità americane.

Rapporto EURATOM-Australia.

Si sta esaminando l'ipotesi di un accordo con l'Australia per regolare i trasferimenti di materiali nucleari.

Recentemente, da parte australiana, è stato proposto di allargare la portata dell'accordo estendendolo anche agli impianti e le attrezzature

ed è stato sollevato il problema della concessione di autorizzazione che il Governo australiano dovrebbe concedere sia per l'arricchimento oltre il 20 per cento dell'uranio da lui fornito a Paesi della Comunità, sia per il ritrasferimento ai Paesi terzi di materiali forniti ai Paesi della Comunità.

Su tali questioni è proseguito il confronto tra l'EURATOM ed il Governo australiano.

Rapporti EURATOM - AIE (Agenzia internazionale per l'energia).

L'EURATOM ha proseguito la partecipazione per la Comunità a determinati programmi dell'AIE, quali:

- a) accordo di esecuzione di un programma di ricerca e sviluppo per la produzione dell'idrogeno dall'acqua;
- b) accordo di esecuzione di un programma di ricerca e sviluppo nel settore della fusione termonucleare;
- c) accordo di esecuzione di un programma di ricerca sull'interazione tra plasma e pareti di contenimento in Textor;
- d) accordo di esecuzione di un programma di ricerca e sviluppo sui magneti superconduttori per centrali a fusione.

POLITICA NUCLEARE DELLA COMUNITÀ.

Per quanto concerne l'elaborazione di alcune linee di strategia volte a sviluppare una politica europea in determinati settori, era stata proposta nel 1977 dall'EURATOM e a lungo discussa nei due anni successivi.

In particolare, i piani di azione, riguardano un « trittico » relativi:

- a) alla realizzazione di depositi comunitari per i residui radioattivi;
- b) ad una strategia comunitaria per il trattamento dei combustibili nucleari irraggiati;
- c) all'alternativa dei reattori superconvertitori veloci nel quadro comunitario.

Le decisioni della Comunità sono state raggiunte solo nella prima settimana del 1980.

CONTRATTI.

Le attività dell'EURATOM si articolano, in parte, con dei rapporti contrattuali.

Quelli con il CNEN possono essere classificati nella maniera seguente:

- a) contratti connessi a programmi indiretti della Comunità;
- b) rapporti contrattuali non connessi a programmi comunitari;

c) contratti per la messa a disposizione di impianti, attrezzature e personale.

I contratti connessi a programmi della Comunità per tipo di attività derivano dai seguenti programmi indiretti:

- a) biologia;
- b) smaltimento dei rifiuti radioattivi (1976-1980);
- c) fusione (1977-1980);
- d) riciclo del plutonio nei reattori ad acqua leggera (1975-1979).

I contratti in generale, assumono le caratteristiche di contratti di associazione, di ricerca, di studio, di collaborazione, di prestazione di servizi, eccetera.

Nel corso del 1979, sono stati seguiti i problemi posti dal prolungamento di alcuni contratti e dalla stipula di nuovi contratti fra la Commissione ed il CNEN.

Sono da ricordare:

- a) il proseguimento delle attività nel settore della biologia tramite sei contratti di associazione;
- b) alcuni contratti di collaborazione fra il CCR EURATOM di Ispra e diversi Programmi del CNEN (VEL, Plutonio, TERM) per la messa a disposizione di attrezzature, impianti e materiali;
- c) i negoziati per il prolungamento di un contratto EURATOM CNEN-ENEL per studi sul riciclo del plutonio;
- d) la stipula di un nuovo contratto nel settore dello smaltimento dei rifiuti radioattivi;
- e) il proseguimento delle attività « fusione » fino al 31 dicembre 1980;
- f) la stipula di vari contratti di studio in settori ben definiti.

CAPITOLO IV

POLITICA SOCIALE E FONDO SOCIALE - POLITICA REGIONALE E FONDO DI SVILUPPO REGIONALE - COORDINAMENTO DEI FLUSSI FINANZIARI COMUNITARI - BILANCIO

PAGINA BIANCA

POLITICA SOCIALE

Nel 1979 è continuato il ristagno dell'economia ed il calo dell'occupazione che da vari anni caratterizza l'occidente industrializzato e l'area comunitaria. Secondo fonti statistiche comunitarie, il numero dei disoccupati iscritti nelle liste di collocamento dei Paesi membri della CEE superava a fine ottobre i sei milioni, cifra che rappresenta il 5,6 per cento della popolazione attiva comunitaria.

La ricerca di un ruolo attivo della Comunità nella lotta contro la disoccupazione è rimasta quindi una questione prioritaria. Istituzioni comunitarie, governi e parti sociali hanno affrontato il tema a più riprese, e hanno dato luogo ad un vivace dibattito nel tentativo di accordarsi sulle azioni concrete da prendere in questo campo, dopo che la Conferenza tripartita del novembre 1978 aveva delineato alcune fondamentali linee di azione.

In particolare è stata ed è tuttora oggetto di attenzione la questione della cosiddetta ristrutturazione dei tempi di lavoro.

RISTRUTTURAZIONE DEI TEMPI DI LAVORO

L'idea di una ripartizione del lavoro fu lanciata dai sindacati al Comitato permanente dell'impiego del 1977 e fu poi sottoposta alla Conferenza tripartita del novembre 1978.

Le misure allo studio sono:

- 1) riduzione della durata annuale del lavoro, da attuarsi attraverso una riduzione dell'orario settimanale ed un prolungamento delle ferie;
- 2) limitazione, con una direttiva, del ricorso sistematico alle ore straordinarie;
- 3) introduzione della quinta squadra nel lavoro a ciclo continuo;
- 4) flessibilità (anticipo) nell'età di pensionamento;
- 5) sviluppo della formazione professionale e della formazione alternata (studio e lavoro);
- 6) estensione volontaria del lavoro a tempo parziale e del lavoro temporaneo.

La questione sta particolarmente a cuore ai sindacati. Essi ritengono che una riduzione del 10 per cento in quattro anni dell'orario

di lavoro migliorerebbe la situazione occupazionale. Gli imprenditori, invece, sottolineano l'aspetto costi-produttività e ostentano seri dubbi circa il probabile impatto di queste misure sul mercato del lavoro. Dopo la nuova crisi petrolifera i sindacati hanno ancora sostenuto l'obiettivo di una riduzione delle ore di lavoro, ma affermando disponibilità a trattare sull'entità della riduzione.

Il problema è stato discusso quest'anno a vari livelli in seno alla Comunità, sia in sede di Consiglio che nel corso di contatti informali fra la Commissione e le parti sociali.

Il problema, da ultimo discusso al Consiglio sociale del 22 ottobre ha fatto oggetto di una risoluzione che prospetta il quadro d'insieme delle prossime azioni in materia. Essa prevede infatti varie cautele, volute soprattutto da parte tedesca ed inglese, collegate da una parte a fattori economici (collegati all'aspetto costo-produttività) dall'altra al desiderio di salvaguardare l'autonomia delle parti sociali.

L'attuazione della risoluzione sul piano concreto è comunque rinviata a nuove proposte che dovranno essere presentate dalla Commissione dopo consultazioni con le parti sociali. I lavori sono in fase alquanto avanzata per quanto concerne la limitazione delle ore straordinarie ed il pensionamento flessibile. Sulla formazione in alternanza lo stesso Consiglio sociale del 22 novembre si è pronunciato con una Risoluzione.

FORMAZIONE IN ALTERNANZA

Il Consiglio europeo, riunito a marzo a Parigi, aveva chiesto al Consiglio di studiare i sistemi di alternanza come « delle misure che dovrebbero contribuire al miglioramento della situazione dell'impiego » e di impegnare un'« azione concreta » in questo campo.

Ne è scaturita una risoluzione che chiede agli Stati membri di promuovere la formazione in alternanza dei giovani. Nella Risoluzione l'alternanza viene definita come « legame effettivo tra formazione ed esperienza sul luogo del lavoro » ed il campo di applicazione preso in considerazione comprende i seguenti tre tipi di situazione:

- i giovani in apprendistato o in corso di formazione post-scolare;
- giovani disoccupati suscettibili di beneficiare di misure speciali di formazione destinata a facilitare ai giovani la loro integrazione nel mercato del lavoro, come i contratti impiego-formazione;
- giovani occupati senza formazione professionale adeguata.

Inoltre la Risoluzione prevede che la Commissione esamini la possibilità di un intervento del Fondo sociale europeo a favore dei progetti di formazione in alternanza nello spirito dell'articolo 7 del Regolamento 2396/71 (progetti pilota).

COMITATO PERMANENTE DELL'OCCUPAZIONE

Si sono svolte due sessioni del Comitato permanente dell'occupazione. La prima ha avuto luogo in maggio, la seconda in ottobre. In entrambe buona parte del dibattito è stata consacrata al tema della ristrutturazione dei tempi di lavoro.

La sessione del 9 ottobre ha anche analizzato il tema degli squilibri di carattere qualitativo tra offerta e domanda di lavoro. La Commissione ha sottoposto alle parti sociali e ai governi un accurato studio che analizza alcuni tra i più importanti fattori di squilibrio; in particolare:

gli squilibri dovuti ad un'insufficiente mobilità geografica;
quelli in materia di formazione professionale;

quelli in materia di condizioni di lavoro (e cioè il problema dell'adeguatezza dei posti disponibili in rapporto al livello di istruzione e alle aspirazioni dei lavoratori).

Partendo da questa analisi la Commissione suggeriva di:

rinforzare e migliorare qualitativamente la gestione del mercato del lavoro (orientamento professionale, formazione continua o in alternanza, riadattamento o riqualificazione, azione nel campo del collocamento e dell'assistenza attiva alla disoccupazione);

di riorganizzare le condizioni di lavoro (lavoro a tempo parziale e lavoro temporaneo).

Il Comitato ha in generale condiviso l'analisi della Commissione e ha incaricato la Commissione di continuare a studiare la materia e di promuovere sulle varie questioni un'ampia concertazione nella sede e con le modalità più opportune con l'obiettivo di facilitare l'adozione di misure nazionali e comunitarie.

LIBERA CIRCOLAZIONE

Concertazione politiche migratorie.

La crisi economica, la stasi dei fenomeni migratori, le prospettive dell'ampliamento e la crescente importanza delle questioni sociali nell'ambito delle relazioni CEE con i Paesi terzi hanno determinato l'esigenza di una concertazione comunitaria delle politiche migratorie nei confronti degli Stati terzi.

Le conclusioni adottate dal Consiglio sociale del 22 novembre su questo tema fissano il quadro di procedura e di sostanza della concertazione fra gli Stati membri. In particolare la procedura suggerita (particolarmente delicato in questo contesto il ruolo della Commissione) tiene conto della ripartizione di competenza in atto tra Consiglio, Commissione e Stati membri nelle singole materie oggetto di concertazione.

Circa le materie prioritarie sono evocate sia le questioni connesse alla priorità da dare ai lavoratori cittadini degli Stati membri, sia le questioni concernenti la manodopera degli Stati terzi che si pongono nelle relazioni comunitarie con questi Paesi.

Inoltre una disposizione *ad hoc* prevede la possibilità di trattare nell'ambito della concertazione le questioni che si pongono tra uno Stato membro e uno Stato terzo. Questa disposizione riveste per noi un particolare interesse, anche ai fini della tutela della nostra manodopera negli Stati terzi.

Regolamenti di sicurezza sociale.

Nel corso del 1979 è stato adottato un regolamento che modifica i regolamenti 1408/71 e 574/72 relativi all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità. La nuova normativa assimila gli obiettori di coscienza, che svolgono un servizio civile sostitutivo del servizio militare a coloro che sono chiamati o richiamati sotto le armi ai fini dei benefici di sicurezza sociale previsti dalla regolamentazione comunitaria.

ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI SOCIALI

Direttiva concernente la protezione di lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro.

Il Consiglio sociale del 15 maggio ha approvato la direttiva sulla protezione dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro. La direttiva prevede la creazione di istituzioni *ad hoc* con la finalità di regolare i crediti dei lavoratori non pagati, risultanti dai loro rapporti di lavoro nati prima della cessazione di pagamento da parte del datore di lavoro.

È in fase di definizione l'allegato della direttiva contenente le categorie escluse, per ogni Stato membro, dall'applicazione della direttiva, in ragione della particolare natura del rapporto di lavoro o perchè già adeguatamente protette dalla legislazione nazionale vigente (come è il caso in Italia dei lavoratori che beneficiano della cassa integrazione).

Partecipazione dei lavoratori salariati alla formazione dei patrimoni.

A seguito di precedenti lavori sull'argomento, la Commissione ha presentato al Consiglio un *memorandum* sulla partecipazione dei lavoratori salariati alla formazione dei patrimoni, riguardante in particolare gli aspetti sociali dei diversi sistemi di risparmio individuale e lo sviluppo dei sistemi di partecipazione dei lavoratori salariali ai benefici o al capitale delle imprese.

La questione dovrà essere ancora approfondita in seno al Consiglio.

DIRITTI SPECIALI

Diritto di soggiorno.

La Commissione ha predisposto una direttiva sul diritto di soggiorno per i cittadini comunitari in qualsiasi stato membro. Se la normativa sarà accolta, il diritto di soggiorno (oggi strettamente connesso alla libera circolazione dei lavoratori e al diritto di stabilimento) risulterà svincolato da finalità economiche. Ne potranno cioè usufruire anche i non attivi.

La proposta di direttiva della Commissione giunge a conclusione di ampi studi preliminari, a seguito di un mandato del Vertice di Parigi del 1974. Lo stesso Parlamento vi ha dato impulso con numerose risoluzioni e con l'attivo interessamento delle sue Commissioni.

Circa il contenuto della proposta è da rilevare che il conferimento del diritto di soggiorno è soggetto a limiti:

1) innanzitutto quelli classici, di ordine pubblico, salute e sicurezza pubblica, già previsti e rigidamente interpretati dalla direttiva 64/241;

2) ma anche quelli connessi alla prova di godere di sufficienti risorse economiche.

Tale secondo limite è stato previsto per venire incontro alle esigenze avvertite dai Paesi con sistemi di sicurezza sociale più avanzati di evitare le distorsioni e gli abusi che altrimenti sarebbero prevedibili come conseguenza della totale liberalizzazione del diritto di soggiorno.

La direttiva sarà approvata dal Consiglio. Perchè si giunga all'esame definitivo, occorre però il parere obbligatorio del Parlamento europeo, e probabilmente anche quello facoltativo del Comitato economico e sociale.

Diritto di voto comunale.

Sulla questione del voto comunale nel corso del 1979 l'ambito dei lavori è stato precisato. La priorità è stata assegnata all'attribuzione del diritto di voto attivo per le elezioni comunali ai cittadini comunitari. La Presidenza irlandese, rivedendo un precedente progetto del 1976, ha tentato di procedere subito alla redazione di un progetto di risoluzione che impegnasse i Governi comunitari alla concessione di tale diritto.

Obiezioni di ordine costituzionale e formale hanno portato ad una pratica sospensione dei lavori. In effetti però le obiezioni giuridiche sono originate da perplessità di carattere politico. Da parte italiana si è iniziata un'azione bilaterale, onde superare tali perplessità. Esiste dal dicembre 1974 un impegno formale dei capi di Stato e di Governo di esaminare le condizioni ed i termini di tempo entro i quali riconoscere ai cittadini comunitari i diritti speciali. D'altra parte la questione del voto comunale, inserita nelle dichiarazioni programmatiche del Presidente Cossiga costituisce uno dei principali obiettivi della poli-

tica migratoria. L'integrazione dei lavoratori migranti, non solo nel contesto economico, ma anche in quello sociale e politico locale, è infatti particolarmente importante nell'attuale congiuntura economica con la stasi dei fenomeni migratori.

FONDO SOCIALE EUROPEO

Anche per il 1979 il Fondo sociale europeo è stato un importante strumento della politica comunitaria dell'impiego, conformemente alla sua finalità istituzionale che è quella di promuovere l'occupazione e la mobilità geografica e professionale dei lavoratori.

La recente riforma, entrata in vigore nel 1978, ha senza dubbio consentito una migliore utilizzazione degli strumenti finanziari nelle regioni più deboli. L'impatto effettivo del Fondo sul mercato del lavoro resta però sempre discusso. La maggior parte delle azioni previste, in particolare quelle contemplate dall'articolo 4 della decisione 71/66 mod. che ne regola il funzionamento, continuano infatti ad avere un carattere categoriale, mirando a favorire la formazione dei giovani, delle donne, dei migranti, eccetera. Risultano viceversa pressochè ignorati gli squilibri più profondi di fronte ai quali si trova attualmente la Comunità, e cioè quelli derivanti dal processo di riconversione e ristrutturazione industriale.

Inoltre non sempre i progetti di formazione professionale ammessi al contributo hanno una finalità direttamente occupazionale. In alcuni casi altri interventi si dimostrerebbero più efficaci, ad esempio il mantenimento del reddito dei lavoratori licenziati o sospesi, ovvero la corresponsione di incentivi più consistenti al datore di lavoro che procede a nuove assunzioni e che intende effettuare un nuovo insediamento in regioni sfavorite.

Una visione complessiva del problema dell'impiego richiede che siano evitate azioni settoriali, come quelle proposte appunto per il settore siderurgico e per quelli cantieristico e tessile. I problemi sociali conseguenti alla ristrutturazione e riconversione industriale riguardano l'insieme dell'economia. Sono quindi necessarie azioni globali, da diversificare eventualmente secondo le esigenze degli Stati membri.

La questione è attualmente all'esame della Commissione. Sul tappeto è anche un'ipotesi di lavoro concernente la « globalizzazione » della gestione del Fondo. Il Fondo dovrebbe in sostanza assumersi la spesa globale comunitaria in materia di impiego attraverso un allargamento quantitativo e qualitativo delle sue competenze.

Vi è poi un problema di gestione, che riguarda i ritardi nell'utilizzazione dei crediti di pagamento. La Commissione sta studiando anche questo problema, e intende porre rimedio alle disfunzioni accertate migliorando l'amministrazione e la gestione dei fondi e riesaminando i sistemi di pagamento, in particolare attraverso un aumento degli anticipi ed un'accelerazione dei saldi.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

IMPEGNI E PAGAMENTI: LA SITUAZIONE DELL'ITALIA

Nel 1979 il FSE ha avuto una dotazione di bilancio complessiva di 775 MUCE, con un aumento rispetto al 1978 di 100 MUCE, così ripartiti:

capitolo 50 (art. 4 decisione di base)	
articolo 500: tessili ed agricoltura	35 MUCE
articolo 501: giovani	230 MUCE
articolo 503: migranti	23 MUCE
articolo 505: donne	18 MUCE
	Totale 306 MUCE

articolo 506: conseguenze riconversione industriale (20 MUCE accantonati al capitolo 100 insieme all'articolo 512 ed all'articolo 375);

capitolo 51 (art. 5 decisione di base)	
articolo 510: regioni, progresso tecnico e gruppi di imprese	326 MUCE
articolo 511: minorati	61 MUCE
	Totale 387 MUCE

articolo 512: conseguenze riconversione industriale (20 MUCE accantonati al capitolo 100 insieme all'articolo 506 ed all'articolo 375);

capitolo 52 (art. 7 decisione di base)	
articolo 520: esperienze pilota e studi preparatori	3 MUCE
capitolo 53: nuovi aiuti a favore dell'occupazione giovanile	
articolo 530: azioni a favore dei giovani	72 MUCE

Questi fondi sono stati assegnati dalla Commissione in tre diverse *tranches*. All'Italia sono stati assegnati 290 MUCE pari al 37,11 per cento. La percentuale è buona. Sono però da evitare eccessivi ottimismo. È noto infatti che non è un problema per il nostro Paese ottenere stanziamenti rilevanti. Già nel 1978 l'Italia aveva ottenuto il 41 per cento degli impegni.

In verità la percentuale che il nostro Paese ottiene nell'assegnazione dei fondi è notevolmente migliorata con la riforma del FSE. Le nuove disposizioni hanno accentuato l'impatto regionale sia attraverso l'impiego di più importanti riserve di fondi e facilitazioni di pagamento per l'articolo 5 Regioni, sia attraverso una generale presa in considerazione dell'impatto regionale che avviene al momento della selezione delle richieste presentate nel quadro dell'articolo 4 in base agli orientamenti di gestione annualmente decisi dalla Commissione, sia infine attraverso il sistema di riduzione bilanciata.

È rimasto però il problema dei pagamenti. Gli impegni infatti, per noi più che per altri Paesi, si riferiscono ad operazioni poliennali e riguardano quindi somme esigibili subito solo in parte. D'altra parte esistono gravi carenze strutturali, specie nel comparto regionale, che impediscono il concreto assorbimento delle somme ottenute in sede di stanziamento. Molte iniziative programmate dalle regioni non vengono infatti poi realizzate, ovvero comportano spese inferiori rispetto a quelle preventivate. A questo si aggiungono i semplici ritardi nell'utilizzazione dei crediti di pagamento dovuti a disfunzioni burocratiche.

Tutti questi elementi contribuiscono a diminuire l'impatto effettivo del Fondo sociale europeo nel nostro Paese.

I dati disponibili sulla situazione dei pagamenti all'ottobre 1979, relativi agli stanziamenti 1973-78 a favore dell'Italia, sono i seguenti (cifre fornite dal direttore del Fondo Stabenow al Comitato italiano del Fondo sociale europeo):

stanziamenti	589 MUCE	
di cui pagamenti	226 MUCE	38 %
annullamenti	41 MUCE	7 %
domande di pagamento già presentate	31 MUCE	5,5%
crediti esigibili	232 MUCE	40 % (1)
programmi pluriennali	57 MUCE	10 %

FONDO DI ROTAZIONE

Nel dicembre 1978 è stata definitivamente approvata dal Parlamento la legge 645/78 che fornisce il quadro di riferimento per le attività di formazione professionale in Italia, ripartendo le relative competenze tra Stato e regioni.

Nel quadro di tale legge (art. 24) è stato istituito un Fondo di rotazione, il cui scopo è di favorire l'accesso al Fondo sociale europeo delle imprese private.

La decisione di base che regola il FSE prevede infatti che le autorità pubbliche debbano garantire il buon fine delle operazioni realizzate con il contributo del Fondo, e partecipare al progetto sotto il profilo finanziario. Tale regolamentazione ha favorito una certa asimmetria nell'utilizzazione del Fondo a favore della componente pubblica, ed in particolare delle regioni le cui attività non sembrerebbero sempre finalizzate alla creazione di nuova occupazione.

Il Fondo di rotazione, che all'inizio è stato dotato di 100 miliardi di lire, dovrebbe correggere questo squilibrio. Resta fermo che la competenza istituzionale delle regioni è salvaguardata attraverso una procedura che consente di verificare la compatibilità del progetto privato che accede al Fondo con i piani regionali di formazione.

(1) Parte dei crediti di pagamento contenuti in questa voce (in particolare quelli riferentisi ad operazioni 1973-77) saranno de jure annullati per effetto della decisione 78/706 del 27 luglio 1978 che ha fissato in 18 mesi il termine per l'inoltro delle richieste di pagamento a decorrere dalla data di conclusione delle operazioni.

POLITICA REGIONALE

Il settore regionale anche grazie al dibattito sulla convergenza delle economie degli Stati membri è stato fatto oggetto di vive attenzioni nella Comunità centrate, in particolare, sulla messa in opera del nuovo Regolamento del Fondo Regionale e dei testi di politica regionale (una Risoluzione e due Decisioni), adottati dal Consiglio il 6 febbraio. Si è trattato, sul piano operativo, di un anno di transizione verso le significative scadenze (*) del 1980 speso per l'avvio delle innovazioni introdotte nella politica regionale della Comunità.

Sono da ricordare, in proposito, il Parere e la Raccomandazione agli Stati membri adottati dalla Commissione il 23 maggio sui programmi di sviluppo regionale in base all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento del Fondo. In tal modo la Commissione ha inteso dare un rilievo particolare ai predetti programmi tenendo conto anche di quanto previsto dalla Risoluzione del 6 febbraio. Come è noto, in tali programmi dovranno poi inquadrarsi le azioni che formeranno oggetto di tutti gli interventi del Fondo (sezione quota e sezione fuori quota).

La Commissione, inoltre, ha iniziato ad acquisire i dati utili al Rapporto sulla situazione e l'evoluzione socio-economica delle regioni che nell'80 fornirà la base al Consiglio per il primo dibattito in materia di politica regionale.

Per quanto riguarda, poi, l'apprezzamento dell'impatto regionale delle altre politiche comunitarie, altro punto della Risoluzione del 6 febbraio, la Commissione ha pure avviato una opportuna attività.

Nell'ultima parte del 1979 è iniziato, in seno al Consiglio, il negoziato per l'adozione di cinque regolamenti relativi ad altrettante azioni comunitarie specifiche di sviluppo regionale (articolo 13 del Regolamento del Fondo - Sezione istitutiva del « fuori quota »), che si spera potranno entrare in vigore all'inizio dell'80 dopo che anche il Parlamento Europeo avrà dato il proprio parere, nell'ambito di un finanziamento comunitario di 220 MUCE nell'arco 1980-1984. L'Italia dovrebbe beneficiare in totale, secondo le proposte previsionali della Commissione, di 85 MUCE (circa 98 miliardi di lire) rispettivamente per l'azione « Ampliamento » (iniziative a favore della piccola e media industria nel Mezzogiorno), per quella « Energia » (piccole centrali elettriche nelle zone montane del Mezzogiorno) e quella « Siderurgia » (case per lavoratori a Bagnoli). Si tratta — come è noto — di azioni concepite come accompagnamento alle politiche comunitarie ed esse hanno, in sostanza, un carattere di sperimentazione e per qualche verso di innovazione.

Il 1979 è stato, complessivamente, un anno di riflessione per la politica regionale caratterizzato da una valorizzazione, operata dalla

(*) (approvazione e messa in opera delle azioni previste nella sezione fuori quota del Fondo, definizione delle infrastrutture eligibili all'intervento del Fondo, ulteriore revisione delle regole del Fondo medesimo e messa a punto del 1° Rapporto periodico di politica regionale da far coincidere col 5° Programma di politica economica a medio termine).

Commissione, dei programmi nazionali di sviluppo regionale. L'Esecutivo comunitario ha cercato per questa via di attuare un migliore coordinamento delle politiche dei singoli Stati membri con la non recondita ambizione di poter anche influire, almeno in qualche misura, sulla loro elaborazione in modo da accrescerne la compatibilità con gli obiettivi delle politiche comunitarie. Il nostro Paese, tenuti fermi il principio che ci deve essere assicurato un assorbimento regolare delle risorse comunitarie ed il principio della intangibilità della quota in modo che ci sia consentito di fare affidamento su una disponibilità finanziaria certa e predeterminata, non può che prendere atto positivamente di una politica che cerchi di conferire un carattere maggiormente comunitario alla sezione quota del Fondo Regionale.

È da ricordare, infine, che nel 1979 si è dato corso anche ad un'altra innovazione sancita nel nuovo Regolamento che consiste nel conferire agli interventi comunitari un carattere piuttosto di stimolo agli interventi nazionali che quello di rimborso per iniziative già realizzate e finanziate dai pubblici poteri nazionali. Si è di conseguenza posto per le nostre Amministrazioni qualche problema, peraltro superabile, per i pagamenti a favore dell'Italia.

FONDO REGIONALE

La dotazione di bilancio del Fondo Regionale per il 1979, per l'azione particolarmente incisiva del Parlamento Europeo, è ammontata a 945 MUCE (900 MUCE per la sezione quota e 45 MUCE per la sezione fuori quota). Gli impegni decisi dal Fondo sono ammontati all'intera dotazione della sezione quota, integrata dei 29 MUCE della sezione fuori quota del 1978. La Commissione si è vista costretta a procedere in tal modo per evitare il disimpegno dei fondi del « fuori quota » del 1978 e si ripromette di « recuperarli » con uno storno apposito dalla « sezione quota » nel 1980.

L'Italia ha beneficiato per il 1979 di 388 MUCE (circa 446 miliardi di lire) di impegni e cioè di una aliquota che supera la sua quota (39,39 per cento). Quanto precede, si è reso possibile con la nuova regolamentazione del Fondo che consente una gestione della sezione « quota » nell'arco di un triennio; di conseguenza per il 1980 la percentuale d'impegni per il nostro Paese sarà inferiore alla quota.

Per quanto riguarda la situazione dei pagamenti, dopo che nella prima parte dell'anno si erano accumulati dei ritardi nella presentazione delle domande da parte dell'Italia, la situazione appare nettamente migliorata in chiusura d'anno. Per il periodo 1975-78 a fronte di una somma prelevabile di circa 526 miliardi il nostro Paese a fine anno ha presentato domande di pagamento per complessivi 389 miliardi con una percentuale di prelievo che si eleva ai tre quarti circa del totale.

Rispetto agli impegni del 1979 le nostre domande di pagamento, alla fine dell'anno, si elevano ad una cinquantina di miliardi.

In sintesi, il ritmo dei prelievi delle somme che si riferiscono al quadriennio 1975-78 appare avviato alla normalizzazione, mentre quello delle somme del 1979 potrà essere correttamente valutato solo più tardi (per esempio la quarta, importante, decisione di impegni non è stata ancora notificata).

COORDINAMENTO DEI FLUSSI FINANZIARI COMUNITARI

1. — Con decreto del Presidente del Consiglio del 9 ottobre 1978, è stato costituito il Comitato dei Ministri per i flussi finanziari dell'Italia nei confronti della Comunità, il cui scopo precipuo è quello di individuare con esattezza le risorse comunitarie messe a disposizione dell'Italia e non ancora utilizzate, suggerendo le modifiche di legge ed amministrative necessarie.

Il Comitato si articola attraverso una Commissione interministeriale attualmente presieduta da un funzionario della Ragioneria generale dello Stato ed un Comitato degli alti funzionari, composto dai Direttori generali dei Ministeri facenti parte del Comitato, Ministeri del bilancio, tesoro, finanze, agricoltura, industria, lavoro, commercio estero e Mezzogiorno) e presieduto dall'onorevole Sottosegretario del Ministero degli affari esteri avente competenza per le materie comunitarie.

L'iniziativa in parola ha grande importanza politica non soltanto per la necessità obiettiva di impiegare puntualmente le risorse comunitarie ma anche e soprattutto perchè l'utilizzazione di tali risorse deve contribuire a risolvere concreti problemi esistenti in vari settori di attività economica del nostro Paese, con particolare riferimento al Mezzogiorno.

Il Comitato dei Ministri si è riunito per la prima volta il 22 dicembre 1978 a Palazzo Chigi. In tale occasione è stata sottolineata l'esigenza prioritaria di individuare con esattezza le risorse comunitarie messe a disposizione dell'Italia e non ancora utilizzate. Il Comitato a questo fine ha invitato la Commissione interministeriale di cui all'articolo 6 del DPCM sopra citato a predisporre un quadro dettagliato degli stanziamenti comunitari non utilizzati per ogni anno, specificando le singole voci, la percentuale di non utilizzo per ogni singola voce, nonché le ragioni economiche ed amministrative a livello di organismi centrali o regionali che hanno determinato ritardi o mancata utilizzazione delle risorse. La Commissione è stata invitata altresì a riunirsi con i rappresentanti dei Presidenti delle Giunte regionali per individuare i problemi concreti che le Regioni incontrano nell'utilizzazione delle risorse comunitarie.

La Commissione, riunitasi nel corso del 1979 numerose volte, ha messo a punto una relazione organica sull'entità e sulle cause dei principali ritardi. I risultati dei lavori svolti saranno diffusi non appena il Comitato dei Ministri avrà approvato la relazione predisposta dalla Commissione interministeriale stessa.

2. — Sul piano comunitario è peraltro proseguito il dibattito sulle necessità di un utilizzo coordinato dei vari fondi CEE a finalità strutturale; ciò alla luce anche delle richieste avanzate da più parti di una maggiore convergenza delle economie degli Stati membri da realizzare col concorso del bilancio comunitario.

Sul piano concreto, tuttavia, non vi sono stati seguiti operativi se non per quanto attiene allo studio ed alla definizione delle cosiddette « operazioni integrate » concepite ed avviate dalla Commissione a partire dal mese di marzo (adozione dei relativi orientamenti).

Il nostro paese è in particolare interessato ad un progetto integrato per Napoli e per la zona circostante. Nel corso dell'anno si è avuta, al riguardo, una serie di contatti tra la Commissione ed i nostri pubblici poteri competenti e l'iniziativa, a chiusura d'anno, si presenta ad uno stadio avanzato consistente nell'individuazione, per il finanziamento comunitario nel 1980, di una serie di progettazioni esecutive e di una lista di opere ormai mature per l'avvio alla realizzazione. Con i primi mesi del 1980 l'iniziativa dovrebbe trovare il suo sbocco operativo in alcune decine di progetti nel settore delle infrastrutture, dell'industria e dei trasporti che permetteranno di concentrare nell'area considerata un cospicuo intervento comunitario, articolato su vari Fondi comunitari.

Il significato positivo ed innovativo dell'operazione integrata per Napoli è consistito non tanto nelle procedure comunitarie, che non sono state in realtà modificate, quanto nello stimolo che la predetta operazione ha esercitato sui pubblici poteri nazionali e locali competenti al fine di operare, da un lato, un rilevamento organico dei progetti esistenti per l'area napoletana e, dall'altro, un opportuno coordinamento dei progetti accompagnato dalla valutazione delle rispettive coperture finanziarie col concorso dell'intervento comunitario.

BILANCIO

I) CONTENUTO DEL BILANCIO

1. — Il progetto di bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1980, unitamente alla lettera rettificativa, stabilito dal Consiglio in prima lettura, presentava uno stanziamento complessivo di 15.324,79 milioni di UCE in pagamenti, con una diminuzione rispetto al progetto preliminare di bilancio (compresa la lettera rettificativa) presentato dalla Commissione di 931,01 milioni di UCE.

L'ammontare degli stanziamenti d'impegno del progetto di bilancio è pari a 16.398,64 milioni di UCE, con una differenza in meno di 1.516,61 milioni di UCE rispetto al progetto preliminare di bilancio, inclusa la lettera rettificativa, presentato dalla Commissione.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. — Le previsioni degli stanziamenti d'impegno e di quelli di pagamento per ciascuna istituzione sono state le seguenti (in milioni d UCE):

	<i>Impegni</i>	<i>Pagamenti</i>
— Parlamento Europeo	167,88	167,88
— Consiglio	108,61	108,61
— Commissione	16.087,48	15.013,63
— Corte di Giustizia	21,63	21,63
— Corte dei Conti	13,04	13,04
	<hr/>	<hr/>
TOTALE	16.398,64	15.324,79

3. — Le previsioni di risorse proprie ammontavano a 15.148,71 milioni di UCE ripartite come segue (in milioni di UCE):

— Dazi doganali	5.460,50
— prelievi agricoli	1.642,10
— quote zucchero	467,30
— risorse IVA	7.578,81
	<hr/>
TOTALE RISORSE PROPRIE	15.148,71

La parte restante della spesa (176,08 milioni di UCE) viene coperta dalle entrate diverse previste (trattenute sulle retribuzioni di personale, prelievi CECA, contributi per il finanziamento di programmi complementari nel quadro delle attività di ricerca e d'investimento, eccetera).

L'aliquota IVA è stata calcolata, in via provvisoria, pari allo 0,7648 del valore stimato dalla base imponibile uniforme.

4. — Sulla base dei predetti stanziamenti, l'ammontare delle risorse proprie da devolvere da parte dell'Italia per il finanziamento delle spese comunitarie iscritte in bilancio sarebbe pari a 1.750,54 milioni di UCE (pari all'11,55 per cento) così suddiviso (in milioni di UCE):

— dazi doganali	480,00
— prelievi agricoli	390,00
— quote zucchero	54,60
— risorse IVA	825,94
	<hr/>
TOTALE	1.750,54

Il Parlamento europeo nella sessione 5-7 novembre 1979, in sede di prima lettura del progetto di bilancio stabilito dal Consiglio, ha votato emendamenti sulle « spese non obbligatorie » e proposte di modifica sulle « spese obbligatorie » comportanti le seguenti incidenze finanziarie sul predetto progetto di bilancio (in milioni di UCE):

	<i>Impegni</i>	<i>Pagamenti</i>
— emendamenti	832,72	256,84
— proposte di modifica	764,90	54,70
	<hr/>	<hr/>
TOTALE	1.588,62	311,54

Tali emendamenti non sono stati accolti dal Consiglio nella seduta del 23 novembre 1979 in seconda lettura soprattutto per la parte concernente le proposte sulle « spese non obbligatorie » per le quali il Parlamento aveva superato il tasso massimo d'aumento previsto dall'articolo 203, paragrafo 9, del Trattato.

5. — Il Parlamento europeo, nella seduta del 13 dicembre 1979, ha respinto il progetto di bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1980. Con apposita risoluzione, il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a presentare un nuovo progetto preliminare di bilancio che tenga conto delle richieste avanzate al paragrafo 38 della sua risoluzione del 7 novembre 1979 e che costituirà la base per la presentazione, da parte del Consiglio, di un nuovo progetto ai sensi dell'articolo 203, paragrafo 8, del Trattato CEE.

Il Parlamento nel respingere il bilancio presentato dal Consiglio, ha inteso sottolineare il maggior ruolo che esso intende svolgere nell'ambito delle istituzioni comunitarie in base all'autorità che gli deriva dalla elezione a suffragio universale. Tale ruolo trova una prima conferma nella procedura di bilancio per la quale già il trattato gli riconosce ampi e specifici poteri.

In effetti i punti cruciali sui quali il Parlamento aveva incentrato le sue richieste di modifica concernevano:

un più adeguato stanziamento per l'attuazione delle politiche strutturali tale da farle risultare meno squilibrate rispetto alle altre categorie di spesa comunitaria;

un primo passo per il contenimento ed il controllo della spesa agricola fondati sulla maggior corresponsabilità della produzione lattiera-casearia;

infine la richiesta di iscrivere in bilancio i prestiti comunitari ed il Fondo europeo di sviluppo.

Ora la verifica che il Consiglio non aveva tenuto conto di alcuna di queste richieste, ha indotto il Parlamento stesso a considerare in-

compatibile con la sua funzione di autorità di bilancio gli intendimenti del Consiglio determinando quindi la sua decisione di procedere, per la prima volta, ad un rigetto « in toto » del bilancio.

Pertanto, per quanto riguarda le spese, ai sensi dell'articolo 204 del Trattato — fino a quando non sarà adottato il bilancio per il 1980 — esse possono essere effettuate nel limite di un dodicesimo mensile dei crediti stanziati nel bilancio per l'esercizio 1979.

Per quanto concerne le risorse proprie provenienti dall'IVA, il versamento del dodicesimo mensile sarà calcolato sulla base degli stanziamenti previsti nel progetto di bilancio stabilito dal Consiglio in seconda lettura nella sessione del 23 novembre 1979.

II) BILANCI SUPPLETIVI E RETTIFICATIVI

Nel corso dell'anno 1979 sono stati stabiliti dal Consiglio i bilanci rettificativi e suppletivi numeri 1, 2, 3.

Il bilancio rettificativo e suppletivo n. 1, adottato definitivamente dal Parlamento europeo in data 25 aprile 1979 (*Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L 124 del 21 maggio 1979) ha avuto essenzialmente lo scopo di introdurre in bilancio lo stanziamento necessario per accordare abbuoni d'interessi connessi ai prestiti comunitari negli Stati membri meno prosperi che partecipano allo SME (200 milioni di UCE) e le compensazioni finanziarie a titolo di rimborso al Regno Unito che non partecipa allo SME (45,37 milioni di UCE).

Inoltre l'adozione del predetto bilancio ha consentito di dirimere la vertenza tra Parlamento e Consiglio sul superamento del tasso massimo per le « spese non obbligatorie » a causa dell'entità degli stessi stanziamenti d'impegno per il Fondo regionale adottati dal Parlamento europeo nella misura di 1.000 milioni di UCE, non respinti dal Consiglio per mancanza della maggioranza qualificata necessaria (le delegazioni italiana e britannica avevano infatti votato a favore dell'emendamento del Parlamento europeo).

Infatti con tale bilancio suppletivo gli stanziamenti d'impegno del Fondo regionale sono stati fissati a 945 milioni di UCE, di cui 900 milioni di UCE per le azioni « in quota » e 45 milioni per le azioni « fuori quota ».

Il bilancio suppletivo n. 2, adottato definitivamente dal Parlamento europeo in data 11 maggio 1979 (*Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L. 157 del 25 giugno 1979) ha comportato un aumento di spesa di 29,99 milioni di UCE a causa dell'aumento dell'organico del Parlamento europeo (107 nuovi posti permanenti e 2 posti temporanei).

Il Parlamento europeo, nella seduta del 13 dicembre 1979, ha adottato il bilancio rettificativo e supplementare n. 3 per l'esercizio 1979

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

con un aumento complessivo di spesa per 731,28 milioni di UCE, così costituito (in milioni di UCE):

— aumento degli stanziamenti della sezione garanzia	802,00
— aumento degli stanziamenti relativi al rimborso del 10 per cento delle risorse proprie agli Stati membri	29,80
	831,80
— diminuzione degli stanziamenti della sezione orientamento a causa degli storni approvati dal Parlamento verso la sezione garanzia di somme che non saranno utilizzate entro il 31 dicembre 1979	— 100,00
	731,80
TOTALE DEL BILANCIO RETTIFICATIVO E SUPPLEMENTARE N. 3	731,80

A seguito dell'adozione definitiva del suddetto bilancio, l'ammontare complessivo degli stanziamenti pagamento per l'esercizio 1979 è pari a 14.446,99 milioni di UCE.

Per il finanziamento delle suddette spese sono previste entrate di pari importo così ripartite (in milioni di UCE):

	<i>CEE</i>	<i>Italia</i>
<i>Risorse proprie</i>		
— dazi doganali	5.045,50	481,30
— prelievi agricoli	1.706,00	373,40
— contributi zucchero	459,80	36,50
	7.211,30	891,20
— risorse proprie provenienti dall'IVA	4.739,56	749,43
	11.950,86	1.640,63
— contributi basati sul PNL (Germania, Irlanda e Lussemburgo)	2.299,72	
	14.250,58	
<i>Entrate varie</i>	196,41	
	14.446,99	
TOTALE	14.446,99	

Il contributo del nostro Paese al bilancio per l'esercizio 1979 rappresenta l'11,51 per cento del totale delle risorse proprie e dei contributi basati sul PNL.

L'aliquota IVA per l'esercizio 1979 è pari allo 0,7889 per cento della base imponibile uniforme.

III) MODIFICA DEL REGOLAMENTO FINANZIARIO DEL 21 DICEMBRE 1977, APPLICABILE AL BILANCIO GENERALE DELLE COMUNITA EUROPEE

Il Consiglio ha adottato il Regolamento n. 1252/79 del 25 giugno 1979, che modifica il Regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (*Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee* n. L 160 del 28 giugno 1979).

Con tale regolamento viene in particolare stabilita una nuova presentazione degli stanziamenti per ricerche ed investimenti con gli stessi criteri seguiti per le altre linee di bilancio.

L'indicazione delle sottovoci viene fatta in una apposita tabella di corrispondenza che contiene altresì la ripartizione delle spese per ciascun programma.

IV) APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 131 DELL'ATTO DI ADESIONE

In applicazione dell'articolo 131 dell'Atto di Adesione sono stati effettuati versamenti fuori bilancio ai nuovi Stati aderenti (Regno Unito ed Irlanda) per i seguenti importi complessivi (in milioni di UCE):

— anno 1978	499,82
— anno 1979 (gennaio-settembre)	365,31

Tali importi sono stati assegnati: nel 1978, 481,44 milioni di UCE al Regno Unito e 18,38 milioni di UCE all'Irlanda; nei primi tre trimestri del 1979, 362,75 milioni di UCE al Regno Unito e 2,56 milioni di UCE all'Irlanda.

I versamenti effettuati dall'Italia a titolo dell'articolo 131 ammontano rispettivamente a 79,41 milioni di UCE (pari a lire 87,53 miliardi circa) per l'anno 1978 ed a 63,97 milioni di UCE (pari a lire 72,98 miliardi circa) per i primi tre trimestri dell'anno 1979.

L'applicazione dell'articolo 131 dell'Atto di Adesione termina, come noto, alla data del 31 dicembre 1979.

PAGINA BIANCA

CAPITOLO V

**LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
L'ARMONIZZAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DOGANALI**

PAGINA BIANCA

LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI L'ARMONIZZAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DOGANALI

I) SCAMBI INTRACOMUNITARI

Malgrado l'incidenza negativa della crisi energetica che, pur con gradazioni diverse fra l'uno e l'altro Stato membro, ha aggravato le difficoltà congiunturali della Comunità economica europea, la dinamica del commercio intracomunitario, svoltosi nel 1979, non ha subito decelerazioni. Secondo le rilevazioni dell'Ufficio di statistica delle Comunità europee, già nel primo semestre dell'anno in esame l'interscambio fra gli Stati membri, espresso in Unità di conto europeo (UCE), è asceso a 104,2 miliardi per le importazioni ed a 105,6 miliardi per le esportazioni; nello stesso periodo del 1978 e nella stessa moneta, gli specifici commerci di entrata e di uscita registrarono, rispettivamente, 90,7 e 91,6 miliardi.

Come negli anni precedenti, la Germania Federale ha avuto un ruolo predominante nelle specifiche relazioni commerciali, più in qualità di fornitore che di acquirente.

I conti commerciali dell'Italia con gli altri Stati membri hanno segnato note positive; secondo i dati dell'Istituto centrale di statistica, già nei primi nove mesi del 1979 è stato realizzato un attivo di 1.242 miliardi di lire. I disavanzi sono risultati dagli scambi con il Belgio-Lussemburgo (140,4 miliardi) e la Danimarca (125,8 miliardi). I saldi attivi sono derivati dall'interscambio con la Francia (50,7 miliardi), con la Germania Federale (429,8 miliardi), Paesi Bassi (81,3 miliardi), Regno Unito (876 miliardi), Irlanda (50,4 miliardi). Nel periodo gennaio-settembre 1979 le importazioni in Italia dalla restante area comunitaria, del valore di 19.456 miliardi di lire, hanno rappresentato il 45 per cento del valore complessivo del commercio di entrata (43.320,4 miliardi); esse sono costituite essenzialmente da beni strumentali, prodotti chimici, metalli semilavorati, prodotti alimentari. Nella gamma di quest'ultimo settore merceologico, assumono predominante rilievo le carni bovine che, nel quadro globale della bilancia commerciale italiana, costituiscono la seconda voce, dopo il petrolio, del saldo passivo e la prima del nostro *deficit* agricolo-alimentare.

Le esportazioni italiane verso la CEE realizzate nello stesso periodo, del valore complessivo di 20.738,2 miliardi di lire, hanno rappresentato il 49,7 per cento del valore globale del commercio di uscita (41.748,6 miliardi); esse sono costituite in prevalenza da articoli di abbigliamento (confezioni, maglieria, calze, « collants », calzature), tessili, autoveicoli, motocicli, ciclomotori, elettrodomestici, calcolatrici, prodotti ortofruttili, agrumi, vini, eccetera.

L'economia italiana è ormai sostanzialmente legata allo sviluppo dei rapporti mercantili con i Paesi della CEE, con i quali viene realizzata circa la metà del nostro commercio con l'estero; in tale contesto,

sono predominanti le relazioni commerciali con la Germania, primo paese dell'interscambio con l'Italia, seguite da quelle con la Francia.

II) CIRCOLAZIONE INTRACOMUNITARIA DELLE MERCI

Nel corso dei ventidue anni dalla sua instaurazione (1958-1979), la CEE ha essenzialmente orientato la propria politica verso la creazione di una vasta area concorrenziale, avente le caratteristiche di un mercato interno; l'azione prioritaria e basilare, condotta ai fini della realizzazione di tale obiettivo, non poteva non essere quella della rimozione degli ostacoli alla libera circolazione delle merci e dei servizi nell'ambito comunitario. Quantunque scevra ormai degli strumenti classici del protezionismo economico (dazi doganali, divieti, contingenti di importazione e di esportazione, calendari, eccetera), non può, peraltro, affermarsi che la circolazione delle merci nell'area comunitaria si effettui attualmente in pieno regime liberistico. Le remore alla libertà degli scambi fra gli Stati membri più che dalle norme doganali propriamente dette hanno origine da una serie di impedimenti che, variamente configurati in contesti diversi, sono solitamente compresi nella generica categoria di ostacoli paratariffari.

I problemi della libera circolazione delle merci sono stati oggetto di particolari attenzioni politiche.

Già nella sua comunicazione del 16 novembre 1977 al Consiglio europeo, la Commissione aveva proposto un piano quinquennale di azioni ai fini della realizzazione dell'unità dei mercati, quale presupposto indispensabile per l'avviamento di un'unione economica e monetaria.

Nella successiva comunicazione al Consiglio del 14 febbraio 1978, relativa alla prima fase operativa del piano quinquennale, l'Esecutivo comunitario offriva, fra l'altro, nuove prospettive per il consolidamento dell'unione doganale e lo sviluppo del commercio intracomunitario. Infine, l'8 marzo 1979 la Commissione ha approvato il « programma pluriennale per la realizzazione dell'unione doganale »; iscrivendosi nella politica della creazione del mercato unico in tutte le sue componenti, esso definisce la serie delle azioni concrete da svolgere ai fini della libertà di circolazione delle merci e dei servizi nella Comunità e del consolidamento del mercato interno.

III) TASSE DI EFFETTO EQUIVALENTI AI DAZI DOGANALI

L'attività svolta nel 1979 dalla Commissione in materia di tasse di effetto equivalente ai dazi doganali ha perseguito essenzialmente l'obiettivo, come negli anni precedenti, dell'individuazione e soppressione degli oneri pecuniari nazionali, imposti unilateralmente e suscettibili di produrre effetti equivalenti ai dazi doganali.

Con decisione del 18 dicembre 1978 dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, è stato fissato al 1° luglio 1979 il termine ultimo per l'applicazione delle misure di ordine interno, intese a prescindere dalla riscossione delle tasse dovute per la

presentazione in dogana delle spedizioni effettuate nell'ambito della Comunità, concernenti prodotti che beneficiano all'importazione di una franchigia dalle tasse sulla cifra di affari e dalle accise.

La giurisprudenza della Corte di giustizia, già copiosa in materia di nozione di tassa di effetto equivalente, ai sensi degli articoli 9, 13 e 16 del Trattato istitutivo della CEE, è stata ulteriormente arricchita di altre sentenze. Importante è quella emessa il 31 maggio 1979 con cui è stato affermato che costituisce una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale il tributo che, in occasione dell'importazione, colpisce carni preparate o meno e, in particolare, partite di strutto, mentre i prodotti nazionali analoghi non ne sono gravati o lo sono secondo criteri diversi come, nella specie, a causa del diverso fatto generatore del tributo (causa 132/78). Tale sentenza, richiesta a titolo pregiudiziale dalla Pretura di Lilla, si riferiva particolarmente ad una tassa « di protezione sanitaria e di organizzazione dei mercati delle carni » che, conformemente ad una legge del 1977, l'Amministrazione doganale francese aveva imposto alla società importatrice di strutto proveniente dalla Germania federale.

IV) MISURE DI EFFETTO EQUIVALENTE ALLE RESTRIZIONI QUANTITATIVE

La Commissione, nella sua nota del 18 ottobre 1978, dal titolo « salvaguardia della libertà degli scambi all'interno della Comunità », trasmessa ai Governi degli Stati membri, al Consiglio ed al Parlamento europeo, ha dato atto del numero ognora crescente delle misure restrittive che, allo scopo di arginare le importazioni dall'area comunitaria, le Amministrazioni nazionali pongono in essere, in violazione delle norme del Trattato CEE.

Alla fine del 1978, oltre quattrocento casi, concernenti misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative, erano in fase di istruzione presso i competenti servizi comunitari.

La Commissione ha svolto un'azione ferma e costante, sia avviando numerose procedure d'infrazione, in base all'articolo 169 del Trattato, sia individuando nei vari contesti le disposizioni, le prassi amministrative e tutti gli atti posti in essere sul piano nazionale che, ostacolando o rendendo più onerosi gli scambi tra gli Stati membri, producono effetti equivalenti alle restrizioni quantitative.

La Commissione ha contestato al Governo francese l'incompatibilità con le disposizioni dell'articolo 30 del Trattato CEE dell'obbligo del visto tecnico preliminare imposto alle maglierie importate dai Paesi della Comunità (avviso agli importatori pubblicato sul « Journal officiel » del 9 agosto 1979). Tale misura, cui la Francia ha già fatto ricorso in altre occasioni (nel giugno 1976 era stata adottata per determinati prodotti tessili, articoli di abbigliamento e calzature) ha avuto una finalità eminentemente protezionistica comportando un meccanismo di procedure e di remore preclusive, essa ha praticamente immobilizzato, in un momento delicato, le consegne stagionali, colpendo in modo grave le esportazioni italiane.

V) MONOPOLI NAZIONALI A CARATTERE COMMERCIALE

La Commissione ha proseguito l'azione intesa ad ottenere che i monopoli di Stato a carattere commerciale siano modificati in modo da consentire la libera circolazione delle merci e la concorrenza nell'area comunitaria, in conformità delle regole del Trattato e della giurisprudenza della Corte di giustizia.

Le azioni svolte dall'Esecutivo comunitario nel 1979 riguardano:

a) il monopolio francese degli alcoli. Il Governo francese già nel 1978 aveva adottato alcuni provvedimenti per conformare la propria legislazione alle disposizioni comunitarie. Peraltro sono state ulteriormente contestate le pratiche di commercializzazione che consentono, con il ricorso a fonti pubbliche, prezzi di vendita anormalmente bassi e notevolmente inferiori a quelli degli alcoli importati dagli altri Stati membri. Secondo la sentenza della Corte di giustizia del 13 marzo 1979 (causa 91/78), tali pratiche sono incompatibili con l'articolo 37, paragrafo 1 del Trattato CEE;

b) il monopolio tedesco degli alcoli. I rilievi della Commissione presentano delle analogie con le contestazioni sollevate nei confronti della Francia;

c) il monopolio francese dei tabacchi. Con legge del 29 dicembre 1978, il Governo francese ha eliminato il diritto esclusivo riservato al monopolio di Stato di importare e commercializzare i tabacchi lavorati originari dei Paesi terzi e posti in libera pratica negli altri Stati membri. Peraltro, l'adattamento alle regole dell'articolo 37 del Trattato deve essere completato per quanto riguarda il regime di commercializzazione al dettaglio;

d) il monopolio italiano dei tabacchi. Risolta la questione relativa al diritto esclusivo di esportazione, restano ferme le contestazioni della Commissione circa il regime di vendita al dettaglio; inoltre, è stata eccepita la mancata emanazione delle disposizioni legislative relative alla soppressione dei diritti esclusivi di importazione e commercializzazione all'ingrosso. Tali disposizioni dovevano essere adottate in applicazione della legge del 10 dicembre 1975, n. 724;

e) il monopolio italiano dei fiammiferi. Le contestazioni dell'Esecutivo comunitario riguardano il ruolo fiscale del Consorzio industrie fiammiferi, il diritto esclusivo della vendita al dettaglio e il sistema di fissazione dei prezzi;

f) il monopolio francese degli idrocarburi. A seguito delle intense discussioni intervenute fra la Commissione ed il Governo francese, è stato raggiunto un accordo che si concreta in un nuovo regime la cui applicazione è stata annunciata con apposito avviso pubblicato sul « Journal Officiel » della Repubblica francese del 19 giugno 1979. A partire dal 1980, cesserà il vigente sistema delle quote di distribuzione per cui non saranno più limitate le quantità di benzina che gli operatori autorizzati potranno consegnare per il consumo interno; inoltre, le autorizzazioni di distribuzione saranno concesse sulla base di criteri oggettivi inerenti alla forma giuridica delle imprese e alle disponibilità dei loro mezzi tecnici in rapporto alle rispettive correnti commerciali.

VI) APPALTI PUBBLICI

In materia di lavori pubblici, il numero dei bandi di gara pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* è in costante aumento e sempre più frequenti sono le aggiudicazioni di appalti a ditte aventi sede in Stati membri diversi da quelli in cui la gara è stata bandita.

In tema di forniture, il passo decisivo verso l'effettiva apertura degli appalti agli operatori della Comunità è stato segnato dalla Direttiva del Consiglio 77/62 concernente il coordinamento delle relative procedure. Già recepita negli ordinamenti giuridici degli Stati membri, essa inciderà notevolmente sugli scambi intracomunitari di beni destinati al pubblico approvvigionamento che, in atto, sono di modesta entità particolarmente in determinati settori (attrezzature elettromeccaniche e nucleari, materiale ferroviario, eccetera). Il Comitato consultivo unico per i pubblici appalti (Decisione del Consiglio 77/63) vigila sul retto funzionamento delle norme comunitarie, ne assicura l'applicazione uniforme, esamina i ricorsi presentati e si adopera per una retta soluzione dei problemi che sorgono nel particolare settore.

VII) CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA
(ARTICOLO 115 DEL TRATTATO CEE)

Nel corso del 1979, diversi Stati membri sono stati autorizzati dalla Commissione ad avvalersi della clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 115, primo comma, del Trattato CEE; sono stati esclusi dal trattamento comunitario alcuni prodotti originari di determinati Paesi terzi, posti in libera pratica in altri Stati membri e quindi rispediti nello Stato membro di destinazione, nei casi in cui tali importazioni indirette erano suscettibili di causare deviazioni di traffico e difficoltà economiche in ragione delle disparità delle rispettive politiche commerciali.

L'Italia è stata temporaneamente autorizzata ad avvalersi della particolare misura di salvaguardia per determinati prodotti sensibili originari:

- a) della Romania (tessuti di cotone ed altri prodotti tessili; fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali in massa);
- b) del Giappone (macchine per cucire; pile elettriche, transistori);
- c) degli Stati Uniti d'America (preparazioni antidetonanti a base di piombo tetraetile — etil fluido —);
- d) del Pakistan (tessuti di cotone);
- e) della Corea del Sud (tessuti di cotone);
- f) dell'India (camicie, camicette, T-shirts ed altri articoli di abbigliamento; tessuti di cotone);
- g) della Polonia (tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue);
- h) dell'Egitto (tessuti di cotone).

In via generale, il ricorso alla clausola di salvaguardia, stabilita dall'articolo 115 del Trattato CEE, sarà reso meno frequente dalla progressiva attuazione della comune politica commerciale.

VIII) OSTACOLI DI ORDINE TECNICO

Dal 1969 la Comunità si adopera per armonizzare le norme vigenti nei Paesi membri allo scopo di sopprimere gli ostacoli tecnici che limitano i reciproci scambi commerciali. In dieci anni sono state adottate 180 Direttive, di cui 130 si riferiscono a prodotti industriali e 50 a derrate alimentari; altre 60 proposte elaborate dalla Commissione, sono attualmente in fase di esame presso il Consiglio.

Un lavoro considerevole è stato già compiuto; resta, peraltro, ancora molto da fare. Il particolare processo armonizzativo è un compito di lungo respiro. La materia è vasta e complessa; le disparità delle norme nazionali sono spesso sostanziali, altre difficoltà derivano dal fatto che l'evoluzione delle tecniche comporta non infrequentemente la necessità di emanare nuove direttive comunitarie a modifica di quelle già adottate, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico inteso ad evitare la formazione di nuovi ostacoli nei settori già armonizzati.

Infine, il controllo dell'applicazione sul piano nazionale delle direttive già emanate costituisce per la Commissione un compito di notevole importanza, in ragione del crescente numero dei provvedimenti adottati e dei limiti di tempo stabiliti per la trasposizione delle relative norme nell'ordinamento giuridico interno.

IX) OSTACOLI DI ORDINE FISCALE

Le frontiere fiscali costituiscono uno degli ostacoli più seri alla libera circolazione delle merci nell'area comunitaria; la loro rimozione comporta termini lunghi in quanto postula non soltanto un'adeguata armonizzazione delle strutture dell'imposizione indiretta ma anche un regime unificato delle aliquote di tassazione e degli esoneri.

Con riserva della specifica trattazione nella parte della Relazione concernente l'armonizzazione delle legislazioni fiscali, si può osservare quanto segue:

a) la sesta Direttiva in materia d'imposta sul valore aggiunto (77/388), adottata dal Consiglio il 17 maggio 1977, che stabilisce la base uniforme del sistema comune, pur segnando una tappa importante nell'edificazione europea sia sotto il profilo fiscale, sia perchè ha consentito il passaggio al regime definitivo delle « risorse proprie », non può condurre ad un miglioramento della situazione per quanto concerne la soppressione dei controlli sul movimento delle merci fra gli Stati membri. Le differenti aliquote impositive applicabili a prodotti o gruppi di prodotti, anch'essi diversi da Stato membro a Stato membro, i tassi zero, i vari sistemi di riscossione, le possibilità non uniformi di imputazione e di deduzione ed altri elementi non consentono la rimozione delle particolari barriere intracomunitarie;

b) in materia di accise, sono tuttora in fase di esame le proposte di direttive, presentate dalla Commissione, concernenti l'armonizzazione dei tributi sull'alcole, vino, birra, oli minerali;

c) sono in fase di esame presso il consiglio le due proposte di direttiva trasmesse dalla Commissione il 30 ottobre 1975, concernenti le franchigie fiscali applicabili all'interno della Comunità in materia di importazione temporanea di alcuni mezzi di trasporto e di importazione definitiva di beni personali di privati provenienti da un altro Stato membro.

In materia di franchigie fiscali concesse ai viaggiatori al passaggio delle frontiere intracomunitarie, a decorrere dal 1° gennaio 1979, è stato elevato da 125 unità di conto (Fondo monetario internazionale) a 180 unità di conto europee (nuova moneta) il limite massimo di esenzione per le imposte sulla cifra di affari e le altre imposizioni interne. Il controvalore nelle singole monete nazionali viene stabilito annualmente (direttiva del Consiglio 78/1032). A decorrere dalla stessa data, è stato elevato da 40 unità di conto a 60 unità di conto europee la franchigia fiscale applicabile all'importazione di merci che sono oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale effettuate all'interno della Comunità (Direttiva del Consiglio 78/1034).

X) ALTRI OSTACOLI

Gli ostacoli alla libera circolazione delle merci nell'area comunitaria, diversi da quelli già esaminati, attengono essenzialmente ai controlli sanitari e fitopatologici, agli importi compensativi monetari, alla mancata liberalizzazione dei trasporti di merci su strada, soggetti a misure di contingentamento, ai controlli di ordine statistico alle frontiere interne, alle numerose carenze ancora esistenti nel settore doganale.

XI) POLITICA DOGANALE DELLA COMUNITA

Il « programma pluriennale per la realizzazione dell'unione doganale », approvato dalla Commissione l'8 marzo 1979 e trasmesso al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale, ha stabilito gli obiettivi fondamentali che devono guidare la Comunità per pervenire all'istituzione di un'autentica unione doganale ed ha precisato le misure da adottare in tale settore. Il primo obiettivo è istituire una legislazione completa, uniforme ed efficace, che assicuri l'omogeneità del regime degli scambi con i Paesi terzi. Tale esigenza presuppone l'armonizzazione integrale delle normative doganali con regolamenti comunitari che sono direttamente applicabili negli Stati membri; a termine più lungo, sarà elaborato un « codice comunitario delle dogane » per agevolare gli utenti nella consultazione della legislazione comunitaria. La Commissione proporrà altresì un'armonizzazione delle sanzioni in materia doganale allo scopo di garantire l'efficacia delle

misure di politica comune e il livello equivalente di tutela giuridica nella Comunità. È preconizzato un adattamento delle strutture delle amministrazioni doganali nazionali, ai fini di una stretta cooperazione tra queste ed i servizi comunitari.

Per condurre a buon termine tale programma, la Commissione ha chiesto un alleggerimento delle strutture istituzionali, in particolare mediante un ricorso più ampio all'articolo 155 del Trattato CEE (delega di potere alla Commissione) ed un rafforzamento della sua posizione nelle sedi internazionali. Con una « procedura d'impegno », la Commissione presenterà annualmente alle istituzioni comunitarie l'inventario dei risultati conseguiti e delle azioni intraprese nell'anno trascorso nonché la serie delle azioni prioritarie da eseguire nell'anno successivo.

XII) TARIFFA DOGANALE COMUNE

Il Consiglio ha adottato il Regolamento 2800/78 relativo alla tariffa doganale comune per il 1979. Le modifiche più importanti rispetto al testo dell'anno precedente concernono:

a) la nomenclatura di determinati prodotti tessili e loro manufatti. Sono state introdotte numerose suddivisioni in alcuni Capitoli della Sezione XI, prima esistenti unicamente nella nomenclatura statistica (Nimexe), ai fini di un'efficace applicazione degli Accordi sul commercio internazionale di tali prodotti;

b) le ultime riduzioni daziarie negoziate in base all'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT (il dazio sulla carta Kraft è stato ridotto da 8,5 a 8 per cento);

c) gli emendamenti risultanti da alcuni regolamenti di politica agricola comune;

d) un certo numero di emendamenti redazionali inerenti alla modernizzazione della terminologia chimica, alle norme CEE sulle unità di misura e alla necessaria concordanza tra le varie versioni ufficiali.

Sono state altresì apportate le seguenti modifiche alle disposizioni preliminari della tariffa doganale comune:

a) è stata sostituita l'unità di conto (parità del Fondo monetario internazionale) con l'unità di conto europea (UCE) nei casi in cui i dazi specifici o i criteri di delimitazione di talune voci o sottovoci erano espressi nella vecchia unità monetaria. Sono state stabilite le disposizioni per la conversione dell'UCE nelle monete nazionali e sono state previste le eccezioni per determinati prodotti;

b) sono state riprese in un insieme organico le misure relative all'applicazione di un dazio doganale forfettario del 10 per cento sulle importazioni prive di ogni carattere commerciale che sono oggetto di piccole spedizioni destinate a privati o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori. La tassazione forfettaria è applicabile a condizione che il valore globale delle merci non ecceda, per spedizione o per viaggiatore, 100 unità di conto europee.

Il Consiglio ha adottato la tariffa doganale comune valida per il 1980; questa comporta significative modificazioni, particolarmente in ordine alla prima frazione delle riduzioni tariffarie risultanti dai negoziati ginevrini dei Tokyo Rounds.

XIII) GESTIONE DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE

Ai fini dell'uniforme applicazione della tariffa doganale comune, è stato esaminato, nel corso del 1979, un numero considerevole di problemi di classificazione doganale derivanti essenzialmente dalla costante evoluzione delle tecniche produttive e dalla comparsa nel commercio internazionale di novità merceologiche.

Il Comitato della nomenclatura doganale si è pronunciato sulle diverse questioni che avevano originato divergenze e difficoltà; per la maggior parte di esse il Comitato ha agito in qualità di organo consultivo; per alcuni casi particolari, il parere del Comitato ha consentito, secondo la procedura stabilita, l'emanazione degli appositi regolamenti della Commissione, obbligatori e direttamente applicabili negli Stati membri. Particolarmente intensa è stata l'attività del Comitato in materia di classificazione di manufatti tessili ed oggetti di vestiario, ai fini della retta applicazione degli accordi conclusi con i Paesi fornitori.

È stata inoltre cura costante di detto Comitato di aggiornare le « Note esplicative » della tariffa comunitaria; queste precisano la portata delle singole sottovoci e costituiscono il complemento di quelle adottate dal Consiglio di cooperazione doganale che attengono alle voci principali della Nomenclatura di Bruxelles, alla quale è adeguata la tariffa doganale comune.

In seno al Comitato predetto, sono continuati i lavori intesi ad uniformare, sul piano comunitario, le condizioni cui è subordinata l'importazione di alcune merci da ammettere al beneficio di un regime tariffario favorevole in funzione della loro destinazione particolare od utilizzazione in un impiego determinato.

XIV) SOSPENSIONI DAZIARIE

Sulla base di proposte presentate dalla Commissione, il Consiglio ha adottato vari Regolamenti concernenti la sospensione temporanea, totale o parziale, dei dazi autonomi della tariffa doganale comune.

Tali misure hanno avuto in prevalenza per oggetto prodotti o gruppi di prodotti classificati nei settori della chimica e della pesca e sono state dettate dalla necessità dell'approvvigionamento a causa della loro carenza nella Comunità o dalla insufficienza alle esigenze degli Stati membri. Meritano particolare menzione i Regolamenti del Consiglio 1162/79 e 1163/79 relativi alle sospensioni daziarie, con validità diverse, per un cospicuo numero di prodotti, rispettivamente, industriali ed agricoli, in prevalenza utilizzati come elementi di base per la trasformazione.

È stata ricondotta per il 1979 la sospensione dei dazi doganali per alcuni prodotti tropicali (noci di acagiù; caffè verde; cacao in grani; gusci, pellicole e residui del cacao) in anticipazione delle concessioni tariffarie del Tokyo Round a favore dei Paesi in via di sviluppo.

Per quanto concerne il settore aeronautico, è stato totalmente sospeso per il 1979 il dazio applicabile agli aeroplani funzionanti con macchina propulsiva, del peso a vuoto di più di 15 tonnellate; sono state, inoltre, previste particolari agevolazioni tariffarie per taluni prodotti destinati ad essere utilizzati nella costruzione, manutenzione e riparazione di aerodine, in relazione alle necessità della particolare industria comunitaria, alla sua evoluzione ed alle possibilità tecniche e produttive.

XV) CONTINGENTI TARIFFARI

Il Consiglio ha adottato un cospicuo numero di Regolamenti relativi all'apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari, sia autonomi che consolidati, a dazi ridotti o nulli. Si è trattato, in prevalenza, di riconduzioni dei contingenti aperti negli anni precedenti.

Salvo alcune eccezioni, il periodo di validità è stato riferito all'intero anno 1979; in base a criteri pragmatici, per gran parte dei contingenti è stato stabilito il sistema dell'attribuzione ai singoli Stati membri di quote iniziali dei rispettivi volumi, con la costituzione di un quantitativo di riserva (sistema rispondente al carattere comunitario dei provvedimenti della specie) e, per alcuni, quello di un'unica e definitiva ripartizione. Una notevole gamma di prodotti ha formato l'oggetto dei predetti contingenti: anguille fresche, refrigerate o congelate, destinate all'affumicatura, alla scorticatura o all'industria conserviera (validità 1° gennaio 1979-30 giugno 1980); seta greggia, non torta; filati interamente di seta non condizionati per la vendita al minuto; filati interamente di borra di seta (schappe) non condizionati per la vendita al minuto; carta da giornali; determinate ferro-leghe (ferro-silicio); ferro-silicio-manganese; ferro cromo superraffinato; ferro cromo contenente in peso 4 per cento o più di carbonio e, nel limite del 20 per cento del rispettivo volume, anche con tenore di carbonio compreso tra il 3 ed il 4 per cento); carni bovine congelate; giovenche e vacche, diverse da quelle destinate alla macellazione, di alcune razze di montagna (validità 1° luglio 1979-30 giugno 1980); tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine (validità 1° luglio 1979-30 giugno 1980); magnesio greggio nelle tre qualità di extra puro destinato all'industria nucleare, in lega e non legato; colofonie, comprese le peci resinose (nei limiti del quantitativo consentito dal Protocollo 10 annesso all'Accordo di Atene); uve secche presentate in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 15 chilogrammi; determinati prodotti artigianali fatti a mano (*handcrafts*); determinati tessuti, velluti e felpe, lavorati su telai a mano (*handlooms*); legno compensato di conifere di determinate caratteristiche.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nel rispetto degli impegni assunti in base ai negoziati multilaterali conclusi nel 1967 nell'ambito del GATT, anche per il 1979 sono stati aperti i contingenti tariffari, in esenzione daziaria, relativi a determinati prodotti dell'artigianato fatti a mano (*handcrafts*) e a taluni prodotti tessili di seta e di cotone, ottenuti su telai a mano (*handlooms*). Di fatto, hanno beneficiato dei contingenti in causa, quantunque aperti *erga omnes*:

a) per gli *handcrafts*: India, Pakistan, Bangladesh, Laos, Iran, Thailandia, Indonesia, Filippine, Sri-Lanka, Uruguay, Ecuador, Paraguay, Panama, El Salvador, Bolivia, Cile, Honduras, Perù, Malaysia, Guatemala;

b) per gli *handlooms*: India, Pakistan, Indonesia, Bangladesh, Thailandia, Laos, Sri-Lanka, El Salvador, Honduras, Guatemala.

Particolari accordi amministrativi intervenuti fra la Comunità e detti Paesi hanno garantito l'origine e la lavorazione a mano dei prodotti artigianali in questione, nonché le altre condizioni stabilite sulla base di appositi certificati rilasciati dagli enti autorizzati dei Paesi esportatori.

Il contingente tariffario a dazio nullo, relativo alla carta da giornali, ha avuto per oggetto il prodotto della voce 48.01-A, per il quale la Nota complementare premessa al capitolo 48 della tariffa doganale comune definisce le caratteristiche fra le quali figura la presenza di linee d'acqua distanziate da un minimo di 4 ad un massimo di 10 centimetri. Tuttavia gli Stati membri sono stati ancora autorizzati, data la penuria sul mercato mondiale delle carte aventi tutte le caratteristiche prescritte, ad imputare sul volume di detto contingente anche le carte prive di linee d'acqua, purchè rispondenti a tutti gli altri requisiti stabiliti dalla predetta Nota complementare.

Sono stati, inoltre, aperti in via autonoma dei contingenti tariffari comunitari per i seguenti prodotti di determinati Paesi:

a) rum, arak e tafia (validità 1° luglio 1979-29 febbraio 1980) e pomodori freschi o refrigerati (validità 15 novembre 1979-29 febbraio 1980), originari dei PTOMA;

b) determinati prodotti sensibili (tessili, siderurgici, ed altri) del settore industriale, tabacchi greggi del tipo Virginia, burro di cacao, caffè solubile, e conserve di ananassi, nel quadro delle preferenze tariffarie generalizzate a favore dei Paesi in via di sviluppo;

c) vini di uve fresche e mosti di uve fresche mutizzati con alcole, interamente ottenuti in Grecia (ettolitri 430.000), in attesa di una decisione del Consiglio di Associazione che stabilisca il regime definitivo nel settore vitivinicolo.

Altri contingenti tariffari, a dazi ridotti o nulli, sono stati aperti nel quadro:

a) dell'Accordo CEE-Israele, per le polpe di albicocche;

b) dell'Accordo CEE-Spagna, per i fichi secchi, le uve secche, i tessuti di cotone della voce 55.09, determinati prodotti petroliferi raffinati, i vini Xeres, Malaga, Iumilla, Priorato, Rioja, Valdepenas;

c) dell'Accordo di associazione CEE-Cipro, per le fibre tessili sintetiche e artificiali in fiocco e i cascami di dette fibre (continue o in fiocco), pettinati, cardati o altrimenti preparati per la filatura, per gli indumenti esterni per uomo e per ragazzo, per le uve secche presentate in imballaggi immediati di contenuto netto di chilogrammi 15 o meno, per i pimenti o peperoni dolci, per le patate di primizia (validità 16 maggio-30 giugno 1979), per le melanzane (validità 1° ottobre-30 novembre 1979), per le carote (validità 1° aprile-15 maggio 1979), per determinati vini di uve fresche e determinati vini liquorosi;

d) dell'Accordo CEE-Portogallo, per i vini Porto, Madera, Moscatello di Setubal; inoltre, nel quadro dell'Accordo interinale firmato il 20 settembre 1976, è stato aperto un contingente tariffario, a dazio nullo, per le carte ed i cartoni da copertura detti *kraftliner* e per altri tipi di carta e cartone;

e) dell'Accordo di associazione CEE-Turchia, per le nocciole fresche o secche, i filati di cotone non preparati per la vendita al minuto, i tessuti di cotone della voce 55.09, i tappeti a punti annodati o arrotondati di lana o di peli fini, esclusi quelli fatti a mano, le polpe di albicocche;

f) degli Accordi di cooperazione CEE-Tunisia e CEE-Marocco per le polpe di albicocche, le preparazioni e conserve di sardine e determinati vini a denominazione di origine;

g) dell'Accordo di cooperazione CEE-Algeria per determinati vini a denominazione di origine e per i vini di uve fresche destinati ad essere alcolizzati (validità 1° luglio 1979-30 giugno 1980);

h) della Convenzione ACP-CEE di Lomé per il rum, arak, e tafia (validità 1° luglio 1979-29 febbraio 1980), per i pomodori freschi o refrigerati (validità 15 novembre-29 febbraio 1980).

Gran parte dei contingenti tariffari per determinati prodotti originari di Malta, aperti negli anni precedenti, nel quadro del relativo accordo di Associazione con la CEE (filati di cotone, fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco, eccetera), sono stati convertiti in massimali soggetti a sorveglianza comunitaria.

Il contingente tariffario a dazio nullo, concesso alla Repubblica Federale di Germania di banane fresche (tonnellate 625.000) nel quadro dell'apposito Protocollo annesso al Trattato CEE, rappresenta l'unica eccezione alla norma generale che esige la scomparsa di contingenti nazionali o la loro sostituzione con misura di portata comunitaria.

Nel quadro dell'Accordo sul traffico di perfezionamento passivo, concluso con la Svizzera il 1° agosto 1969, con Regolamento del Consiglio 1758/79, valido per il periodo 1° settembre 1979-31 agosto 1980, è stato aperto il contingente tariffario comunitario per 1.870.000 unità di conto europee (UCE) di valore aggiunto relativo ai diversi prodotti tessili, che, perfezionati nella Confederazione elvetica, vengono in seguito reintrodotti nella Comunità in esenzione da oneri daziari.

Il Consiglio ha adottato numerosi Regolamenti concernenti contingenti tariffari comunitari validi a decorrere dal 1° gennaio 1980.

XVI) NOMENCLATURA STATISTICA (« NIMEXE »)

Con Regolamento 2915/78, la Commissione ha adottato il nuovo testo della nomenclatura delle merci per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio fra gli Stati membri (« NIMEXE »).

Tale edizione, aggiornata al 1° gennaio 1979, ha comportato gli emendamenti derivanti, in particolare, dalla necessità sia della concordanza con la nomenclatura della tariffa doganale comune, sia dell'adeguamento delle specializzazioni statistiche all'evoluzione del commercio e alle esigenze della politica commerciale comunitaria, segnatamente per quanto riguarda i prodotti tessili ai fini del retto funzionamento degli accordi bilaterali di autolimitazione conclusi con diversi Paesi fornitori nel quadro dell'Accordo Multifibre.

Con Regolamento 518/79, la Commissione ha stabilito una procedura semplificata per le dichiarazioni statistiche relative agli impianti industriali completi esportati dagli Stati membri, aventi un valore statistico complessivo superiore a 1,5 milioni di UCE. Tale regolamentazione, alla quale gli Stati membri debbono conformarsi non oltre il 1° gennaio 1980, consiste essenzialmente in un raggruppamento, sotto un numero ristretto di rubriche, di prodotti inerenti a determinate attività economiche, espressamente indicate, e garantisce nel contempo la regolarità ed esattezza delle particolari rilevazioni statistiche.

Con Regolamento 2566/79, la Commissione ha stabilito la versione, valida a partire dal 1° gennaio 1980, della geonomenclatura per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio fra gli Stati membri.

XVII) ORIGINE DELLE MERCI

I lavori comunitari in materia di origine delle merci, effettuati nel corso del 1979, sono stati condotti, come negli anni precedenti, nel quadro delle due nozioni rispondenti a distinte finalità; da una parte, le norme del Regolamento del Consiglio 802/68 che definiscono in termini generali la determinazione dell'origine per i prodotti non soggetti a regimi preferenziali, ai fini dell'applicazione della tariffa doganale comune, delle restrizioni quantitative nonchè di tutte le altre misure adottate dalla Comunità e dagli Stati membri all'importazione ed all'esportazione; dall'altra, le regolamentazioni, molto elaborate, che stabiliscono i criteri dell'acquisizione del carattere di « prodotti originari » nonchè i metodi di cooperazione amministrativa, ai fini dell'applicazione dei regimi preferenziali istituiti sia a titoli di reciprocità, nel contesto dei diversi accordi conclusi con alcuni Paesi terzi, sia in via unilaterale.

A) *Regolamento del Consiglio 802/68*. I provvedimenti esecutivi, adottati nel 1979 dalla Commissione nel quadro della detta normativa di base, sono stati i seguenti:

1) Regolamento 1520/79 che ha modificato per le vele da imbarcazioni e le tende da campeggio, della voce 62.04 della tariffa doganale comune, le regola figuranti nell'elenco A del Regolamento 749/78. A decorrere dal 4 settembre 1979, il carattere di « prodotti originari » viene acquisito da detti prodotti in base al semplice cambiamento della voce tariffaria dei materiali « terzi » posti in opera rispetto a quella del prodotto ottenuto; in precedenza era stabilito che la origine era conferita se la loro fabbricazione fosse stata eseguita partendo da filati.

2) Regolamento 1521/79 che ha integrato l'elenco B del Regolamento 749/78 con l'inclusione dei guanti, diversi da quella a maglia (voce ex 61.10), fra gli oggetti di vestiario e relativi accessori ai quali viene conferita l'origine in base alla confezione completa. Anche tale Regolamento ha avuto applicazione a decorrere dal 4 settembre 1979.

3) Regolamento 2747/79 che, a modifica del Regolamento 749/78, ha stabilito, a decorrere dal 21 gennaio 1980, il conferimento dell'origine:

a) alle lane in massa, sgrassate (voce ex 53.01), a seguito dello sgrassaggio della lana greggia il cui valore non supera il 50 per cento del valore del prodotto finito;

b) alle lane in massa, carbonizzate (voce ex 53.01), a seguito della carbonizzazione delle lane sgrassate il cui valore non supera il 50 per cento del valore del prodotto finito;

c) ai cascami di lana e di peli (fini o grossolani), esclusi gli sfilacciati, carbonizzati (voce ex 53.03), a seguito della carbonizzazione di tali prodotti il cui valore non supera il 50 per cento del valore del prodotto finito;

d) al cotone in massa imbianchito (voce ex 55.01), se la fabbricazione abbia avuto luogo a partire dal cotone greggio il cui valore non supera il 50 per cento del valore del prodotto finito;

e) ai linters di cotone, imbianchiti (voce ex 55.02), se la fabbricazione sia stata effettuata a partire dai linters greggi il cui valore non supera il 50 per cento del valore del prodotto finito.

Con sentenza del 31 gennaio 1979, relativa alle cause 34/78 e 114/78, la Corte di Giustizia ha affermato in diritto l'invalidità del Regolamento della Commissione 2067/77, a norma del quale l'origine veniva conferita alle chiusure a strappo (voce ex 98.02) in base al montaggio, compreso l'assieme delle graffette ai nastri, accompagnato dalla fabbricazione dei cursori e dalla sagomatura delle graffette. A seguito di tale sentenza, è stato abrogato il Regolamento predetto a decorrere dal 31 gennaio 1979 (Regolamento della Commissione 1628/79).

B) *Regimi preferenziali*. Le regolamentazioni stabilite nel quadro dei vari regimi preferenziali, relative alla nozione di « prodotti origi-

nari » e ai metodi di cooperazione amministrativa, sono disciplinate da norme generalmente uniformi.

Peraltro, non sono rare talune diversità tecnico-regolamentari fra i vari contesti preferenziali, dovute a situazioni peculiari, economiche e geografiche, di determinati Paesi. L'eliminazione, nei limiti del possibile, di dette differenze è l'obiettivo della specifica armonizzazione di tali regolamentazioni, il cui processo è stato proseguito nel corso del 1979.

In ordine al Regolamento del Consiglio 2779/78 relativo all'applicazione dell'unità di conto europea (UCE) agli atti adottati in campo doganale, sono stati predisposti i necessari adattamenti in alcune disposizioni (conversione in UCE degli importi espressi in unità di conto; modalità per la fissazione del rispettivo controvalore nelle monete nazionali); tali adattamenti, peraltro, non sono entrati in vigore il 1° gennaio 1979 per tutti i regimi preferenziali.

Vengono menzionate, qui di seguito, le attività comunitarie più importanti in materia di origine svolte nell'arco del 1979, in ordine ai singoli contesti preferenziali.

1. — *Accordi di libero scambio CEE - Paesi della EFTA.*

Con sette Regolamenti del Consiglio (3165/78 e 3171/78), sono state rese applicabili nella Comunità, a partire dal 1° gennaio 1979, le sette Decisioni 1/78 adottate dai Comitati misti, nell'ambito dei singoli Accordi, relative alla sostituzione dell'unità di conto (parità del Fondo monetario internazionale) con l'unità di conto europea (UCE).

I limiti massimi, già stabiliti dall'articolo 8 dei Protocolli n. 3 annessi agli Accordi predetti, di 300 unità di conto per i prodotti contenuti nei bagagli dei viaggiatori, di 100 unità di conto per i prodotti formanti l'oggetto di piccoli invii diretti a privati, e di 1.500 unità di conto per le spedizioni accompagnate dal formulario EUR II, sono stati elevati rispettivamente, a 480, 165 e 2.400 UCE, i cui corrispondenti controvalori in lire italiane sono stati fissati, per il periodo 1° gennaio-30 aprile 1981, in 510.000, 175.000 e 2.550.000.

Sono in fase di esame, nell'ambito delle istanze del Consiglio, le proposte presentate dalla Commissione relative:

a) al sistema alternativo, rispetto alle regole attuali che restano immutate, inteso a conferire il carattere di « originari » ai prodotti dei Capitoli 84 e 92 della tariffa doganale comune, per i quali i materiali, parti e componenti « terzi », utilizzati nella loro fabbricazione non eccedano in valore il 40 per cento o il 30 per cento, nei confronti del valore dei prodotti finiti indicati, rispettivamente, in un primo ed in un secondo elenco;

b) al sistema semplificato del cumulo limitato dell'origine negli scambi CEE-Paesi EFTA, comportante la modifica di determinate disposizioni dei menzionati Protocolli n. 3, la soppressione di alcune norme transitorie e l'estensione dei poteri conferiti ai Comitati misti in materia di emendamenti dei Protocolli stessi.

Detti Comitati hanno adottato la Decisione relativa all'inserimento nella lista B dei Protocolli n. 3 della regola concernente le minuterie di fantasia, diverse dai braccialetti per orologi (voce ex 71.16), alle quali il carattere di « prodotti originari » è conferito dalla fabbricazione a partire da prodotti di metalli comuni non dorati, non argentati, non platinati, il cui valore non eccede il 50 per cento del valore del prodotto finito. Detta Decisione sarà resa applicabile nella Comunità con apposito Regolamento del Consiglio.

I Comitati doganali, istituiti nell'ambito dei rispettivi Comitati misti, ai quali è conferito il compito di vigilare sulla retta applicazione dei Protocolli n. 3, hanno chiarito diverse questioni e risolto una serie di problemi connessi alla materia dell'origine.

2. — *Convenzione di Lomé.*

Per il 1979 sono rimaste ancora in vigore le disposizioni che hanno formato l'oggetto della Decisione 1/78 del Consiglio dei Ministri ACP-CEE, convalidata dal Regolamento del Consiglio CEE 1484/78. Tali disposizioni, che hanno modificato quelle del Protocollo n. 1 della Convenzione di Lomé I, hanno comportato sia gli adeguamenti degli elenchi A e B alle modifiche apportate alla Nomenclatura tariffaria del Consiglio di cooperazione doganale, sia l'introduzione della regola particolare per gli assortimenti dei prodotti, sia l'adozione dei certificati EUR I e dei formulari EUR II armonizzati con le versioni già in uso per le altre regolamentazioni preferenziali.

A norma dell'articolo 27 del menzionato Protocollo n. 1, è stato concesso che:

a) le « mosche da pesca » (voce ex 97.07), ottenute nel Kenya e nel Malawi, fossero considerate « originarie » di tali Paesi a condizione che il valore degli ami « non originari », utilizzati nella loro fabbricazione, non superasse il 25 per cento del valore del prodotto finito. Tale deroga è stata valida sino al 31 dicembre 1979;

b) gli oggetti di vestiario delle voci 61.01, 61.02, 61.03 e 61.04 della tariffa doganale comune, confezionati nel Marocco a partire da tessuti greggi « terzi » (anzichè da filati), fossero considerati « originari » di detto Paese, nei limiti di un contingente di 2.500 tonnellate e subordinatamente a determinate condizioni. Tale deroga cesserà il 30 giugno 1980;

c) le conserve di tonno, ottenute nell'isola di Maurizio da tonno fresco, refrigerato o congelato, importato da Paesi terzi, fossero considerate di origine mauriziana nei limiti di un quantitativo di 1.600 tonn. Tale deroga è stata valida sino al 25 novembre 1979.

Le nuove regole di origine, negoziate nel quadro della Convenzione di Lomé, entreranno in vigore il 1° marzo 1980, data in cui sarà reso applicabile il nuovo regime degli scambi stabilito da detta Convenzione.

3. — *Associazione di Paesi e Territori d'oltremare (PTOMA) alla CEE.*

La Decisione del Consiglio 78/557 del 19 giugno 1978 ha introdotto nella Regolamentazione dell'origine e dei metodi di cooperazione amministrativa, stabilita nel quadro dell'associazione PTOMA-CEE, gli emendamenti uniformati, « mutatis mutandis », a quelli apportati alla analoga regolamentazione della Convenzione di Lomé I. Tale regolamentazione modificata, rimasta in vigore nel 1979, sarà sostituita dalle nuove regole adeguate a quelle negoziate nel quadro della Convenzione di Lomé II; esse saranno applicate a decorrere dal 1° marzo 1980.

4. — *Accordi CEE-Paesi mediterranei.*

I Protocolli relativi alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa, annessi ai vari Accordi preferenziali conclusi con i Paesi del bacino mediterraneo, nel quadro della politica dell'approccio globale, debbono comportare sia gli adeguamenti negli elenchi A e B ai molteplici emendamenti introdotti, a decorrere dal 1° gennaio 1978, nella Nomenclatura tariffaria del Consiglio di cooperazione doganale, sia l'inserimento della nuova regola concernente l'origine dei prodotti presentati in assortimenti (anche questa correlata alla regola stabilita dalla detta Nomenclatura che consente un metodo semplificato di classificazione tariffaria). Peraltro, la adozione dei Protocolli, così modificati, viene effettuata in ordine sparso; gli emendamenti in causa sono stati sinora introdotti soltanto negli Accordi CEE-Israele, a decorrere dal 1° gennaio 1979 (Regolamento del Consiglio 560/79), CEE-Tunisia, a decorrere dalla stessa data (Regolamento del Consiglio 561/79), CEE-Cipro, a decorrere dal 1° luglio 1979 (Regolamento del Consiglio 2342/79). Per l'adozione dei Protocolli modificati relativi agli Accordi conclusi con altri Paesi, nel contesto della politica mediterranea della Comunità (Marocco, Algeria, Egitto, Giordania, Libano, Siria, Malta), sono in corso le relative procedure; il Protocollo annesso all'Accordo con la Spagna del 29 giugno 1970 resterà invariato sino all'adesione di detto Paese alla CEE.

Nel quadro dei negoziati condotti nel 1979, relativi all'Accordo globale di Cooperazione CEE-Jugoslavia, destinato a sostituire l'Accordo commerciale in vigore, sono state approntate le regole di origine uniformate, in via generale, a quelle stabilite dall'Accordo CEE-Israele; peraltro, deve essere ancora definita la questione relativa al « no drawback ».

5. — *Preferenze tariffarie generalizzate.*

Nel quadro delle preferenze tariffarie generalizzate concesse unilateralmente dalla CEE a favore dei Paesi in via di sviluppo, il Regolamento della Commissione 148/79 ha definito le norme concernenti sia le condizioni richieste ai fini dell'acquisizione del carattere di « originari », per i prodotti da ammettere al particolare regime, sia la docu-

mentazione probatoria dell'origine dei Paesi e Territori beneficiari delle preferenze, sia le modalità del relativo controllo.

Il Regolamento in causa ha, altresì, stabilito norme transitorie intese a consentire la presentazione alle dogane nella Comunità dei certificati di origine rilasciati « a posteriori » per determinati prodotti che non beneficiavano in precedenza delle preferenze tariffarie generalizzate.

Con i Regolamenti 149/79, 150/79, 151/79 1464/79, la Commissione ha ricondotto, per il 1979, le regole particolari per i seguenti tre gruppi economici regionali nei confronti dei quali è stato instaurato un sistema di origine cumulativa limitata, del tipo in vigore nel quadro degli Accordi CEE-Paesi EFTA, quale elemento suscettibile di dare nuovi impulsi alla loro integrazione economica:

1) Filippine, Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailandia, costituenti l'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN) creata nell'agosto del 1967 con la « Dichiarazione » di Bangkok;

2) Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Paesi membri del Mercato comune dell'America centrale (MCAC) istituito con il Trattato generale di integrazione economica firmato a Managua nel dicembre 1970;

3) Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù, Venezuela, costituenti il gruppo andino in base all'Accordo di Cartagena firmato nel giugno 1969 (è da rilevare che il Cile non fa più parte di tale gruppo).

Norme particolari sono state stabilite dai tre Regolamenti, intese ad assicurare, nel quadro di una adeguata cooperazione amministrativa, il retto funzionamento del particolare sistema di origine cumulativa.

6. — *Isole Faeröer.*

Sono rimaste immutate le disposizioni stabilite dal Regolamento della Commissione 3184/74 concernente le regole di origine e i metodi di cooperazione amministrativa, ai fini del trattamento preferenziale applicabile all'importazione nella Comunità dei prodotti industriali e nella Comunità originaria, Regno Unito ed Irlanda di determinati prodotti della pesca, gli uni e gli altri originari delle isole Faeröer e da queste provenienti. All'importazione nelle dette isole di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, per i quali con legge n. 64 del Lagting del 23 agosto 1974 le Autorità locali decisero di applicare aliquote ridotte di tassazione, vengono richiesti i certificati di origine nel quadro del Regolamento del Consiglio 802/68.

* * *

A chiusura della trattazione dell'argomento relativo alla materia dell'origine, giova menzionare i lavori di coordinamento effettuati nell'ambito del Comitato della origine, intesi a rendere univoco l'atteggiamento delle Delegazioni degli Stati membri circa le posizioni da assumere, per i problemi dell'origine, in seno al Consiglio di cooperazione

doganale (CCD), all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), alla Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD).

XVIII) TRANSITO COMUNITARIO

Ai fini del miglioramento progressivo del regime del transito comunitario, il Regolamento del Consiglio 983/79 ha introdotto degli emendamenti agli articoli 32 e 49 del testo unico adottato con Regolamento del Consiglio 222/77.

La modifica apportata all'articolo 32 concerne l'applicazione dell'unità di conto europea (UCE) nel sistema di garanzia forfettaria; il relativo importo massimo di 5.000 unità di conto (parità del Fondo monetario internazionale), sino alla concorrenza del quale era impegnata la responsabilità del garante, è stata elevata a 7.000 UCE.

Per conservare al sistema un certo grado di stabilità e semplificare l'utilizzazione, è stato stabilito di fissare il controvalore dell'UCE nelle varie monete nazionali una volta per anno. Le disposizioni relative alla modifica dell'importo della garanzia forfettaria avranno applicazione a decorrere dal 1° luglio 1980.

L'emendamento introdotto all'articolo 49 del testo unico di base ha semplificato le formalità che devono assolvere i viaggiatori al passaggio delle frontiere intra comunitarie. È stato soppresso il massimale di 300 unità di conto oltre il quale essi erano tenuti a giustificare il carattere comunitario delle merci che trasportavano mediante apposito documento di transito interno. A seguito di tale emendamento, le merci sono considerate comunitarie se come tali sono dichiarate, sempre che non esistano fondati motivi di dubitare sulla sincerità di tale dichiarazione.

È in fase di esame nell'ambito del Consiglio la proposta della Commissione recante la seconda serie di modifiche al testo unico di base 222/77. Si tratta di varie misure aventi lo scopo di ristrutturare in maniera sostanziale il particolare regime; sono previsti, in particolare, un certo alleggerimento degli oneri a carico degli obbligati principali e delle cauzioni, la soppressione degli avvisi di passaggio alle frontiere interne, l'istituzione di una maggiore elasticità nel sistema di garanzia, lo smaltimento più rapido nei porti del traffico effettuato nel quadro dei trasporti combinati.

Con i Regolamenti 526/79 e 1964/79, la Commissione ha apportato la seconda e la terza modifica al Regolamento 223/77 che stabilisce, in un testo unico, le disposizioni di applicazione e le misure di semplificazione del regime del transito comunitario. La seconda modifica riguarda i formulari delle dichiarazioni di transito conformati al secondo modello della dichiarazione di esportazione; la terza modifica attiene alle disposizioni applicative in relazione al nuovo importo forfettario di 7.000 UCE esigibile nel quadro del sistema di garanzia forfettaria. Una seconda modifica è stata, altresì, introdotta al Regolamento della Commissione 2826/77 che istituisce un modulo di dichiarazione del

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

transito comunitario utilizzabile in un sistema di trattamento automatico o elettronico delle informazioni (Regolamento della Commissione 1653/79).

Il Comitato del transito comunitario, operante sotto l'egida dei servizi competenti della Commissione, ha dedicato la propria attività al miglioramento e potenziamento del particolare regime doganale nonché alla semplificazione delle relative modalità. Sono in fase di elaborazioni diversi progetti di regolamenti esecutivi, intesi a rendere più agevole tale regime, adeguandolo alle esigenze del mercato interno. È previsto, fra l'altro, di emendare il Regolamento della Commissione 223/77 in vista di estendere la procedura semplificata, già concessa alle Amministrazioni ferroviarie comunitarie, al trasporto per ferrovia dei grandi contenitori.

XIX) VALORE IN DOGANA

Il 25 giugno 1979 il Consiglio ha adottato una Raccomandazione con cui gli Stati membri sono stati invitati a notificare la denuncia della Convenzione sul valore in dogana delle merci, firmata a Bruxelles il 15 dicembre 1950, della quale essi sono Parti contraenti. Secondo le disposizioni del suo articolo XVI, detta Convenzione è stata denunciata alla data del 30 giugno 1980 sulla base di un modello comune di lettera inviata dagli Stati membri della Comunità al Ministero degli affari esteri del Belgio. Ciò perchè al successivo 1° luglio possa entrare in vigore il codice della valutazione in dogana, negoziato nel quadro delle misure non tariffarie del Tokyo Round, in relazione all'Accordo circa l'applicazione dell'articolo VII del GATT.

L'adozione del nuovo codice e la denuncia della Convenzione sul valore in dogana di Bruxelles implicano l'istituzione di un nuovo Regolamento del Consiglio che abroghi e sostituisca il Regolamento 803/68. Tale nuovo Regolamento è in via di adozione nel contesto delle misure applicative del negoziato di Ginevra.

Il 1° gennaio 1979 è entrato in vigore il Regolamento 2741/78 della Commissione, con cui sono state adottate le norme relative alle tasse postali da prendere in considerazione ai fini della determinazione del valore in dogana per le merci spedite per posta.

Con Regolamento 477/79, entrato in vigore il 1° luglio 1979, la Commissione ha determinato i casi nei quali il valore del diritto della utilizzazione di un marchio di fabbrica o di commercio non è da incorporare nel valore imponibile delle merci importate coperte da tale marchio. Il nuovo testo si è sostituito alle disposizioni stabilite anteriormente con Regolamento 1788/79.

Parallelamente ai problemi di ordine generale, la gestione del Regolamento di base 803/68 ha comportato, come negli anni precedenti, il compito permanente della fissazione periodica dei valori medi forfettari all'importazione di agrumi, pere e mele; inoltre il Comitato del valore in dogana ha dato la soluzione ad una serie di problemi specifici allo scopo di eliminare, su piano non formale, le divergenze esistenti negli Stati membri in materia di valutazione per alcuni casi pratici.

XX) REGIMI DOGANALI DI PERFEZIONAMENTO

Perfezionamento attivo.

Con la Direttiva 79/608 della Commissione, sono stati fissati i coefficienti forfettari di rendimento per determinate operazioni di perfezionamento attivo. Nel quadro della codificazione degli atti giuridici comunitari, tale Direttiva ha ripreso in un unico testo le particolari disposizioni, già adottate in precedenza, alle quali sono state apportate lievi modificazioni suggerite dall'esperienza ed ha introdotto nuovi coefficienti per il settore del riso.

La Direttiva 79/802 della Commissione ha stabilito le norme relative alle merci sottoposte al regime di perfezionamento attivo che, in caso d'immissione in libera pratica, possono beneficiare di un regime tariffario favorevole a motivo della loro destinazione particolare.

Fra i lavori che, nell'arco del 1979, il Comitato dei regimi di perfezionamento ha svolto in materia di perfezionamento attivo, giova menzionare quelli concernenti:

a) la fissazione di criteri uniformi circa la sussistenza dei requisiti economici richiesti, ai fini della concessione del regime di perfezionamento attivo;

b) l'elaborazione del progetto inteso a convertire le norme della Direttiva di base 69/73 del Consiglio in un regolamento che, obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, garantirebbe l'uniformità di esecuzione in conformità a quanto preconizzato nel programma pluriennale della Commissione per la realizzazione dell'unione doganale.

Perfezionamento passivo.

Nel corso del 1979 non sono state emanate Direttive di applicazione della Direttiva in base 76/119 del Consiglio; peraltro, il Comitato dei regimi di perfezionamento ha svolto un'intensa attività per la risoluzione di diversi problemi e l'elaborazione di alcuni progetti fra cui quello relativo al calcolo dei dazi da riscuotere quando più qualità di merci esportate temporaneamente sono utilizzate per la fabbricazione di diversi prodotti compensatori.

XXI) ARMONIZZAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DOGANALI

Gli strumenti essenziali di una unione doganale sono, com'è noto, una tariffa di dazi comuni, da applicare nei confronti dei Paesi non membri, ed una comune legislazione doganale.

Se la tariffa doganale della Comunità è da tempo funzionante, se la soppressione delle imposizioni daziarie e delle restrizioni quantitative negli scambi fra gli Stati è ormai un fatto acquisito da molti anni, è tuttora incompleto il quadro giuridico delle disposizioni doganali armo-

nizzate, rispondente tanto ai fini della costruzione europea, quanto alle esigenze delle Amministrazioni e degli utenti. L'obiettivo di ultimare il processo organizzativo entro la fine del 1974, che la Commissione si era prefisso nel suo programma generale del 28 aprile 1971, non è stato conseguito. Nel nuovo programma pluriennale dell'8 marzo 1979, sono definiti gli obiettivi da perseguire e precisate le misure adeguate per condurre a termine tale armonizzazione perchè sia completata e consolidata l'unione doganale.

La situazione del processo armonizzativo delle disposizioni doganali si presenta come segue:

Normative già adottate. — Un apprezzabile numero di normative doganali sono state adottate dal Consiglio, sotto forma di Direttiva o di Regolamento, nell'arco degli anni dal 1968 al 1978. Esse concernono essenzialmente:

- la definizione del territorio doganale comune;
- la definizione della nozione comune dell'origine delle merci;
- la definizione del valore in dogana delle merci;
- il regime di transito comunitario;
- il regime di perfezionamento attivo;
- il regime di perfezionamento passivo;
- il regime applicabile alle merci di ritorno;
- la condotta in dogana delle merci;
- il regime dei depositi doganali;
- il regime delle zone franche;

l'istituzione di un formulario comunitario per la esportazione delle merci;

la concessione di franchigie doganali (oggetti di carattere didattico, scientifico e culturale; prodotti importati per sperimentazioni; prodotti importati in occasione di calamità; viaggiatori; piccole spedizioni prive di carattere commerciale; eccetera);

l'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del FEOGA nonchè dei prelievi agricoli e dei dazi doganali;

il pagamento differito dei dazi all'importazione o all'esportazione;

il regime degli scambi « standard » di merci temporaneamente esportate per riparazioni.

Atti adottati dal Consiglio nel corso del 1979. — Si tratta essenzialmente dei seguenti:

a) Regolamento 1027/79 che ha modificato il Regolamento 1798/75 relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale. Detto Regolamento è la trasposizione nel diritto comunitario del Protocollo aggiuntivo adottato nella 19^a conferenza generale dell'UNESCO tenutasi

a Nairobi nel novembre 1976. Tale Protocollo ha esteso ad altri prodotti le franchigie previste dall'Accordo di base (Accordo di Firenze);

b) Regolamento 1028/79 relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti destinati ai minorati. Esso ha ripreso in un unico testo tutte le disposizioni applicabili in materia di franchigie all'importazione degli oggetti destinati tanto ai ciechi, già previste dal Regolamento 1798/75, quanto agli altri minorati fisici o mentali, in relazione al Protocollo aggiuntivo adottato nella 19^a Conferenza generale dell'UNESCO;

c) Direttiva 79/695 relativa all'armonizzazione delle procedure di immissione in libera pratica delle merci.

È prevista una duplice procedura, normale e semplificata. La procedura normale, di tipo classico, è nettamente più elastica di quella che vigeva nella maggior parte degli Stati membri; la procedura semplificata si basa su una stretta cooperazione fra le società importatrici ed i servizi doganali;

d) Regolamento 1697/79, relativo al recupero « a posteriori » dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione, che non siano stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di effettuare il pagamento. Esso ha lo scopo di eliminare le disparità di trattamento esistenti in materia tra gli importatori e gli esportatori comunitari e di definire in modo preciso le condizioni in cui gli Stati membri possono procedere ad una rettifica degli accertamenti delle risorse proprie della Comunità in applicazione delle vigenti disposizioni comunitarie;

e) Regolamento 1430/79 relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione. Anche tale Regolamento ha la finalità di eliminare le disparità di trattamento esistenti in materia tra gli importatori e gli esportatori della Comunità e di definire i casi in cui gli Stati membri possono procedere ad una rettifica degli accertamenti delle risorse proprie della Comunità

f) Direttiva 79/623 relativa all'armonizzazione delle disposizioni concernenti l'obbligazione doganale. Sono stabilite le norme relative al momento generativo dell'obbligazione, a quello di prendere in considerazione per la determinazione dell'importo di essa, alla esigibilità di tale importo e all'estinzione dell'obbligazione.

Proposte della Commissione in fase di esame o già esaminate ma non ancora adottate dal Consiglio. — Si tratta essenzialmente delle seguenti:

a) proposta di Regolamento presentata il 29 dicembre 1972 concernente il regime di trasformazione sotto vigilanza doganale;

b) proposta di Regolamento presentata il 25 aprile 1973, relativa alla mutua assistenza fra le Autorità competenti degli Stati membri e fra queste e la Commissione allo scopo di assicurare la retta applicazione delle regolamentazioni comunitarie in materia doganale e agricola;

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

c) proposta di Regolamento presentata il 10 luglio 1974, relativa alla definizione della mozione comune di origine dei prodotti petroliferi;

d) proposta di Regolamento, presentata l'8 marzo 1978, che stabilisce il regime doganale applicabile ai prodotti di rifornimento delle navi, aeronavi e treni internazionali;

e) proposta di Regolamento presentata il 5 luglio 1978 relativa al regime di ammissione temporanea dei mezzi di produzione, mezzi di trasporto, prodotti ausiliari ed altre merci da utilizzare nel territorio doganale della Comunità, senza subire operazioni di perfezionamento, per essere, quindi, riesportati tal quali.

Proposte della Commissione il cui esame, per motivi vari, non è stato ancora iniziato nell'ambito del Consiglio. — Si tratta essenzialmente delle seguenti:

a) proposta di Direttiva, presentata dalla Commissione il 16 settembre 1971, relativa alle modifiche da apportare agli articoli 13 e 14 della Direttiva di base 69/73 concernente il regime armonizzato di perfezionamento attivo;

b) proposta di Regolamento presentata il 19 gennaio 1979, successivamente modificata, che definisce le condizioni alle quali una persona fisica o giuridica è ammessa a dichiarare le merci per un regime doganale;

c) proposta di Regolamento relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali, presentato il 15 marzo 1979;

d) proposta di Direttiva concernente l'armonizzazione delle procedure di esportazione delle merci, trasmessa il 12 luglio 1979.

Proposte in corso di studio o di elaborazione nell'ambito della Commissione. — Queste concernono essenzialmente:

a) il regime doganale applicabile alla piattaforma continentale nonché alle acque ed ai bacini situati tra il lido o la sponda ed il limite delle acque territoriali;

b) la regolamentazione relativa alle produzioni coordinate, intesa a favorire gli scambi da effettuare nel quadro della cooperazione industriale internazionale, con facilitazioni particolari in materia di tassazione dei mezzi di produzione;

c) il regolamento dei litigi;

d) la determinazione del valore in dogana di determinati prodotti petroliferi;

e) l'instaurazione di un formulario armonizzato di dichiarazioni in libera pratica, uniformato al modello tipo di Ginevra;

f) le condizioni e la portata giuridica delle informazioni in materia doganale fornite dalle Amministrazioni.

Il tutto, risultante dalle numerose decisioni particolari ed isolate, dovrà condurre all'elaborazione, in un insieme organico ed omogeneo, di un vero codice europeo delle dogane, come è previsto nel programma pluriennale per la realizzazione dell'unione doganale approvato dalla Commissione in data 8 marzo 1979.

Le Istituzioni della Comunità considerano la realizzazione del processo armonizzativo delle disposizioni doganali uno dei maggiori e più importanti compiti del prossimo futuro.

XXII) COMITATI DOGANALI DI GESTIONE

In materia doganale, sette Comitati di gestione hanno funzionato nel corso del 1979 sotto l'egida dei servizi competenti della Commissione in materia di origine delle merci, valore in dogana, regimi doganali di perfezionamento, transito comunitario, nomenclatura tariffaria, franchigie doganali, regolamentazione generale.

L'attività svolta da detti Comitati ha avuto una notevole incidenza sul perfezionamento dell'unione doganale; come organi consultivi, essi hanno esaminato una serie di problemi inerenti all'applicazione delle normative nel cui quadro sono stati istituiti; come organi deliberanti, il loro parere (per il quale è richiesta la maggioranza qualificata) ha consentito alla Commissione di emanare, entro termini appropriati, i formali provvedimenti esecutivi. Attualmente sono in fase di esame, nell'ambito di detti Comitati, diversi progetti di norme applicative di testi di base adottati dal Consiglio (immissione in libera pratica delle merci; rimborso e abbuono dei dazi, recupero dei dazi « a posteriori » eccetera).

XXIII) CONVENZIONI INTERNAZIONALI IN MATERIA DOGANALE

Nel rispetto di una procedura « ad hoc » stabilita dal Consiglio, la Commissione è stata autorizzata, nel corso del 1979, a condurre i negoziati relativi:

1) ad alcuni annessi alla Convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali (Convenzione di Kyoto);

2) ai Protocolli che consentano alla CEE di diventare parte contraente:

a) dell'Accordo europeo relativo allo scambio di sostanze terapeutiche di origine umana;

b) dell'Accordo per l'importazione temporanea in franchigia doganale, a titolo di prestito gratuito e ai fini diagnostici o terapeutici, di materiale medico-chirurgico o di laboratorio destinato agli istituti sanitari;

c) dell'Accordo europeo relativo allo scambio di reagenti per la determinazione dei gruppi sanguigni.

Il Consiglio non ha ancora adottato la Decisione che autorizzino la Commissione:

a) a negoziare le disposizioni doganali contenute nell'Allegato 9 della Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale (Convenzione di Chicago);

b) a partecipare, a nome della CEE, ai negoziati relativi alla conclusione di una Convenzione sul trasporto internazionale multimodale (tale Convenzione potrebbe comportare aspetti doganali suscettibili di interferire con le regolamentazioni comunitarie in materia di transito).

Con Decisione 79/505, il Consiglio ha approvato a nome della Comunità economica europea il Protocollo aggiuntivo del 26 novembre 1976 relativo all'Accordo per l'importazione di oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale (Accordo di Firenze) elaborato su iniziativa dell'UNESCO.

Proseguono, in sede comunitaria, i lavori di concertazione delle Amministrazioni nazionali sui progetti preliminari che, per le diverse categorie merceologiche, vengono di mano in mano predisposti dall'apposito Comitato operante in seno al Consiglio di cooperazione doganale, sotto la cui egida viene elaborato il sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, destinato a soddisfare, sul piano mondiale e nella più larga misura possibile, le diverse esigenze di quanti abbiano interesse agli scambi commerciali (dogane, uffici statistici, trasporti, imprese, settori economici, organizzazioni internazionali, eccetera).

CAPITOLO VI

**DIRITTO COMUNITARIO - OSTACOLI DI ORDINE FISCALE -
DIRITTO DI STABILIMENTO - BREVETTO E MARCHIO
COMUNITARI**

PAGINA BIANCA

DIRITTO COMUNITARIO

La Corte di giustizia delle Comunità europee si è occupata nel corso del 1979 di una questione di particolare importanza e sempre attuale e cioè dell'effetto diretto delle direttive e delle decisioni comunitarie.

L'articolo 189 comma terzo del Trattato CEE dispone che « la direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salvo restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi ».

In altre parole, mentre il regolamento ha portata generale ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, la direttiva deve essere inserita negli ordinamenti interni, a seconda della forma e dei mezzi forniti da ciascuno di essi.

Da ciò deriva una serie di difficoltà — che non riguardano soltanto l'Italia — di ordine procedurale e tecnico-giuridico per cui spesso le direttive non trovano tempestiva e puntuale applicazione nel termine stabilito. Numerose sono le cause intentate dalla Commissione nei confronti degli Stati membri ai sensi dell'articolo 169 per mancata trasposizione negli ordinamenti nazionali delle norme contenute nelle direttive stesse.

Per rimuovere i ritardi nell'applicazione delle direttive, da parte italiana è stato riproposto al Parlamento un nuovo disegno di legge di delega (in sostituzione di quello decaduto per lo scioglimento anticipato delle Camere), che dà facoltà al Governo di dare attuazione con decreti delegati a tutta una serie di direttive di contenuto tecnico, come ad esempio quelle che mirano ad eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi.

In questa sede vogliamo rammentare che la giurisprudenza della Corte di giustizia dal 1970 riconosce alle disposizioni di alcune direttive effetti diretti.

La Commissione, occupandosi della sentenza Cohn-Bendit del Consiglio di Stato francese — nella quale si dice che Cohn-Bendit non poteva invocare una direttiva comunitaria contro una decisione del Ministero degli interni — ha chiesto al Governo francese di esaminare le misure in grado di assicurare il riconoscimento dell'effetto diretto delle direttive e delle decisioni comunitarie — conformemente alla richiamata giurisprudenza della Corte di giustizia.

Origine di tale caso è stato il decreto di espulsione del 24 maggio 1968 del Ministero degli interni contro Cohn-Bendit. Nel 1975, quest'ultimo volle rientrare in Francia e chiese l'abrogazione del decreto, con il risultato di un rifiuto « non motivato » del medesimo Ministero degli interni.

Cohn-Bendit chiese allora l'annullamento di questa « decisione di rifiuto » al Tribunale amministrativo di Parigi, basando il suo ricorso sulla direttiva CEE del 15 febbraio 1964 relativa al coordinamento delle misure speciali per gli stranieri. Secondo tale direttiva, qualsiasi misura di espulsione di un cittadino comunitario può intervenire solo entro determinate condizioni. L'articolo 6 di questa direttiva prevede: « Le ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di salute pubblica sicurezza o di salute pubblica che si trovano alla base di una decisione che lo riguarda sono portate a conoscenza dell'interessato... ». Il Tribunale amministrativo voleva chiedere alla Corte di giustizia se il rifiuto del Ministero degli interni era conforme alla direttiva del 1964. Il Ministro degli interni reagiva affermando che non era il caso di ricorrere alla Corte di giustizia. Il Consiglio di Stato gli ha dato ragione dichiarando che « una direttiva CEE non ha effetti diretti negli Stati membri ». Essa non può quindi essere invocata da un privato contro « una decisione amministrativa individuale ». Questa soluzione « risulta chiaramente » dall'articolo 189 del Trattato CEE.

Tale sentenza, non segue la linea della giurisprudenza della Corte che — si ripete — riconosce dal 1970 alle disposizioni di alcune direttive effetti diretti. La Corte aveva inoltre riconosciuto tali effetti diretti alla direttiva del 1964 ed, in particolare, al suo articolo 6, in sentenze pronunciate alcuni anni fa.

Il principio della preminenza del diritto comunitario è stato riaffermato autorevolmente dalla Corte di giustizia in varie cause pregiudiziali. Oltre a tale preminenza, la Corte in merito a decisioni aventi un effetto diretto ed al diritto delle giurisdizioni nazionali di chiedere una pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 177 del Trattato CEE, ha dichiarato « L'applicabilità diretta significa che le norme di diritto comunitario devono avere pieno effetto in modo uniforme in tutti gli Stati membri e che qualsiasi giudice ha il compito, in quanto organo dello Stato, di proteggere i diritti conferiti ai singoli dal diritto comunitario ».

L'efficacia del diritto comunitario — prosegue la Corte — verrebbe sminuita se una disposizione di diritto nazionale, sia legislativa che amministrativa, o una prassi giudiziaria « rifiutasse al giudice competente il potere di fare, al momento in cui egli deve applicare il diritto comunitario, tutto quanto è necessario per escludere le disposizioni legislative nazionali che costituiscono ostacolo alla piena efficacia della norma comunitaria ». Confermando la propria giurisprudenza precedente, la Corte ha riaffermato che una legge nazionale contraria, al diritto comunitario diventa automaticamente inapplicabile.

Sottolineando il ruolo dell'articolo 177 per l'efficacia del diritto comunitario, la Corte egualmente riafferma il diritto illimitato che tutte le giurisdizioni hanno di rivolgersi ad essa ogni qualvolta ritengano

che una pronunzia pregiudiziale (per quanto attiene alla validità o alla interpretazione) sia necessaria ai fini del giudizio.

In una causa pregiudiziale la Corte sviluppa una conseguenza logica della preminenza del diritto comunitario, dichiarando che « una condanna penale pronunciata in base ad un atto legislativo nazionale contrario al diritto comunitario è incompatibile con questo diritto »; questa sentenza costituisce una nuova conferma della precedente giurisprudenza.

La questione della ripartizione funzionale delle competenze tra giudici nazionali e Corte di giustizia è stata esaminata in un'altra decisione pronunciata in via pregiudiziale. Rispondendo ad un'osservazione del governo di uno Stato membro, che chiedeva alla Corte di indicare, tra le numerose questioni presentate dal giudice nazionale, quelli pertinenti, la Corte ha formulato tre constatazioni significative.

In primo luogo, soltanto il giudice nazionale, che conosce direttamente tutti gli elementi della controversia, si trova nelle migliori condizioni per valutare, con completa conoscenza di causa, la pertinenza delle questioni di diritto sollevate.

In secondo luogo; la Corte è libera di individuare, fra tutti gli elementi presentati dal giudice nazionale, quelli di diritto comunitario che esigono un'interpretazione con riferimento all'oggetto della causa.

Infine, la Corte ha dichiarato irricevibile la domanda di determinazione delle questioni pertinenti, in quanto ciò significherebbe pregiudicare la decisione finale del giudice che ha effettuato il rinvio.

La Corte e le giurisdizioni nazionali riconoscono l'effetto vincolante di una decisione pregiudiziale per la giurisdizione che l'ha richiesta. Di conseguenza, una decisione della Corte che dichiara non valida una disposizione comunitaria obbliga la giurisdizione nazionale a non applicare la norma in questione.

Il numero delle infrazioni è aumentato anche nel 1978 e 1979 rispetto agli anni precedenti. Nel 1978 la Corte ha pronunciato 97 sentenze di cui 20 ricorsi diretti (non concernenti il pubblico impiego comunitario), 62 su rinvii pregiudiziali e 15 su ricorsi di dipendenti comunitari. Essa inoltre ha emesso una deliberazione ai sensi dell'articolo 103, terzo comma, del Trattato CECA.

Il presidente della Corte ha pronunciato 7 ordinanze in procedimenti di urgenza.

Il numero delle cause promosse dinanzi alla Corte nel 1978 è stato di 268 contro le 158 del 1977 e forse più.

Le cause riguardano ricorsi proposti contro taluni Stati membri per inadempimento di obblighi loro incumbenti; da Stati membri contro la Commissione o da Stati membri contro altri paesi della Comunità; da persone fisiche o giuridiche contro la Commissione ed il Consiglio; da dipendenti comunitari. Sempre cospicuo il numero dei rinvii pregiudiziali.

Nonostante il sensibile aumento delle cause, la durata media dei procedimenti è stata contenuta entro i limiti abituali, vale a dire (calcolando anche le ferie giudiziarie) poco più di 9 mesi per quanto ri-

guarda la maggior parte dei ricorsi diretti e circa 6 mesi per quanto concerne i rinvii pregiudiziali.

Nel 1979 i dati non si discostano sensibilmente da quelli del 1978: esse si aggirano intorno a circa 300 (non si hanno al momento dati precisi). Tuttavia si può affermare che tutti gli Stati membri, salvo l'Olanda, sono stati deferiti alla Corte per infrazioni a norme comunitarie. Ecco le cause, classificate per ciascun paese.

Tra i « trasgressori » l'Italia risulta in testa con dieci cause:

a) tassazione differenziale sulle acqueviti. Tale tassazione ha l'effetto di tassare maggiormente le acqueviti di cereali importate (ad esempio il whisky) delle acqueviti di vino prodotte in Italia;

b) mancata presentazione, nel tempo stabilito, dei rendiconti sull'utilizzo dei fondi comunitari versati all'Italia nel settore della frutta e dei legumi;

c) legge regionale di aiuto ai produttori di agrumi siciliani;

d) tassa speciale (sovrapprezzo) sullo zucchero importato e sullo zucchero di produzione nazionale, essendo questa tassa destinata a finanziarie un aiuto all'industria zuccheriera italiana;

e) aiuto ai produttori di zucchero italiani per coprire alcune spese di ammasso;

f) tassazione differenziale — e discriminatoria — sui prodotti petroliferi secondo che provengano da greggio raffinato o da altri prodotti;

g) infrazione alle disposizioni comunitarie sul controllo dell'esazione delle risorse proprie (causa chiamata del burro di Como);

h) mancata applicazione della direttiva sui detersivi;

i) mancata applicazione della direttiva sul tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi;

l) mancata applicazione della direttiva sugli strumenti di pesatura.

La Commissione ha presentato alla Corte di giustizia i seguenti ricorsi contro la Francia:

a) regolamentazione discriminatoria della pubblicità sulle bevande alcoliche;

b) regime di tassazione differenziale sulle acqueviti. Le acqueviti a base di cereali (ad esempio, whisky) sono tassate più pesantemente delle acqueviti a base di vino;

c) esclusione dal beneficio della sicurezza sociale dei lavoratori CEE, ma non francesi, che hanno pagato la propria quota in Algeria prima dell'indipendenza di questo paese;

d) canone sugli apparecchi di radiografia importati.

Il Belgio totalizza tre cause:

a) modo di reclutamento di alcuni agenti pubblici: solo i belgi sono ammessi a presentarsi per degli impieghi che, secondo la Commissione, non sono direttamente legati alla funzione pubblica;

- b) prestazioni sociali accordate ai soli belgi o ai residenti in Belgio provenienti dal Congo ex belga o dal Ruanda-Urundi;
- c) mancata applicazione della direttiva sui veicoli ed i trattori a motore.

Contro il Regno Unito sono pendenti le seguenti cause:

- a) misure unilaterali sulla pesca;
- b) tassazione differenziale sui vini (tassazione più pesante sui vini che sulle birre).

Una sola causa riguarda la Germania: si tratta della mancata applicazione della VI direttiva IVA (N.B. la Commissione dovrebbe decidere se essa intende mantenere il ricorso alla Corte dopo che il Parlamento federale tedesco abbia finalmente recepito questa direttiva).

L'Irlanda è interessata ad una sola causa: il regime di pagamento di accise per le bevande alcoliche. Il termine accordato ai fabbricanti irlandesi per pagare questa causa è rifiutato agli importatori.

Contro il Lussemburgo è pendente una causa relativa al canone imposto per controllo sanitario delle carni fresche e dei prodotti a base di carne importati.

La maggior parte delle cause all'esame della Corte si riferiscono a rinvii di carattere pregiudiziale, ai sensi dell'articolo 177 del Trattato CEE.

OSTACOLI DI ORDINE FISCALE

Evasione fiscale

Terminati in data 7 dicembre 1979 i lavori in Commissione, è iniziata in sede di Consiglio, in tema di evasione fiscale, l'esame della proposta di direttiva per l'eliminazione della doppia imposizione conseguente alla rettifica di utili tra imprese collegate, che prevede l'istituzione di un collegio arbitrale. Nel corso delle prime riunioni, le discussioni si sono incentrate soprattutto nella ricerca della base giuridica che consenta l'attuazione degli indirizzi emersi in sede di Commissione.

Sull'argomento si sono registrati in seno al Gruppo questioni finanziarie un'opposizione quasi totale (otto delegazioni) alla forma giuridica proposta dalla Commissione ed un orientamento favorevole allo studio di una Convenzione multilaterale. Il problema risulta all'esame del Comitato rappresentanti permanenti il quale, su richiesta della Commissione, ha rinviato la decisione finale (va segnalato che anche in seno al predetto Comitato si era profilato lo stesso orientamento del Gruppo questioni finanziarie).

Organismi di investimento collettivo

Anche in questo caso, terminato l'iter di studio a livello di Commissione CEE, la proposta di direttiva concernente l'armonizzazione dei

sistemi di imposta sulle società e dei regimi di ritenuta alla fonte sui dividendi provenienti da un fondo comune di investimento, è passata ora all'esame del Consiglio.

Come evidenziato in sede di Commissione, non si vuole pervenire, attraverso tale proposta di direttiva, alla armonizzazione delle varie norme fiscali in materia, ma soltanto a regolamentare la concessione del credito di imposta ai partecipanti al fondo stesso, sulla base di quanto stabilito dalla normativa prevista dalla proposta di direttiva relativa all'armonizzazione dei sistemi di imposta sulle società e dei regimi di ritenuta alla fonte sui dividendi del 5 novembre 1975.

La normativa proposta dalla Commissione nel luglio del 1975 tende ad introdurre un sistema armonizzato di imposizione degli utili societari che si fonda sul principio della concessione di un credito di imposta per i dividendi distribuiti a soci residenti nei Paesi CEE. In sostanza, si tratta dello stesso principio che il nostro legislatore ha seguito sul piano nazionale con la legge n. 904 del 16 dicembre 1977.

L'esame della direttiva si è iniziato da poco tempo con alcune riunioni a livello esperti.

Fusioni internazionali

Presso la Commissione sono continuati i lavori del gruppo *ad hoc* che sta procedendo ad un riesame del testo — già elaborato dalle delegazioni dei sei paesi membri originari — relativo al progetto di una Convenzione sulle fusioni internazionali di società (ex articolo 220, terzo comma, del Trattato di Roma).

Al fine di poter stabilire un coordinamento tra le disposizioni della Convenzione in parola con quelle contenute in altri documenti comunitari in materia di imposizione diretta, si sono avuti contatti con il Gruppo di lavoro che si occupa delle fusioni, scissioni ed apporti di attivo.

Fusioni interne

Il 9 ottobre 1978 è terminato con l'adozione presso il Consiglio CEE l'esame della proposta di terza direttiva sulle fusioni interne che contiene norme per il coordinamento delle garanzie richieste negli Stati membri alle società, ai sensi dell'articolo 58, secondo comma, del Trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi in caso di fusione di società per azioni. Essa prevedeva, inoltre, un articolo dedicato alle « scissioni di società per azioni », considerate incluse tra le pratiche che, per i risultati cui pervenivano, potevano essere assimilate alle fusioni. Al riguardo i delegati si erano trovati d'accordo nel decidere di regolamentare la questione in una apposita direttiva « Scissioni ». Su tale proposta di direttiva si sono già svolte alcune riunioni e quanto prima sarà predisposto un documento definitivo di lavoro che servirà di base le future discussioni.

Imposizione sui redditi delle persone fisiche sotto il profilo della libera circolazione nella Comunità

È proseguito, nel corso del 1979, l'esame di una proposta di direttiva concernente l'imposizione sui redditi delle persone fisiche al fine di eliminare gradualmente le differenze di trattamento che esistono sotto il profilo della libera circolazione dei lavoratori nella Comunità.

La discussione si è soffermata in particolare sul problema dei « frontalieri » e sulle sperequazioni cui gli stessi sono sottoposti in conseguenza dell'applicazione dei diversi regimi fiscali nei vari Stati membri.

La delegazione italiana, al riguardo, dichiarandosi disponibile alla prosecuzione dei lavori sulla base degli indirizzi espressi dalla maggioranza che si è dichiarata fautrice del metodo della tassazione nel Paese di prestazione dell'attività, ha tuttavia rappresentato la propria preferenza per un sistema basato sul principio della tassazione nel Paese di residenza del lavoratore.

È ora all'esame dei rappresentanti la questione relativa all'eventuale estensione del trattamento dei frontalieri anche ai redditi di attività indipendenti e agli utili delle imprese.

Il gruppo IV è stato inoltre incaricato di studiare i problemi connessi con la possibile armonizzazione delle legislazioni nazionali in materia di determinazione della base imponibile. Esso ha iniziato la stesura dei primi articoli del progetto di direttiva definendo l'ambito di applicazione della stessa e, per quanto riguarda i vari aspetti della determinazione del reddito d'impresa, stabilendo i principi guida per l'ammortamento.

Bilanci consolidati

In relazione al costante aumento del numero delle società che, senza più avere una gestione indipendente, fanno parte di gruppi, all'interno dei quali la loro gestione è coordinata in funzione dell'interesse del gruppo, la Commissione ha elaborato, a completamento della normativa della quarta direttiva, sui conti annuali delle società a responsabilità limitata, adottata il 21 luglio 1978, una proposta di settima direttiva, volta a fornire un quadro fedele di tali unità economiche mediante la previsione di un bilancio di gruppo.

Il Consiglio ha iniziato nel settembre del 1978, l'esame di tale proposta, con particolare riferimento che contemperi l'esigenza di certezza del diritto con la natura economica del rapporto di gruppo, nonché l'opportunità di evitare gravosi adempimenti alle imprese minori con la necessità di assicurare una sufficiente ampiezza del campo di applicazione della direttiva.

Società per azioni europea

Anche in questo settore sono continuati i lavori in seno al Consiglio dove è proseguito ulteriormente l'esame dei singoli articoli della proposta di regolamento della Commissione, affrontando, in particolare, quelli che attengono agli organi societari. Non si è ancora pervenuti a risultati definitivi.

IMPOSTE INDIRETTE

Imposta sul valore aggiunto

Nel corso del 1979 si sono tenute riunioni del gruppo di lavoro per l'esame delle seguenti direttive in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari.

È stata esaminata una proposta di VII direttiva del Consiglio, concernente l'applicazione del regime comune d'IVA al settore degli oggetti d'arte, da collezioni, di antiquariato e di beni d'occasione, che ha lo scopo di evitare che un bene proveniente dallo stadio finale del consumo e reinserito nel circuito commerciale sia nuovamente ed integralmente assoggettato ad IVA senza che il soggetto passivo rivenditore abbia potuto effettuare una detrazione dell'imposta incorporata nel prezzo di acquisto di detto bene.

È continuato l'esame della VIII direttiva IVA approvata dal Consiglio dei ministri della CEE nella seduta di ottobre, riguardante modalità comunitarie di applicazione in materia di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto a favore dei soggetti passivi della CEE per acquisti effettuati in un altro Stato membro. Tale regolamentazione intende evitare talune forme di frode o di evasione fiscale e costituisce un ulteriore progresso verso la liberalizzazione effettiva della circolazione delle persone, dei beni e dei servizi.

Infine è stata esaminata una proposta di X direttiva IVA che estende il principio generale contenuto nella VI direttiva IVA, secondo il quale il luogo della prestazione è quello dove il prestatore ha fissato la sede della propria attività economica, ai casi di locazione di beni mobili effettuati al di fuori del paese di stabilimento del prestatore. Per tali locazioni si considera che il prestatore abbia fissato la sede della sua attività nel luogo in cui il bene è effettivamente messo a disposizione del locatario.

Il Comitato consultivo IVA, costituito dall'articolo 29 della VI direttiva IVA, ha continuato ad esaminare, su richiesta degli Stati membri, particolari questioni concernenti l'applicazione delle disposizioni comunitarie, come ad esempio: il regime delle agenzie di viaggio, la tassazione dell'oro e l'estensione dell'applicazione dell'IVA ai circoli ricreativi.

È cominciato altresì a riunirsi il Comitato consultivo delle risorse IVA previsto dal Regolamento del Consiglio del 19 dicembre 1977 per controllare l'esatta applicazione da parte degli Stati membri delle disposizioni relative alla ricostituzione della base imponibile IVA nei casi di deroghe.

Tasse sugli autoveicoli industriali

Nel settore dei trasporti è proseguito presso il Consiglio della CEE l'esame del progetto di direttiva tendente a realizzare, in attuazione della decisione del Consiglio stesso del 13 maggio 1965, il riordinamento dei sistemi nazionali delle tasse sugli autoveicoli industriali.

L'obiettivo che si vuole perseguire è quello di imputare alle diverse categorie di veicoli i costi che esse causano alla collettività con l'uso delle infrastrutture stradali, in maniera da orientare la scelta verso i veicoli più razionali dal punto di vista tecnico ed economico e di pervenire altresì alla normalizzazione delle condizioni di concorrenza in campo nazionale ed internazionale.

Nel progetto di direttiva è previsto che gli Stati membri dovranno osservare uguali principi per quanto attiene la struttura della tassa e criteri uniformi per la determinazione delle tariffe applicabili alle varie categorie di veicoli, mentre saranno liberi, per non pregiudicare il gettito globale derivante dalle attuali tasse, di stabilire, per un periodo transitorio di cinque anni, il livello delle tariffe stesse.

Sulle questioni fondamentali relative alla struttura della tassa si è raggiunta da tempo una sostanziale concordanza fra le delegazioni dei vari Paesi; per quanto riguarda invece la determinazione delle tariffe in parola sussistono per il nostro Paese delle difficoltà.

Da accurati studi eseguiti è risultato infatti che la maggior parte dei veicoli italiani, in particolar modo quelli più pesanti, dovrebbero corrispondere con le nuove tariffe, alla fine del periodo transitorio, importi molto superiori a quelli attualmente dovuti.

Per tale motivo si è chiesto da parte nostra l'adozione di una clausola di salvaguardia che stabilisca un prolungamento del periodo transitorio come sopra previsto per l'applicazione graduale delle nuove tasse.

Il Consiglio dei ministri al quale è stata sottoposta tale richiesta, si è riservato di decidere dopo un ulteriore esame della questione da parte del COREPER.

IL DIRITTO DI STABILIMENTO E LA LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI

I problemi posti dalla realizzazione del diritto di stabilimento (diritto ad esercitare attività economiche di carattere indipendente negli Stati membri della Comunità alle stesse condizioni previste per i cittadini dello Stato ospitante) e della libera prestazione dei servizi (esercizio a titolo temporaneo ed occasionale di attività economiche in Stati membri diversi da quello di stabile residenza) hanno notevolmente impegnato anche nel 1979 le istituzioni comunitarie.

Direttive nel settore delle professioni liberali

Nell'ambito delle normative comunitarie volte ad allargare il quadro della libertà di circolazione delle persone fisiche nell'Europa dei Nove, va anzitutto segnalata la messa a punto dei progetti di direttive sulle « ostetriche ».

Tali direttive — che presumibilmente saranno adottate in occasione di un prossimo Consiglio dei ministri — riguardano l'una il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e degli altri titoli di « oste-

trica » nonchè le misure destinate ad agevolare l'esercizio del diritto di stabilimento, e l'altra il coordinamento delle norme legislative, regolamentari ed amministrative dei singoli Stati membri, al fine di pervenire ad una formazione relativamente armonizzata, sul piano europeo, dell'ostetrica.

Va notato che tali norme comunitarie sono le ultime — in ordine di tempo — di una serie di direttive, già adottate, nel settore medico e paramedico, che vanno man mano realizzando il diritto alla libera circolazione nella Comunità dei medici generici e specialisti, degli infermieri e dei dentisti.

Sono stati inoltre iniziati — a livello del Consiglio — i lavori per l'adozione degli agenti e rappresentanti di commercio indipendenti: tale proposta di direttiva tende a ravvicinare le disposizioni che disciplinano i rapporti fra l'agente di commercio ed il proponente.

Nessun progresso sensibile è stato invece possibile conseguire — durante l'anno 1979 — nei confronti della nota direttiva sugli architetti ed ingegneri civili, sussistendo tuttora l'opposizione di qualche delegazione alla sua adozione: e ciò nonostante che sin dal dicembre 1978, un progetto di direttiva è stato messo a punto e presentato al Consiglio dei ministri per la sua approvazione.

Direttive nel settore del diritto delle società

Nel settore del diritto delle società, dopo l'adozione — durante l'anno 1978 — della III e IV direttiva, riguardanti rispettivamente l'armonizzazione delle legislazioni nazionali in materia di fusioni interne ed il coordinamento della struttura e del contenuto dei bilanci delle società, l'anno in corso ha visto l'adozione della direttiva sul coordinamento delle condizioni generali per l'ammissione dei titoli alle Borse-Valori. A tale direttiva — approvata nel marzo scorso — è strettamente connessa la VI direttiva, concernente l'armonizzazione dei « prospetti » per l'ammissione dei titoli in Borsa, la cui adozione potrebbe aver luogo prossimamente, essendo stati superati — a livello tecnico — i maggiori punti di contrasto.

Sono inoltre proceduti con impegno i lavori relativi al progetto di direttiva sull'armonizzazione dei bilanci dei gruppi di società (cosiddetta « VII direttiva »), nonchè l'altro progetto sugli « organismi collettivi di investimento in valori mobiliari »: si tratta di due proposte di direttive estremamente complesse, che disciplinano materie per ora solo parzialmente regolamentate negli Stati membri e che peraltro attingono a settori di notevole rilievo sotto il profilo socio-economico.

Sempre nel quadro del diritto delle società vanno menzionati i lavori per l'elaborazione di una Convenzione sulle fusioni internazionali delle società sulla base dell'articolo 220 del Trattato CEE, nonchè quelli per la redazione di un regolamento relativo allo « statuto della società per azioni europea », fondato sull'articolo 235 dello stesso Trattato.

Per quanto concerne quest'ultima iniziativa si tratta — come noto — di un tentativo di dar vita ad un tipo di società per azioni avente

lo statuto uniforme in tutti i Paesi della Comunità, e che pertanto si aggiungerebbe ai modelli nazionali di società attualmente previsti dai singoli ordinamenti degli Stati membri. La proposta di regolamento contiene in particolare norme in materia di partecipazione dei lavoratori al processo decisionale delle imprese, e prevede altresì una struttura gestionale delle società su base dualistica (consiglio di direzione e consiglio di sorveglianza, oltre l'assemblea).

Si tratta in definitiva di un complesso organico e ponderoso di legislazione comunitaria in materia societaria, che dovrebbe consentire alle società europee — ove lo desiderino — di assumere nell'area del mercato comune una caratterizzazione uniforme: il che potrebbe anche agevolare il reperimento di risorse dai vari mercati europei.

Ancora nel settore del diritto delle società sono proseguiti i lavori per l'adesione dei nuovi Stati membri alla Convenzione sul riconoscimento reciproco delle società, già firmata nel 1968 ma non ancora ratificata da tutti gli Stati membri.

Una breve menzione meritano infine i lavori — che pure hanno progredito — sulla proposta di direttiva per le scissioni delle società, che rappresenta un completamento della III direttiva sulle fusioni, adottata nel 1978, nonché sui progetti di direttiva — ancora nella prima fase della loro elaborazione — sugli agenti di cambio e su taluni aspetti di coordinamento delle norme nazionali in materia di valori mobiliari.

Direttive nel settore delle assicurazioni

Sempre nell'ambito del diritto di stabilimento, una menzione particolare va fatta al complesso di norme che la Comunità sta elaborando al fine di liberalizzare in misura sempre maggiore le attività delle imprese assicuratrici.

Nel marzo del 1979 una nuova direttiva si è aggiunta a quelle adottate negli anni precedenti (direttive sulle assicurazioni-danni [1973], sugli agenti e mediatori di assicurazioni [1976], sulla coassicurazione [1978]): si tratta della prima direttiva di coordinamento sulle disposizioni degli Stati membri circa l'accesso all'attività dell'assicurazione sulla vita. Tale direttiva è articolata sul modello della precedente direttiva sull'assicurazione-danni del 1973 per quanto attiene al riconoscimento, alla collaborazione tra paesi di controllo e paesi della sede sociale, regime delle agenzie e delle succursali, ma se ne differenzia per quanto concerne la fissazione del margine di solvibilità ed il mantenimento delle compagnie miste multirami.

Sono inoltre proseguiti i lavori concernenti l'ulteriore coordinamento delle disposizioni sulle assicurazioni danni, con particolare riguardo alla liberalizzazione delle prestazioni dei servizi.

Va infine segnalato che altri progetti di direttive nel settore delle assicurazioni sono stati esaminati da parte della Commissione CEE con l'ausilio di esperti nazionali: fra questi una menzione particolare meritano la direttiva sulla liquidazione delle compagnie di assicurazione e l'altra — di recente presentata al Consiglio — sul coordinamento delle disposizioni nazionali riguardanti il contratto di assicurazione.

Direttive nel settore bancario

In tale settore nel corso del 1979 non sono state adottate nuove direttive: sono tuttavia proseguiti con impegno i lavori per l'armonizzazione dei bilanci degli enti creditizi (ciò in quanto la IV direttiva delle società sui conti annuali, adottata nel 1978, esclude dal suo campo di applicazione i bilanci degli istituti di credito).

BREVETTO E MARCHIO COMUNITARI

L'Ufficio europeo dei brevetti, sorto nell'anno 1978 ha avuto uno sviluppo reale nel 1979. Detto ufficio ha sede a Monaco ed ha competenza specifica nel campo più rilevante della proprietà intellettuale, vale a dire in quello dei brevetti, per invenzioni. Esso deriva dall'Istituto internazionale dei brevetti con sede all'Aja, al quale non partecipava l'Italia. A seguito, peraltro della partecipazione italiana all'OBE si è posta la necessità di coprire la quota di personale italiano da impiegare all'interno dell'organizzazione; sono stati collocati più di 40 giovani laureati in ingegneria o materie tecniche, mediante due reclutamenti che si sono svolti o conclusi nell'anno 1979.

Sempre in tema di brevetti per invenzioni è da segnalare il lavoro che si sta svolgendo nell'ambito comunitario per la creazione di un altro strumento di protezione sorto in base ad apposita convenzione firmata da numerosi Stati della Comunità ma non ancora ratificata: la Convenzione sul brevetto comunitario.

In sede comunitaria è stata proposta l'emanazione di un Regolamento in base al quale dovrebbe nascere un marchio europeo, analogo al brevetto europeo.

CAPITOLO VII

POLITICA DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLO SVILUPPO TECNOLOGICO - COLLABORAZIONE COMUNITARIA NEL SETTORE ECOLOGICO-AMBIENTALE - FORO EUROPEO DELLA GIOVENTÙ - ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO

PAGINA BIANCA

POLITICA DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLO SVILUPPO TECNOLOGICO

La politica della ricerca in seno alla Comunità si estrinseca in azioni cosiddette dirette ed azioni indirette. Le prime riguardano attività che la Comunità svolge direttamente nel proprio centro di studio e di ricerca (CCR particolarmente in quattro stabilimenti: Ispra, Petten, Karlsruhe, Geel).

Le seconde sono invece svolte da enti o imprese dei singoli Stati membri e la partecipazione della Comunità è limitata all'approvazione del programma ed alla partecipazione finanziaria.

L'Italia ha sempre sostenuto una politica di sviluppo armonico fra azioni dirette ed indirette, in modo da evitare che preferenze o priorità possano danneggiare le une o le altre.

Per quanto riguarda le azioni dirette lo stabilimento maggiore del Centro comune di ricerca è quello di Ispra, per il quale il programma proposto dalla Commissione, ma non ancora approvato dal Consiglio prevede una spesa di 543 unità di conto così suddivise:

- 1) sicurezza nucleare e ciclo del combustibile;
- 2) nuove energie;
- 3) studio e protezione dell'ambiente;
- 4) misure nucleari;
- 5) supporto scientifico alle attività settoriali della Commissione;
- 6) esercizio dei grandi impianti.

Tra le varie richieste italiane la principale è quella dell'inclusione nel capitolo « sicurezza dei reattori » della proposta di realizzazione del circuito SARA e di ricomunitarizzazione del complesso ESSOR.

Nonostante le insistenze in tal senso della delegazione italiana, presieduta dal ministro Scalia che ha ricordato l'importanza del Supersara sia dal punto di vista politico, quale mezzo per evitare la chiusura del circuito ESSOR, sia dal punto di vista strettamente tecnico, dimostrando che tale circuito è il migliore fra quelli oggi esistenti in altri Paesi, i tentativi di compromesso e il favorevole intervento della presidenza irlandese il programma non è stato approvato al Consiglio del 20 u.s. unicamente per l'opposizione francese.

La posizione italiana, essendo venuto a mancare l'equilibrio che noi ritenevamo indispensabile per lo svolgimento armonico nei pro-

grammi di ricerca nel loro insieme è ora critica nei riguardi del programma fusione che rappresenta la più importante fra le azioni indirette.

Per quanto concerne queste ultime il programma è attualmente così suddiviso:

1. — *Programma pluriennale nel settore della fusione (1979-1983).*

L'ammontare previsto è di 700 MUCE (escluso il progetto JET) così suddivise:

- 568 azioni generali;
- 50 tokamak;
- 23 riscaldamento addizionale;
- 10 confinamento inerziale;
- 5 studi concettuali;
- 15 superconduttività;
- 5 tecnologia del tritip;
- 15 materiali;
- 9 Mobility + amministrazione.

2. — *Programma pluriennale di ricerca (1979-1983) per:*

- a) chiusura definitiva e smantellamento centrali nucleari;
- b) sicurezza reattori termici ad acqua.

MUCE 11.

3. — *Programma quinquennale (1980-1984) per la gestione e il deposito dei residui radioattivi.*

MUCE 53,5.

4. — *Programma quinquennale (1980-1984) di ricerca e sviluppo sul ciclo del plutonio e sulla sua sicurezza.*

MUCE 7.

5. — *Programma quinquennale (1980-1984) sulla radioprotezione.*

MUCE 58,2.

6. — *Programma quinquennale (1980-1984) relativo a materiali di sostituzione.*

15-20 MUCE.

COLLABORAZIONE COMUNITARIA NEL SETTORE ECOLOGICO-AMBIENTALE

1. — La collaborazione comunitaria nel campo della tutela dell'ambiente ha fatto registrare nel 1979 ulteriori risultati concreti.

Sulla base delle risultanze dei tre Consigli dei ministri dell'ambiente, svoltisi nel corso del 1979, è possibile delineare un quadro dei risultati positivi conseguiti nel periodo in esame.

La Sessione straordinaria del Consiglio dei ministri, tenutasi il 9 aprile 1979 a Bruxelles, è stata caratterizzata da una più spiccata fisionomia politica, essendo stata dedicata prevalentemente all'approfondimento della politica comunitaria in materia di ambiente con particolare riguardo alla strategia di approccio globale.

In tale sede sono stati trattati vari temi quali: la necessità di una regolamentazione che preveda l'esame preventivo dell'impatto ambientale di ogni iniziativa economica, l'impiego delle tecnologie pulite, la gestione dei rifiuti nonché l'opportunità di stipulare apposite Convenzioni europee per la qualità della vita.

Per quanto riguarda la valutazione dell'impatto ambientale il Consiglio dei ministri ha riconosciuto l'interesse di sviluppare le procedure di valutazione dell'impatto, già esistenti oppure in corso di esame sotto varie forme in diversi Stati membri, come mezzo preventivo per il miglioramento dell'ambiente. La delegazione italiana ha con l'occasione sottolineato il proposito di coinvolgere, nello studio dell'impatto ambientale, le istanze (Regioni e Comuni) che siano più direttamente interessate alla gestione del territorio nonché alla salvaguardia degli equilibri ambientali e della salute umana.

Il tema delle tecnologie pulite ha formato oggetto di approfondito esame da parte del Consiglio, che ha rilevato l'importanza dello sviluppo di produzioni senza rifiuti, tenuto conto delle attuali contingenze politico-economiche che inducono al risparmio ed alla migliore utilizzazione delle materie prime.

Il Consiglio inoltre ha preso atto dell'attività intrapresa dalla Commissione nel valutare l'importanza del problema della gestione dei rifiuti e di confrontare l'attività già svolta nei Paesi membri per quanto riguarda la carta straccia, i contenitori delle bevande, i pneumatici e gli oli usati.

È stato infine discusso il problema dell'elaborazione di Convenzioni europee sulla qualità della vita ed è stato convenuto in proposito di programmare un piano d'azione sulla base dell'inventario delle industrie, nonché delle tecniche disponibili in grado di offrire soluzioni soddisfacenti sia in ordine alle tecnologie di depurazione che alle tecnologie con produttori residui; la codificazione di tali tecniche costituirebbe l'ossatura di tali Convenzioni per la qualità della vita.

La fase iniziale del piano interesserebbe le industrie dell'amianto, le industrie produttrici ed utilizzatrici di fluorocarburi e talune industrie del settore agro-alimentare. Tale fase comporterà:

a) l'individuazione degli stabilimenti dei predetti settori industriali nonché la valutazione dell'impatto, sull'ambiente, della loro attività;

b) l'elaborazione degli elenchi delle tecnologie atte a ridurre i loro effetti inquinanti;

c) la fissazione degli obiettivi comuni e dei mezzi necessari al loro perseguimento.

2. — Nel Consiglio del 19 giugno sono state approvate le seguenti direttive:

a) direttiva concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose;

b) direttiva concernente la qualità delle acque idonee alla molloschicoltura;

c) direttiva riguardante i metodi di misura e la frequenza dei campionamenti e delle analisi dei parametri della qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri;

d) direttiva sul riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e alla etichettatura delle sostanze pericolose.

Va inoltre ricordata la relazione interinale, fatta dalla Commissione, sullo stato di avanzamento dei lavori concernenti la risoluzione del Consiglio che istituisce un programma di azione della Comunità in materia di controllo e di riduzione dell'inquinamento provocato dallo scarico di idrocarburi in mare.

3. — Nella sessione del Consiglio del 17 dicembre il vice presidente Natali ha svolto una relazione sui risultati della riunione ad alto livello per la protezione dell'ambiente, svoltasi in ambito CEE a Ginevra e sulla firma da parte della Comunità della Convenzione sull'inquinamento atmosferico a lunga distanza, eventi che vanno considerati come un primo risultato della collaborazione prevista dagli accordi di Helsinki (CSCE).

È stato inoltre ampiamente discusso il tema concernente gli effetti delle radiazioni ultraviolette sulla salute determinate dal danno che l'uso dei fluorocarburi può causare sulla fascia di ozone stratosferico che proteggerebbe la salute umana dagli effetti delle predette radiazioni.

A tal fine è stata proposta una riduzione del 30 per cento dell'impiego dei fluorocarburi da parte delle industrie produttrici ed utilizzatrici, e su tale limite si è raggiunta l'unanimità, espressa in una specifica dichiarazione del Consiglio, con l'impegno che la prossima sessione del Consiglio stesso esaminerà una documentazione tecnico-scientifica in base alla quale potranno decidersi eventuali ulteriori misure protettive.

Il Consiglio è quindi pervenuto, dopo una lunga trattativa, all'approvazione di una direttiva che regola le emissioni di anidride solforosa nell'atmosfera, mentre ha dovuto rinunciare all'approvazione di una direttiva per la limitazione della presenza del piombo nell'atmosfera; ciò a causa dell'inconciliabilità delle tesi del Regno Unito e dei restanti Paesi membri.

4. — A conclusione del Consiglio, il ministro Scalia ha svolto una sintetica relazione sugli obiettivi che la presidenza italiana si riprometteva in vista del prossimo semestre di turno.

Egli ha a tal proposito ricordato come la politica ambientale possa costituire un importante correttore degli squilibri regionali e fornire nel contempo validi contributi alla soluzione di problemi occupazionali. In particolare ha sollecitato iniziative della Commissione per porre riparo al dissesto idro-geologico che si manifesta in varie regioni europee, con grave pregiudizio per lo stesso loro patrimonio storico-culturale, ed ha evocato il problema della necessità di creare, nel bilancio della Comunità, un apposito fondo di finanziamento delle grandi opere di tutela ambientale secondo il voto espresso al riguardo dallo stesso Parlamento europeo.

FORO EUROPEO DELLA GIOVENTU'

La creazione del Foro europeo della gioventù trae — come noto — origine dal punto 16 della dichiarazione dei Capi di Stato e di Governo, riuniti all'Aja nel 1969 che riconosceva la necessità di associare più strettamente la gioventù alla costruzione europea.

Il Foro, che si propone quale interlocutore e *partner* privilegiato delle istituzioni comunitarie per i problemi della gioventù, ha tenuto la sua prima assemblea generale a Bruxelles, designando un Comitato esecutivo composto dei rappresentanti dei Comitati nazionali giovanili dei Nove (per l'Italia il Comitato italiano giovanile per le relazioni internazionali - CIGRI) e di altrettante organizzazioni giovanili internazionali.

Nella stessa assemblea generale di Bruxelles sono state anche costituite tre Commissioni permanenti, rispettivamente su « le organizzazioni giovanili e l'evoluzione politica delle Comunità europee », « la situazione sociale dei giovani lavoratori » e « le organizzazioni giovanili e la situazione culturale e della politica dell'istruzione nelle Comunità europee ».

Inoltre, è stato creato a Bruxelles un segretariato permanente del Foro.

Il bilancio del Foro è alimentato dai contributi delle Comunità europee, che ammontano quest'anno a 360.500 UC.

Con l'impegno dei Comitati nazionali giovanili e delle organizzazioni internazionali di gioventù (che esprimono le grandi correnti politiche, sociali e culturali), il Foro potrà quindi rappresentare lo strumento efficace e idoneo per consentire ai giovani di rafforzare la loro partecipazione diretta alla soluzione dei problemi che più immediatamente li coinvolgono nel processo di edificazione europea.

ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO

L'Istituto universitario europeo di Firenze ha ulteriormente sviluppato la propria attività nel corso del terzo anno accademico (1978-1979), accogliendo 116 ricercatori su 310 candidature presentate.

Il corpo docente ha compreso 13 professori « a tempo pieno » e 12 « a tempo parziale », mentre è previsto che nel prossimo anno acca-

demico il numero dei professori « a tempo pieno » salirà a 17. Inoltre, si sono recati presso l'Istituto 35 professori per corsi di breve periodo.

Le ricerche che l'Istituto ha condotto nel corso dell'anno, hanno riguardato i seguenti nuovi progetti:

« Lo sviluppo delle scienze politiche nell'Europa occidentale del 1945 »;

« Storia del Mare del Nord » e « Storia della cooperazione e dell'integrazione europea dal 1945 »;

« Strumenti dell'integrazione europea nel campo giuridico ».

Al finanziamento del programma di ricerche svolto quest'anno dall'Istituto, un importante contributo è stato concesso dalle Comunità europee, ammontante a 225 milioni di lire.

Il Governo italiano continua ad assicurare il suo pieno appoggio all'attività dell'Istituto, sia mediante la concessione di borse di studio (per un importo complessivo di circa 98 milioni di lire) sia proseguendo le opere di riattamento della Badia Fiesolana, per renderla pienamente funzionale alle esigenze dell'Istituto.

CAPITOLO VIII
POLITICA COMMERCIALE

PAGINA BIANCA

POLITICA COMMERCIALE

Negoziati commerciali multilaterali GATT.

Nel corso del 1979 sono venuti a conclusione i negoziati commerciali multilaterali GATT (« Tokyo Round »). Lanciati nel 1973 a Tokyo, allorchè 102 Paesi sottoscrissero la cosiddetta « Dichiarazione di Tokyo » che ne fissava tempi, obiettivi e modalità, bloccati per lungo tempo dalle implicazioni politiche ed economiche della nuova fase congiunturale aperta dal rincaro a spirale del costo dell'energia, tali negoziati erano destinati a ricevere un impulso decisivo solo a partire dal 1978, attraverso impegni diretti ai Vertici dei Capi di Stato e di Governo.

Nell'aprile 1979 il grosso del negoziato si poteva considerare concluso. La Comunità economica europea approvava le intese in tre tappe (parafatura in aprile e luglio, approvazione finale del Consiglio esteri in novembre), mentre gli Stati Uniti, attraverso l'approvazione del Congresso e la promulgazione presidenziale, completavano entro il luglio 1979 il loro *iter* di adesione. Il 17 dicembre a Ginevra le intese sono state firmate dalla Comunità (per tre di esse hanno firmato congiuntamente anche gli Stati membri).

I negoziati, i più ambiziosi in assoluto condotti in seno al GATT, hanno portato ad una serie di risultati di rilievo, sia nel campo tariffario che in quello non tariffario, permettendo anche, attraverso accordi bilaterali, di dirimere vecchie questioni contenziose, specie in campo agricolo. Modifiche di rilievo sono state introdotte anche nella normativa dell'Accordo generale, specie per quanto concerne i Paesi in via di sviluppo. In sostanza, di tutti i principali obiettivi fissati a Tokyo, solo quello della riforma della clausola di salvaguardia (articolo XIX del GATT) non ha potuto essere conseguito.

Nel campo tariffario la riduzione complessiva, calcolata dal Segretariato del GATT relativamente a dieci mercati di importazione sviluppati, è compresa fra il 29 per cento ed il 33 per cento a seconda della base di partenza del calcolo. Le concessioni tariffarie saranno scaglionate, a partire dal 1° gennaio 1980 in otto tappe uguali, tranne alcune eccezioni nel senso della anticipazione o ritardi (tessili, acciaio, aeronautica). Al termine d'una prima fase di cinque anni la Comunità esaminerà se sarà in grado, « rebus sic stantibus », di passare all'ulteriore fase triennale di riduzione.

Le riduzioni medie per i principali Paesi, in campo industriale, sono così calcolate: CEE 25,5 per cento, Stati Uniti 28,5 per cento, Giappone

48 per cento (dazi legali) ovvero 25 per cento (dazi applicati nel 1977), Canada 39 per cento (dazi legali) ovvero 34 per cento (dazi applicati effettivamente). Riduzioni non generalizzate e di importo modesto sono state concesse da Australia, Sud Africa e Nuova Zelanda.

Nel campo non tariffario sono stati conseguiti risultati particolarmente notevoli, in termini di liberalizzazione dei mercati e trasparenza delle procedure amministrative. Sono stati conclusi accordi, sotto forma di codici, per il « valore in dogana », le licenze, le procedure « anti-dumping », le sovvenzioni ed i dazi compensativi, le norme tecniche, le commesse governative ed il commercio dei prodotti inerenti all'aeronautica. Questi accordi, oltre ad eliminare, attraverso una chiarificazione delle norme del GATT, divergenze dovute a pratiche di questo o quel Paese ritenute arbitrarie o discriminatorie, spianano la via ad una vera liberalizzazione di mercati dei grandi Paesi industriali, ove spesso gli ostacoli para-tariffari hanno giocato un ruolo produttivo più incisivo degli stessi dazi o contingenti. Naturalmente la portata pratica di queste misure sarà in funzione della lealtà con cui i vari « partners » le metteranno in pratica.

CEE e Stati Uniti da parte loro, sulla scia degli accordi conclusi, hanno già preparato la necessaria legislazione di applicazione.

In campo agricolo sono stati conclusi accordi-quadro per le carni bovine ed i prodotti lattiero-caseari, su cui si sono innestati una pluralità di accordi bilaterali per regolare questioni specifiche. Comunque va detto che i risultati conseguiti in campo agricolo non hanno inciso che in modo superficiale sui regimi esistenti e sulle politiche praticate dai vari « partners ». In ciò la Comunità ha soddisfatto il suo obiettivo di non mettere in discussione principi e meccanismi della politica agricola comune.

Gli accordi multilaterali conclusi entrano in vigore il 1° gennaio 1980, tranne quello sulle commesse governative (1° gennaio 1981) e quello sul valore in dogana (1° gennaio 1981, ma 1° gennaio 1980 convenuto fra CEE e Stati Uniti).

Per quanto concerne specifici interessi italiani può farsi il seguente bilancio.

In termini di protezione del mercato nazionale è stato possibile salvaguardare, attraverso eccezioni totali o parziali, i settori sensibili o in crisi (concimi, alcuni prodotti chimici, tessili, macchine per cucire, eccetera). Parimenti non sono state toccate le retribuzioni quantitative impiegate ancora come strumento di politica commerciale (caso del Giappone). Qualche sacrificio si è dovuto invece compiere in campo agricolo (tabacco, riso ed uva da tavola), ancorchè settori sensibili, come quello frutticolo-agrumario non siano stati toccati.

In termini di apertura dei mercati esteri alle nostre esportazioni buoni risultati sono stati conseguiti nei confronti degli Stati Uniti e, in qualche caso, dagli altri principali « partners », anche se non si è potuto che parzialmente conseguire l'obiettivo dello smantellamento delle altre barriere daziarie che hanno da sempre protetto il mercato nordamericano nel campo dei prodotti tessili e dell'abbigliamento.

Rapporti commerciali con i Paesi a commercio di Stato.

Per quanto concerne le relazioni con i Paesi a commercio di Stato il « Tokyo Round » non ha modificato i regimi esistenti nei Paesi della Comunità se non nel campo puramente doganale (URSS, Cina e Bulgaria d'altra parte non hanno neppure partecipato ai negoziati). Questi regimi saranno quindi sostanzialmente ricondotti per il 1980, con aumenti in media del 5 per cento sul livello dei contingenti per il 1979. L'Italia, che ha i propri contingenti espressi in valore e quindi sottoposti all'erosione del metro monetario, procederà ad aumenti del 20 per cento circa.

Si è lavorato anche su un progetto della Commissione per un nuovo Regolamento relativo alla gestione dei regimi di importazione nei confronti di questi Paesi, improntato a criteri di maggiore elasticità e speditezza. La proposta verrà ulteriormente esaminata nel corso del 1° semestre del 1980.

Un tentativo di impostare le relazioni fra la Comunità ed i Paesi a commercio di Stato su base contrattuale è stato tentato con la Romania, senza che finora le trattative abbiano avuto uno sbocco positivo.

Dal marzo 1979 è in corso infatti un negoziato con quel Paese per la firma di due accordi, l'uno sul commercio dei prodotti industriali e l'altro sulla creazione di una Commissione mista. Il negoziato si è arenato su alcune richieste romene che sono giudicate eccessive ed inaccettabili dai Paesi della Comunità (fra cui soprattutto la fissazione d'una scadenza per l'eliminazione delle restrizioni quantitative ancora in atto).

Va poi menzionato il favorevole sviluppo delle relazioni con la Cina, cui è ormai riservato, anche formalmente, un trattamento a parte per quanto concerne il regime delle importazioni. Nel luglio del 1979 si è riunita a Pechino la Commissione mista prevista dal vigente accordo CEE-Cina del 3 aprile 1978 e nel corso della riunione sono state, fra l'altro, concesse alla Cina liberalizzazioni ed aumenti contingentali per l'importazione di prodotti di suo precipuo interesse.

Regolamenti di politica commerciale comune.

Allargando il quadro all'intera normativa regolante i rapporti commerciali della CEE con i Paesi terzi il 1979 ha visto l'entrata in vigore di due nuovi regolamenti relativi al regime comune applicabile alle importazioni rispettivamente dai Paesi GATT e dai Paesi a commercio di Stato (Reg. 926/79 e 925/79 dell'8 maggio 1979). In tali regolamenti è stata ripristinata la procedura per misure di salvaguardia autonome, a titolo provvisorio ed in corso d'urgenza, decaduta nel periodo di validità dei precedenti regolamenti. Tale disposizione è valida fino al 31 dicembre 1981.

Procedure anti-dumping.

Fra gli strumenti di difesa commerciale a disposizione della Comunità da tempo l'accento è stato messo sulle procedure « anti-dumping », che sono considerate dalla Commissione le più conformi alla sua filosofia liberistica di base. Nel corso del 1979 sono stati imposti nume-

rosi dazi « anti-dumping », a titolo provvisorio o definitivo, su importazioni provenienti dai Paesi terzi (carbonato di sodio dall'URSS, idrossido di litio dall'URSS e dagli Stati Uniti, erbicidi dalla Romania, ghise ematiti dal Brasile, semi-lavorati siderurgici dalla Grecia, carta e cartoni Kraft dagli Stati Uniti, filo a fiocco acrilico dagli Stati Uniti, lamiera d'acciaio dalla Spagna, eccetera). In altri casi la procedura si è conclusa con l'impegno dei Paesi esportatori di aumentare i prezzi di vendita sul mercato comunitario.

Da notare che con Regolamento 1681/79 del 1° agosto 1979, il regolamento « anti-dumping » è stato modificato per tener conto di alcuni inconvenienti rilevati dalla Corte di giustizia nel corso di giudizi istituiti dalle parti lese. Una nuova modifica è però in corso per allineare il regolamento sul testo del codice negoziato e sottoscritto in materia nel « Tokyo Round ».

Assicurazione e finanziamento dei crediti all'esportazione.

In materia di assicurazione e finanziamento dei crediti all'esportazione nel 1979 il Consiglio ha preso alcune decisioni in materia di coordinamento della politica *a)* dei crediti agevolati e *b)* dei crediti alla esportazione di navi.

Sub/a) È stata prorogata per due volte, con validità attuale fino al 31 maggio 1980, la decisione del Consiglio del 4 aprile 1978, sull'applicazione di orientamenti comuni in materia di crediti all'esportazione (fruenti di sostegno pubblico) versati ai Paesi terzi. Si tratta di crediti superiori a 2 anni per i quali viene redatto ed esaminato periodicamente un consuntivo sulle attività di tutti i Paesi che vi fanno ricorso.

Sub/b) Sono state adottate due importanti decisioni. Nel maggio del 1979 il Consiglio ha deciso che, nel rinegoziare l'intesa OCSE in materia, risalente al 30 maggio 1969, la Commissione negoziasse anche in nome e per conto degli Stati membri.

Si tratta della logica applicazione della riconduzione, ormai pacifica, di questa materia sotto il disposto dell'articolo 113 del Trattato di Roma.

Il negoziato è stato concluso il 26 ottobre 1979 in maniera soddisfacente per la Comunità, che ha conseguito gli obiettivi contemplati nelle proprie direttive di negoziato (incorporazione nell'accordo delle trasformazioni di merci già contemplate dalla direttiva 78/338/CEE e aggiustamento del tasso di interesse minimo, in taluni casi, dall'8 per cento al 7,5 per cento).

Libera circolazione delle merci all'interno della CEE.

Un problema di particolare gravità nella libera circolazione delle merci all'interno delle Comunità è stato quello del visto tecnico in Francia alle importazioni di maglieria da tutti i Paesi, inclusi quelli membri della Comunità.

La misura fu adottata il 9 agosto 1979 allo scopo di frenare le importazioni di maglieria soprattutto dall'Italia, alla quale i francesi rimproveravano una politica di bassi prezzi all'esportazione per fattori concorrenziali ritenuti anomali.

La decisa reazione della Commissione e dei Paesi membri principalmente interessati (soprattutto Italia) ha fatto sì che la misura venisse abrogata il 15 ottobre. Le Autorità francesi dichiararono nel contempo di aver raccolto sufficienti elementi di informazione sulle importazioni in questione. Sono attualmente in corso contatti trilaterali a Bruxelles (Italia, Francia e Commissione) allo scopo di pervenire di comune accordo ad una soluzione definitiva.

POLITICA COMMERCIALE NEL SETTORE TESSILE

Nel 1979 la politica commerciale nel settore tessile ha registrato un ulteriore sviluppo a seguito dell'ampliamento del numero dei Paesi terzi fornitori a bassi costi di produzione con i quali la Comunità ha negoziato accordi bilaterali di autolimitazione.

Tali accordi contengono impegni equilibrati da entrambe le parti sia nei vantaggi che negli oneri: l'obiettivo fondamentale è, infatti, quello di creare una sicurezza ed una stabilità per l'industria, così come per i Paesi fornitori. La prima potrà avvalersi della protezione di cui godrà sino al termine di durata degli accordi stessi, prevista per il 31 dicembre 1982, i secondi beneficeranno per il suddetto periodo di una sicurezza nell'accesso ai mercati comunitari e quindi potranno meglio programmare le proprie produzioni ed esportazioni di prodotti tessili.

I nuovi accordi firmati dalla Commissione ed entrati in vigore nel 1979, riguardano i seguenti Paesi terzi: Spagna, Portogallo, Marocco, Tunisia, Polonia, Bulgaria, Cina e Malta.

Tra tali accordi particolarmente importante è stato quello firmato con la Repubblica Popolare Cinese di Pechino dalla Commissione il 18 luglio 1979; accordo « sui generis » che si differenzia dalle altre intese, stipulate nel quadro dell'Accordo multifibre, sia per taluni aumenti dei quantitativi dei prodotti tessili cinesi esportabili verso la Comunità (in rapporto ai *plafonds* globali comunitari fissati dal Consiglio nel dicembre 1977), sia per le specifiche contropartite previste a vantaggio delle industrie comunitarie trasformatrici, che usufruiscono di priorità nell'approvvigionamento dei prodotti tessili cinesi (in particolare per i tessuti di cotone, di fibre tessili sintetiche ed artificiali) e di talune importanti materie prime (esempio seta greggia, cascami di seta, angora e cachemire).

Per quanto riguarda i negoziati in corso, il Consiglio nella sessione del 20 novembre 1979 ha autorizzato la Commissione a negoziare il rinnovo dell'accordo tessile CEE-Grecia e degli accordi di autolimitazione con l'India ed il Bangladesh nel settore della juta, in sostituzione di accordi che sono scaduti il 31 dicembre 1979.

Infine, è attualmente in corso di esame in sede comunitaria una richiesta avanzata dalle Autorità di La Paz per la conclusione di un accordo di autolimitazione tra la CEE e la Bolivia nel settore tessile.

Per quanto riguarda la gestione degli accordi tessili, a partire dal 1° gennaio 1979 è entrato in vigore il Regolamento del Consiglio n. 3059 del 21 dicembre 1978, relativo al regime comune da applicare nei con-

fronti delle importazioni dei prodotti tessili originari dei Paesi terzi, regolamento che dà applicazione sul piano comunitario alle disposizioni contenute negli accordi bilaterali stipulati con i Paesi extra CEE a bassi costi di produzione.

Le modalità di gestione dei suindicati accordi ed in particolare il sistema di vigilanza e di controllo delle importazioni sono oggetto di esame nelle periodiche riunioni del Comitato tessile, costituito presso la Commissione. A seguito di tale attività, la Commissione, con propri regolamenti e sentito il suindicato Comitato, ha introdotto nel 1979 talune limitazioni quantitative nei confronti delle importazioni nella Comunità di prodotti tessili originari del Brasile, Uruguay ed Argentina, le cui forniture avevano assunto, nell'anno decorso, un ritmo pregiudizievole per le aziende produttrici comunitarie ed in particolare per quelle italiane.

Infine la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di regolamento per l'istituzione di un regime di perfezionamento passivo applicabile alle reimportazioni nella Comunità di taluni prodotti tessili e dell'abbigliamento, trasformati nei Paesi terzi mediterranei legati alla Comunità di accordi preferenziali.

Le discussioni sono in corso in sede CEE in merito alla suindicata proposta di regolamento, con la quale la Commissione persegue in particolare l'obiettivo di riservare il beneficio del predetto traffico di perfezionamento passivo alle aziende industriali della Comunità.

CAPITOLO IX

**ALLARGAMENTO DELLA COMUNITÀ -
PAESI MEDITERRANEI**

PAGINA BIANCA

AMPLIAMENTO DELLA COMUNITA

Nel 1979 il processo di ampliamento della Comunità ha visto la conclusione dei negoziati con la Repubblica Ellenica, la prosecuzione dei negoziati con il Portogallo, avviati nell'ottobre 1978, e l'inizio di quelli con la Spagna, nel febbraio 1979.

Con questi due ultimi Paesi è stata definita la procedura negoziale che prevede due fasi distinte: la prima, detta « visione d'insieme », nella quale le Parti si limitano ad uno scambio delle rispettive posizioni di principio sui singoli « capitoli », e la seconda di vero e proprio negoziato.

I lavori condotti nel 1979 rientrano nella « visione d'insieme », la cui conclusione è prevista per la fine del primo semestre 1980 o, al più tardi, in autunno. Successivamente avranno inizio i negoziati veri e propri sui singoli capitoli della problematica dell'adesione.

I lavori finora svolti hanno messo in luce che i Paesi candidati tendono, da un lato, a cautelarsi nei confronti di una immediata applicazione di talune discipline comunitarie (applicazione dell'IVA, delle regole di concorrenza e in materia di trasporti, eccetera) e, dall'altro, a manifestare la loro aspettativa di usufruire in modo adeguato, e fin dalla adesione, dei benefici derivanti dagli interventi finanziari comunitari. Tali tendenze si manifesteranno in modo ancora più accentuato nei prossimi mesi quando verranno affrontati i capitoli negoziali più delicati, quali quello relativo all'agricoltura, alle risorse proprie ed alla politica regionale.

Grecia. — La firma degli atti relativi all'adesione della Grecia ha avuto luogo ad Atene il 28 maggio. Al termine delle procedure di ratifica, il 1° gennaio 1981, la Grecia diventerà il decimo Stato membro della Comunità.

L'atto di adesione della Grecia alle Comunità europee prevede i necessari adattamenti di carattere istituzionale e fissa in cinque anni la durata generale del periodo transitorio necessario per il progressivo adattamento della Grecia alla normativa ed ai meccanismi comunitari nel settore industriale, per l'assunzione degli impegni derivanti dagli accordi preferenziali conclusi dalla CEE con i Paesi terzi e per l'allineamento alla Tariffa esterna comune.

Pertanto:

A partire dalla sua adesione la Grecia parteciperà a pieno diritto all'attività delle Istituzioni e degli altri organismi comunitari. È stato naturalmente necessario operare adattamenti al numero dei Membri di dette Istituzioni comunitarie.

Entro il periodo transitorio di 5 anni verranno gradualmente aboliti i restanti diritti doganali greci per le importazioni della CEE di prodotti industriali (le esportazioni greche verso la Comunità non sono da tempo più soggette a dazi). I dazi greci alle importazioni dai Paesi terzi saranno parallelamente allineati alla Tariffa esterna.

Per quanto riguarda i prodotti siderurgici, i dazi e gli ostacoli che frenano la libertà di commercio di detti prodotti tra la Comunità

e la Grecia verranno aboliti — secondo un determinato calendario — entro il periodo transitorio di 5 anni.

La normativa comunitaria nel settore sociale verrà estesa alla Grecia entro il periodo transitorio di cinque anni, ad eccezione del principio della libera circolazione per la cui piena attuazione è previsto un periodo transitorio di sette anni. Per quanto concerne le prestazioni sociali per i familiari residenti in Patria, il regime comunitario verrà esteso alla Grecia dopo un periodo di tre anni.

La piena libera circolazione dei capitali e delle transazioni invisibili tra la CEE e la Grecia verrà realizzata anch'essa entro cinque anni. Ove però il termine di tale periodo dovessero sussistere problemi per la bilancia dei pagamenti greca, la libera circolazione dei capitali potrà essere sospesa ancora per un breve periodo di tempo.

Per quanto concerne il settore agricolo, l'adattamento della Grecia alla politica agricola comune avverrà entro cinque anni, ad eccezione dei pomodori e delle pesche per i quali il periodo transitorio è di sette anni.

Viene inoltre concesso alla Grecia, transitoriamente ed in forma degressiva per il periodo massimo di tre anni, il mantenimento degli aiuti nazionali concessi nel settore agricolo, limitatamente ai prodotti i cui prezzi siano superiori a quelli comunitari.

Nel contesto delle misure di bilancio a favore della Grecia, l'Accordo prevede aiuti comunitari per il cotone, i fichi secchi, l'uva passita e l'olio d'oliva.

Facilitazioni nel settore della pesca sono state ottenute per la durata del periodo transitorio in quanto le navi greche non potranno pescare nelle nostre acque territoriali nel tratto compreso tra la costa e 6 miglia; potranno farlo solo in alcune zone (Tirreno ed Alto Adriatico) nella fascia tra le sei e le dodici miglia. Le nostre navi, per contro, potranno pescare liberamente nelle acque territoriali greche (12 miglia) fino a 6 miglia dalla costa. La esistenza di eventuali diritti tradizionali di pesca da salvaguardare è in corso di accertamento per le vie bilaterali.

L'assunzione degli impegni derivanti dagli accordi e convenzioni stipulati dalla Comunità e dai suoi Stati Membri con alcuni Paesi terzi dovrà aver luogo fin dall'adesione della Grecia alla CEE. Tuttavia è previsto un periodo transitorio di 5 anni per alcuni casi particolari. L'adeguamento degli accordi fra la CEE e i Paesi terzi (EFTA, Mediterraneo, eccetera) avrà luogo nel corso del 1980 così da permettere la conclusione degli accordi relativi prima dell'ingresso della Grecia nella Comunità (1° gennaio 1981) o comunque entro il 30 giugno 1981.

L'Accordo ha stabilito inoltre misure particolari per la contribuzione greca al bilancio comunitario, allo scopo di evitare che essa diventi un contributore netto della Comunità fino al 1985. A tal fine è stato creato un meccanismo di « restituzioni decrescenti » e di « versamenti progressivi ».

Per quanto riguarda l'IVA i versamenti verranno effettuati progressivamente — secondo determinate percentuali — nell'arco di cinque anni.

Il 28 giugno il Parlamento ellenico ha ratificato il Trattato di adesione della Grecia alle Comunità europee.

Hanno avuto inizio, parallelamente, le procedure presso i Parlamenti dei Nove Paesi membri per la ratifica del Trattato di adesione della Grecia alle Comunità. In Italia il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge di ratifica del Trattato. Il disegno di legge è stato presentato al Parlamento per l'approvazione.

Il trattato di adesione della Grecia alle Comunità è stato finora ratificato dalla Repubblica Federale Tedesca, dalla Gran Bretagna e dall'Irlanda. E a buon punto la procedura di ratifica in Francia.

Portogallo. — Il 23 gennaio si è svolta a Bruxelles la nona riunione del Comitato misto CEE-Portogallo.

La delegazione portoghese ha annunciato, in base all'Accordo CEE-Portogallo del 1972 ed al protocollo addizionale all'Accordo, l'applicazione di alcune misure tariffarie relative alle industrie nascenti ed il ricorso alla facoltà, contemplata dal suddetto protocollo, di aumentare i dazi doganali per alcuni prodotti. La delegazione portoghese ha inoltre presentato richieste per una revisione di talune disposizioni dell'Accordo. Nel quadro della cooperazione economica, infine, essa ha presentato progetti ed ha chiesto l'accelerazione del Protocollo finanziario.

Parallelamente sono continuati i negoziati per l'adesione del Portogallo alla Comunità che avevano avuto formalmente inizio il 17 ottobre 1978.

Infatti il 27 febbraio si è svolta a Bruxelles la seconda sessione dei negoziati a livello supplenti sui temi dell'Unione doganale e delle relazioni esterne.

La terza sessione dei negoziati a livello dei supplenti, tenuta a Bruxelles il 4 aprile 1979, ha consentito alla Comunità di far conoscere la propria opinione sul capitolo relativo alla CECA e alla delegazione portoghese di dare una prima risposta di carattere preliminare alla dichiarazione della Comunità riguardante la relazione esterna presentata in precedenza.

Il 6 giugno si è svolta a Bruxelles la quarta sessione del negoziato a livello di supplenti. In questa occasione la Comunità ha presentato una prima dichiarazione di carattere preliminare relativa al punto CEEA (EURATOM). Da parte sua la delegazione portoghese ha presentato due dichiarazioni preliminari relative alla CEEA e alla CECA. Circa l'unione doganale nel settore industriale la delegazione portoghese ha ricordato che i negoziati in detto settore dipendevano in gran parte dalle decisioni della Comunità in merito alle richieste portoghesi presentate nel quadro dell'accordo CEE-Portogallo in occasione della riunione del Comitato misto del gennaio 1979.

Il 12 giugno 1979 si è svolto un incontro a Lussemburgo fra il Ministro portoghese degli Affari Esteri ed i Ministri dei nove Stati membri per uno scambio di vedute sui progressi dei negoziati di adesione,

nonchè sulle richieste presentate dal Portogallo nel quadro dell'accordo CEE-Portogallo circa la ristrutturazione del settore automobilistico.

Il 27 settembre la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di decisione che istituisce un aiuto speciale della Comunità a favore delle piccole e medie imprese industriali del Portogallo. Tale proposta intende stimolare gli investimenti in Portogallo ed intensificare la formazione professionale del personale di tali imprese.

Il 19 ottobre alla V sessione supplenti sono stati esaminati i capitoli negoziali relativi alle relazioni esterne, CECA, fiscalità, movimento di capitali, trasporti e politica regionale.

Il 7 dicembre ha avuto luogo la 6ª riunione supplenti nel corso della quale sono stati ulteriormente esaminati i capitoli negoziali relativi all'unione doganale, alle relazioni esterne, alla CECA, fiscalità e politica regionale.

Parallelamente erano continuati i negoziati per la proroga di alcuni settori dell'Accordo CEE-Portogallo in particolare prodotti agricoli ed automobili. Il relativo protocollo complementare è stato firmato il 19 dicembre 1979.

Spagna. — Il 5 febbraio si è svolta a Bruxelles la sessione ministeriale di apertura dei negoziati per l'adesione della Spagna al Mercato Comune. Il Ministro degli Esteri francese, nella sua qualità di Presidente di turno della Comunità, ha dichiarato che il negoziato di adesione si sarebbe svolto in due fasi, una prima fase detta « veduta d'insieme » che avrebbe avuto per obiettivo l'individuazione dei problemi ed una seconda fase in cui si sarebbe passati al negoziato di fondo settore per settore. Dopo la sessione ministeriale di apertura i Nove hanno proceduto ad una « riflessione d'insieme » sui vari capitoli negoziali allo scopo di meglio preparare e coordinare la loro posizione al tavolo del negoziato. Questa fase di riflessione interna dei Nove è durata da marzo a luglio. Il 15 giugno 1979 si è svolta a Bruxelles la prima sessione dei negoziati di adesione con la Spagna a livello dei supplenti. La riunione, dedicata all'organizzazione dei negoziati, ha consentito di pervenire ad un accordo sulle procedure da seguire, sulla periodicità delle riunioni a livello ministeriale od a livello di supplenti. La conferenza ha inoltre preso atto dell'inizio dell'esame del diritto comunitario derivato. È stato anche deciso che la prima fase del negoziato avrebbe avuto inizio il 18 settembre con la seconda sessione ministeriale che è stata dedicata ad un primo esame del capitolo dell'unione doganale e della libera circolazione dei prodotti industriali diversi da quelli CECA.

Il 26 ottobre si riuniva la seconda sessione a livello supplenti per esaminare i capitoli negoziali relativi alla Fiscalità, la CECA, le relazioni esterne.

La terza sessione a livello supplenti si è tenuta il 3 dicembre. In quella sede da parte spagnola sono state effettuate due dichiarazioni, una concernente il problema delle « zone franche » e l'altra riguardante il capitolo negoziale « fiscalità », come prima reazione alla posizione presentate dalla CEE nella precedente sessione.

Da parte comunitaria sono state fatte dichiarazioni in merito ai capitoli « CECA » e « Relazioni esterne ».

Il 18 dicembre si riuniva la terza sessione ministeriale per esaminare il capitolo negoziale relativo al movimento dei capitali. In tale occasione da parte della Comunità è stata fatta una valutazione del lavoro svolto. In particolare per il settore dell'unione doganale sono state accertate divergenze sulla durata delle misure transitorie eventualmente necessarie sulle quali la Comunità potrà prendere posizione solo in una fase più avanzata dei negoziati. Sul problema della fiscalità è stata sottolineata, da parte della Comunità, la necessità che la Spagna introduca l'imposta sul valore aggiunto al più tardi alla data dell'adesione.

Da parte della Comunità è stata inoltre data assicurazione che si cercherà di raggiungere l'obiettivo di concludere il più rapidamente possibile la prima fase negoziale anche se deve ancora cominciare la trattazione del capitolo forse più complesso delle realizzazioni comunitarie e cioè quello dell'agricoltura.

Maghreb. — Nel corso del 1979 le relazioni fra la Comunità e i tre Paesi del Maghreb (Algeria, Marocco e Tunisia) hanno fatto registrare importanti sviluppi positivi sulla base dei rispettivi accordi di cooperazione che, essendo state completate le procedure di ratifica, hanno potuto essere messi in opera anche per la parte concernente la cooperazione finanziaria.

Dopo il Consiglio di Cooperazione CEE-Tunisia tenutosi alla fine del 1978, nel 1979 si è riunito anche il Consiglio di Cooperazione con il Marocco (la delegazione marocchina era presieduta dal Ministro degli esteri M'Hamed Boucetta, quella comunitaria dal Presidente del Consiglio in esercizio Ministro François-Poncet).

In occasione di questa prima sessione si è proceduto ad un esame dei risultati dell'applicazione dell'accordo, sia nel settore degli scambi commerciali sia in quello della cooperazione tecnica e finanziaria. Sono state inoltre prese importanti decisioni per la messa in opera della cooperazione economica e si è proceduto ad uno scambio di vedute sull'attuazione delle disposizioni dell'Accordo concernenti la manodopera. Infine il Consiglio di Cooperazione ha esaminato le preoccupazioni espresse dal Marocco relative alle ripercussioni dell'ampliamento della Comunità (tema questo che ha costituito uno dei principali elementi che hanno caratterizzato le relazioni della Comunità con i Paesi del Maghreb nel corso del 1979).

Nel quadro della gestione degli accordi di cooperazione con i Paesi del Maghreb sono stati adottati dal Consiglio numerosi regolamenti di applicazione e diversi accordi sotto forma di scambio di lettere concernenti le concessioni per i prodotti agricoli. Per la parte sicurezza sociale, sono proseguiti attivamente in ambito comunitario i lavori per la messa in opera delle disposizioni previste dall'accordo.

Il Consiglio ha inoltre definito le direttive di negoziato per la conclusione di un accordo con il Marocco, sulla base dell'articolo 55 dell'Accordo CEE-Marocco, che prevede appunto la possibilità di riesaminare

le disposizioni dell'Accordo (tali direttive concernono in particolare le concessioni per i concentrati di pomodoro, le sardine e il trasporto dei vini di qualità). I negoziati non sono ancora iniziati.

Il 1979 è stato un anno importante e ricco di risultati nel settore della cooperazione finanziaria fra la Comunità e i Paesi del Maghreb. Sono stati forniti all'Algeria, al Marocco e alla Tunisia aiuti non rimborsabili e/o prestiti speciali per finanziare diversi settori, in particolare: azioni di cooperazione commerciale; un'azione di cooperazione scientifica in favore del Centro nazionale universitario di documentazione scientifica e tecnica di Tunisi; un'azione pluriennale di formazione; aiuti all'industria e alla promozione industriale; assistenza tecnica ai centri di promozione delle esportazioni. Inoltre la Banca Europea degli Investimenti ha accordato ai Paesi del Maghreb prestiti, con bonifico del 2 per cento, in alcuni casi accompagnati da prestiti a condizioni speciali a carico del bilancio comunitario. In totale, fra prestiti speciali, agevolati e ordinari, la BEI è intervenuta nel Maghreb per 64 milioni di UCE. Un'importanza particolare ha avuto il finanziamento per il porto di Jorf Lasfar nel Marocco.

Nell'insieme si può rilevare che sono stati maggiormente favoriti nell'attuazione della cooperazione finanziaria le infrastrutture economiche e sociali, l'industrializzazione e il turismo, mentre di modesta entità sono stati gli interventi nel settore agricolo.

Maschrak. — Le relazioni della Comunità con l'Egitto, la Giordania, la Siria e il Libano hanno risentito su un piano più generale della situazione venutasi a creare all'interno della Lega Araba. Tuttavia le visite compiute in questi Paesi dal Commissario Cheysson e dal Presidente Jenkins hanno consentito di porre le basi per il rilancio di un dialogo costruttivo nell'ambito dei rispettivi accordi di cooperazione. Anche a seguito dei contatti avuti dai rappresentanti della Commissione sono attualmente in fase di preparazione le riunioni dei Consigli di Cooperazione a livello ministeriale con tali Paesi.

Importanti risultati si sono avuti nella messa in opera dei Protocolli finanziari. Sono stati infatti approvati diversi progetti di finanziamento per azioni di promozione commerciale e per altri interventi realizzati attraverso aiuti non rimborsabili e prestiti speciali. In particolare va menzionati un credito per le piccole aziende agricole in Giordania, un programma in favore del distretto di Hamoul in Egitto destinato al miglioramento delle installazioni di stoccaggio concernenti la produzione agricola, un programma di assistenza agli istituti intermedi di tecnologia in Siria e alla « Société Royale Scientifique » in Giordania.

Anche la BEI è intervenuta attivamente in questi Paesi con prestiti bonificati del 2 per cento accompagnati in alcuni casi da prestiti a condizioni speciali a carico del bilancio comunitario. Tali finanziamenti sono stati diretti in particolare alla realizzazione dei seguenti progetti: un collegamento stradale in Siria tra Aleppo e Tall Kojac; una centrale termica in Egitto, nonché una serie di lavori per l'allargamento del Canale di Suez; alcuni progetti industriali e turistici di piccole e medie dimensioni; un'azione a favore dello sviluppo di attività artigianali in Giorda-

nia. Globalmente la Commissione è intervenuta, tra sovvenzioni e prestiti speciali, nei Paesi del Maschrak con finanziamenti di circa 15 milioni di UCE. La BEI, attraverso prestiti agevolati, prestiti ordinari e prestiti speciali, con finanziamenti di circa 112 milioni di UCE.

Malta. — Nel corso del 1979 l'azione della Comunità nei confronti di Malta è stata soprattutto diretta ad un miglioramento delle relazioni che avevano incontrato un certo numero di difficoltà nel 1978, soprattutto a causa dei problemi in materia di tessili. In questa ottica il Consiglio, sollecitato in particolare dall'azione della delegazione italiana, ha definito all'inizio del 1979 taluni orientamenti per realizzare alcune azioni in favore di Malta in diversi settori.

È stato così possibile offrire a Malta un importante aiuto per combattere la peste suina e sono state vendute a Malta rilevanti quantità di carne bovina e suina a condizioni vantaggiose. Inoltre nel quadro del programma di aiuto alimentare Malta è stata per la prima volta inclusa tra i Paesi beneficiari di tale aiuto sotto forma di cereali.

Su un piano più generale la Commissione è stata incaricata di avviare con i maltesi le conversazioni esploratorie sull'insieme dei problemi in sospeso fra la Comunità e Malta.

Per quanto concerne la messa in opera del Protocollo finanziario è stato concesso a Malta un prestito di 8 milioni di UC (di cui tre milioni di prestiti BEI con bonifico del 2 per cento e 5 milioni di prestiti a condizioni speciali sul bilancio comunitario). Tale prestito è stato concesso per contribuire al finanziamento di un progetto di sviluppo del porto di La Valletta.

Da ricordare inoltre che nel 1979 è stato firmato un accordo tra la Comunità e Malta in materia di tessili.

Sono attualmente all'esame delle competenti istanze comunitarie tutta una serie di altri progetti che interessano Malta; per i primi mesi del 1980 è prevista in effetti l'approvazione di una serie di azioni di assistenza tecnica (per un totale di una decina di progetti) con la partecipazione della Comunità per un importo di circa 4-5 milioni di UCE.

Intanto la Commissione sta proseguendo le sue conversazioni con i maltesi, da cui dovrebbero scaturire delle proposte formali al Consiglio per il passaggio alla seconda tappa dell'Associazione con Malta (la prima tappa venendo, come noto, a scadenza alla fine del 1980). In tale contesto la delegazione italiana si è adoperata e continuerà a adoperarsi nel senso di favorire uno sviluppo delle relazioni fra la Comunità e Malta su basi più solide, che tengano conto dell'importanza politica che il mantenimento di ottimi rapporti con tale Paese ha per la Comunità e per l'Europa in generale.

CEE-JUGOSLAVIA

1. — Il 6 febbraio 1975 il Consiglio ha approvato il mandato negoziale per la conclusione di un accordo di cooperazione con la Jugoslavia.

I punti essenziali del mandato possono essere così sintetizzati:

Prodotti industriali.

Concessione immediata da parte della CEE della franchigia, salvo per alcuni prodotti sensibili per i quali sono previste per il momento restrizioni quantitative. Nessuna concessione corrispondente è prevista da parte jugoslava, salvo per i prodotti rientranti nella « lista di Osimo ».

L'elenco dei prodotti sensibili, che comprendeva originariamente 60 voci invece delle venti che la Jugoslavia si è dichiarata disposta ad accettare, è stato successivamente ridotto.

Prodotti agricoli.

Sono previste riduzioni dei dazi e dei prelievi a favore di taluni prodotti agricoli jugoslavi, principalmente carne bovina, giovani bovini, vino e visciole.

Settore sociale.

Sono previsti benefici per i lavoratori jugoslavi analoghi a quelli previsti dagli accordi con i Paesi del Maghreb (non discriminazione in materia di condizioni di lavoro e di remunerazione, nonché facilitazioni in materia di assegni familiari e trasferibilità delle pensoni). Sono altresì previste concessioni da parte jugoslava a favore dei lavoratori comunitari.

Cooperazione economica.

Essa riguarda i settori industriale, energetico, scientifico, agricolo, turistico, dei trasporti e della pesca.

Cooperazione finanziaria.

È prevista la concessione alla Jugoslavia di 200 Muce sulle risorse della BEI a condizioni speciali.

Accordo di Osimo.

Sono previste disposizioni che permetteranno di promuovere gli obiettivi dell'Accordo di Osimo, sia per la parte commerciale che per quella di cooperazione.

In particolare, per la parte commerciale, il mandato prevede una lista di 16 prodotti industriali (figuranti tra quelli sensibili), per i quali il ristabilimento dei dazi comunitari previsto in caso di superamento dei relativi massimali, non verrà applicato, purchè tali prodotti vengano fabbricati nella zona franca. Analogamente Belgrado dovrebbe concedere il libero accesso sul mercato jugoslavo ai prodotti fabbricati in tale zona.

Per l'aspetto relativo alla cooperazione, verrebbe inserita nell'accordo una clausola secondo la quale le parti accorderebbero una priorità alle iniziative previste dagli accordi di Osimo, in particolare nel campo della cooperazione finanziaria.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. — Le reazioni jugoslave, emerse nel corso della sessione negoziale del 2-3 luglio 1979 sono state di insoddisfazione per le proposte della Commissione che Belgrado considera molto inferiori alle proprie aspettative.

In particolare:

Settore commerciale.

Per quanto concerne i prodotti sensibili, gli jugoslavi hanno sottolineato che la lista è eccessivamente lunga. Essi considerano in particolare inaccettabile che siano inseriti nella lista prodotti che non esportano verso la Comunità o per i quali la Comunità esporta più di quanto importi o che derivano specificamente da cooperazione industriale fra le due parti. Inaccettabile inoltre ritengono la clausola prezzi e la clausola di salvaguardia che considerano eccessivamente rigida.

Settore della cooperazione.

Nell'insieme gli jugoslavi non sembrano avere grosse difficoltà ad accettare l'impostazione comunitaria. Tuttavia giudicano l'ammontare complessivo della cooperazione finanziaria insufficiente, rispetto all'ampia cooperazione economica prevista dall'Accordo.

3. — A seguito dei contatti avuti con gli jugoslavi nel corso di due missioni effettuate a Belgrado in luglio ed in ottobre, la Commissione ha quindi presentato taluni orientamenti per un miglioramento del mandato negoziale.

I principali elementi delle nuove proposte della Commissione sono i seguenti:

una riduzione della lista dei prodotti sensibili; la eliminazione della clausola prezzi e l'introduzione di una clausola industrializzazione a favore della Jugoslavia; mentre la clausola di salvaguardia rimarrebbe immutata rispetto al mandato originario, con la sola introduzione delle consultazioni per i casi non urgenti.

4. — Le proposte di miglioramento del mandato sono tuttora all'esame degli Stati membri. L'auspicio è che la questione possa essere rapidamente definita per consentire la conclusione dell'accordo nei primi mesi del 1980.

CEE-CIPRO

Durante il 1979 le relazioni tra la Comunità e Cipro sono state regolate dal Protocollo Speciale firmato nel giugno 1978 per tenere conto della particolare situazione dell'Isola, che non ha consentito di passare alla seconda fase dell'Accordo di Associazione, prevista per il 1° gennaio 1978 e rinviata al 1° gennaio 1980.

In base a tale protocollo speciale è stato eccezionalmente concesso a Cipro per il 1979 un regime più favorevole di quello previsto dall'ap-

proccio globale mediterraneo, per quanto concerne le riduzioni tariffarie ed i calendari, per cinque prodotti agricoli: patate di primizia, uva da tavola, carote, melanzane e peperoni.

La concessione per le patate di primizia era stata subordinata, a nostra richiesta, all'adozione da parte della Comunità di una regolamentazione comune di mercato per le patate. Non è stato però possibile raggiungere al riguardo un accordo tra i Nove; ciò nonostante, pur di venire incontro alle esigenze di Nicosia, da parte italiana — come del resto si era già verificato nel 1978 — è stato accettato di accordare comunque la concessione per le patate, in considerazione della importanza che l'esportazione di tale prodotto riveste per l'economia cipriota.

Peraltro anche la nuova decorrenza del 1° gennaio 1980, per il passaggio alla seconda fase, è slittata. La Commissione, infatti, non ritenendo che a Cipro sussistano le condizioni politiche indispensabili ad assicurare che entrambe le comunità dell'Isola possano beneficiare in eguale misura dei vantaggi dell'associazione (è questo, infatti, il principio cui si ispira la Comunità), aveva proposto un'ulteriore proroga della prima fase per un periodo di tre anni. Una tale impostazione restrittiva non è stata però condivisa dagli Stati membri i quali, in sede di cooperazione politica, hanno convenuto di tenere una linea più aperta: nel senso di confermare la volontà della CEE di passare non appena possibile alla seconda fase, nonchè la sua disponibilità ad avviare subito contatti esplorativi volti a preparare il relativo negoziato (attraverso l'esame dei problemi e delle implicazioni poste dalla seconda fase). È stato così deciso un ulteriore rinvio della prima fase a tutto il 1980 e a evitare, quindi, un « vuoto giuridico » è stato ricondotto per il 1980 il regime speciale per i cinque prodotti agricoli previsto per il 1979 dal summenzionato Protocollo Speciale.

RELAZIONI CEE-TURCHIA

1. — Le relazioni CEE-Turchia sono state caratterizzate nel 1979 da due aspetti: il rilancio dell'Associazione e le preoccupazioni turche per l'adesione della Grecia alla Comunità.

Rilancio dell'Associazione CEE-Turchia.

La posizione comunitaria al riguardo è stata definita dal Consiglio Esteri CEE l'8 maggio 1979 relativamente ai settori principali: sociale, agricolo e finanziario.

Per il *settore sociale*, è previsto un congelamento fino a tutto il 1983 dell'attuale regime sulla libera circolazione dei lavoratori turchi: solo a partire da quel momento potranno essere negoziati miglioramenti del regime che portino ad una libera circolazione totale (trattasi di un problema di preminente interesse della Germania).

Per il *settore agricolo*, sono state stabilite le modalità ed i temi di un completo disarmo tariffario in favore dei prodotti agricoli turchi (anche in questo caso il disarmo avrà inizio dal 1983). Su nostra richiesta, è stata inoltre prevista l'adozione di misure interne volte a com-

pensare eventuali effetti negativi delle concessioni alla Turchia sull'agricoltura italiana.

Per quanto riguarda il settore finanziario, è prevista la concessione alla Turchia di 75 milioni di unità di conto a titolo di doni per due anni; la Comunità è inoltre pronta a negoziare nel prossimo autunno un nuovo Protocollo finanziario per un ammontare in principio superiore a quello del Protocollo precedente.

Preoccupazioni turche per l'adesione della Grecia.

I turchi chiedono l'adozione da parte della Comunità di misure adeguate volte ad impedire effetti pregiudizievoli dell'adesione greca sugli sviluppi dell'Associazione. Essi chiedono in particolare una garanzia (sotto forma di impegno giuridico) che la Grecia non potrà fare uso del diritto di veto nel caso di una domanda di adesione della Turchia, e che tutte le decisioni comunitarie relative all'Associazione vengano prese a maggioranza (anzichè all'unanimità).

Quanto sopra, secondo Ankara, dovrebbe formare oggetto di un apposito Protocollo facente parte integrante del Trattato di adesione della Grecia.

2. — Per quanto concerne il rilancio delle relazioni, i turchi hanno fatto presente di considerare insoddisfacente la posizione della Comunità, in particolare per quanto riguarda i settori agricolo, sociale e quello finanziario.

Nel settembre 1979 il Presidente del Consiglio CEE ed il Vice Presidente della Commissione Haferkamp hanno effettuato una visita ad Ankara allo scopo di riaffermare la volontà politica delle parti di rilanciare l'associazione nonchè per chiarire con la controparte i vari punti sui quali i turchi si ritengono insoddisfatti.

Durante i colloqui le autorità di Ankara hanno fatto presente l'auspicio che la Comunità faccia ulteriore concessioni, illustrando le loro richieste più urgenti, e sottolineando la necessità di un maggiore sostegno per la loro economia da parte della CEE.

La delegazione comunitaria, da parte sua, ha attirato l'attenzione sull'ampia portata delle misure già prese dalla CEE e dagli Stati membri nel quadro della iniziativa dell'OCSE a favore della Turchia, sottolineando che il contributo comunitario già raggiunge il 50 per cento dell'assistenza totale fornita dall'Occidente al Governo di Ankara.

È stato altresì rassicurato il Governo turco in relazione alle sue preoccupazioni per l'adesione della Grecia, facendo presente la possibilità da parte comunitaria che venga effettuata una dichiarazione in cui si sottolinea che la Grecia, una volta entrata nella CEE, ne riprenderà l'« acquis comunitario » di cui fa parte integrante anche l'accordo di Associazione CEE-Turchia tra i cui obiettivi figura, appunto, la possibilità di un'adesione turca alla CEE.

3. — Il Consiglio Esteri del 30 ottobre 1979, ha convenuto sulla necessità che — in attesa di definire le iniziative per il rilancio dell'associazione — la Comunità faccia un gesto di buona volontà verso il nuovo

Governo turco — emerso dalle recenti elezioni — nel senso proposto dalla Commissione, e cioè attraverso l'utilizzazione anticipata di una parte (sino ad massimo di 25 MUCE) del fondo di 75 MUCE che la CEE intenderebbe dedicare ad azioni di cooperazione in Turchia.

Il gruppo *ad hoc* è stato quindi incaricato di approfondire l'esame della proposta, soprattutto per l'individuazione degli strumenti tecnici per una sua eventuale realizzazione.

CAPITOLO X

**RELAZIONI CEE - COMECON - PAESI A COMMERCIO DI
STATO - CINA - ACP - IRAN - ASEAN - AMERICA LATINA -
INDIA - BANGLADESH - PAKISTAN - SRI-LANKA - EFTA -
RAPPRESENTANZE ESTERNE COMMISSIONE**

PAGINA BIANCA

CEE-COMECON

Il dialogo instauratosi fin dal 1974 tra la Comunità e il COMECON, mirante alla conclusione di un accordo tra le due Organizzazioni è proseguito nell'anno appena trascorso. Non sono stati fatti progressi concreti ma le parti interessate hanno mostrato una comune volontà di non interrompere i contatti.

Il principale punto di divergenza nel negoziato concerne la estensione o meno dell'accordo al settore commerciale. Il COMECON (soprattutto l'Unione Sovietica) insiste perchè tale settore venga incluso nell'accordo. La CEE ritiene invece che esso debba rimanerne fuori, per non pregiudicare l'autonomia negoziale in materia commerciale dei Paesi membri del COMECON, non avendo quest'ultimo, a differenza della CEE, una competenza al riguardo.

Nel 1979 vi sono state due riunioni ad alto livello (luglio e novembre) tra il Vice Presidente della Commissione Haferkamp e il Segretario esecutivo del COMECON Faddeev.

Durante la seconda riunione svoltasi a Mosca dal 26 al 28 novembre i Nove, per cercare di superare la situazione di stallo, hanno avanzato nuove proposte che prevedono un accordo che abbia come controparti da un lato la CEE e dall'altra il COMECON e i suoi Paesi membri. Le principali clausole prevedono:

decisione di sviluppare i rapporti nel campo delle previsioni economiche, delle statistiche commerciali, dell'ambiente e della standardizzazione;

impegno alla promozione di scambi: in questo quadro sono esplicitamente previsti accordi commerciali tra la CEE e i singoli paesi del COMECON con il trattamento della Nazione più favorita.

Il COMECON ha accolto con atteggiamento riservato tali proposte mantenendo ferma la posizione iniziale. Non è stato nemmeno possibile concordare come e secondo quali tempi far proseguire i negoziati.

L'Associazione dei Paesi Socialisti ha suggerito una riunione di esperti a Mosca per approfondire le varie questioni. La Commissione CEE, da parte sua, preferirebbe la creazione di un « gruppo di redazione » puramente tecnico a Ginevra, il quale dovrebbe avere il compito di iniziare la stesura di un progetto di accordo concentrandosi su tutti i punti di carattere generale sui quali vi è possibilità di consenso, e rinviando al livello politico la soluzione dei problemi controversi.

Sarà probabilmente possibile giungere a qualche decisione concreta circa gli sviluppi e la forma dei contatti solo dopo la riunione del Comitato Esecutivo del COMECON che avrà luogo alla metà di gennaio del 1980.

CEE-PAESI DELL'EST EUROPEO

Nel 1979 la Polonia e la Bulgaria hanno sottoscritto con la Comunità accordi bilaterali di autolimitazione per il settore tessile.

La Bulgaria, l'Ungheria, la Polonia, la Romania e la Cecoslovacchia hanno inoltre firmato accordi di autolimitazione per i prodotti siderurgici.

La Romania, unico Paese dell'Est a beneficiare del sistema delle preferenze generalizzate, nel 1978 ha proposto alla Comunità la conclusione di un accordo settoriale per il commercio dei prodotti industriali. Ha inoltre proposto la creazione di una commissione mista.

I negoziati relativi a tali due proposte non hanno fatto sostanziali progressi nel 1979 perchè i romeni hanno auspicato concessioni alle quali non è stato possibile venire incontro. È stato quindi deciso di sondare le disponibilità romene dopo il congresso del loro partito comunista (19-26 novembre), in vista di una eventuale ripresa del dialogo nel 1980.

La Bulgaria ha reiterato la sua richiesta di poter essere ammessa a beneficiare del sistema delle preferenze generalizzate.

Il problema ha fatto oggetto di nuovo esame in sede comunitaria.

Il 24 luglio 1979 il Consiglio degli esteri ha deciso, come soluzione di compromesso, che esaminerà « con spirito aperto » il problema dell'inserimento della Bulgaria nel sistema delle preferenze generalizzate in occasione della revisione del sistema per il decennio 1981-31 dicembre 1990.

CEE-CINA

Il 18 luglio 1979 la Comunità e la Repubblica popolare cinese hanno siglato un accordo quinquennale per i prodotti tessili che costituisce una importante e concreta applicazione dell'accordo commerciale quadro CEE-Cina, firmato nell'aprile dell'anno precedente.

Vari elementi distinguono questo accordo sui tessili da quelli stipulati dalla Comunità nell'ambito degli accordi multifibre (AMF). Esso infatti contiene un sistema di controllo delle esportazioni cinesi particolarmente accurato, Pechino, inoltre, si è impegnata ad aumentare le possibilità di esportazione in Cina dell'industria tessile comunitaria; a cercare di garantire alla Comunità il rifornimento di certe materie prime (ad esempio seta); ad adoperarsi per ridurre lo squilibrio della bilancia commerciale tessile sfavorevole alla Comunità.

Dal punto di vista quantitativo, merita rilevare che la Comunità ha fatto concessioni — specialmente per quel che riguarda i tessuti di cotone — notevolmente inferiori alle richieste cinesi.

Subito dopo la conclusione dell'accordo tessile ha avuto luogo, sempre a Pechino, la prima riunione della Commissione mista istituita dall'accordo commerciale quadro, che è servita per fare il punto sull'andamento degli scambi fra le due parti.

I cinesi in tale occasione hanno soprattutto insistito per una maggiore apertura del mercato comunitario ai loro prodotti.

Da parte comunitaria è stata annunciata l'intenzione di inserire, a partire dal 1980 (con delle restrizioni per certi prodotti sensibili) la Repubblica popolare cinese nel sistema delle preferenze generalizzate (SPG).

Non è prevista, nel prossimo futuro, la negoziazione da parte della CEE di altri accordi settoriali con la Repubblica popolare cinese.

CEE-ACP

1. — Il 1979 è stato un anno molto importante nel campo della cooperazione CEE-ACP. Dopo un lungo e laborioso negoziato il 31 ottobre 1979 è stata firmata a Lomé la seconda convenzione tra la Comunità ed i 58 Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico. Esso avrà, come la precedente, la durata di cinque anni, e dovrà sostituire la Convenzione precedente, che scade a marzo del 1980.

La nuova Convenzione di Lomé non prevede concessioni vantaggiose fatte unilateralmente dalle nazioni progredite alle aree emergenti, ma consiste in un accordo globale che pone sullo stesso piano entrambi i contraenti.

La nuova Convenzione presenta, rispetto alla precedente sensibili miglioramenti: nel campo delle concessioni commerciali l'inclusione di nuovi prodotti agricoli. Sotto riserva di disposizioni particolari, a fronte del trattamento preferenziale o del libero accesso per i loro prodotti gli Stati ACP si impegnano a garantire alla CEE la clausola della nazione più favorita e la non discriminazione tra gli Stati membri. Nel settore finanziario e tecnico, va rilevato l'aumento del relativo fondo di cooperazione che è stato portato da 3.390 Muce a 5.605 Muce con un incremento di circa il 60 per cento rispetto alla prima convenzione (il contributo italiano è dell'11,5 per cento); tale somma è così ripartita: 2.928 Muce sotto forma di sovvenzioni, 504 Muce sotto forma di prestiti speciali, 280 Muce sotto forma di capitali di rischio, 550 Muce a copertura del sistema di stabilizzazione delle esportazioni (Stabex) e 280 Muce sotto forma di sistema speciale di finanziamento per i prodotti minerari. I rimanenti 685 Muce saranno forniti dalla BEI sotto forma di prestiti con beneficio di interessi.

I termini e le condizioni dell'aiuto comunitario sono assai favorevoli, la percentuale delle sovvenzioni resta infatti largamente preponderante, i termini dei prestiti speciali sono standardizzati alle condizioni più favorevoli (40 anni, 10 di grazia, al tasso dell'1 per cento); ciò costituisce un enorme vantaggio rispetto alla Convenzione di Yaoundé nella quale questi termini costituivano dei massimi ai quali ben difficilmente

si poteva arrivare. I prestiti della BEI, infine, saranno combinati, a parte rare eccezioni, con bonifici di interessi da sopportare da parte dell'utilizzato al 3 per cento. Sono infine previsti 85 Muce per i Paesi e Territori d'oltremare (PTOM) ai quali la Banca potrà concedere prestiti sino a 15 Muce.

2. — È stato inoltre migliorato il meccanismo di stabilizzazione dei proventi delle esportazioni dei prodotti da base (Stabex) il sistema cioè che mira a garantire la stabilizzazione dei proventi degli Stati ACP derivanti dalle esportazioni verso la Comunità di taluni prodotti da cui le loro economie dipendono. I prodotti interessati dal sistema sono 44. I proventi di cui trattasi devono costituire almeno il 6,5 per cento dei proventi totali dell'esportazione di merci dello Stato interessato; tale percentuale scende al 5 per cento per il sisal, ed al 2,5 per cento per gli Stati ACP meno sviluppati, insulari o privi di sbocco al mare.

3. — È stato inoltre introdotto un sistema parallelo allo Stabex per i minerali. Esso ha lo scopo di incoraggiare gli investimenti nel settore minerario, al fine di venire incontro agli Stati ACP le cui produzioni sono in difficoltà per il verificarsi di circostanze temporanee ed eccezionali che rischiano di compromettere seriamente la redditività di una produzione, nonché allo scopo di sviluppare il potenziale minerario ed energetico del Paese.

Il meccanismo riguarda i minerali che rappresentano almeno il 15 per cento (per i Paesi meno sviluppati il 10 per cento) delle esportazioni del Paese. Si tratta del rame, fosfati, manganese, bauxite, alluminio e stagno.

L'intervento ha luogo mediante la concessione di finanziamenti comunitari e cofinanziamenti, per aiuti a progetti e programmi, intesi a riportare la normalità delle esportazioni ed a sviluppare nuove prospettive per l'ampliamento del potenziale minerario ed energetico degli ACP.

Sono stati infine aperti nuovi campi di cooperazione come quello della pesca, degli investimenti e quello sociale.

CEE-IRAN

Dopo un lungo periodo di stallo nelle relazioni tra la Comunità e l'Iran l'accordo del 1963 è stato rinnovato sino al 1973 data alla quale gli iraniani si sono opposti ad ulteriori rinnovi ritenendone il contenuto non più soddisfacente e chiedendo la stipulazione di un nuovo accordo a carattere preferenziale.

Nell'agosto del 1979, il Ministro iraniano dell'economia e delle finanze Ardalan si è incontrato a Bruxelles con il commissario Davignon e, esprimendo il desiderio del Governo provvisorio dell'Iran di riprendere le relazioni con la Comunità e di svilupparle, ha indicato che la cooperazione avrebbe dovuto concentrarsi nei settori economico, energetico, tecnico ed industriale, ed ha ribadito la necessità di accordare

particolari vantaggi a favore dei prodotti delle *jont-ventures* che verrebbero create in Iran, nonchè ad altri prodotti di esportazione particolarmente importanti per l'economia iraniana.

Circa la proposta di Ardalan va rilevato quanto segue:

— *settore energetico*: il petrolio è ovviamente al centro delle relazioni economica tra l'Iran ed i Nove, ma con obiettivi diversi (se non divergenti): mentre da parte nostra infatti è per una garanzia di approvvigionamento del grezzo; gli iraniani puntano ad un raffinamento *in loco* del petrolio ed all'esportazione verso il mercato comunitario dei prodotti petroliferi raffinati, nonchè di alcuni prodotti chimici (si tratta di prodotti per noi sensibili);

— *settore agricolo*: gli scambi CEE-Iran non sono molto importanti in tale settore; potrebbe però essere contemplata una assistenza tecnica;

— *settore industriale*: a parte la petrolchimica (vedi sopra), il principale problema da risolvere è quello dei tessili, dato che a partire dal 1980 la CEE riserverà la franchigia (sulla base delle preferenze generalizzate) ai Paesi che avranno concluso con la Comunità accordi quantitativi, nel contesto dell'accordo « multifibre ». Ora l'Iran è uno dei Paesi fornitori che non hanno negoziato un tale accordo con la CEE; non è escluso peraltro un accordo settoriale tessile, prima della eventuale negoziazione di un accordo generale di cooperazione.

Alla visita a Bruxelles del ministro Ardalan ha fatto seguito nell'ottobre 1979 una missione di esperti della Commissione in Iran che ha avuto una serie di contatti a livello tecnico, allo scopo di valutare la possibilità e l'opportunità di avviare il negoziato per la conclusione di un nuovo accordo.

Nel corso di tale missione da parte iraniana è stato affermato che la nuova politica economica di Teheran sarà imperniata sulle effettive necessità del Paese; verrà quindi data priorità alla esportazione.

Per quanto concerne più particolarmente le future relazioni con la CEE, dai contatti di Teheran è emerso quanto segue:

— gli iraniani hanno ribadito la loro richiesta di accordo preferenziale;

— per il settore commerciale l'Iran ha fatto presente che al momento attuale esso può esportare, oltre al petrolio, solo taluni prodotti tradizionali (in primo luogo tappeti) per i quali richiede concessioni doganali (per altri prodotti le quantità disponibili per le esportazioni sarebbero piuttosto limitate e non costituirebbero un problema per la CEE);

— gli iraniani hanno auspicato una stretta collaborazione nel settore del trasferimento delle tecnologie; (la delegazione comunitaria ha, da parte sua, sottolineato la necessità di adeguate garanzie per quanto riguarda la sicurezza degli investimenti);

— nel settore petrolifero la Comunità ha riaffermato la richiesta della concessione dell'accesso non discriminatorio alle risorse energe-

tiche, da parte iraniana è stato comunicato che la produzione non supererà in futuro i 4 milioni di barili al giorno, di cui 1 milione per il consumo interno (suscettibile tuttavia di aumento) ed il resto per la esportazione.

RELAZIONI CEE-ASEAN

La Comunità e i Paesi membri dell'ASEAN (Associazione dei Paesi del Sud-Est asiatico istituita nel 1967 tra Indonesia, Singapore, Malaysia, Thailandia e Filippine) come noto in occasione della riunione a livello di Ministri degli esteri che ha avuto luogo tra le due parti a Bruxelles nel novembre del 1978, hanno concordato sull'opportunità di cercare di dare un carattere più formale e stabile alle relazioni reciproche mediante la conclusione di un accordo di cooperazione.

Nel corso del 1979 la Comunità ha pertanto svolto negoziati con i Paesi ASEAN che hanno permesso di concludere un accordo di cooperazione così articolato:

Natura. — L'accordo ha un carattere non preferenziale, e non esclude *a priori* alcun settore di cooperazione economica che rientra nelle competenze comunitarie. Resta in vigore per cinque anni e per periodi successivi di due anni, salvo denuncia di una delle parti.

Cooperazione commerciale. — È stata prevista la clausola della Nazione più favorita in conformità con le disposizioni GATT, nonché la messa in atto di misure idonee ad incoraggiare lo sviluppo equilibrato degli scambi tra le due parti.

Dovrà essere richiesto il parere delle altre parti qualora vengano prospettate misure che potrebbero avere un effetto negativo sugli scambi.

Cooperazione economica. — Le parti hanno deciso di incoraggiare e facilitare più stretti legami economici mediante investimenti reciprocamente vantaggiosi; mediante la promozione della cooperazione industriale e tecnologica tra le rispettive ditte, compreso il settore estrattivo, e mediante cooperazione nei campi della scienza e tecnologia, energia, ambiente, trasporti e comunicazioni, agricoltura, pesca e silvicoltura.

Cooperazione allo sviluppo. — La Comunità ha riconosciuto che l'ASEAN è una regione in via di sviluppo e si è impegnata ad ampliare la propria azione per contribuire allo sviluppo della regione.

Istituzioni. — È stato creato un Comitato misto di cooperazione per controllare e promuovere le diverse attività proposte dalle parti nell'ambito dell'Accordo.

Nel mese di febbraio ha avuto luogo a Djakarta una conferenza CEE-ASEAN per la cooperazione economica alla quale ha partecipato un largo numero di operatori economici delle due parti.

In tale occasione i Paesi ASEAN sono apparsi essere, agli industriali ed ai banchieri europei, un terreno fertile per iniziative reciproca-

mente proficue. Le parti hanno in concreto esaminato circa 400 progetti di affari, molti dei quali potranno avere con il tempo sviluppi positivi.

CEE-AMERICA LATINA

Le relazioni tra la CEE e l'America latina sono attualmente istituzionalizzate in due incontri annuali (a Bruxelles) a livello ambasciatori, sulla base di quanto stabilito dalla « Dichiarazione comune » adottata nel 1971.

Tali riunioni hanno creato un foro utile per consultazioni periodiche, ma non sono state finora in grado di produrre risultati sostanziali.

Durante la prima riunione a livello ambasciatori nel 1979 è stato deciso di studiare il modo di migliorare il dialogo esistente. I contatti avuti hanno permesso di delineare, nel mese di dicembre, la seguente formula: due tipi di incontri annuali tra i rappresentanti dell'America latina e della CEE. Il primo dovrebbe essere simile a quello attualmente esistente (anche se meglio articolato), mentre l'altro vedrebbe impegnata da parte comunitaria solo la Commissione e da parte latino-americana i Paesi interessati direttamente. Le materie evocabili in questo quadro istituzionale saranno definite di volta in volta dai presidenti delle due parti.

Si prevede che sarà possibile giungere ad una soluzione del problema, secondo tali linee direttrici, all'inizio del 1980.

Tre Paesi della regione hanno accordi commerciali con la CEE e precisamente l'Argentina, il Brasile e l'Uruguay. Il Messico ha un accordo di cooperazione commerciale ed economica.

Otto Paesi dell'area fanno parte del gruppo ACP (Guyana, Surinam, Bahamas, Barbados, Grenada, Giamaica, Dominica, Trinidad e Tobago).

I Paesi del Patto andino (Venezuela, Columbia, Bolivia, Perù ed Equador) hanno chiesto di negoziare un accordo di cooperazione con la Comunità. Il relativo progetto sarà presentato dalla Commissione probabilmente all'inizio del 1980.

Il Brasile — da parte sua — ha chiesto di rinegoziare, su nuove basi, il precedente accordo commerciale non preferenziale concluso nel 1974, il quale non ha mai avuto attuazione pratica soddisfacente; anche in questo caso le trattative avranno luogo nel 1980.

CEE-INDIA

Il 31 marzo è scaduto l'accordo di cooperazione commerciale tra la Comunità e l'India, in vigore dal 1974.

Le discussioni tra i *partners* comunitari, iniziate nel successivo mese di aprile, per definire il mandato da dare alla Commissione per la negoziazione di un nuovo accordo con Nuova Delhi, di portata più ampia del precedente, sono state sospese. È stato infatti ritenuto che soltanto dopo le elezioni politiche indiane previste per l'inizio del 1980

sarebbe stato possibile sapere se tale Paese era ancora intenzionato a sottoscrivere nuove intese con la CEE.

All'inizio del mese di novembre si è tenuta a New Delhi la VII sessione della Commissione mista CEE-India.

È stato in tale occasione stabilito che a Bruxelles verrà aperto un centro commerciale indiano, la cui inaugurazione è prevista per il mese di febbraio 1980.

Nel mese di novembre la Commissione ha iniziato a negoziare con l'India un Accordo di autolimitazione nel settore della juta in sostituzione di quello che sarebbe venuto a scadenza alla fine dell'anno.

CEE-BANGLADESH

Alla fine del mese di marzo si è svolta a Bruxelles la terza sessione della Commissione CEE-Bangladesh.

Essa ha preso atto dell'evoluzione incoraggiante delle esportazioni del Bangladesh, nel senso di una maggiore diversificazione, ed ha espresso la propria soddisfazione per il fatto che il programma comunitario di promozione commerciale ha contribuito a questa evoluzione. Sono state ricordate a questo proposito le disposizioni prese per l'apertura, sotto gli auspici della Comunità, di un centro commerciale del Bangladesh a Copenaghen, nonché l'aiuto comunitario per un istituto analogo a Rotterdam.

La Commissione ha proseguito lo studio delle possibilità di cooperazione tra operatori nel settore del cuoio, della pesca e del gas naturale ed ha esaminato il funzionamento degli accordi settoriali sul commercio dei prodotti di juta e tessili.

Nel mese di novembre sono iniziati i negoziati per il rinnovo, per il quinquennio 1980-1984, dell'attuale accordo CEE-Bangladesh per il settore juta. Tali negoziati non sono però ancora terminati perchè sussistono tuttora delle divergenze fra le richieste di Dacca e quello che la Comunità è disposta a concedere.

CEE-PAKISTAN

Alla fine del mese di gennaio si è svolta a Bruxelles la terza sessione del Comitato misto CEE-Pakistan.

Le due parti hanno esaminato il progredire delle azioni nell'ambito del programma di promozione commerciale della Comunità per lo sviluppo e la diversificazione delle esportazioni pakistane verso la CEE. Esse hanno concordato le linee principali del programma 1979 che prevede il finanziamento della partecipazione del Pakistan ad alcune fiere commerciali europee, missioni commerciali presso la Comunità, invio di esperti tecnici in Pakistan e fornitura di materiale pubblicitario.

Il Comitato misto ha anche discusso delle misure volte ad incentivare la collaborazione tra impresari europei e pakistani, in particolare per quanto riguarda la conciatura, la pesca ed i sub-appalti nel settore

della tecnica e, più in generale, il rafforzamento dello sviluppo industriale del Pakistan.

CEE-SRI LANKA

Nel mese di novembre si è riunita a Colombo la Commissione mista CEE-Sri Lanka.

Sono stati trattati principalmente i problemi riguardanti la promozione commerciale e l'assistenza tecnica per l'incremento delle produzioni locali destinate alle esportazioni. Sono state approfondite anche le prospettive per una cooperazione nel settore della pesca (particolarmente tonno).

CEE-PAESI EFTA

Nell'arco del 1979 gli accordi con i Paesi EFTA hanno funzionato in maniera soddisfacente. Durante le sessioni dei Comitati misti, che hanno avuto luogo — come di consueto — nei mesi di giugno e di dicembre, non sono emersi problemi di particolare rilievo.

Per quanto concerne i prodotti sensibili, la decisione comunitaria di aumentare anche per il 1980 il *plafond* dei massimali del 5 per cento rispetto ai valori dell'anno precedente è stata accolta con soddisfazione dai Paesi esportatori di tali prodotti, in particolare di carta.

Il Consiglio agricoltura del 10 dicembre ha approvato la procedura di reintroduzione dei dazi per i massimali superati durante l'anno, confermando il meccanismo adottato l'anno precedente. Come è noto, tale procedura rappresenta una soluzione di compromesso tra l'automaticità della formula in vigore fino al 1978 e la troppa elasticità dello schema previsto da alcune delegazioni (verifica dell'effettiva necessità sulla base di dati obiettivi), e prevede che l'opportunità della reintroduzione dei dazi su singoli massimali venga preliminarmente esaminata in apposite consultazioni tra gli Stati membri da tenersi quando i massimali fossero raggiunti alla concorrenza del 75 per cento. Tali consultazioni non avranno carattere vincolante e pertanto, qualora gli Stati interessati intendessero mantenere comunque la richiesta di reintroduzione nel momento del superamento del massimale, questa verrebbe automaticamente applicata secondo le norme previste dalla precedente procedura.

Al fine di venire incontro all'auspicio espresso dai Paesi EFTA di approfondire il contenuto degli accordi già esistenti e di sviluppare una ulteriore cooperazione, il Consiglio esteri del 12 giugno ha approvato un rapporto sulla cooperazione tra la CEE ed i Paesi EFTA che, tra l'altro, prevede un esame delle possibilità di cooperazione in settori quali lo scambio di prodotti agricoli, l'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi, le restrizioni alle esportazioni, l'accesso non discriminatorio ai mercati pubblici, gli aiuti di Stato, il marchio comunitario, la politica economica e monetaria, l'ambiente, gli aiuti allo sviluppo e la cooperazione scientifica.

Rappresentanze esterne della Commissione.

La Comunità ha deciso da tempo di aprire nuove Rappresentanze esterne della Commissione in Algeria, Marocco, Tunisia, Egitto, Siria, Giordania, Libano, Israele.

Tale decisione va vista in relazione alla necessità di seguire da vicino l'applicazione degli accordi di cooperazione tra la CEE e gli Stati in questione.

La Commissione ha inoltre intenzione di aprire una Rappresentanza a Belgrado (in relazione alla prevista conclusione di un accordo di cooperazione con la Jugoslavia) ed a Canberra (in considerazione dell'importanza che dovrebbe assumere l'Australia negli anni '80 come fornitore di materie prime per la Comunità e delle difficoltà che esistono da qualche tempo nelle relazioni con quel Paese).

Si ricorda infine che Rappresentanze esterne della Commissione esistono attualmente a Ginevra, Washington, Parigi (presso l'OCSE), New York, Ottawa, Caracas, Santiago, Tokyo, Bangkok, Vienna, Ankara e Atene, nonchè in quasi tutti gli Stati ACP.

CAPITOLO XI

**PREFERENZE GENERALIZZATE - AIUTI D'URGENZA -
AIUTI ALIMENTARI**

PAGINA BIANCA

**PREFERENZE TARIFFARIE GENERALIZZATE A FAVORE
DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO PER L'ANNO 1979**

Tredici provvedimenti, tutti adottati il 29 dicembre 1978, hanno instaurato, per il 1979, il regime delle preferenze tariffarie generalizzate concesse unilateralmente dalla Comunità a favore dei Paesi in via di sviluppo.

Undici Regolamenti del Consiglio hanno disciplinato la specifica materia in ordine a prodotti diversi da quelli di competenza del Trattato carbo-siderurgico; due Decisioni dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in seno al Consiglio, hanno stabilito il particolare regime per determinati prodotti siderurgici rientranti nel quadro giuridico del Trattato di Parigi. Alcuni aggiustamenti sono stati introdotti ai fini di un migliore funzionamento del sistema; peraltro, è rimasta inalterata, nelle linee essenziali, la struttura del particolare regime che, conformemente all'offerta depositata dalla CEE nel 1969 presso la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD), ha avuto completa applicazione a decorrere dal 1° luglio 1971.

Il trattamento è stato sostanzialmente diverso per i prodotti finiti e semifiniti del settore industriale e per i prodotti agricoli trasformati, compresi, rispettivamente, nei Capitoli da 25 a 99 e da 1 a 24 della tariffa doganale comune.

Per i prodotti industriali, diversi dai manufatti di juta e di cocco, è stata concessa l'esenzione daziaria; per determinati manufatti di juta e di cocco il dazio nullo è stato applicato nell'ambito delle misure particolari stabilite con alcuni Paesi esportatori.

Dazi doganali ridotti, in molti casi sino alla totale esenzione, ed elementi fissi di impostazione stabiliti in misura inferiore a quella normale hanno costituito il trattamento preferenziale per una serie di prodotti agricoli trasformati.

Infine, misure particolari hanno avuto per oggetto i tabacchi greggi, le conserve di ananassi, il caffè solubile, il burro di cacao.

1. — *Prodotti « sensibili » del settore industriale diversi dai tessili.* — Per tali prodotti è stato adottato il sistema dei contingenti tariffari comunitari; i dazi nulli sono stati concessi entro limiti stabiliti, espressi generalmente in Unità di conto europeo (UCE) e in metri cubi per il legno compensato o impiallacciato. Secondo i termini dell'offerta comunitaria e in ragione del miglioramento del regime delle preferenze, i volumi contingentali sono risultati teoricamente dalla somma dell'importo di base e dell'importo supplementare; il primo ha rappresentato il valore c.i.f. delle importazioni nella Comunità verificatesi nel 1974 in provenienza dai Paesi e Territori beneficiari, con esclusione di quelli che già fruivano di altri regimi preferenziali; il secondo è stato calcolato sulla base del 5 per cento del valore c.i.f. delle importazioni effettuate nel 1976 in provenienza da Paesi diversi dai beneficiari nonché da quelli che già fruivano gli altri regimi preferenziali. Peraltro, la difficile situazione economica della Comunità ha determinato l'esigenza di contenere gli aumenti risultanti dalla somma dei predetti importi

e di mantenere lo *statu quo* per diversi prodotti di particolare sensibilità.

L'introduzione nel sistema preferenziale generalizzato dell'Unità di conto europea (UCE), in sostituzione dell'Unità di conto (parità del Fondo monetario internazionale), ha comportato i problemi derivanti dalla conversione nelle valute nazionali dei limiti contingentali. È stata adottata una soluzione pragmatica in base alla quale l'aumento delle potenziali importazioni preferenziali per gli Stati membri a moneta debole (Italia, Regno Unito, Irlanda) è stato stabilito con gradualità, con tassi particolari di conversione che tengono conto di percentuali prestabilite di aumento, scaglionate in diversi esercizi preferenziali, della differenza fra l'antica unità di conto e l'unità di conto europea; gli Stati membri a moneta forte (Germania Federale, Benelux, Danimarca) hanno assunto l'impegno di non ridurre le possibilità di importazione già acquisite nel quadro dello schema del 1978. Tale formula ha comportato particolari modalità di applicazione intese ad evitare che i volumi globali in UCE, stabiliti sul piano comunitario, potessero essere superati. Tredici prodotti o gruppi di prodotti hanno formato l'oggetto dei contingenti tariffari comunitari stabiliti dal Regolamento del Consiglio 3154/78; i volumi di quattro contingenti sono stati integralmente suddivisi tra gli Stati membri in base ad una chiave di ripartizione informata, in via di massima, a criteri economici generali attinenti al commercio estero, al prodotto nazionale lordo ed alla popolazione; per nove contingenti, per i quali una quota dei rispettivi volumi è stata inizialmente ripartita fra gli Stati membri, sono state stabilite quote comunitarie di riserva atte sia a garantire il completo esaurimento dei volumi, sia ad evitare la sterilizzazione delle quote inizialmente conferite ai singoli Stati membri e da questi non utilizzate in tutto o in parte.

Allo scopo di contenere le importazioni preferenziali dei Paesi e Territori beneficiari più competitivi e garantire a quelli meno favoriti di potere, comunque, usufruire del particolare regime, è stata mantenuta la regola dell'importo massimo (« butoir »). Questa si identifica in una clausola limitativa, per cui, in via di massima, le importazioni a titolo preferenziale da ciascun Paese o territorio beneficiario non potrebbero, per regola generale, superare il 50 per cento dei singoli volumi contingentali. Peraltro, data la particolare sensibilità dei prodotti soggetti al sistema dei contingenti tariffari comunitari, tale percentuale è stata stabilita soltanto per l'acido glutammico sui sali; per gli altri prodotti essa è scesa al 30 per cento, 20 per cento ed anche al 15 per cento per le calzature e gli apparecchi radio-riceventi e di televisione, rispettivamente, delle voci 64.02 e 85.15 della Tariffa doganale comune.

I dazi normali sono stati stabiliti automaticamente quando è stato raggiunto, a livello comunitario, il limite dei « butoir »; essi sono stati applicati, nei confronti del Paese o Territorio beneficiario, per le importazioni eccedenti l'importo massimo stabilito. I dazi normali sono stati, altresì, applicati automaticamente, sul piano nazionale, da ciascuno Stato membro nei confronti di tutti i Paesi e Territori beneficiari, quando le rispettive quote contingentali e i prelievi dalle quote comunitarie di riserva sono stati esauriti.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Dei tredici contingenti tariffari i beneficiari sono stati 116 Paesi e Territori indipendenti e 23 Paesi e Territori dipendenti; questi ultimi, sono stati esclusi dal regime preferenziale stabilito per le calzature con tomaia di cuoio naturale (voce 64.02-A della Tariffa doganale comune). Di particolare rilievo è l'innovazione introdotta dallo schema del 1979 a favore di 28 Paesi beneficiari meno avanzati, i cui prodotti sono stati ammessi all'importazione preferenziale nella Comunità senza le limitazioni che il particolare regime dei contingenti tariffari comunitari comporta. Si tratta del seguente gruppo di Paesi figuranti nell'elenco adottato dalle Nazioni Unite con la Risoluzione (XXX) del 12 dicembre 1979: Afghanistan, Alto Volta, Bangladesh, Benin, Botswana, Burundi, Butan, Ciad, Etiopia, Gambia, Guinea, Haiti, Repubblica Centrafricana, Laos, Lesotho, Malawi, Maldive, Mali, Nepal, Niger, Ruanda, Samoa Occidentale, Somalia, Sudan, Tanzania, Uganda, Yemen del Nord, Yemen del Sud.

La Decisione 78/1037 CECA ha avuto per oggetto tre contingenti relativi a determinati prodotti siderurgici di cui beneficiari sono stati gli stessi Paesi e Territori, indipendenti e dipendenti, previsti dal Reg. del Consiglio 3154/78; i 28 Paesi meno avanzati hanno beneficiato delle stesse agevolazioni particolari.

2. — *Prodotti « quasi sensibili » e « non sensibili » del settore industriale, diversi dai tessili*. — I prodotti industriali « quasi sensibili » sono stati assoggettati, come nei precedenti periodi preferenziali, ad un meccanismo di sorveglianza speciale. La cessazione delle preferenze nei confronti sia di tutti i Paesi e Territori beneficiari, sia del Paese o Territorio beneficiario, non è stata automatica nei casi in cui, rispettivamente, i massimali (« plafonds ») si sono esauriti a livello comunitario oppure sono stati raggiunti i limiti degli importi massimi (« butoirs ») utilizzabili da ciascun Paese o Territorio; la Commissione, previa consultazione con gli Stati membri, ha deciso con proprio Regolamento, caso per caso, in relazione alla situazione del mercato comunitario, la cessazione della preferenza quando non è stato possibile mantenerla.

I prodotti industriali « non sensibili » non sono stati sottoposti in maniera sistematica ad un meccanismo di sorveglianza in grado di fornire, in ogni momento, il livello delle importazioni preferenziali verificatesi in tutta la Comunità; il controllo è stato esercitato a posteriori in base ai dati statistici, in maniera più elastica e meno immediata, dato lo scarto di tempo con cui le statistiche complete di importazione sono abitualmente disponibili.

Peraltro, nei casi in cui qualche Stato membro avesse constatato un aumento preoccupante delle importazioni di determinati prodotti « non sensibili », la pronta instaurazione delle normali procedure, previste per il controllo di quelli « quasi sensibili », avrebbe dato la possibilità alla Commissione di ripristinare, se del caso, con proprio Regolamento i dazi normali qualora i rispettivi massimali si fossero esauriti o fossero stati raggiunti i relativi importi massimi (« butoirs »).

Gli stessi provvedimenti comunitari hanno disciplinato il regime preferenziale per i prodotti industriali « quasi sensibili » e « non sensibili ». Per i « quasi sensibili », soggetti, cioè a controllo mediante sor-

veglianza speciale, i massimali (« plafonds ») e gli importi (« butoirs ») sono stati indicati in apposito elenco, di cui il Consiglio ha preso atto; detti prodotti hanno comportato, rispetto al precedente esercizio preferenziale, alcuni mutamenti (aumenti massimali, modifiche di « butoirs », inclusione di nuovi prodotti).

Le imputazioni, nel quadro dei singoli massimali, sono state circoscritte nell'ambito di un importo massimo comunitario (« butoir ») del 50 per cento nei confronti di ciascun Paese e Territorio beneficiario, salvo talune eccezioni stabilite per determinati prodotti ed indicate negli stessi provvedimenti comunitari.

Per i prodotti « non sensibili » non è stato necessario stabilire i massimali e gli importi massimi per essi sono state teoricamente valide le regole di principio relative ai « plafonds ».

In via generale, l'applicazione dell'UCE non ha posto problemi sia per i prodotti « quasi sensibili » che per quelli « non sensibili », mancando la ripartizione fra gli Stati membri dei volumi dei massimali.

3. — *Prodotti tessili.* — Per i tessili, diversi dai manufatti di juta e di cocco, la Commissione aveva proposto un nuovo schema adeguato alla politica commerciale ed industriale del settore. Tenuto conto, peraltro, delle difficoltà che avrebbero incontrato le Amministrazioni nazionali nell'applicazione a breve termine di tale regime e allo scopo di dare la possibilità di mettere a punto, sul piano comunitario, il nuovo schema basato sull'Accordo multifibre e sugli accordi bilaterali conclusi con i Paesi fornitori, è stato deciso di prorogare per 6 mesi il sistema del 1978, apportando un aumento del 5 per cento ai volumi espressi in tonnellate da importare in esenzione daziaria ed alcuni aggiustamenti (Regolamento del Consiglio 3157/78). Tale regime è stato ancora prorogato per il 2° semestre del 1979 con un ulteriore aumento dei volumi quantitativi nella misura del 5 per cento (Regolamento del Consiglio 1195/79).

In applicazione degli accordi della Comunità conclusi con l'Italia e con il Bangladesh, hanno beneficiato dell'esenzione daziaria determinati prodotti di juta originari di detti Paesi e di cocco originari dell'India; in virtù dei provvedimenti speciali decisi dalla Comunità e dai Paesi fornitori, tale regime preferenziale è stato esteso alla Thailandia per i manufatti di juta e allo Sri-Lanka per i tappeti di cocco e i tappeti « tufted » di cocco (Regolamento del Consiglio 3158/78).

4. — *Prodotti agricoli trasformati.* — Il Regolamento del Consiglio 3161/78 ha stabilito il regime preferenziale per una serie di prodotti rientranti in diverse posizioni o parti di posizioni dei Capitoli 1 a 24 della Tariffa doganale comune. Miglioramenti di rilievo sono stati introdotti, sia apportando delle riduzioni al livello dei dazi preferenziali per determinati prodotti già figuranti nello schema (aragoste, astici, granchi, gamberi, gamberetti, calamari, polpi, sigari), sia stabilendo dazi ridotti per nuovi prodotti (succhi di concentrati di pompelmi, hilse (pesci) in conserva, eccetera).

I beneficiari sono stati 114 Paesi e Territori indipendenti (è stata inclusa la Romania) e 23 Paesi e Territori dipendenti.

In analogia a quanto è stato disposto per il settore industriale, esclusi i tessili, tutti i prodotti agricoli trasformati, coperti dallo schema preferenziale, originari dei 28 Paesi beneficiari meno avanzati, sono stati ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione doganale. Inoltre, a detti Paesi è stata concessa in esclusività tale esenzione per le uve secche e il caffè verde.

5. — *Misure particolari per i tabacchi greggi, conserve di ananassi, burro di cacao, caffè solubile.* — Come nel 1978, è stato aperto un contingente tariffario di 60.000 tonnellate di tabacchi greggi del tipo Virginia al dazio del 7 per cento con determinati limiti di riscossione minima e massima.

Una prima parte di tale volume (tonn. 58.800) è stata ripartita fra gli Stati membri (per l'Italia tonn. 3.920) e il quantitativo di 1.200 tonnellate ha costituito la quota di riserva comunitaria. Tale contingente ha interessato soprattutto l'Italia, terzo Paese fornitore del Regno Unito dopo gli Stati Uniti ed il Canada, nonché il Pakistan, la Malaysia e lo Sri-Lanka (Regolamento del Consiglio 3159/78).

È stato, inoltre, aperto un « plafond » comunitario di 2.500 tonnellate di tabacchi greggi, diversi da quelli del tipo Virginia, al dazio del 7 per cento, con determinati limiti di riscossione minima e massima (Regolamento del Consiglio 3160/78).

Sono stati, altresì, stabiliti un contingente tariffario di 45.000 tonnellate di conserve di ananassi in fette, semifette o spirali, al dazio del 12 per cento ed un contingente tariffario di 28.000 tonnellate di conserve di ananassi in fette, semifette o spirali, al dazio del 15 per cento. È stata prevista, oltre a tali dazi ridotti, l'applicazione del prelievo sullo zucchero, qualora il relativo tenore fosse risultato superiore a determinate percentuali in peso. Tali provvedimenti hanno interessato particolarmente la Malaysia, le cui conserve di ananassi costituiscono un prodotto di esportazione molto importante nelle tradizionali correnti commerciali dirette verso il mercato britannico (Regolamenti del Consiglio 3163/78 e 3164/78).

Due contingenti tariffari comunitari (uno di tonnellate 21.600 di burro di cacao, al dazio dell'8 per cento; l'altro di tonnellate 18.750 di caffè solubile, al dazio del 9 per cento), sono stati, infine, stabiliti in relazione all'accordo commerciale non preferenziale CEE-Brasile, firmato a Bruxelles il 1° dicembre 1973 ed entrato in vigore il 1° agosto 1974. Dato il carattere non preferenziale dell'Accordo commerciale CEE-Brasile, hanno potuto fruire di tale concessione tutti i Paesi e Territori in via di sviluppo beneficiari. Peraltro, di fatto, il Brasile ha utilizzato l'essenziale dei contingenti in questione (Regolamento del Consiglio 3162/78).

Il beneficio dei menzionati regimi preferenziali stabiliti per i tabacchi greggi, le conserve di ananassi, il burro di cacao, il caffè solubile è stato riservato a 114 Paesi e Territori indipendenti (è stata inclusa la Romania) e a 23 Paesi e Territori dipendenti; a favore dei 28 Paesi

meno avanzati è stata concessa la sospensione totale dei dazi doganali nell'ambito dei predetti contingenti tariffari e del « plafond » comunitario stabilito per i tabacchi greggi diversi dal tipo « Virginia ». Sono state stabilite apposite clausole di salvaguardia nei casi di pregiudizio grave o di minaccia di pregiudizio grave sia ai produttori comunitari, sia ad una sola regione della Comunità per il burro di cacao, il caffè solubile e le conserve di ananassi, le rispettive clausole di salvaguardia sono state valide, altresì, nei casi di una situazione sfavorevole per gli Stati ACP.

SCHEMA PREFERENZIALE PER IL 1980

Anche per il 1980 il regime preferenziale generalizzato a favore dei Paesi in via di sviluppo è stato instaurato con tredici provvedimenti, in gran parte adottati il 6 dicembre 1979, e gli altri il successivo giorno 10.

È stata mantenuta, nelle linee generali, la struttura del sistema già in uso nei precedenti esercizi preferenziali, al quale sono stati apportati alcuni adeguamenti e ritocchi, ai fini di un miglioramento sul piano tecnico, nonché le seguenti innovazioni:

1. — *Prodotti industriali finiti e semifiniti, diversi dai tessili.* — Seguendo la metodologia tradizionale (importo di base più importo supplementare), per i volumi dei prodotti « sensibili », soggetti al contingentamento, e per i massimali (« plafonds ») di quelli « quasi sensibili », disciplinati dal meccanismo della sorveglianza speciale, sono stati assunti quale base di calcolo i dati statistici del 1977 (nel precedente esercizio l'importo di base è stato riferito al 1974 e quello supplementare al 1976). L'incremento automatico derivante da tale determinazione teorica, è stato peraltro generalmente contenuto a cifre inferiori, in aderenza al principio della graduale progressività del particolare regime e a causa della difficile situazione economica di vari settori produttivi della Comunità. È stato, inoltre, effettuato un secondo allineamento verso l'unità di conto europea (UCE) sulla base degli importi delle monete nazionali vigenti alla data del 1° ottobre 1979.

I contingenti tariffari comunitari relativi ai prodotti e gruppi di prodotti « sensibili », diversi da quelli siderurgici, sono stati ridotti a 12, in quanto l'acido glutammico e i suoi sali sono stati trasferiti nel Regolamento degli « ibridi », nel quale sono stati, altresì, introdotti l'urea con tenore in azoto superiore al 45 per cento, i coltelli, nonché le posate di acciaio inossidabile. In tale Regolamento sono stati stabiliti « butoirs » particolari per determinati prodotti originari della Jugoslavia, Cina del Sud, Venezuela, Thailandia, Hong Kong.

2. — *Prodotti tessili diversi dai manufatti di juta e di cocco.* — La disciplina quantitativa delle importazioni dei tessili nella Comunità realizzata mediante numerosi accordi bilaterali con i Paesi fornitori, conclusi nel quadro dell'Accordo multifibre, ha implicato una revisione del regime preferenziale generalizzato informata ad una ripartizione

più equa ed equilibrata dei vantaggi concessi ai Paesi e Territori beneficiari e al grado di sensibilità del particolare settore comunitario.

Il volume globale dei tessili (coperti o meno dall'accordo multi-fibre), da ammettere al beneficio delle preferenze, è fissato a 115.000 tonnellate. I prodotti, rientranti nell'Accordo predetto e classificati nelle identiche categorie stabilite nel quadro dei menzionati accordi bilaterali, sono ammessi al dazio nullo se originari esclusivamente dei Paesi e Territori beneficiari che abbiano assunto impegni di autolimitazione quantitativa; l'esenzione è concessa nei limiti di quote ad essi singolarmente attribuite in modo differenziato. Tale modulazione è risultata dall'applicazione di apposita formula aritmetica basata sui criteri obiettivi inerenti allo sviluppo generale espresso dal prodotto nazionale lordo « pro capite » e alle esportazioni dei tessili delle singole categorie, effettuate nel 1977, a livello sia mondiale sia della Comunità (la moltiplicazione del grado di sviluppo generale per il grado di competitività, sia a livello mondiale, sia a livello della Comunità, ha dato luogo a due serie di risultati; di questi è stato preso in considerazione il più favorevole ai fini del conferimento delle quote in esenzione daziaria ai singoli Paesi e Territori beneficiari). Tale formula non è stata utilizzata per Hong Kong, la Cina, la Romania; a tali Paesi è stato conferito il volume preferenziale nella misura del 2 per cento delle rispettive esportazioni tessili della Comunità effettuate nell'anno predetto (ciò comporta che le restanti esportazioni saranno assoggettate ai normali dazi della Tariffa doganale comune). Per altri Paesi molto competitivi, quali il Brasile, Corea del Sud, Jugoslavia, l'esenzione daziaria, in base a detta formula, è stata concessa per una aliquota molto limitata (9 per cento) delle specifiche esportazioni; per conto Paesi come Haiti e il Bangladesh beneficiano delle preferenze per la totalità delle loro vendite nella Comunità.

Non è stato temporaneamente preso in considerazione il caso dell'Iran che, non avendo concluso con la CEE un accordo quantitativo, non può beneficiare del dazio nullo preferenziale per i suoi tappeti; peraltro detto Paese si è dichiarato disposto all'apertura di negoziati.

Per i prodotti non coperti dall'Accordo multifibre è stata concessa all'insieme dei Paesi beneficiari (cioè senza quote-parti individuali) la esenzione tariffaria per un volume corrispondente al 55 per cento del totale delle importazioni originarie di detti Paesi effettuate, per i singoli prodotti, nel 1977, tuttavia, detto volume non potrà essere superiore al 25 per cento delle preferenze concesse nel 1978. Inoltre, in aderenza al regime instaurato per gli altri prodotti industriali, ai Paesi meno avanzati è stata concessa l'esenzione daziaria senza limiti quantitativi.

3. — *Prodotti agricoli.* — Sono state apportate alcune riduzioni daziarie per i prodotti agricoli trasformati (per le banane secche, che presentano un particolare interesse per alcuni Paesi latino-americani in via di sviluppo, il dazio preferenziale è stato ridotto dal 10 al 6 per cento). È stata stabilita al 7 per cento la preferenza daziaria per l'olio di palma frazionato liquido; per l'olio di palma frazionato solido il dazio preferenziale sarà inferiore di un punto rispetto a quello autonomo

della Tariffa doganale comune che dovrà essere ancora stabilito (tali preferenze saranno adottate non appena il Consiglio avrà deciso sui dazi corrispondenti della Tariffa doganale comune). Ai 28 Paesi meno avanzati è stata concessa in esclusività l'esenzione totale per i semi di trifoglio; essi inoltre, potranno importare nella Comunità, a dazio nullo, il burro di cacao e il caffè solubile anche dopo l'esaurimento dei rispettivi contingenti tariffari. Per i tabacchi greggi del tipo Virginia, fermi restando il dazio del 7 per cento ed il limite massimo di riscossione di 45 UCE per 100 Kg. a peso netto, è stato ridotto da 15 a 13 UCE il limite minimo di riscossione su detta base quantitativa. Tale modifica si è resa necessaria quale adattamento tecnico per tener conto dell'aumento della protezione tariffaria, a partire dal 1° gennaio 1980, risultante dall'applicazione dell'UCE nei mercati a moneta debole (Regno Unito, Irlanda, Italia).

4. — *Paesi beneficiari.* — La Repubblica Popolare Cinese è stata inclusa fra i Paesi beneficiari del sistema preferenziale della Comunità. Sono state, peraltro, previste modalità particolari, quali:

a) l'esclusione dal regime preferenziale per alcuni prodotti industriali (prodotti « sensibili » soggetti al regime dei contingenti tariffari comunitari; tubi di ferro o di acciaio; barre, profilati e fili di rame; lamiere, fogli e nastri di zinco; pelli preparate di altri animali, diverse da quelle semplicemente conciate; lavori da panieraio; lamiere, fogli e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,20 mm.; eccetera) e per determinati prodotti agricoli (tabacchi lavorati ed estratti di tabacco; succhi di frutta; frutta altrimenti preparate o conservate; burro di cacao; caffè solubile; conserve di ananassi; tabacchi greggi del tipo Virginia e di tipo diverso; eccetera).

b) La fissazione di « butoirs » ridotti per determinati prodotti (carburo di calcio; carta Kraft; vetro per vetrare; motori elettrici; lampade elettriche portatili, fili elettrici isolati, alcuni prodotti siderurgici; pelli ovine e caprine preparate, diverse da quelle semplicemente conciate; pneumatici e camere d'aria per velocipedi e motocicli; pelliccerie confezionate; macchine da cucire per uso industriale; macchine da cucire; eccetera). È stata consentita alla Cina l'utilizzazione del regime preferenziale nel settore tessile per un quantitativo limitato (circa 1.600 tonnellate nell'ambito del volume globale di 115.000 tonnellate, pari al 2 per cento delle esportazioni verso la Comunità effettuate nel 1977). Il caso della Bulgaria non è stato ancora preso in considerazione; esso sarà esaminato nel contesto del futuro regime che sarà applicato a decorrere dal 1° gennaio 1981. Nei confronti della Romania è stata confermata la concessione selettiva delle preferenze di cui ha beneficiato nel 1979; questa è stata estesa ad altri prodotti (acido glutammico e suoi sali; ossidi di piombo; eccetera). A seguito del mutamento del loro statuto internazionale, nella lista dei Paesi e Territori indipendenti sono stati inseriti la Repubblica di Kiribati, Santa Lucia, San Vincenzo, Dominica; la denominazione dell'Impero Centro-africano è stata sostituita da quella di Repubblica Centro-africana. Una modifica è stata, altresì,

apportata nella lista dei Paesi e Territori indipendenti con l'inserimento delle Isole Pitcairn.

Nonostante la difficile situazione della propria economia, su cui grava la crisi energetica, la Comunità ha concretamente tradotto, nella sua offerta per il 1980, l'intento di ampliare in modo costante in vantaggi preferenziali a favore dei Paesi in via di sviluppo. Il regime del nuovo esercizio preferenziale è stato informato a due esigenze imperative, quali la responsabilità dell'Europa dei Nove nei confronti del Terzo Mondo e la difficile congiuntura della Comunità, segnatamente in relazione al fattore dell'occupazione. Le concessioni preferenziali sono state contemperate, in un equilibrio di equità, con gli inderogabili interessi produttivi degli Stati membri ed anche dei Paesi associati. In tale contesto le esigenze dei 28 Paesi beneficiari meno progrediti sono state tenute in considerazione prioritaria e particolare. Nel settore industriale la Comunità ha offerto ai Paesi emergenti, per il 1980, potenziali importazioni, in esenzione dai dazi doganali, per circa 8 miliardi di UCE; nel settore agricolo tali possibilità, secondo i prodotti a dazio nullo o a dazio ridotto, sono nell'ordine di circa 1,5 miliardi di UCE; l'offerta globale, aggirantesi su 9,5 miliardi di UCE, comporta, rispetto al 1979, un aumento di circa il 20 per cento. Trattasi di un incremento notevole, tenuto conto, altresì, dell'assenza di un ampliamento comparabile e significativo nel quadro dei sistemi preferenziali degli altri Paesi offerenti membri dell'Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economico (OCSE).

Lo sgravio degli oneri doganali, conseguente alla concessione unilaterale delle preferenze generalizzate, comporta altresì, in una certa misura, un onere finanziario a carico degli Stati membri che debbono contribuire con proventi di altra natura alle esigenze del bilancio comunitario eventualmente non coperto dalle risorse proprie costituite dal gettito dei dazi doganali e dei prelievi agricoli.

L'esercizio preferenziale del 1980 è l'ultimo del primo periodo decennale di applicazione del particolare regime; sulla base di questa iniziale esperienza, la Comunità dovrà definire lo schema applicabile nel secondo decennio, decorrente dal 1° gennaio 1981, per il quale è prevista una radicale revisione.

AIUTI D'URGENZA

Fra i vari aiuti di urgenza effettuati nel 1979 vi è da segnalare soprattutto la partecipazione della Comunità al programma di aiuti internazionali in favore dei rifugiati del sud-est asiatico e della Cambogia.

Aiuti ai rifugiati del sud-est asiatico.

Il Consiglio Esteri CEE ha deciso nel mese di luglio il seguente programma di aiuti ai profughi del sud-est asiatico tramite l'Alto Commissariato per i rifugiati:

28.000 tonnellate di riso (per un valore di circa 10,2 MUCE ai prezzi mondiali) per coprire il 50 per cento del fabbisogno dei profughi nel sud-est asiatico sino al febbraio 1980;

3.000 tonnellate di latte in polvere (per un valore di circa 1,7 MUCE);

finanziamenti per un valore di 10 MUCE a favore del programma generale dell'UNHCR.

Tali aiuti sono stati decisi in un momento in cui il problema dei rifugiati si trovava al centro dell'attenzione della Comunità internazionale e, in gran parte, a seguito della conferenza di Ginevra del 20-21 luglio. Ad essi debbono essere aggiunti altri aiuti concessi dalla Comunità nei primi mesi dell'anno; in vari organismi internazionali i seguenti quantitativi di aiuti alimentari: 5.000 tonnellate di cereali, 1.210 tonnellate di latte in polvere e 500 tonnellate di butteroil; erano già stati inoltre concessi finanziamenti all'UNHCR per aiuti ai profughi per un ammontare di 5 MUCE.

Il problema dei rifugiati del sud-est asiatico ha avuto importanti riflessi sul programma comunitario di aiuti al Vietnam per il 1979 (in base al quale era previsto che il Vietnam ricevesse 86.000 tonnellate di cereali, 15.000 tonnellate di latte in polvere, 4.000 tonnellate di butteroil).

La Commissione il 4 luglio scorso, nell'esercizio dei propri poteri di gestione, ha di fatto sospeso questi aiuti. Al Consiglio Esteri del 24 luglio si era d'altra parte convenuto che la questione degli aiuti venisse eventualmente riesaminata dal Consiglio CEE alla luce del rapporto del Segretario generale delle Nazioni Unite sull'attuazione delle conclusioni raggiunte a Ginevra.

Vi è da notare che il Consiglio del 24 luglio aveva comunque deciso l'esportazione di 2.700 tonnellate di riso a favore dei profughi cambogiani in Vietnam da distribuirsi per il tramite dell'UNHCR.

Aiuti alle popolazioni della Cambogia.

Il Consiglio CEE del 24 luglio ha deciso di stanziare 5 MUCE a favore delle popolazioni cambogiane.

Alla fine di ottobre una nuova decisione è stata presa dal Consiglio, il quale ha approvato la concessione di un aiuto supplementare di 25 milioni di UCE (pari a 35 milioni di dollari) alle popolazioni della Cambogia nel quadro di un piano di urgenza di 6 mesi (ottobre 1979-marzo 1980), valutato in 111 milioni di dollari dall'UNICEF e dalla Croce Rossa Internazionale (non compresi i fabbisogni dell'UNHCR per un piano di sistemazione dei rifugiati cambogiani in Thailandia, il cui costo è stato valutato attorno ai 50 milioni di dollari). Della somma stanziata dalla Comunità era previsto che 20 MUCE servissero per l'acquisto di medicinali, mezzi di trasporto, sementi ed altri beni di prima necessità e 5 MUCE per l'acquisto e la distribuzione di 10.000 tonnellate di riso.

Se si considera che la Commissione ha anche assegnato alle popolazioni cambogiane, dalla riserva del programma aiuti alimentari per il 1979, 1.500 tonnellate di latte in polvere per un valore di circa 1 MUCE, si può calcolare un contributo totale della Comunità al programma di aiuti lanciato dagli organismi internazionali pari a circa 43,4 milioni di dollari.

Gli Stati membri hanno annunciato contributi bilaterali per 13,61 milioni di dollari, che portano il totale dell'impegno europeo a oltre 57 milioni di dollari (Germania 3,66; Francia 3; Regno Unito 2,67; Paesi Bassi 2,2; Danimarca 0,96; Belgio 0,42; Irlanda 0,31; Lussemburgo 0,24; Italia 0,15).

PRODOTTI DI BASE

ACCORDI GIÀ ESISTENTI

Si ricorda che la Comunità è membro di accordi internazionali sul caffè, il cacao, l'olio d'oliva, lo stagno ed i cereali.

Nel contesto di tali accordi, la Comunità ha partecipato in modo attivo ai lavori di gestione. Inoltre, il Consiglio è stato chiamato a prendere un certo numero di decisioni in relazione alla scadenza di taluni di questi accordi previste per il 1979.

1. — *Accordo internazionale sul grano.*

L'accordo internazionale sul grano che già è stato prorogato 4 volte, veniva a scadere il 30 giugno 1979. Vista l'impossibilità per la Conferenza di negoziato UNCTAD delle Nazioni Unite nel febbraio del 1979 di pervenire ad un consenso sugli elementi essenziali di un nuovo accordo, una nuova proroga di due anni dell'accordo esistente è stata convenuta in occasione di una Conferenza *ad hoc* tenutasi a Londra il 21 marzo 1979. Una delegazione della Comunità ha partecipato a tale Conferenza, i cui risultati sono stati accettati dal Consiglio il 12 giugno 1979 (cfr. G.U. L. 152 del 20 giugno 1979).

Vi è da rilevare a questo proposito che la Comunità avrebbe preferito una proroga di un solo anno al fine di poter esercitare una pressione sulla comunità internazionale per una ripresa più rapida del negoziato, ma ha dovuto alla fine accettare l'opinione maggioritaria degli altri Paesi firmatari.

2. — *Accordo internazionale sull'olio d'oliva.*

In vista della scadenza dell'attuale accordo il 31 dicembre 1979, una Conferenza delle Nazioni Unite si è tenuta a Ginevra dal 20 marzo al 6 aprile 1979 per negoziare un nuovo accordo nel quadro del programma integrato dell'UNCTAD.

La Comunità vi ha partecipato sulla base di direttive stabilite dal Consiglio il 19 marzo 1979. In particolare il Consiglio aveva giudicato che l'accordo:

dovesse continuare ad avere caratteristiche di flessibilità;

dovesse tenere conto nei suoi obiettivi della situazione eccedentaria attuale del mercato ed essere orientato verso un equilibrio del-

l'offerta e della domanda, invece che verso uno sviluppo della produzione.

Per quanto concerne d'altra parte la partecipazione della Comunità in quanto tale all'accordo, il Consiglio si è pronunciato per una partecipazione di quest'ultima anche ai fondi di propaganda. Avendo avuto il negoziato esito positivo, il Consiglio ne ha convalidato, il 12 novembre 1979, i risultati, autorizzando la Comunità a partecipare al nuovo accordo. In considerazione delle caratteristiche particolari di tale accordo, il Consiglio ha inoltre convenuto che la Comunità in quanto tale fosse la sola a partecipare alla procedura di conclusione; non è stata quindi applicata la procedura abituale « mista » di firma e ratifica da parte sia della Comunità che degli Stati membri. Il nuovo accordo internazionale sull'olio d'oliva è stato firmato il 16 novembre 1979.

3. — *Accordo internazionale sul cacao.*

Una Conferenza di negoziato per il nuovo accordo sul cacao ha avuto luogo nel 1979 a Ginevra nel quadro del programma integrato dell'UNCTAD. Tale conferenza si è divisa in tre sessioni che hanno avuto luogo rispettivamente a gennaio-febbraio, a luglio-agosto e a novembre.

La Comunità vi ha partecipato attivamente sulla base di direttive del Consiglio, concernenti la conclusione di un accordo di stabilizzazione del mercato sulla base di scorte, un meccanismo di prezzi ed eventuali misure complementari. È da notare che difficoltà maggiori sono emerse circa la definizione dei livelli dei prezzi destinati ad attivare il meccanismo delle scorte; non è stato quindi possibile raggiungere un risultato positivo.

Tenuto conto della situazione e della scadenza dell'accordo attuale il 30 settembre, la Comunità ha accettato che l'accordo venga prorogato di un anno.

4. — *Accordo internazionale sul caffè.*

A tale riguardo il Consiglio ha preso le seguenti due decisioni:

con la prima (25 settembre 1979) è stato notificato al Segretario Generale dell'ONU depositario dell'accordo, l'intenzione della Comunità di continuare a fare parte dell'accordo per tutto il periodo durante il quale esso resterà in vigore. Benchè l'accordo abbia una validità di 6 anni e resti quindi valido sino al 30 settembre 1982, tale notifica era necessaria, essendo previsto che prima della fine del terzo anno (e cioè il 30 settembre 1979) le parti contraenti facessero conoscere la loro intenzione o meno di continuare a fare parte dell'accordo;

con la seconda (9 ottobre 1979) il Consiglio ha introdotto nel diritto comunitario la regolamentazione prevista dall'accordo in materia di certificati di origine (nel caso in cui i contingenti entrino in vigore).

NEGOZIATI E DISCUSSIONI NEL QUADRO DEL PROGRAMMA INTEGRATO DELLA UNCTAD PER I PRODOTTI DI BASE.

1. — *Conclusioni di nuovi accordi.*

La Comunità e gli Stati membri hanno continuato a partecipare attivamente ai lavori dell'UNCTAD per l'applicazione della Risoluzione 93 (IV) di Nairobi riguardante il programma integrato per i prodotti di base.

Un importante risultato è stato raggiunto nel 1979 con la conclusione di un accordo sulla gomma naturale. La Comunità, sulla base di direttive del Consiglio fissate il 26 marzo 1979, ha svolto un ruolo molto attivo di mediazione tra le posizioni difese dai paesi produttori da una parte e taluni grandi paesi consumatori dall'altra.

Il nuovo accordo, che sarà pronto per la firma a partire dal 2 gennaio 1980, comporta un meccanismo di stabilizzazione del mercato basato su una scorta regolatrice di 400.000 tonnellate (nonchè su una scorta d'urgenza di 150.000 tonnellate) e su un sistema di livelli dei prezzi per l'attivazione delle operazioni di stoccaggio.

Sono inoltre proseguiti i lavori per altri prodotti.

AIUTI ALIMENTARI

Programmi di aiuti alimentari per il 1979.

La Comunità economica europea nel quadro delle proprie azioni a favore dei Paesi in via di sviluppo fornisce a titolo di aiuto alimentare, dei rilevanti quantitativi di cereali, latte scremato in polvere, butteroil e zucchero.

Il programma in cereali deriva dagli impegni presi dalla Comunità nell'ambito della seconda Convenzione per l'aiuto alimentare, firmata a Washington nel 1971. Il contributo complessivo della Comunità per il 1979, invariato rispetto all'anno precedente, è di 1.287.000 tonnellate di cereali, il più consistente dopo quello degli Stati Uniti d'America.

Le forniture comunitarie in cereali sono divise in azioni eseguite direttamente dalla Comunità in quanto tale (56% del quantitativo globale, ossia 720.500 tonnellate) e azioni bilaterali degli Stati membri (44%, ossia 566.500 tonnellate).

I programmi in prodotti lattiero-caseari e in zucchero non derivano invece da impegni internazionali e sono eseguiti direttamente dalla Comunità in quanto tale.

Per il 1979 la Comunità si è impegnata a fornire 150.000 tonnellate di latte scremato in polvere, 45.000 tonnellate di butteroil e 6.200 tonnellate di zucchero.

Per far fronte alle suddette forniture è stato iscritto nel bilancio 1979 un importo complessivo di 286,83 milioni in UCE così ripartite: cereali 100,93; latte scremato in polvere 110,21; butteroil 74,24; zucchero 1,45. Tali importi riguardano le spese relative all'acquisto dei prodotti nonchè

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

al loro trasporto e distribuzione, mentre non includono gli oneri relativi alle restituzioni all'esportazione dei prodotti.

Nel 1979 la Comunità in quanto tale ha deciso di fornire aiuti ai seguenti Paesi:

America Latina: Bolivia, El Salvador, Ecuador, Giamaica, Guyana, Honduras, Perù;

Africa: Alto Volta, Angola, Benin, Capo Verde, Ciad, Comore, Congo, Egitto, Etiopia, Gambia, Ghana, Gibuti, Guinea Bissau, Guinea Conakri, Lesotho, Madagascar, Mali, Mauritania, Maurizio, Mozambico, Niger, Sao Tomé, Senegal, Ruanda, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Tanzania, Zaire, Zambia;

Medio Oriente: Giordania, Libano, Siria, Yemen (RA), Yemen (RDP);

Asia: Afghanistan, Bangladesh, Birmania, Filippine, India, Indonesia, Laos, Pakistan, Sri Lanka, Vietnam;

Altri: Malta;

organismi internazionali: CRS, CICR, LICROSS, UNHCR, UNRWA, PAM, NGO (la distribuzione geografica di tali aiuti viene concordata tra gli organismi e la Comunità e può comprendere anche paesi non inclusi nella lista che precede).

Nuova proposta di regolamento-quadro sull'aiuto alimentare.

Nel corso del 1979 sono continuate in sede comunitaria le discussioni in vista di una riforma della politica dell'aiuto alimentare.

Nel mese di gennaio la Commissione ha presentato una nuova proposta di regolamento-quadro relativa all'aiuto alimentare, in sostituzione di un'altra precedente presentata nel giugno 1978.

In linea con gli orientamenti emersi sia in seno al Consiglio che nel Parlamento europeo, la nuova proposta è diretta in primo luogo ad accentuare quegli aspetti dell'aiuto alimentare che lo rendono uno degli strumenti fondamentali della politica comunitaria di cooperazione allo sviluppo. È significativo a questo proposito che venga prevista una base giuridica mista che fa capo non solo all'articolo 43 (politica agricola) ma anche all'articolo 235 (dal quale trae origine la politica comunitaria dell'aiuto allo sviluppo).

Allo stesso tempo la proposta della Commissione mira a rendere più efficaci le procedure di gestione dell'aiuto alimentare attraverso una loro semplificazione ed una migliore ripartizione di competenze fra i vari organi comunitari.

La proposta della Commissione è stata oggetto di discussione in seno al Consiglio ed ha anche raccolto i pareri (sostanzialmente favorevoli) del Parlamento e della Corte dei conti. Per quanto riguarda la discussione in seno al Consiglio rimangono da risolvere alcuni problemi fondamentali, circa la divisione delle competenze tra Commissione e Consiglio (soprattutto per quanto riguarda la distribuzione dei quantitativi globali di aiuto fra Paesi ed organismi beneficiari) ed i criteri di

voto (maggioranza qualificata o unanimità) da seguire per le materie di competenza del Consiglio.

Negoziati per una nuova Convenzione sugli aiuti alimentari.

Dal 22 gennaio al 14 febbraio 1979 si è tenuta a Ginevra la Conferenza di negoziato per il rinnovo dell'accordo internazionale del grano del 1971, il quale come noto è costituito da due Convenzioni, quella sul commercio internazionale dei cereali e quella sull'aiuto alimentare. La Conferenza è stata aggiornata ed i negoziati rinviati *sine die* a causa delle notevoli divergenze riscontrate in materia di commercio internazionale dei cereali. Progressi invece erano stati compiuti per quanto riguarda la Convenzione sull'aiuto alimentare, ma anche in questo caso i lavori hanno dovuto essere sospesi a causa del legame fra le due Convenzioni.

Nel corso dell'anno è apparso sempre più evidente che le possibilità di riprendere a breve termine i negoziati per una nuova Convenzione sul commercio dei cereali erano minime. Sul piano internazionale sono tuttavia aumentate le pressioni sulla Comunità e sugli altri Paesi firmatari della Convenzione sull'aiuto alimentare per arrivare al raggiungimento dell'obiettivo di un quantitativo globale annuo di aiuto alimentare di 10 milioni di tonnellate indipendentemente dalla conclusione di una Convenzione sul commercio dei cereali. Una raccomandazione in tal senso è stata in particolare approvata dal Consiglio mondiale dell'alimentazione riunitosi ad Ottawa dal 3 al 7 settembre.

A fine novembre in una riunione del Comitato per l'aiuto alimentare, sulla base di un mandato ricevuto dal Consiglio, i rappresentanti della CEE hanno espresso la disponibilità della Comunità a partecipare ai lavori per la conclusione di una nuova Convenzione sugli aiuti alimentari, sulla base dei progressi già raggiunti nel febbraio scorso ed in vista del raggiungimento di un quantitativo globale di aiuti pari a 10 milioni di tonnellate. Ciò comporta un impegno della Comunità ad aumentare i propri quantitativi di aiuto da 1.287.000 tonnellate a 1.650.000 tonnellate.

Le direttive fissate dal Consiglio CEE prevedono che la nuova Convenzione continui ad essere formalmente legata a quella sul commercio dei cereali: in particolare le due convenzioni verrebbero a scadenza alla stessa data (31 luglio) e verrebbero di nuovo negoziate assieme. È previsto che i lavori per la conclusione della nuova Convenzione sull'aiuto alimentare abbiano luogo nel febbraio-marzo 1980.

PAGINA BIANCA

APPENDICE

**CONCLUSIONI DELLA PRESIDENZA DEI CONSIGLI
EUROPEI DI PARIGI, STRASBURGO E DUBLINO**

PAGINA BIANCA

CONCLUSIONI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO EUROPEO
IL 12-13 MARZO 1979

Il Consiglio europeo ha proceduto ad un ampio scambio di opinioni sulla situazione della Comunità alla luce degli ultimi sviluppi verificatisi sulla scena politica ed economica mondiale. Esso ha constatato che questi sviluppi comportano nuovi rischi e grandi incertezze, cui la Comunità deve far fronte risolutamente. Rafforzando ulteriormente la sua coesione e migliorando il suo equilibrio interno, essa sarà in grado di contribuire efficacemente allo sviluppo economico internazionale e al consolidamento della pace nel mondo.

1) Situazione economica e sociale.

Il Consiglio europeo ha constatato che la situazione economica e sociale nella Comunità, pur presentando vari elementi positivi, resta per taluni aspetti poco soddisfacente.

Grazie tra l'altro agli effetti dell'azione concertata definita dal Consiglio europeo nel luglio 1978, che deve essere proseguita con fermezza, si osserva una ripresa della crescita nella maggior parte dei Paesi membri. Essa dovrebbe continuare nei prossimi mesi, purchè la congiuntura economica mondiale non sia perturbata dal persistere delle tensioni attualmente constatate sul mercato petrolifero. Il Consiglio europeo chiede in proposito al Consiglio (Ministri dell'economia e delle finanze) di esaminare le possibili conseguenze di tali tensioni sulle prospettive economiche della Comunità.

Anche se nel 1978 l'aumento dei prezzi è rallentato e si è ridotto il divario fra i tassi di inflazione nei vari Stati membri, nuove tensioni si sono manifestate nei primi mesi del 1979. La lotta all'inflazione deve dunque restare l'obiettivo primario della politica economica degli Stati membri, in primo luogo di quelli che hanno ancora un ritmo elevato di aumento dei prezzi. Il successo di questa lotta è la condizione indispensabile che permette di assicurare le basi di una crescita stabile e duratura. Il Consiglio europeo ha del resto constatato che la crescita è attualmente forte nei Paesi che hanno il tasso d'inflazione più basso.

Quanto alla situazione della bilancia dei pagamenti, essa è migliorata in parecchi Stati membri, ma presenta ancora differenze eccessive da un Paese all'altro, che dovranno essere ridotte. Essa rischia d'altra parte di essere compromessa dall'aggravarsi della situazione petrolifera mondiale.

In questo contesto il Consiglio europeo ha constatato che le relazioni commerciali tra il Giappone e la Comunità presentano tuttora un grave squilibrio a svantaggio di quest'ultima. Il Consiglio europeo ha auspicato che le consultazioni avviate dalla Commissione con il Governo giapponese portino fin da quest'anno a progressi sostanziali nell'apertura del mercato giapponese alle importazioni di manufatti dalla Comunità. Il Consiglio europeo ha inoltre riconosciuto l'importanza dell'attuazione dell'intenzione espressa dal Governo giapponese di aumentare in misura notevole il suo aiuto pubblico allo sviluppo.

Nonostante la ripresa della crescita, la situazione dell'occupazione resta la prima delle preoccupazioni. La prosecuzione degli sforzi intrapresi per migliorare le strutture economiche è un fattore essenziale per l'aumento dell'occupazione. Tali sforzi dovranno essere completati con azioni specifiche destinate a facilitare la riduzione della disoccupazione.

II) *Occupazione e politica sociale.*

Il Consiglio europeo ha dedicato una parte notevole delle sue deliberazioni alla situazione dell'occupazione e alla politica sociale. Esso ha riconosciuto la necessità prioritaria di migliorare la situazione dell'occupazione, che resta preoccupante.

Il Consiglio europeo ha sottolineato l'importanza della consultazione con le parti sociali sul piano nazionale e comunitario. Si è inoltre felicitato del contributo del Comitato economico e sociale. Il Consiglio europeo ha preso nota con soddisfazione dell'intenzione dei Ministri degli affari sociali di prendere le disposizioni necessarie per migliorare il lavoro delle riunioni comunitarie tripartite tra le organizzazioni che rappresentano i lavoratori, le organizzazioni che rappresentano i datori di lavoro, e la Comunità, e ha invitato le parti sociali a prendere le iniziative atte a sviluppare il loro dialogo a livello comunitario, eventualmente su base settoriale.

Il Consiglio europeo ha confermato l'importanza che attribuisce al miglioramento dell'occupazione giovanile e ha auspicato che il Consiglio segua attentamente i nuovi aiuti del Fondo sociale a favore di questa categoria. Esso ha incaricato il Consiglio di studiare le seguenti azioni, che dovrebbero contribuire, insieme ad altre, a migliorare la situazione dell'occupazione:

migliorare l'adattamento della formazione all'impiego sviluppando formule di formazione alternata, associando cioè a una formazione applicata basata sull'esercizio di un'attività professionale sui luoghi di lavoro, una formazione teorica dispensata presso un istituto, un'organizzazione o un servizio di formazione;

limitare il ricorso sistematico alle ore di lavoro straordinarie;

migliorare l'occupazione femminile favorendo una diversificazione degli impieghi offerti e garantendo alle donne un più ampio accesso alla formazione professionale.

Il Consiglio europeo ha sottolineato l'importanza dell'azione sociale svolta dalla Comunità in favore dei lavoratori dell'industria siderurgica e di altri settori in difficoltà.

Il Consiglio europeo ha chiesto che siano proseguiti gli sforzi intrapresi dalla Commissione per assicurare una maggiore efficacia all'azione del Fondo sociale europeo dando un orientamento più selettivo ai suoi interventi affinché rispondano meglio alle attuali difficoltà dell'occupazione.

Il Consiglio sottolinea inoltre l'importanza di un contributo coordinato dei vari strumenti finanziari della Comunità all'intensificazione della lotta contro la disoccupazione.

Il Consiglio europeo ha chiesto che il Consiglio gli renda conto nella prossima sessione delle azioni concrete svolte secondo gli orientamenti così definiti.

Il Consiglio europeo ha chiesto alla Commissione di presentare una comunicazione sulle implicazioni sociali ed economiche di una modifica concertata dell'orario di lavoro.

III) *Energia.*

1. — Il Consiglio europeo osserva che la situazione attuale del mercato petrolifero mondiale conferma l'urgenza di eseguire le decisioni adottate dalla Comunità per ridurre la sua dipendenza e contribuire a un migliore equilibrio energetico mondiale.

L'azione della Comunità deve pertanto essere proseguita e rafforzata al fine di raggiungere i suoi obiettivi a medio termine e per migliorare la situazione immediata.

2. — Gli Stati membri rinnovano l'impegno preso a Brema nel 1978 di ridurre nel 1985 al 50 per cento il tasso di dipendenze della Comunità dalle importazioni di energia. A tale data la Comunità limiterà le sue importazioni di petrolio al livello raggiunto nel 1978. Nel 1979 la Comunità e gli Stati membri continueranno una politica volta a ridurre i consumi di petrolio a 500 milioni di tonnellate, ovvero circa 25 milioni di tonnellate meno di quanto previsto.

La Comunità e gli Stati membri intensificheranno la loro azione per trarre il massimo profitto dalle risorse della Comunità in idrocarburi e in carbone. I programmi di produzione di elettricità di origine nucleare dovranno essere rafforzati e accelerati ogni qualvolta le condizioni lo permetteranno; inoltre, dovrà essere maggiormente sviluppata l'utilizzazione dell'energia solare e dell'energia geotermica.

In materia di risparmio di energia, le nuove misure prese a livello nazionale o comunitario non dovranno pregiudicare il livello di attività economica nei Paesi membri e riguarderanno quindi in via prioritaria i consumi delle amministrazioni, il riscaldamento dei locali di abitazione e professionali e una migliore utilizzazione dell'energia da parte dei veicoli. Le politiche dei prezzi degli Stati membri dovranno facilitare la realizzazione di questi obiettivi.

Il Consiglio (Energia) intraprenderà un esame delle politiche energetiche degli Stati membri. Per quanto riguarda la produzione accerterà la convergenza di tali politiche e stabilirà obiettivi comuni per sostenerla. Esso adotterà le disposizioni opportune a livello comunitario per proseguire lo sviluppo delle tecnologie petrolifere, facilitare l'utilizzazione del carbone e dell'energia nucleare e ricorrere alle nuove fonti di energia con uno sforzo sempre maggiore di ricerca-sviluppo e con azioni dimostrative.

Per quanto riguarda i risparmi di energia, il Consiglio (Energia) provvederà a garantire un carattere comparabile alle politiche degli Stati membri e in particolare agli sforzi da essi sostenuti per contribuire alla soluzione delle difficoltà attuali.

Esso procederà alle opportune armonizzazioni e stabilirà i modi di intervento complementari che potranno essere applicati a livello comunitario.

Per mettere la Comunità e gli Stati membri in grado di far fronte alle situazioni di crisi:

a) le Istituzioni competenti della Comunità dovranno ultimare la messa a punto del dispositivo comunitario anticrisi i cui principi sono stati adottati nel 1977;

b) il Consiglio (Energia) procederà regolarmente al confronto delle misure nazionali.

4. — Il Consiglio europeo afferma di essere convinto che le attuali tensioni sul mercato del petrolio creano una situazione preoccupante il cui aggravarsi costituirebbe un serio pericolo per l'economia mondiale.

Il mantenimento dell'equilibrio del mercato mondiale dell'energia presuppone grandi sforzi da parte di tutti i Paesi: da parte dei Paesi importatori, in particolare degli Stati Uniti, del Giappone e della Comunità che devono ridurre la crescita dei loro fabbisogni, come dei Paesi produttori che hanno la responsabilità di un'equilibrata gestione delle loro risorse che permetta d'assicurare la prosecuzione dello sviluppo dell'economia mondiale.

D'altro canto, la Comunità sottolinea la necessità del dialogo con i Paesi produttori. Essa appoggia la dichiarazione in cui il Governo dell'Arabia Saudita invita ad una rapida concertazione tra i Paesi consumatori ed i Paesi produttori. Essa appoggia inoltre le proposte fatte recentemente dal presidente del Messico, signor Lopez Portillo, in merito alla consultazione globale sui problemi energetici mondiali.

Il Consiglio europeo sottolinea, a questo proposito, la necessità per la Comunità di completare urgentemente la sua impostazione dei problemi dell'approvvigionamento, in particolare con una conoscenza quanto più estesa e precisa possibile dei quantitativi di petrolio e di prodotti petroliferi importati nella Comunità, nonché dei loro prezzi, in modo da poter avviare un dialogo approfondito con i produttori sulla reale situazione del mercato. Il Consiglio europeo invita il Consiglio (Energia) e la Commissione a prendere con urgenza tutte le disposizioni necessarie, specialmente in materia di osservazione del mercato.

IV) *Convergenza.*

L'attuazione dello SME, che costituirà un importante contributo allo sviluppo di una crescita costante e durevole nella Comunità, deve essere sostenuta dal rafforzamento della convergenza delle politiche e delle realizzazioni economiche degli Stati membri.

Per quanto concerne il coordinamento delle politiche economiche, il Consiglio europeo invita il Consiglio (Economia e finanze) a rafforzare i mezzi su proposta della Commissione. Esso ha preso nota con interesse dei suggerimenti formulati al riguardo dalla delegazione olandese.

Quanto alla convergenza delle realizzazioni economiche, sono necessarie per attuarla delle misure la cui responsabilità compete anzitutto agli Stati membri interessati, nei cui confronti, tuttavia, le politiche comunitarie possono e devono avere una funzione di sostegno nell'ambito di una più accentuata solidarietà.

Il Consiglio europeo ha preso nota della comunicazione che la Commissione ha elaborato in questa materia dietro sua richiesta ed ha proceduto a uno scambio di opinioni sui mezzi atti a migliorare la convergenza.

Esso ha sottolineato la necessità che le istituzioni comunitarie vigilino per una più efficiente utilizzazione degli strumenti esistenti per raggiungere questo obiettivo.

Esso ha invitato il Consiglio e la Commissione a esaminare in maniera approfondita in che modo la Comunità, mediante l'insieme delle sue politiche, può contribuire maggiormente alla realizzazione di una più grande convergenza delle economie degli Stati membri ed alla riduzione delle disparità esistenti tra queste.

A tal fine, esso ha chiesto al Consiglio di esaminare, alla luce degli orientamenti che precedono, gli sviluppi da dare alle proposte contenute nella precitata comunicazione della Commissione e di fare una relazione nella prossima riunione del Consiglio europeo.

V) *Politica agricola comune.*

Il Consiglio europeo ha proceduto ad un approfondito scambio di opinioni sulla politica agricola comune, sulla base di una comunicazione della Commissione. Esso conferma l'importanza che attribuisce agli obiettivi fondamentali di tale politica che rappresenta un « *acquis* » della costruzione europea.

Esso ha constatato che l'aumento degli squilibri sui mercati agricoli ha causato una maggiorazione delle spese di sostegno agricolo.

Esso ritiene che una politica dei prezzi adeguata alla situazione e la ricerca di misure adattate a ciascun tipo di produzione possano correggere gli squilibri manifestatisi su taluni mercati ed evitare la formazione di eccedenze.

Il Consiglio europeo esprime il proprio interesse per un miglioramento della politica delle strutture agricole, particolarmente in favore delle regioni più svantaggiate della Comunità, e invita la Commissione a completare le sue proposte in questo settore.

Parimenti, in vista dell'allargamento della Comunità, il Consiglio auspica che l'azione intrapresa a favore delle regioni mediterranee per il miglioramento delle strutture sia proseguita affinché gli interessi di tutti i produttori agricoli della Comunità siano tenuti nella medesima considerazione.

Il Consiglio europeo invita il Consiglio (Ministri dell'agricoltura) ad esaminare i miglioramenti necessari al buon funzionamento della politica agricola comune, nel rispetto degli obiettivi fissati dal Trattato di Roma.

CONCLUSIONI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO EUROPEO

Strasburgo, 21-22 giugno 1979

I) *Elezione del Parlamento delle Comunità europee.*

Desideroso di manifestare l'importanza e il significato che attribuisce alle prime elezioni a suffragio universale diretto dei membri del Parlamento delle Comunità europee, il Consiglio europeo si è riunito il 21 e 22 giugno a Strasburgo di cui ha sottolineato in tal modo la vocazione europea.

I Capi di Stato e di Governo hanno rilevato con soddisfazione che queste elezioni si erano svolte in condizioni favorevoli ed avevano contribuito a rendere i popoli europei maggiormente consapevoli della loro solidarietà.

Essi si sono compiaciuti dell'intenzione manifestata dal collega irlandese di partecipare, in qualità di Presidente in carica del Consiglio europeo, alla seduta inaugurale del nuovo Parlamento europeo il 18 luglio a Strasburgo.

Essi l'hanno incaricato di esprimere, in tale occasione, la loro convinzione comune che il Parlamento recentemente eletto, ricoprendo il posto che gli spetta tra le istituzioni della Comunità, risponderà alle speranze ed alle ambizioni dell'Europa.

II) *Sistema monetario europeo.*

Il Consiglio europeo è stato informato delle condizioni in cui si è effettuata l'instaurazione del sistema monetario europeo e ritiene che dopo tre mesi di funzionamento del nuovo sistema si possa trarre un primo bilancio positivo.

Esso ha attribuito particolare importanza al rafforzamento della cooperazione monetaria e allo sviluppo delle procedure di concertazione attuate dalle competenti istanze della Comunità. Esso ha auspicato che proseguano attivamente i lavori preparatori all'istituzione del Fondo monetario europeo affinché quest'ultimo possa contribuire efficacemente e entro i termini previsti alla stabilità delle relazioni monetarie e dei tassi di cambio nella Comunità.

Esso ha sottolineato il grande significato politico della creazione di una zona di stabilità monetaria per il progresso dell'organizzazione dell'Europa.

III) *Energia.*

1. — Il Consiglio europeo ha proceduto a uno scambio di idee sulla situazione energetica mondiale. Esso ha sottolineato l'urgenza di reagire alla grave situazione strutturale dovuta al verificarsi di uno squilibrio persistente tra l'offerta e la domanda di petrolio nonché alla precarietà dell'approvvigionamento energetico mondiale, non solo nell'immediato futuro ma anche a lungo termine.

Il Consiglio europeo considera indispensabile definire, tra Paesi consumatori e Paesi produttori, una strategia energetica mondiale mirante a:

garantire un'utilizzazione più moderata e più razionale del petrolio, risorsa naturale non rinnovabile;

permettere di portare avanti una crescita economica che non dipenda più dall'aumento del consumo di petrolio ma che sia invece basata sullo sviluppo delle altre risorse energetiche;

assicurare che anche i Paesi in via di sviluppo dispongano dell'energia necessaria alla loro crescita.

Se non si potrà mettere a punto una siffatta strategia, il mondo si avvierà rapidamente verso una crisi economica e sociale particolarmente profonda.

Il Consiglio europeo esprime la volontà della Comunità di partecipare in modo esemplare a tale azione. Esso ricorda le decisioni già adottate nella sessione del marzo 1979, in particolare l'obiettivo di limitare il consumo di petrolio nel 1979.

Il Consiglio esprime inoltre la volontà di portare avanti e di intensificare questo sforzo di limitazione del consumo di petrolio e, mediante il risparmio di energia, lo sviluppo delle produzioni proprie e l'utilizzazione progressiva delle energie sostitutive, di mantenere nel periodo 1980-1985 le importazioni della Comunità ad un livello annuale pari o inferiore a quello del 1978.

Uno sforzo di tale ampiezza potrà essere compiuto solo se gli altri Paesi consumatori industrializzati, che devono anch'essi limitare le loro importazioni di petrolio, compiano simultaneamente uno sforzo di portata analoga.

Bisognerà infine accertarsi, in collaborazione con le compagnie petrolifere, che ogni Paese disponga di un congruo approvvigionamento di prodotti petroliferi, tenendo conto delle differenti strutture di approvvigionamento, degli sforzi compiuti per limitare le importazioni di petrolio, della situazione economica di ciascun Paese e dei quantitativi di petrolio disponibili.

Questo sforzo sarà accompagnato da un'azione nei confronti dei mercati liberi sui quali vengono praticati prezzi senza alcun rapporto con quelli praticati dai Paesi produttori.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il Consiglio si compiace delle disposizioni adottate al riguardo dal Consiglio (Energia) circa il miglioramento della sorveglianza del mercato. In merito alla registrazione delle transazioni internazionali, esso invita il Consiglio (Energia) ad attuare le disposizioni di cui ha stabilito i principi qualora gli altri Stati industrializzati siano disposti ad adottare misure analoghe. Esso invita gli Stati membri e la Commissione, che parteciperanno al Vertice di Tokio, ad esaminare, con gli altri partecipanti a detta riunione, le disposizioni complementari che dovrebbero essere adottate. Sulla base di tale esame il Consiglio (Energia) adotterà le misure appropriate.

Nell'immediato futuro gli Stati membri si dichiarano disposti a dissuadere le compagnie dal partecipare a transazioni su questi mercati a prezzi eccessivi.

4. — Per far sì che tali sforzi continuino ad essere compatibili con la crescita della loro economia, la Comunità e gli Stati membri proseguiranno ed amplieranno la ristrutturazione energetica già avviata. Tale ristrutturazione sarà basata sull'intensificazione delle azioni intraprese per il risparmio di energia e si avvarrà dell'energia nucleare, del carbone e, non appena possibile, delle altre fonti di energia sostitutive.

La Comunità ha già intrapreso un notevole sforzo per il risparmio di energia. Essa deve intensificare i programmi a livello nazionale e a livello comunitario per favorire una crescita economica di energia, segnatamente mediante un maggiore sforzo di investimento in questo settore.

Senza sviluppo dell'energia nucleare nel corso dei prossimi decenni non sarà possibile alcuna crescita economica. Occorre quindi che i programmi nucleari vengano vigorosamente rilanciati.

Il ricorso all'energia nucleare deve effettuarsi in condizioni tali da garantire la sicurezza delle popolazioni. In proposito, il Consiglio europeo, pur rammentando che tale problema è essenzialmente di competenza delle autorità nazionali, ritiene utile intensificare e sviluppare ulteriormente la cooperazione internazionale già in atto a livello bilaterale e multilaterale. Il Consiglio europeo ha rilevato il ruolo svolto dall'Agenzia internazionale dell'energia atomica in questo campo.

Nella prospettiva della necessaria riduzione delle importazioni petrolifere occorre immediatamente aumentare l'impiego del carbone nelle centrali termiche e deve essere altresì incoraggiato l'uso del carbone nell'industria. I programmi tecnologici miranti a mettere a punto nuovi procedimenti di produzione, di trasporto e di trasformazione del carbone saranno potenziati.

Il Consiglio europeo constata che la situazione impone di accelerare gli sforzi nazionali e comunitari in materia di ricerca e di sviluppo nel settore dell'energia, coordinando le azioni nazionali e i programmi comuni in modo da individuare a breve termine possibilità più concrete di una futura utilizzazione economica delle nuove risorse, soprattutto dell'energia solare e dell'energia geotermica. Come l'energia nucleare, queste energia « pulite » contribuiranno ad arrestare l'aumento della

quantità di anidride carbonica nell'atmosfera, derivante dall'impiego dei combustibili fossili.

Le suddette ricerche avranno inoltre lo scopo di promuovere nuove tecniche per l'impiego delle risorse convenzionali e per la realizzazione di economie di energia.

Le decisioni adottate in data odierna dimostrano che l'Europa è pronta ad assumere le proprie responsabilità. Essa invita insistentemente gli altri Paesi consumatori industrializzati a compiere uno sforzo della stessa importanza e a sviluppare le proprie risorse energetiche nazionali: in caso contrario il contributo della Comunità all'equilibrio energetico mondiale non potrebbe avere l'effetto desiderato.

Il Consiglio europeo invita i Paesi produttori a tener conto dell'importanza dell'equilibrio energetico mondiale e di uno sviluppo economico armonioso.

Di concerto con gli altri Paesi industrializzati consumatori, la Comunità e gli Stati membri sono disposti a stabilire contatti con i Paesi produttori al fine di definire in comune le prospettive dell'offerta e della domanda sul mercato mondiale del petrolio. Tale analisi permetterà di individuare le difficoltà e di definire i mezzi atti a porvi rimedio in modo concertato. Essa dovrebbe prendere in considerazione in special modo il caso dei Paesi in via di sviluppo importatori di petrolio. La limitazione delle importazioni dei Paesi industrializzati consentirà di migliorare le prospettive di approvvigionamento di questi Paesi. Si dovrà inoltre compiere uno sforzo particolare per favorire la valorizzazione delle loro risorse energetiche. A tale riguardo il Consiglio europeo si compiace dell'azione intrapresa dalla Banca mondiale e dichiara di essere disposto ad esaminare nuovi miglioramenti dei suoi interventi.

Oltre a tali azioni il Consiglio europeo ribadisce il proprio interesse nei confronti di un approccio globale dei problemi energetici mondiali, in merito al quale il Presidente degli Stati Uniti del Messico ha fatto importanti proposte.

7. — Il Consiglio europeo incarica il Presidente di informare gli altri Paesi consumatori industrializzati e i Paesi produttori delle decisioni adottate in data odierna.

IV) *Situazione economica e sociale.*

Le politiche economiche seguite da un anno nell'ambito dell'azione concertata definita dal Consiglio europeo del luglio 1978, hanno contribuito a migliorare le prospettive di crescita e di evoluzione dei prezzi nella Comunità.

Le notevoli variazioni dell'offerta e del prezzo del petrolio verificatesi recentemente hanno tuttavia ridotto il margine di manovra delle politiche economiche, sia per quanto riguarda il ritmo di crescita che il livello di inflazione.

Di fronte a questa situazione il Consiglio ha adottato i seguenti orientamenti:

sarà intensificata la concertazione delle politiche economiche degli Stati membri, in modo da ridurre al minimo gli effetti al tempo stesso

inflazionistici e depressivi dell'aumento del prezzo del petrolio e le sue conseguenze sul livello della crescita e sulla situazione dell'occupazione;

il coordinamento delle politiche di bilancio per il 1980 assume in tale contesto una particolare importanza. Occorre favorire le misure che consentano di raggiungere nella Comunità, grazie agli investimenti, un soddisfacente livello di crescita, favorendo altresì l'ammodernamento delle strutture economiche;

la lotta contro l'inflazione sarà proseguita. Bisognerà assicurare il rispetto dei grandi equilibri economici interni ed esterni che condizionano la competitività e la crescita delle economie degli Stati membri. Bisognerà fare in modo che il prelievo sulle risorse reali provocato dall'aumento del prezzo del petrolio non sia compensato da aumenti nominali dei redditi.

Il Consiglio europeo ha preso conoscenza dei lavori svolti dal Consiglio e dalla Commissione conformemente agli orientamenti adottati nella sessione del 12 e 13 marzo, diretti a contribuire, mediante azioni comunitarie, al miglioramento della situazione dell'occupazione.

Esso ha preso atto della comunicazione interlocutoria della Commissione sui lavori effettuati in materia di adattamento del lavoro.

Esso ha ribadito l'importanza che attribuisce a che i lavori che aveva chiesto di intraprendere siano proseguiti attivamente in concertazione con le parti sociali allo scopo di giungere rapidamente a risultati concreti.

V) *Convergenza.*

Il Consiglio europeo ha preso atto della relazione che gli è stata sottoposta dal Consiglio (Economia e finanze) sulla convergenza delle realizzazioni economiche degli Stati membri.

In seguito alle osservazioni formulate da numerose delegazioni, esso ha chiesto alla Commissione di presentare al Consiglio un documento di riferimento in cui siano esposte le conseguenze finanziarie dell'applicazione del sistema di bilancio sulla situazione di ciascuno Stato membro, in particolare del 1979-1980. Tale analisi dovrà prendere in considerazione gli effetti economici, finanziari e sociali della partecipazione di ciascuno Stato membro alla Comunità e del carattere comunitario degli elementi che concorrono alla formazione delle risorse proprie. Essa terrà conto per l'anno 1980 dei prezzi agricoli della campagna 1979-1980.

In tale occasione la Commissione esaminerà le condizioni che potranno determinare l'intervento, nel 1980, del meccanismo correttore stabilito nel 1975, e in che misura tale meccanismo risponda agli obiettivi assegnatigli.

La Commissione dovrà sottoporre tale analisi al Consiglio in modo da permettere agli Stati membri di esprimere le proprie opinioni e presentare in forma concreta le rispettive domande. Sulla base della discussione e degli orientamenti che il Consiglio potrebbe delineare, la Commissione presenterà proposte in tempo utile per permettere che possano essere prese decisioni nella prossima riunione del Consiglio europeo.

VI) *Giappone.*

Il Consiglio europeo ha constatato il persistere e l'aggravarsi dello squilibrio delle relazioni commerciali tra la Comunità e il Giappone. Desideroso di ampliare e di rafforzare la cooperazione con il Giappone in tutti i campi, esso ha espresso l'auspicio che il Governo giapponese, tenuto conto del ruolo e delle responsabilità del Giappone nell'economia mondiale, contribuisca a risanare una situazione particolarmente preoccupante mediante l'adozione di misure adeguate. Il Consiglio europeo auspica che le consultazioni regolari tra la Comunità e il Giappone sfocino rapidamente in una più grande apertura del mercato giapponese nei confronti delle esportazioni della CEE e consentano di prevedere relazioni più ampie e maggiormente equilibrate.

PROFUGHI DELL'INDOCINA

I Ministri degli affari esteri hanno riferito sull'iniziativa da essi presa di proporre la riunione di una Conferenza internazionale nell'ambito delle Nazioni Unite sul problema dei rifugiati dell'Indocina.

Sottolineando il carattere drammatico di questo problema e l'urgenza di trovare una soluzione efficace e umana, il Consiglio europeo ha invitato i Ministri a prestare attenzione a che la loro iniziativa abbia un esito positivo e a che nel frattempo non sia presa alcuna decisione che aggravi la situazione.

CONSIGLIO EUROPEO DEL 29 E 30 NOVEMBRE 1979 A DUBLINO
CONCLUSIONI DELLA PRESIDENZA

SITUAZIONE ECONOMICA E SOCIALE

Prospettive dell'economia comunitaria.

I Capi di Stato e di Governo hanno discusso gli sviluppi dell'economia comunitaria e le sue prospettive per il 1980, particolarmente alla luce degli effetti deflazionistici degli aumenti dei prezzi del petrolio. Essi hanno riconosciuto che, nonostante i progressi compiuti con l'azione economica coordinata al Consiglio europeo di Brema, gli obiettivi sperati, in particolare il mantenimento della crescita e la lotta contro l'inflazione, non sono stati pienamente conseguiti.

Nello sforzo di superare le attuali difficoltà economiche, una posizione comune continua ad essere essenziale. Bisogna dare la priorità alla lotta contro l'inflazione. E questa, a medio e a lungo termine, una condizione per risolvere i problemi di crescita, di modificazione strutturale e quindi di occupazione. Anche l'esistenza del sistema monetario europeo sottolinea la necessità di una posizione coordinata nell'affrontare gli effetti sulla bilancia dei pagamenti dei nuovi aumenti dei prezzi del petrolio. La lotta contro l'inflazione e la disoccupazione non dovreb-

be essere resa più difficile dai tentativi di compensare con gli aumenti delle entrate in denaro il reale trasferimento del potere d'acquisto che ha avuto luogo a favore dei Paesi produttori di petrolio. Inoltre, la politica monetaria dovrebbe continuare per il momento a sostenere gli sforzi per combattere l'inflazione. La modernizzazione dell'industria comunitaria e gli investimenti in tale settore devono continuare a rendere la Comunità capace di adattarsi più prontamente alle nuove forme della domanda.

Le attuali difficoltà richiedono un migliore coordinamento delle politiche economiche e monetarie e degli Stati membri. Tenendo presente ciò, il Consiglio europeo conferma la sua intenzione di istituire il Fondo monetario europeo secondo i tempi previsti. A tal fine, il Consiglio europeo invita la Commissione a presentare per la sua prossima riunione che avrà luogo nel marzo 1980, una relazione che riferisca sui progressi compiuti in questo campo e sulle difficoltà incontrate. Inoltre, le presenti difficoltà richiedono che la Comunità continui a perseguire una posizione comune in collegamento con altri Paesi industrializzati. Il Consiglio europeo ha riaffermato la sua determinazione di condurre la politica economica in conformità dei principi e della strategia convenuti al Consiglio europeo di Strasburgo.

Nonostante la flessione dell'economia internazionale si prevede che la Comunità farà registrare almeno un moderato tasso di crescita il prossimo anno, e potrà evitare un aumento del tasso d'inflazione.

Problema dell'occupazione.

Il Consiglio europeo ha discusso la grave situazione della disoccupazione nella Comunità. Esso ha convenuto che la continuazione e l'intensificazione degli sforzi a livello nazionale e comunitario per migliorare le strutture economiche, principalmente aumentando gli investimenti, sono di importanza fondamentale.

Si dovrebbe definire una posizione più coordinata per affrontare i problemi in materia di occupazione. Il Consiglio europeo chiede pertanto alla Commissione di presentare proposte riguardanti specifiche misure che possano essere concepite in modo da promuovere una più incisiva azione comunitaria per affrontare il problema della disoccupazione.

Il Consiglio europeo ha preso atto della recente adozione da parte del Consiglio dei ministri di una risoluzione relativa alla riorganizzazione del tempo di lavoro ed ha chiesto alla Commissione di continuare le sue consultazioni con le parti sociali.

Telematica.

Il Consiglio europeo ha discusso i problemi sollevati da una comunicazione della Commissione che richiama l'attenzione sull'importanza delle tecnologie dei dati per l'industria e le società europee. Il Consiglio europeo ha preso atto delle raccomandazioni della Commissione ed ha invitato il Consiglio (Ministri degli esteri) ad esaminare una strategia comune per lo sviluppo di tali tecnologie in Europa.

CONVERGENZA E PROBLEMI DI BILANCIO

Il Consiglio europeo ha avuto uno scambio di vedute sulla convergenza e sui problemi di bilancio. Esso ha riaffermato le conclusioni raggiunte nelle riunioni di Bruxelles e Parigi, secondo cui il conseguimento della convergenza delle prestazioni economiche richiede misure per le quali sono primariamente responsabili gli Stati membri; inoltre le politiche della Comunità possono e debbono svolgere una funzione di sostegno nel quadro di un'accresciuta solidarietà; dovranno essere intraprese iniziative per rafforzare il potenziale economico dei paesi meno prosperi della Comunità.

A tali fini, il Consiglio europeo ha espresso la sua determinazione di promuovere l'adozione di misure dirette a migliorare il funzionamento delle politiche comunitarie, a rafforzare quelle politiche che sono più atte a favorire la crescita armoniosa delle economie degli Stati membri e a ridurre le disparità fra queste stesse economie. Esso ha inoltre dichiarato che occorre, specie in vista dell'allargamento della Comunità e dei provvedimenti necessari per l'agricoltura mediterranea, rafforzare l'azione della Comunità nel campo strutturale.

Il Consiglio europeo ha effettuato un esame approfondito del problema del contributo inglese al bilancio della Comunità.

È stato riconosciuto che le proposte della Commissione per l'adattamento del meccanismo finanziario possono costituire un'utile base per una soluzione che rispetti l'« *acquis* » e la solidarietà comunitari. Questa soluzione non dovrebbe però avere per effetto di aumentare il massimale dell'1 per cento per l'IVA.

È stato poi chiesto alla Commissione di proseguire l'esame delle proposte dirette a sviluppare misure supplementari della Comunità all'interno del Regno Unito che contribuiscano ad una maggiore convergenza economica e che conducano anche ad una maggiore partecipazione del Regno Unito alla spesa della Comunità.

È stato chiesto alla Commissione di presentare proposte che consentano al Consiglio dei ministri di proseguire la ricerca di adeguate soluzioni da raggiungersi nella prossima riunione del Consiglio europeo. Il Presidente del Consiglio convocherà il Consiglio europeo appena saranno state adempiute le condizioni per tale riunione.

Il Consiglio europeo ha riconosciuto la necessità di raggiungere rapide soluzioni comunitarie per i problemi della pesca, dell'energia e dell'organizzazione dei mercati della carne ovina nel quadro dei principi stabiliti dal Trattato.

ENERGIA

Il Consiglio europeo ha discusso la situazione mondiale dell'energia, che rimane molto grave. Considerati i nuovi aumenti di prezzo, la persistente incertezza circa approvvigionamento e produzione e la mutevole struttura del mercato mondiale del petrolio, il Consiglio europeo ritiene che si debbano fare sforzi, sia da parte dei Paesi produttori che dei Paesi consumatori, per creare una maggiore stabilità. Alla luce di questi biso-

gni, la Comunità deve per parte sua sviluppare ora una più efficace politica dell'energia.

Il Consiglio europeo chiede al Consiglio dei ministri « Energia » di prendere nella riunione del 4 dicembre una decisione definitiva sugli obiettivi delle importazioni nazionali per il 1980.

Il Consiglio europeo ha confermato la propria determinazione di sviluppare risorse energetiche autonome, segnatamente carbone, energia nucleare e idrocarburi, e di promuovere programmi di ricerca e di sviluppo nel settore energetico con particolare riguardo alle fonti di energia rinnovabili.

Il Consiglio europeo ha concluso che, in quanto i problemi dell'energia riguardano tutti i Paesi del mondo, nessuna durevole soluzione si potrà trovare per essi senza una più profonda comprensione e collaborazione tra i Paesi industrializzati, i Paesi produttori di petrolio e i Paesi in sviluppo non produttori di petrolio. Bisognerebbe compiere sforzi per promuovere la discussione con i Paesi produttori di petrolio al fine di adottare nei Paesi consumatori e produttori delle politiche che permettano la transizione ad un migliore equilibrio di mercato senza danneggiare gravemente l'economia mondiale nel suo complesso. Il Consiglio europeo ritiene altamente desiderabile che si facciano significativi e rapidi progressi in tutte le sedi internazionali in cui si discute dell'energia, cioè le Nazioni Unite, l'OCSE/AEI e la Commissione economica per l'Europa, per raggiungere un accordo e una collaborazione sugli adattamenti richiesti dalla mutevole situazione mondiale.

Relazioni sull'unione europea.

Il Consiglio europeo ha ricevuto e ha preso nota delle relazioni dei Ministri degli esteri e della Commissione sui progressi compiuti verso l'unione europea in quest'ultimo anno. Il Consiglio europeo ha rilevato l'importanza dei passi compiuti in quest'ultimo anno nel perseguimento dell'unione europea e in particolare ha ricordato:

la firma degli atti di adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee;

l'istituzione del Sistema monetario europeo.

le elezioni a suffragio universale diretto del Parlamento europeo.

Il Consiglio europeo ha sottolineato l'importanza di questi passi concreti, che dimostrano l'impegno delle Comunità di perseguire e di creare le condizioni necessarie per progredire ulteriormente verso un'unione ancora più stretta dei popoli dell'Europa.

Il Consiglio europeo ha deciso che tali relazioni siano pubblicate in debita forma, come è già stato fatto in passato.

Relazione del Comitato dei Tre Saggi.

Il Consiglio europeo ha vivamente ringraziato il Comitato dei Saggi per la tempestiva presentazione della sua pregevole relazione sugli adat-

tamenti dei meccanismi e delle procedure delle istituzioni comunitarie, elaborata in esecuzione del mandato ricevuto dal Consiglio europeo tenutosi a Bruxelles nel dicembre 1978.

Il Consiglio europeo ha chiesto ai Ministri degli affari esteri di esaminare nell'appropriato contesto la relazione allo scopo di preparare la discussione nella prossima riunione del Consiglio europeo.

Il Consiglio europeo ha deciso di pubblicare la relazione ed ha convenuto che il Presidente del Consiglio trasmetta per informazione copia della relazione ai presidenti delle altre istituzioni.

Il Consiglio europeo ha anche adottato le seguenti dichiarazioni sull'Iran e sulla Cambogia:

IRAN

1. — I Capi di Stato e di Governo e i Ministri degli esteri dei Nove, riuniti in sede di Consiglio europeo, hanno esaminato la grave situazione creatasi con l'occupazione dell'Ambasciata degli Stati Uniti a Teheran e con la detenzione in ostaggio dei membri del suo personale in flagrante violazione del diritto internazionale.

2. — Il Consiglio europeo ha tenuto a far sua la dichiarazione fatta dai Ministri degli esteri dei Nove nella riunione del 20 novembre a Bruxelles. È fondamentale che le missioni diplomatiche siano protette. Il riconoscimento di tale principio e la presa di ostaggi al fine di esercitare pressioni sui Governi sono assolutamente inaccettabili. È dovere di tutti i Governi opporsi energicamente a tale violazione del diritto internazionale.

3. — I nove Stati membri della Comunità europea rispettano pienamente l'indipendenza dell'Iran e il diritto del popolo iraniano alla determinazione del proprio futuro. Essi si rendono conto dell'importanza che il popolo iraniano annette ai mutamenti avvenuti nel proprio Paese. Ma, nella stessa misura in cui rispettano i diritti dell'Iran, vogliono che l'Iran rispetti pienamente i diritti altrui e osservi i consolidati principi che governano le relazioni tra gli Stati. Il rispetto di tali principi è essenziale al fine di garantire ordine e giustizia nelle relazioni internazionali, nell'interesse di tutti gli Stati, compreso l'Iran.

4. — I Governi dei Nove, sostenuti dall'opinione pubblica dei rispettivi Paesi, che è stata espressa in particolare dal Parlamento europeo, rivolgono all'Iran un solenne appello perchè rispetti questi fondamentali diritti e doveri da tanto tempo invalsi nel diritto internazionale. Essi chiedono con la massima insistenza che le autorità iraniane prendano misure immediate affinché gli ostaggi siano rilasciati sani e salvi e affinché sia loro consentito di rientrare in patria.

CAMBOGIA

1. — Il Consiglio europeo ha espresso la sua profonda preoccupazione per la tragica situazione della Cambogia.
2. — Ha ricordato che la Comunità europea e gli Stati che ne fanno parte stanno contribuendo sostanzialmente agli sforzi internazionali che attualmente si compiono a favore di tale paese. Ha sottolineato la urgente necessità di assicurare che gli sforzi internazionali diretti ad apportare un umanitario soccorso ai bisognosi in Cambogia e ai profughi cambogiani in Thailandia riescano pienamente efficaci. Fa appello a tutti coloro che sono in grado di recare aiuto e in particolare alle parti più direttamente interessate perchè facciano in modo che tale soccorso umanitario vada a coloro che ne hanno bisogno.
3. — Esprime la sua particolare preoccupazione per i pericoli che minacciano i campi di profughi sulla frontiera thailandese-cambogiana a causa delle non cessate ostilità.
4. — A parere dei Governi dei Nove, una soluzione dei più ampi problemi che si pongono per la Cambogia dovrebbe basarsi su una Cambogia indipendente e neutrale, con un governo autenticamente rappresentativo, libera da ogni presenza militare straniera e intrattenente relazioni amichevoli con tutti i Paesi della regione.

INDICE

Introduzione	Pag. 3
Capitolo I	» 13
Capitolo II	» 23
Capitolo III	» 65
Capitolo IV	» 87
Capitolo V	» 107
Capitolo VI	» 135
Capitolo VII	» 149
Capitolo VIII	» 157
Capitolo IX	» 165
Capitolo X	» 179
Capitolo XI	» 191
Appendice	» 209